

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1114

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Presentato il 22 aprile 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Articolo 1, (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

Il **comma 1** consente alle amministrazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori delle misure e degli investimenti finanziati con fondi PNRR, a decorrere dall'anno 2023, di utilizzare una percentuale fino al 12% per il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. La misura percentuale vigente per gli incarichi dirigenziali generali è oggi pari al 10%, mentre quella per gli incarichi non generali è stabilita all'8%. Tuttavia, per talune amministrazioni (MEF, MIT, Cultura) è già fissata – ancorché temporaneamente – nella misura del 12%. La proposta, pertanto, armonizza tale percentuale per tutte le pubbliche amministrazioni, prescrivendone l'utilizzo effettivo solo per la copertura dei posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR. Il richiamo all'articolo 1, comma 15, del D.L. n. 80 del 2021 è necessario sia per confermare che per queste amministrazioni si applica il raddoppio di tale percentuale nell'ipotesi espressamente richiamata da tale articolo, sia per limitare la durata degli incarichi conferiti ai sensi di tale disposizione al 31 dicembre 2026.

Il **comma 2** prevede che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla Tabella A dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto, e che le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. La disposizione in esame non incide sul termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che resta fermo – per espressa previsione della suddetta norma – al 30 giugno 2023.

Al fine di rendere di più agevole lettura il testo del decreto si è optato per raggruppare nella medesima tabella tutti gli incrementi delle dotazioni organiche autorizzati con il presente provvedimento normativo (salvo rare eccezioni, come ad esempio, quelli relativi al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo delle Capitanerie di porto e dei Vigili del fuoco), indicandone la copertura finanziaria al comma 13 del presente articolo.



Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento dotazioni organiche				Categoria B -F5
	Dir. 1^ f.	Dir. 2^ f.	Categoria A -F1	Categoria B -F5	
Presidenza del Consiglio dei ministri	3 ⁽¹⁾	4 ⁽²⁾	3 ⁽³⁾	1 ⁽⁴⁾	
			Area Funzionari	Area Assistenti	
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100	
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-	
Ministero della difesa	2				
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20⁽⁷⁾		
Ministero delle imprese e del made in Italy	-	2 ⁽⁸⁾	-	-	
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30	
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
ANVUR	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
			AREA III - F1	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

- 1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
- 2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
- 3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;
- 6) di cui n.1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 7) presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- 8) da assegnare all'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”;
- 9) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.



Qui di seguito si riportano gli incrementi autorizzati per ogni singola amministrazione indicata nella Tabella A dell'allegato 1, con l'indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'adozione di siffatte misure.

- **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport:** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, l'allora Ufficio Sport ha assunto configurazione Dipartimentale, organizzandosi in un Ufficio e tre Servizi. Da allora, il Dipartimento per lo Sport ha visto crescere esponenzialmente le proprie competenze. In particolare, il suddetto Dipartimento gestisce la concessione del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il Piano sviluppo e Coesione Sport di cui alle delibere del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (CIPESS) n. 2 e n. 11 del 29 aprile 2021, il PNRR "Sport e Inclusione", nonché l'erogazione dei contributi a fondo perduto in favore della Associazioni e Società sportive dilettantistiche a seguito dell'emergenza Covid-19 e del c.d. "caro energia"; lo stesso bilancio del Dipartimento è cresciuto esponenzialmente, dai 135.217.795,00 euro di inizio 2020 ai 759.251.723,46 euro di fine 2022, a cui vanno aggiunti 250 milioni di fondi FSC e 700 milioni relativi al PNRR "Sport e Inclusione".

È necessario, dunque, che la struttura del Dipartimento per lo Sport risulti adeguata rispetto alle competenze e ai fondi ad esso assegnati, anche e soprattutto per garantire un effettivo utilizzo delle risorse stanziati e un efficace monitoraggio dei contributi concessi e degli interventi finanziati.

A ciò deve aggiungersi la necessità di assicurare l'adeguato e costante controllo in ordine agli enti la cui vigilanza è posta in capo all'Autorità politica delegata che la esercita avvalendosi del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il controllo analogo nei confronti di Sport e salute S.p.A. che svolge, per conto dell'Autorità di Governo, il ruolo di soggetto operativo delle politiche pubbliche in materia di sport.

Appare, pertanto, congruo prevedere che il Dipartimento per lo Sport possa dotarsi di un ulteriore Ufficio ed un ulteriore Servizio, nonché del relativo adeguamento del personale assegnato, in posizione di comando da altre Amministrazioni, cosicché da poter attingere a specifiche professionalità secondo le esigenze del Dipartimento, assumendo una veste quanto meno sufficiente se non pienamente adeguata rispetto alle competenze attribuite e agli stanziamenti gestiti.

In particolare, come si evince dalla Tabella A dell'allegato 1 del presente decreto, per le esigenze assunzionali del Dipartimento per lo sport, la dotazione organica dei dirigenti del



ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un'unità di prima fascia e di una di seconda fascia.

- **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia:** Il Dipartimento per le politiche della famiglia è stato istituito – a seguito di una fase transitoria coincidente con la previsione di una struttura di missione temporanea posta alle dipendenze funzionali del Ministro delegato alle politiche per la famiglia – per effetto del conferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, prima attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo comma prevedeva, inoltre, che la competenza in materia di infanzia fosse esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in funzione di supporto al Ministero della solidarietà sociale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, la competenza in materia di infanzia è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri da esercitare unitamente al Ministero della solidarietà sociale. La costituzione di una struttura stabile della Presidenza del Consiglio dei ministri è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009. Con decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia 31 dicembre 2009 è stata disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il provvedimento è tuttora vigente e non è stato aggiornato, sebbene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano state ridefinite, all'articolo 19, le competenze del Dipartimento medesimo. Oltre alle modifiche apportate dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, a decorrere dal 2009 interventi di rango legislativo hanno attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ulteriori competenze in materia di famiglia nonché le competenze in materia di infanzia e adolescenza, incidendo sulle funzioni del Dipartimento.

Competenze in materia di cyberbullismo.

L'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, prevede, al comma 1, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “*Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*”, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'istruzione (che lo coordina) e degli altri Ministeri e amministrazioni competenti, nonché delle associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti



dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo; al comma 5, prevede che, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Competenze in materia di politiche della famiglia.

L'articolo 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, ha riordinato le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche della famiglia, di adozioni e di infanzia e adolescenza.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), ha confermato e rafforzato le competenze già riconosciute al Presidente del Consiglio dal decreto-legge n.85 del 2008 in materia di famiglia, attribuendo le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ponendo l'accento sulle politiche “volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere” della famiglia, “anche al fine del contrasto della crisi demografica”.

Con particolare riguardo, poi, alla competenza relativa al coordinamento degli interventi volti allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, l'articolo 1, comma 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha attribuito al Ministro per le pari opportunità e la famiglia l'espressione del concerto nei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi al finanziamento di interventi di potenziamento dell'offerta dei nidi d'infanzia, delle scuole d'infanzia e dei centri polifunzionali per la famiglia, riservando al Dipartimento per le politiche della famiglia il coordinamento della cabina di regia per il monitoraggio degli interventi realizzati dai comuni beneficiari.



L'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno stesso. In particolare, l'Osservatorio coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e predisponde, per l'Autorità politica delegata per la famiglia, una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno, che individua anche le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

Competenze in materia di adozioni.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha attribuito espressamente al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108*, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega. Per effetto di tale previsione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, ha previsto il trasferimento dei capitoli di bilancio concernenti le spese in tema di adozione di minori stranieri e quelle di funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e le spese per il sostegno delle adozioni internazionali, dal Centro di responsabilità 1 - Segretariato generale, sul quale erano appostati, ai sensi dell'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)¹, al Centro di responsabilità 15 - Politiche per la famiglia, di cui è titolare il capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. L'assegnazione delle risorse appare peraltro coerente con la circostanza che la competenza in materia di adozioni nazionali e internazionali risulta assegnata al Dipartimento già dal decreto di organizzazione del 2009 e confermata dal vigente decreto di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a prescindere dalla delega o meno delle funzioni di Presidente della Commissione delle adozioni internazionali a favore del Ministro per la

¹ La norma ha istituito il "Fondo per le adozioni internazionali" nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e ha previsto che *"In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri"*.



famiglia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo l'attuale assetto organizzativo previsto dall'articolo 19, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, "Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e in non più di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, con autonomia gestionale e funzionale, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108*". Tale previsione, pur confermando in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia la responsabilità della promozione e del coordinamento delle azioni del Governo in materia di adozioni internazionali, ha sancito l'autonomia gestionale e funzionale della Segreteria Tecnica, ufficio di livello dirigenziale generale che svolge le funzioni di struttura tecnica di supporto della Commissione, sebbene la titolarità dei capitoli di bilancio dedicati allo svolgimento delle attività ad essa attribuite dalla normativa vigente, come sopra detto, sia posta in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia. Ciò ha ingenerato un disfunzionale meccanismo di scissione tra soggetto titolare del potere di gestione (la Segreteria tecnica) e soggetto titolare della connessa responsabilità (il capo del Dipartimento per le politiche della famiglia). Sembra pertanto più consona all'assetto normativo stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 e dal conseguente DPCM 19 dicembre 2018, riformare l'art. 19 del DPCM 1° ottobre 2012 prevedendo che la Segreteria tecnica della CAI sia una direzione generale del Dipartimento per le politiche della famiglia, pur mantenendo intatte tutte le prerogative e le caratteristiche assegnate dall'art. 9 del DPR 108/2007, tra le quali non è prevista una sua posizione di autonomia funzionale e gestionale nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 9 del DPR 108/2007 (rubricato "Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione"), stabilisce, ai primi due commi:

"1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»;

2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia."

La previsione dell'autonomia gestionale e funzionale della segreteria tecnica rispetto al Dipartimento per le politiche della famiglia, contenuta nella vigente versione dell'art. 19 del DPCM 1° ottobre 2012, non costituisce attuazione di un vincolo contenuto nell'art. 9 del DPR 108/1997, il quale, come sopra evidenziato, si limita a stabilire che la Segreteria tecnica: è un ufficio di livello dirigenziale generale di cui la CAI si avvale; ad essa fanno capo 2 uffici dirigenziali non generali (servizio per le adozioni e servizio per gli affari amministrativi e



contabili). La previsione, che non comporta oneri aggiuntivi, appare quindi compatibile con un diverso schema organizzativo, che preveda la collocazione della Segreteria tecnica nell'ambito del Dipartimento per le politiche della famiglia, come una sua direzione generale (purché la CAI possa continuare ad avvalersene, come recita il comma 1 dell'art. 9, e purché continui ad essere costituita dei due servizi di cui al comma 2 dell'art. 9).

Competenze in materia di infanzia e adolescenza

L'articolo 3, comma 1, lett. c) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, attribuisce, ex novo, al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.

Ai sensi di tale disposizione, la Presidenza del Consiglio esercita altresì:

- 1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
- 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285).

Per effetto di tale previsione, il Dipartimento per le politiche della famiglia, a decorrere dal mese di giugno 2018, ha assunto le competenze nel settore infanzia e adolescenza prima poste in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione della gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, sul quale era riconosciuta al Ministro delegato in materia di famiglia l'espressione del concerto.

Da ultimo, proprio in un'ottica di razionalizzazione delle competenze in materia, l'articolo 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n.55, ha trasferito in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri la titolarità di tale Fondo). Le



modifiche normative sopra descritte rendono necessaria una revisione dei provvedimenti organizzativi vigenti, volta a rendere coerenti le funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento per le politiche della famiglia con l'organizzazione interna della stessa.

Per tutte le ragioni appena esposte, si dispone, pertanto, che la dotazione organica dei dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia incrementata di un'unità di seconda fascia, e di 4 unità di personale non dirigenziale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 3 unità dell'Area A, posizione economica F1 e 1 unità dell'Area B, posizione economica F5 da assegnare al Dipartimento in parola.

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria:** Al fine di rafforzare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nonché le attività di supporto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 13 del 2023, sono istituiti, nell'ambito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale, in aggiunta a quelli attualmente previsti.
- **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia:** si prevede un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento Casa Italia, di due dirigenti, di cui uno di livello generale.
- **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: per quanto riguarda** l'incremento di dotazione organica del personale non dirigenziale e le relative assunzioni straordinarie, rispettivamente indicati nella Tabella dell'allegato 1 e nella Tabella B dell'allegato 2, si rinvia all'articolo 6 della presente relazione, (*Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*), ove vengono meglio specificate le modalità con cui verranno reclutate le suddette unità di personale non dirigenziale e ove si indicano le relative coperture finanziarie.
- **Ministero dell'Interno:** All'Amministrazione civile dell'interno sono attribuiti compiti di massima rilevanza ed estrema delicatezza, in settori fondamentali quali la rappresentanza del Governo sul territorio, le materie dell'ordine e della sicurezza pubblica, le attività di mediazione sociale. Si tratta, invero, di macro-aree in cui si declinano e si intersecano delicate funzioni di mediazione a supporto degli enti territoriali e di raccordo dell'azione delle pubbliche amministrazioni, la gestione dei casi di sgombero di immobili occupati ed esecuzione di provvedimenti di sfratto, con tutte le implicazioni sul piano sociale che da esse derivano, le funzioni afferenti ai settori dell'immigrazione, le competenze in materia di



protezione civile e di difesa civile. Negli ultimi anni tali attribuzioni hanno avuto un incremento esponenziale che si è riverberato sia sull'amministrazione centrale sia su quella periferica. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo – oltre che alle diversificate attività affidate ai prefetti in conseguenza dell'emergenza Covid - alle incrementate esigenze di mediazione nelle vertenze sindacali o di intervento nelle materie della finanza locale e nella prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale ovvero alle numerose norme che hanno assegnato ai prefetti ulteriori ambiti di intervento, tra cui, quelle che hanno previsto nuovi poteri sostitutivi (quale l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) o ampliato i settori di intervento in materia di sanzioni amministrative (quali il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, o il recentissimo decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5), come pure alle maggiori necessità di intervento e supporto assolte in sede centrale, quali la digitalizzazione e la finanza locale. Parallelamente, tuttavia, le dotazioni organiche, peraltro risalenti, invece che essere modificate in ragione dei sempre maggiori carichi di lavoro, hanno subito decurtazioni e, in alcuni ambiti territoriali, si registrano più significative criticità. Al fine di adeguare l'azione del Ministero dell'interno e, in particolare, delle Prefetture – U.T.G. ai maggiori compiti attribuiti, si rende necessario ed urgente procedere ad un articolato intervento, che comprenda misure volte a velocizzare i reclutamenti - in tal senso di veda l'art. 1, comma 4, lettera b) del presente decreto - garantendo l'efficace soluzione delle esigenze, disposizioni tese a limitare la dispersione del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile nonché un, pur limitato, incremento del relativo organico. Si dispone, pertanto, un incremento della dotazione organica della citata Area pari a trecento (300) unità, con inquadramento delle stesse nell'Area Funzionari, e se ne autorizza il reclutamento (come si evince dalla Tabella B dell'allegato 2 del presente decreto) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si istituisce altresì, con contestuale incremento della dotazione organica, un nuovo ufficio dirigenziale non generale.

- **Ministero della difesa:** si prevede la rideterminazione della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale civili del Ministro in parola con l'incremento di due unità, così come indicate nella tabella A dell'allegato 1 presente decreto, passando da nove (9) posizioni attualmente fissate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 [Cfr., quadro m1 ad esso allegato] a undici (11). L'obiettivo di tale rideterminazione della dotazione organica è di rinnovare e potenziare a livello apicale l'azione del Dicastero nei settori della politica industriale e della ricerca e innovazione nonché del *procurement* in ambito militare. Il



potenziamento si rende necessario non solo alla luce delle nuove sfide che il mutato contesto impone, ma anche in considerazione delle più recenti prospettive di riforma già avviate in ambito UE e NATO che rendono non più procrastinabile la creazione di un contesto abilitante per la competitività dell'industria nazionale all'estero e la promozione delle attività di ricerca e innovazione in ambito militare e non solo. Si fa riferimento, nello specifico, in ambito euro-unitario alle politiche discendenti dalla recentissima approvazione della Bussola strategica, nonché alle azioni anche normative consequenziali all'introduzione dello strumento dell'appalto congiunto; in ambito NATO alla notevole azione di impulso offerta dall'iniziativa DIANA e dal *Nato Innovation Fund*.

- **Ministero dell'economia e delle finanze:** si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), un ufficio dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze viene, contestualmente autorizzato ad assumere un contingente di venti (20) unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. Per il coordinamento delle attività di tale Ufficio è altresì istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. Si prevede altresì l'incremento di un'ulteriore posizione dirigenziale di livello generale.
- **Ministero delle imprese e del made in Italy:** Per quanto attiene ai due dirigenti di livello non generale da attribuire all'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti” indicati nelle citate tabelle e per le quali si prevede non soltanto l'assunzione straordinaria, ma anche l'incremento dell'attuale dotazione organica del suddetto Dicastero, si rinvia all'articolo 14, comma 1, della presente relazione.
- **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:** Il sistema agroalimentare italiano riveste un ruolo strategico sia a livello europeo che internazionale e in tale contesto lo sviluppo del capitale umano è un fattore imprescindibile per assicurare il miglior perseguimento delle priorità e della *mission* del Ministero. Il rapido e progressivo mutamento delle cosiddette “condizioni al contorno” di ordine economico, sociale, giuridico e istituzionale hanno visto il ruolo e le competenze del Ministero evolversi in modo esponenziale e, in tale contesto, il Dicastero è stato destinatario di numerosi processi di riorganizzazione e la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale del



Ministero è stata, infine, definita dal D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53. L'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ha modificato l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, specificando e ampliando le attribuzioni del ministero in coerenza con l'assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente quali:

- 1) tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
- 2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
- 3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
- 4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
- 5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Il decennale “blocco delle assunzioni”, introdotto per esigenze di contenimento della spesa pubblica, insieme con la progressiva fuoriuscita di personale dai ruoli dell'Amministrazione per collocamento a riposo, hanno determinato un sistematico depauperamento delle risorse umane in forza al Ministero che, soprattutto a seguito del D.L. 173/2022, vede notevolmente incrementare le proprie attività e funzioni

Pertanto, al fine di poter adeguare la dotazione organica al nuovo assetto, tenendo conto anche degli interventi di rilevanza strategica che riguardano l'attuazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza e il non meno importante Piano *REPowerEU*, finalizzato al raggiungimento della progressiva indipendenza energetica dai combustibili fossili, è necessario prevedere un incremento della dotazione organica di novantotto (98) unità, di cui due (2) posti di funzione dirigenziale di livello generale, di sei (6) posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di sessanta (60) unità nell'area dei funzionari e trenta (30) nell'area degli assistenti.

- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:** si prevedere l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: “MASE”), di quattro (4) unità di livello dirigenziale generale. In particolare, giova segnalare che tale disposizione si rende necessaria nell'ottica di soddisfare le esigenze di approfondimento tecnico-giuridico nelle materie energetica e ambientale, nella più generale ottica di un rafforzamento dei vasti compiti e delle ampie funzioni spettanti al Ministero stesso. Il MASE, preposto all'attuazione della politica ambientale, è stato istituito nel 1986 per svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni:
- tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero;
 - salvaguardia del territorio e delle acque;



- politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale;
- sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia circolare;
- gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d'interesse nazionale (SIN);
- valutazione ambientale delle opere strategiche;
- contrasto all'inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati;

Inoltre, sono state attribuite al Ministero competenze in materia energetica - sul piano nazionale e internazionale - con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. Il nuovo Regolamento di organizzazione è intervenuto modificando profondamente le strutture amministrative dell'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) integrandole con le nuove competenze di cui al citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. L'articolazione dell'ex Ministero della transizione ecologica (MITE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è stata quindi pensata e definita tenendo conto dei mutati compiti istituzionali nonché della razionalizzazione complessiva delle funzioni attribuite alle strutture amministrative, sulla base delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 22 del 2021. Con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3) sono state ulteriormente riordinate le funzioni e le competenze attribuite ai Ministeri apportando modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e prevedendo specifiche disposizioni per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. In particolare, al Ministero sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti alla Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, fermo restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema come dettagliatamente riportato nell'art.4. Il medesimo provvedimento, *“In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*



per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica”.

Sul piano ordinamentale il medesimo provvedimento ha riaperto i termini per avviare una riorganizzazione delle strutture ministeriali. In particolare l'art. 13 ha previsto che “*Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato*”. Le ampliate competenze del Ministero hanno fatto emergere la necessità di prevedere l'ampliamento della dotazione organica del Ministero di ulteriori due posizioni dirigenziali generali e di istituire presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:** Si premette che, a partire dall'anno 2010, la dotazione organica dei dirigenti di I e II fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha subito una notevole riduzione a seguito di disposizioni di *spending review* che hanno previsto tagli trasversali su tutte le pubbliche Amministrazioni, passando da 47 posizioni di I fascia a 38 e da 251 posizioni di II fascia a 189, con conseguente aumento del carico di lavoro e responsabilità in capo a ciascun dirigente.

Pertanto, al fine di reintegrare le posizioni eliminate negli anni scorsi, rendendo più efficace l'azione degli Uffici sul territorio, e per assicurare la funzionalità del suddetto Ministero, anche in relazione alla realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC, si prevede l'aumento di n. 1 posizione dirigenziale di livello generale e di n. 22 (ventidue) posizioni dirigenziali non generali.

- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** al fine di potenziare l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai peculiari compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lotta alla povertà, di politiche attive del lavoro e digitalizzazione, si prevede una implementazione del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento al personale da adibire alla attività di vigilanza. In particolare, si prevede l'assunzione, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento dell'attuale dotazione organica, di un contingente di cinquanta (50) unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, con profilo amministrativo-giuridico-contenzioso.



- **Ministero dell'università e della ricerca:** Le innovative e centrali funzioni e competenze riconosciute al MUR sia sotto il profilo della gestione finanziaria, sia rispetto al ruolo di coordinamento e traino del settore della ricerca e dell'innovazione, che costituiscono dei prioritari strumenti di crescita del Paese, rendono il nuovo Ministero un'Amministrazione strategica nel circuito delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di fare fronte alle politiche pubbliche che il Ministero intende attuare nell'ambito di una strategia nazionale della ricerca e della promozione del sistema dell'alta formazione sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, si prevedono due nuove posizioni dirigenziali di livello generale e due nuove posizioni dirigenziali di livello non generale, anche con compiti di analisi, studio e ricerca.

- **Ministero della cultura:** Si incrementa la dotazione organica di personale dirigenziale, rispetto a quella vigente, indicata nelle Tabelle «A» (n. 27 dirigenti di prima fascia) e «B» (n. 192 dirigenti di seconda fascia) allegate al D.P.C.M. n. 169 del 2019, pari complessivamente a n. 219 dirigenti, di ulteriori cinque (5) unità di livello generale e di ulteriori sei (6) unità di livello non generale.

- **Ministero del turismo:** per migliorare e rendere più efficiente la propria organizzazione, il Ministero del turismo ha la necessità di istituire due (2) nuovi uffici di livello dirigenziale generale e quattro (4) nuovi uffici di livello dirigenziale non generale.

La pianta organica del Ministero del turismo sarà ulteriormente incrementata di settantacinque (75) unità dell'area funzionari (ex F1) e di sessanta (60) unità dell'area assistenti (ex F3).

- **ANVUR:** Si intende incrementare la dotazione organica dell'Agenzia anche al fine di garantire il migliore livello di risposta possibile alle maggiori attività richieste alla stessa nell'ambito della valutazione delle Università, degli EPR e delle Istituzioni AFAM per essere pienamente conforme alle regole internazionali (ESG), nonché alle attività richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) anche in relazione agli obiettivi del PNRR e alle risorse assegnate al sistema universitario e della ricerca. Tali aspetti determinano, infatti, una crescita delle linee e dei volumi di attività di valutazione che hanno un impatto diretto sull'Agenzia. L'incremento si rende necessario per organizzare e svolgere con qualità e regolarità tutte le attività di valutazione. A mero titolo esemplificativo si fa riferimento ad alcune attività:

- **Nell'ambito dell'internazionalizzazione** l'ANVUR sarà a breve sottoposta a tre esami di valutazione esterna. La prima valutazione esterna, prevista per il mese di giugno 2023, è quella della World Federation for Medical Education (WFME) che valuterà l'Agenzia rispetto alle modalità con le quali sono accreditati i corsi di studio di Medicina e Chirurgia in Italia per



verificarne la rispondenza agli standard internazionali: solo l'esito positivo di tale valutazione consentirebbe ai laureati italiani di proseguire la loro attività professionale o formativa negli Stati Uniti; per tale motivo le attività di ANVUR rappresentano uno strumento per assicurare un maggiore livello di attrazione di studenti stranieri nelle università italiane. Le altre due valutazioni esterne previste per l'inizio del 2024 - a distanza di cinque anni dalle precedenti - fanno riferimento ai registri europei ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*) ed EQAR (*European Quality Assurance Register for Higher Education*), che valuteranno l'aderenza delle procedure dell'Agenzia agli standard e alle linee guida internazionali (ESG 2015, *European Standard Guidelines*), nell'ambito del sistema di valutazione delle università e delle Istituzioni AFAM. Nel 2019 l'Agenzia ha ottenuto l'iscrizione ad ENQA, ma non ad EQAR. Al riguardo è opportuno ricordare che lo standard 3.5 delle ESG 2015 prevede che "3.5 Risorse" Standard: *Le agenzie dispongono di risorse, sia umane sia finanziarie, adeguate ed appropriate all'espletamento del loro mandato.*

➤ **Nell'ambito delle attività di valutazione della ricerca l'Agenzia**, d'intesa col MUR, dovrà sviluppare ulteriormente le metodologie di valutazione che a livello internazionale tendono a valorizzare lo strumento della peer review e l'utilizzo responsabile degli indicatori quantitativi, con conseguente maggior impegno nell'organizzazione delle attività di esperti nazionali e internazionali. Su tali presupposti dovranno quindi essere valutate le eventuali azioni da adottare in vista della prossima VQR 2020-2024.

➤ **La valutazione delle Università.** Con la definizione del nuovo modello AVA3 e la ripresa delle visite istituzionali sarà necessario rafforzare l'attività di monitoraggio delle politiche di ateneo in una logica di accompagnamento e di miglioramento continuo, intensificando in particolare i controlli sui corsi di studio delle Università telematiche. Inoltre, bisognerà rafforzare le attività sulla valutazione delle competenze sia trasversali che disciplinari degli studenti, nonché occuparsi in modo più strutturato degli sbocchi occupazionali sia dei laureati che dei dottori di ricerca per valutare l'impatto e l'efficacia dei percorsi formativi rispetto al Sistema Paese. Le procedure di valutazione e accreditamento periodico riguardano 99 università e prevedono le visite in loco di una media di 20 atenei all'anno. A ciò si aggiunge la necessità di rafforzare l'impulso riferito alle attività necessarie per completare l'adeguamento delle procedure di accreditamento e valutazione del sistema AFAM (164 Istituzioni) con gli standard e le linee guida europei (ESG 2015).

➤ **La riforma dei dottorati di ricerca.** A seguito del decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 e l'importante investimento di risorse a valere sul PNRR, con il conseguentemente incremento di corsi di dottorato, accanto alla valutazione iniziale si è



inserita anche la valutazione periodica dei dottorati di ricerca. Come richiesto da ENQA ed EQAR, in aderenza agli standard e linee guida internazionali (ESG 2015, *European Standard Guidelines*), i dottorati di ricerca (1.154 nell'anno 2022) dovranno infatti far parte delle procedure di valutazione e accreditamento periodico delle Università. Sempre sul versante dei dottorati di ricerca è prossima l'adozione del Regolamento che ne disciplina le procedure di accreditamento anche per le 164 Istituzioni AFAM con l'avvio di una nuova linea di attività che coinvolge l'Agenzia.

In particolare, si intende incrementare la dotazione organica dell'ANVUR portandola da quarantacinque (45) unità di personale a sessanta (60), in coerenza con i criteri di inquadramento contenuti nell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Per far fronte alle nuove attività e mantenere l'attuale livello qualitativo per quelle già in essere, l'incremento riguarda pertanto quindici (15) unità di personale, di cui dieci (10) funzionari per le funzioni valutative, informatiche e statistiche e cinque (5) funzionari da impiegare per le attività amministrativo-giuridiche e contabili.

- **Avvocatura dello Stato:** Si prevede l'incremento della dotazione organica dell'Avvocatura di n. cento (100) unità da inquadrare nell'area Assistenti, ex Area II – F2. Tale incremento si rende necessario per consentire all'Avvocatura una più efficiente e tempestiva difesa delle Amministrazioni dello Stato. Infatti, nel corso del 2022 sono stati registrati un maggior numero di contenziosi e/o richieste di pareri attivati soprattutto in conseguenza della pubblicazione di bandi e/o avvisi per l'assegnazione delle risorse relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale aumento si aggiunge a quello già riscontrato in alcuni settori dell'Amministrazione dello Stato soprattutto derivante dalle risoluzioni e/o rescissioni di contratti pubblici dovute all'incremento dei costi delle materie prime. Il personale appartenente al profilo professionale degli assistenti per l'Avvocatura dello Stato svolge, infatti, attività di fondamentale supporto alla missione di questo Istituto, nello specifico:
 - svolge tutte le attività amministrative, archivistiche, di trattamento degli affari legali e di collaborazione professionale, connesse al settore di appartenenza;
 - è addetto al protocollo informatico e all'inserimento di dati nel sistema informatico; esegue le attività di gestione e trasmissione telematica di documenti, secondo le procedure in uso;
 - esegue ricerche presso banche dati interne ed esterne per le finalità proprie del settore di appartenenza; provvede all'impianto degli affari legali; gestisce le relazioni, telefoniche e non, con l'esterno;



- svolge attività di segreteria degli avvocati e procuratori dello Stato; cura la tenuta dei fascicoli degli affari contenziosi e consultivi, eseguendo la riassunzione, e cura la tenuta dell'agenda;
- predispone i fascicoli di causa, classifica i documenti e gli atti da depositare;
- esegue le necessarie attività presso le cancellerie e segreterie giudiziarie; provvede alla notificazione degli atti giudiziari e al loro ritiro;
- predispone atti e provvedimenti di competenza di professionalità superiori;
- sulla base delle istruzioni ricevute, provvede alla rilevazione di dati, e predispone elaborati statistici utilizzando strumentazioni informatiche;
- esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino; provvede alle operazioni di inventario; predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici; esegue gli acquisti, provvede alle forniture e alle indagini di mercato;
- svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore; controlla l'efficienza degli impianti di sicurezza, di allarme e quelli dei servizi generali, intervenendo personalmente in caso di necessità; comunica eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura competente.

L'attuale dotazione organica dell'Avvocatura prevede con riferimento all'area II la presenza di n. 677 unità complessive, di cui n. 204 presso la Sede dell'Avvocatura generale, determinata in un momento storico antecedente a quanto avvenuto nel 2022 nel quale sono stati registrati n. 47.578 contenziosi e n. 6.313 consultivi. Dati che si aggiungono ai contenziosi e ai consultivi degli anni precedenti. Le recenti assunzioni effettuate nell'Avvocatura derivate da specifiche disposizioni di legge e dall'uso del turn over sono state finalizzate a ripianare le gravi carenze della dotazione organica precedente dovute all'assenza da svariati anni di reclutamento di personale e alle cessazioni di servizio determinate da un numero elevato di pensionamenti, anche anticipati, avvenuti in esecuzione di specifiche disposizioni di legge (es. quota 100). Tuttavia, le esigenze inizialmente rappresentate e per le quali sono state attivate le assunzioni negli ultimi anni sono mutate alla luce dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla crisi dei prezzi delle materie prime che hanno avuto influenze negative sull'attuazione dei contratti pubblici in corso. Si prevede, altresì, l'incremento della dotazione organica dell'Avvocatura di due unità di personale dirigenziale di livello generale. Tale ulteriore incremento si rende necessario per consentire all'Avvocatura di potenziare la propria struttura organizzativa e continuare ad assicurare i necessari livelli di funzionalità. Infatti, l'attuale struttura dell'Avvocatura prevede un unico centro di responsabilità ed un unico centro di costo. Il personale da dotazione organica è pari a 1632 unità (di cui n. 455



togati e n. 1187 amm.vi), mentre risultano allo stato in servizio 1.167 unità (di cui n. 363 togati e 804 amm.vi). La presenza di un elevato numero di dipendenti e di attività gestite dall'Avvocatura impongono un nuovo modello di organizzazione di tipo funzionale e non più di tipo meramente gerarchico, così come accade per amministrazioni analoghe alla stessa avvocatura. L'acquisizione di tale modello impone la presenza di almeno due direzioni generali cui affidare il coordinamento delle macroaree legate alla gestione del personale amministrativo e togato e alla gestione delle risorse finanziarie della sede centrale e delle sedi distrettuali. Amministrazioni analoghe alla stessa Avvocatura presentano, infatti, modelli organizzativi nei quali sono presenti un numero di Direzioni dalle n. 4 alle n. 6 unità. Ad esempio, il Ministero dell'università e della ricerca, pur avendo una dotazione organica al di sotto delle n. 300 unità e assenza di sedi distrettuali, ha n. 6 Direzioni Generali, così come la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato che annoverano nella propria organizzazione rispettivamente n. 4 e 5 Direzioni Generali. Pertanto, con l'introduzione di due (2) Direzioni Generali si intende modernizzare l'apparato amministrativo con l'obiettivo di consentire una più efficiente gestione delle risorse e dei processi decisionali a supporto della difesa e della rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 3 prevede che le amministrazioni di cui alla Tabella B dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate. A tal fine le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali indette unitamente anche ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale.



Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

Amministrazione	Assunzioni straordinarie			Categoria B
	Dir. 1 ^ f.	Dir. 2 ^ f.	Categoria A-F1	
Presidenza del Consiglio dei ministri	3 ⁽¹⁾	4 ⁽²⁾	63 ⁽³⁾	40 (B-F3) ⁽⁴⁾ 1 (B-F5) ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	-
Ministero delle imprese e del made in Italy	-	4 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e per le politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
ANVUR	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
		Dir. 2 [^] f.	Dir. 2 [^] f.	Area Funzionari
Ministero della salute	-	1 ⁽¹⁰⁾	Professioni sanitarie	2 ⁽¹¹⁾
		Area di dirigenti medici e PTA	Area dei professionisti della salute e dei funzionari	Area degli assistenti
AGENAS	-	3 ⁽¹²⁾	63 ⁽¹²⁾	5 ⁽¹²⁾
		Dir. 2 [^] f.	AREA III - F1	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport e n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;

2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;



- 3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5);
- 5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per la finanza locale;
- 6) di cui n.1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- 8) di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;
- 9) n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabile;
- 10) n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
- 11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale"; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
- 12) n. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente Amministrativo e n. 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e n. 1 Dirigente Medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori Tecnici Professionali - Statistici, n. 6 Collaboratori Tecnici Professionali - informatici, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore giuridico, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.



Qui di seguito si riportano il numero delle assunzioni straordinarie autorizzate per ogni singola amministrazione, con l'indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'adozione di siffatte misure. In considerazione della circostanza che per diverse amministrazioni le ragioni poste a fondamento degli incrementi di cui al precedente comma costituiscono il presupposto anche delle assunzioni straordinarie previste nella Tabella B di cui all'allegato 2, si riportano, si seguito, soltanto i dati relativi alle amministrazioni che non hanno previsto contestuali ampliamenti dell'originaria dotazione organica.

Con riferimento, alle altre amministrazioni si fa espresso rinvio a quanto rappresentato rispetto al comma precedente. Anche in questo caso, la copertura finanziaria relativa a tali misure è contenuta nel comma 13 del presente articolo.

Nello specifico, in questa sede, si riportano i dati relativi alle seguenti amministrazioni:

- **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile:** si autorizza l'assunzione di 60 (sessanta) unità di personale, da inquadrare in Area III - Categoria A-F1 e di 40 unità di personale, da inquadrare in Area II - Categoria B-F3. Tali assunzioni sono tese a sovvenire con urgenza all'esigenza di limitare la progressiva riduzione e di avviare la ricostituzione della dotazione organica del Dipartimento della protezione civile, attualmente oltremodo depauperata per effetto delle numerose cessazioni intervenute negli anni passati, e certamente insufficiente, tenuto conto della portata dell'impegno necessario che il Dipartimento della protezione civile è chiamato a approfondire per portare a compimento le attività istituzionali allo stesso affidate, peraltro di recente notevolmente implementate su molteplici fronti di attività quali quelli inerenti: l'attuazione degli interventi di competenza nell'ambito del PNRR, il rischio da incendi boschivi, il rischio ambientale e climatico, l'impegno in ambito internazionale conseguente alle iniziative intraprese nell'ambito degli interventi previsti e riconosciuti dall'Unione Europea, le procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, le attività funzionali alla ricostruzione della conclusione dei procedimenti amministrativi contabili conseguenti alle iniziative intraprese per fronteggiare l'emergenza, ecc. Come è noto, il personale non dirigenziale del Dipartimento della Protezione Civile, in ragione delle funzioni specialistiche connesse con le finalità di coordinamento organizzativo ed operativo del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è inquadrato in un apposito ruolo speciale istituito in attuazione dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni. Attualmente, la dotazione organica del Dipartimento della Protezione Civile - da ultimo determinata dal DPCM del 1° ottobre 2012 - prevede un totale di n. 670 unità (di cui n. 401 unità di area A e



n. 269 unità di area B). A fronte della predetta dotazione organica “nominale” di n. 670 unità, ad oggi, risultano presenti un ruolo n. 502 unità (pari al 75% del totale) di cui però n. 120 unità prestano servizio presso altre Dipartimenti e Amministrazioni del Sistema; conseguentemente, il personale di ruolo che effettivamente, allo stato, presta servizio presso il Dipartimento è pari, soltanto, al 57% della dotazione organica nominale. Particolarmente significativa è la circostanza che, negli ultimi 5 anni, sono intervenute cessazioni dal servizio di n. 105 unità, ulteriormente aggravata dalla constatazione che la previsione dei pensionamenti che sicuramente interverranno, per ragioni anagrafiche, nei prossimi 5 anni prelude cessazioni per almeno ulteriori 120 unità. D’altro canto, deve essere evidenziato che l’ultima immissione di personale nel ruolo non dirigenziale della protezione civile - eccezion fatta per l’assunzione di soli 13 funzionari avvenuta nel marzo del 2022 - risale ormai all’anno 2010. I numeri di tale allarmante condizione pregiudicano la capacità operativa del Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove non affrontata e risolta con determinazione, rischia di provocare significativi disservizi in occasione di emergenze di rilievo nazionale che, nel prossimo futuro, richiederanno l’attivazione della Direzione di comando e controllo (Dicomac) sul territorio. Tale attivazione, come è noto, comporta la dislocazione permanente sul territorio, in prossimità alle aree epicentrali, di una struttura organizzativa articolata per funzioni e composta da personale dirigenziale e non in misura non inferiore a complessive 120 unità su due turni per complessive 240 unità, anche per garantire il necessario presidio e supporto dei centri operativi regionali e comunali costituiti in loco. Posto che tale attività, in occasione delle ultime maxi-emergenze si è protratta per un periodo variabile dai 4 ai 10 mesi, è evidente come un’esigenza analoga, nelle attuali condizioni di dotazione organica e, ancor più, negli anni a venire, comporterebbe la paralisi delle attività ordinarie di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria delle pregresse situazioni emergenziali e di ogni altra attività, tra cui, in particolare, le molteplici incombenze di natura gestoria, di monitoraggio e rendicontazione degli interventi ricompresi nella misura 2, componente 4, del PNRR, atteso che le necessità direttamente derivanti dal contesto emergenziale imporrebbero il concentramento sul campo di tutte le risorse disponibili e più qualificate. Tra le pregresse situazioni emergenziali che hanno richiesto e tuttora richiedono lo svolgimento di attività di supporto, dalla sede dipartimentale, e di carattere tecnico-operativo sul territorio e hanno comportato l’invio in loco di una consistente compagine di personale; si citano, solo a titolo di mera esemplificazione, i più rilevanti eventi emergenziali verificatisi negli ultimi anni: Sisma centro Italia (2016), Sisma Ischia (2017), Sisma Iraq



(2017), Emergenza Ponte Morandi (2018), Maltempo Nord Italia - c.d. ‘tempesta Vaja’ (ottobre 2018), Sisma Etna (2018), Ciclone IDAI Mozambico (2019), Sisma Albania (2019), Covid-19 (2020-2021), Emergenza Sierra Leone (2021), emergenza Ucraina (2022), Alluvione Marche (2022), Frana Ischia (2022). Tale doppia operatività (emergenziale e ordinaria) aggrava ulteriormente la funzionalità della Struttura, tanto più che il progressivo innalzamento dell’età anagrafica media del personale in servizio presso il Dipartimento - attualmente 53 anni - impatta non poco sull’effettiva operatività dello stesso, malgrado finora non ne sia mai venuta meno la disponibilità. Va, inoltre, sottolineato come le funzioni di protezione civile richiedano peculiari professionalità, in gran parte frutto dell’attività sul campo e dell’esperienza, e come, di conseguenza, l’accurata programmazione dell’azione di sostituzione del personale esperto che, progressivamente, va in quiescenza costituisca una priorità per la funzionalità del Servizio nazionale. In tal senso, la previsione di una procedura ad hoc caratterizzata da requisiti specifici, offra la garanzia di una più rapida ed efficace soluzione delle citate criticità, permettendo di affiancare al personale esperto in servizio, nuove acquisizioni, selezionate con specifica finalizzazione alle necessità di protezione civile. Deve, infatti, essere purtroppo sottolineato che anche il ricorso al personale comandato è diventato, negli ultimi anni, oltremodo difficoltoso e spesso non riesce ad essere finalizzato positivamente in ragione della situazione di sofferenza organica che, purtroppo, affligge tutte le Amministrazioni e, sempre più frequentemente, induce le stesse ad opporre resistenza alle richieste del Dipartimento della protezione civile di mettere a disposizione unità di personale contribuendo a provocare, in tal modo, un ulteriore complessivo indebolimento della struttura operativa dipartimentale. Da quanto sopra rappresentato risulta di tutta evidenza l’estrema e crescente criticità della copertura delle attività istituzionali non solo in emergenza bensì, ormai, anche in ordinario e rende non più procrastinabile l’esigenza di procedere ad un reclutamento ad hoc di professionalità specialistiche, mediante concorso pubblico per titoli ed esami da svolgersi in tempi celeri.

➤ **Ministero delle imprese e del made in Italy:** Al fine di sopperire ad una grave carenza organizzativa, che si è manifestata negli scorsi mesi, si autorizza il suddetto Ministero ad assumere a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026) due (2) dirigenti di livello non generale.

Per le ulteriori due (2) unità di personale dirigenziale di livello non generale indicate nella Tabella B dell’Allegato 2 (per le quali è previsto un contestuale incremento dell’originario organico del Dicastero in parola) si rinvia, come già anticipato, all’articolo 14, comma 1, della presente relazione.



➤ **Ministero della salute:** fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, si autorizza l'assegnazione delle seguenti unità: un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo (entrambi di livello non generale) e due unità di personale non dirigenziale inquadrare nella terza area funzionale. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

➤ **AGENAS:** l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata ad assumere un contingente di settantuno (71) unità di personale da inquadrare come di seguito indicato:

- n. 3 unità nell'area dei dirigenti, di cui n. 2 dirigenti PTA (n. 1 dirigente amministrativo e n. 1 dirigente ingegnere informatico) e n. 1 dirigente medico;
- n. 63 unità nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- n. 5 unità nell'area degli assistenti, con qualifica di assistenti amministrativi.

Tale misura mira al potenziamento della struttura organizzativa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ad essa attribuite. L'Agenzia, infatti, ricopre un ruolo essenziale nell'ambito della ricerca e della formazione sanitaria, svolgendo, altresì, importanti attività di consulenza e supporto al Ministero della salute e alle Regioni, nell'ottica della garanzia della qualità e della sicurezza dei servizi sanitari e delle cure erogate su tutto il territorio nazionale. Tra le numerose attività assicurate dall'Agenzia, si segnalano, in particolare:

- monitoraggio della spesa sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza;
- monitoraggio dello stato di avanzamento dei percorsi di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- attivazione ed elaborazione del Programma nazionale valutazione esiti (PNE), ai fini della valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche e private;
- monitoraggio e supporto nelle attività collegate ai Piani di rientro delle Regioni;
- gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM);
- supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;



- ricerca corrente e finalizzata, finanziata dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- valutazione delle tecnologie sanitarie e attività per l'attuazione del Programma nazionale di *Health Technology Assessment* dei dispositivi medici anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

Ciò posto, occorre evidenziare che, negli ultimi anni, in ragione delle esigenze sorte nell'ambito della gestione della pandemia da Covid-19, si registra un notevole incremento delle incombenze istituzionali facenti capo all'Agenzia. Al riguardo, infatti, si rileva che con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 6 agosto 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*", l'AGENAS è stata individuata come tramite del Ministero della salute nell'attuazione degli interventi legati alla Missione Salute 6 (M6) - Componente 1 (C1). In considerazione di quanto sopra, dunque, l'intervento normativo proposto risulta necessario a garantire una struttura organizzativa idonea a supportare le attuali e reali esigenze di servizio dell'Agenzia. Si segnala, infatti, che malgrado l'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le procedure di reclutamento attivate dall'Agenzia non hanno consentito di coprire la vacanza di organico per il personale non dirigenziale. Tenuto conto di tale situazione, la norma proposta reca in favore dell'AGENAS un'autorizzazione, per il biennio 2023-2024, al reclutamento di settantuno (71) unità di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti ovvero l'espletamento di apposite procedure concorsuali, fermo restando il limite della vigente dotazione organica.

Il medesimo comma specifica, inoltre, che **Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti** è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata Tabella B a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 4, lettera a)** autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile a chiedere alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, richiamando specifiche azioni già sperimentate in recenti processi di reclutamento attuati da altre Amministrazioni centrali, tese a valorizzare la giovane età dei partecipanti, considerata di gran rilievo in considerazione



della già anticipata proiezione operativa e territoriale delle funzioni assicurate dal Dipartimento della protezione civile in occasione di emergenze di rilievo nazionale.

La successiva **lettera b)**, analogamente, autorizza il Ministero dell'interno a richiedere alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale. Si prevede, tra l'altro, che ogni candidato possa presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando, ma che qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione possa coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Si stabilisce anche in questo caso un meccanismo di valorizzazione della giovane età dei partecipanti, disponendo che il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

Il **comma 5** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, altresì, per le unità di personale non dirigenziale del Dipartimento per le disabilità a bandire concorsi per i quali con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e valorizzando, in ogni caso, adeguatamente la professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità. Tale disposizione risponde all'esigenza di individuare profili professionali specializzate nella gestione, sviluppo e coordinamento delle politiche in materia di disabilità. A tale proposito, si rende necessario avviare un processo di selezione del personale, in grado di assicurare l'individuazione e la valorizzazione di qualificate figure professionali, non disperdendo contestualmente il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato dal personale che, mediante contratti di consulenza, ha sinora supportato la Presidenza del Consiglio dei ministri nel suo percorso di progressiva specializzazione in materia di disabilità, condividendone la cultura e la visione organizzativa e strategica.

Il **comma 6** autorizza il Ministero del turismo a prevedere, nei propri bandi di concorso, una riserva di posti fino al 50% per il personale in servizio a tempo indeterminato di ENIT-Agenzia nazionale



del turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

Il **comma 7** e il **comma 8, lettera c)** contengono degli adeguamenti normativi, che si sono resi necessari a seguito dell'incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale generale (da 5 a 7) e non generale (da 19 a 23) nell'ambito del Ministero del turismo.

In particolare, al fine di garantire il coordinamento tra la nuova dotazione dirigenziale del suddetto Ministero con la normativa preesistente, si novellano l'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 3 (laddove quantifica il numero di posizioni dirigenziali di livello non generale) e l'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (ove fissa il numero di posizioni dirigenziali di livello generale).

Il **comma 8, lettera a)** al fine di garantire una più efficiente ed efficace organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si prevede la modifica dell'articolo 46 del D.lgs. n. 300 del 1999. In particolare, si sostituisce l'articolo 46 del predetto decreto, che disciplina le aree funzionali di competenza del Ministero, declinando nel dettaglio le funzioni di spettanza statale. Alla lettera a) sono indicate le competenze in materia di politiche sociali, previdenziali; alla lettera b) le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; alla lettera c) l'amministrazione generale.

Inoltre, il **comma 8, lettera b)** interviene anche a modificare l'articolo 47 del predetto decreto legislativo, prevedendo che il Ministero si articola in dipartimenti, che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dodici. Si tratta, ovviamente, di limiti numerici massimi che dovranno tenere conto delle regole di invarianza di bilancio del Ministero.

Il **comma 9** novella l'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021, che ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto (218) unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali, con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo 11, comma 3) è stato disposto il differimento del termine di assunzione al triennio 2022-2024.



Tenuto conto che le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che trovavano espressa applicazione per le assunzioni in argomento mediante espressi richiami contenuti nel vigente articolo 17-*quinquies* del decreto legge n. 80 del 2021, sono state abrogate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, risulta necessario un intervento normativo per assicurare l'applicazione della disciplina "semplificata" ivi contenuta per le procedure assunzionali in argomento. Pertanto, si novella il citato articolo 17-*quinquies*, comma 1, sostituendo i rimandi all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 con i richiami al vigente articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 10** autorizza l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ad avvalersi di un contingente di personale nel limite di cinquanta (50) unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

A tal riguardo si rappresenta che con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono state recate disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, ridefinendo l'architettura nazionale di cybersicurezza e istituendo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Al fine di consentire all'Agenzia di poter iniziare ad operare fin da subito con un'aliquota di personale già impiegato, in particolare, nelle funzioni trasferite all'Agenzia stessa, era stato previsto che l'ente si potesse avvalere di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta. L'attuazione di tale disposizione ha consentito all'Agenzia, sin dal 1° settembre 2021, data dell'efficacia della nomina del Direttore generale *pro tempore*, di poter disporre di un nucleo essenziale di personale per poter assicurare sin da subito, e contestualmente alla definizione della sua struttura e all'adozione dei principali regolamenti attuativi, l'operatività progressiva dell'Agenzia.

Il contesto pandemico e la crisi connessa alla guerra russo-ucraina hanno causato importanti conseguenze anche nello spazio cibernetico, provocando un profondo mutamento dello scenario di rischio e un forte aumento degli attacchi su scala globale e verso il nostro Paese, in cui l'Agenzia si è trovata ad operare con poche decine di unità, provvedendo comunque ad avviare anche le prime procedure concorsuali per l'immissione di giovani professionalità altamente specializzate. In considerazione dell'aggravamento del contesto globale di minaccia ed al fine di corrispondere alle sempre maggiori richieste di impegno per la mission dell'Agenzia, derivanti anche dal continuo



adeguamento a livello europeo e nazionale del quadro giuridico di riferimento e dall'importanza di affiancare lo sviluppo tecnologico sempre crescente alla garanzia di corrispondenti livelli adeguati di cybersicurezza, si rende ora, tuttavia, necessario e urgente poter disporre di un ulteriore nucleo di personale specializzato già formatosi nell'ambito dell'amministrazione pubblica. Tale personale potrà contribuire a creare quella "struttura" di professionalità ed esperienza istituzionale fondamentale per poter completare la prima fase di operatività dell'Agenzia, proseguendo nelle procedure assunzionali e affiancando le nuove professionalità.

La disposizione è volta, pertanto, all'inserimento del comma 8.1 all'articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021, con il quale si prevede, sino al 31 dicembre 2023, che l'Agenzia si possa avvalere di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. La disposizione prevede che vengano seguite, anche per il contingente di personale di cui all'introducendo comma 8.1, le stesse modalità previste per il personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 82 del 2021, con particolare riferimento alla possibilità di effettuare apposite modalità selettive per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, secondo la disciplina già prevista per quest'ultimo personale dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge. È quindi previsto che anche per il personale di cui al presente comma, eventualmente inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 82 del 2021, trovino applicazione le disposizioni dettate per il personale di cui articolo 17, comma 8, lettera *b*), dello stesso decreto-legge, dal regolamento di attuazione del richiamato articolo 12, comma 1. Tale regolamento è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 224.

Non è prevista l'applicazione del comma 8-bis, del medesimo articolo 17, che prevedeva che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'avvalimento di personale disposto ai sensi del comma 8, lettere *a*) e *b*), restassero a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. L'Agenzia, infatti, si è dotata nel frattempo del regolamento di contabilità e dei documenti di bilancio, che consentono, pertanto, di poter sostenere i relativi oneri.

La disposizione prevede, infine, che gli inquadramenti conseguenti alle predette procedure selettive debbano decorrere non oltre il termine previsto dal presente comma, ossia 31 dicembre 2023.

La disposizione di cui al **comma 11** è volta a ricomprendere i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i dirigenti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. "*proroga termini*"). Tale richiamata disposizione prevede che il Governo adotti un regolamento di delegificazione (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) che individui i dati che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti



dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri. Nello specifico, il regolamento in argomento deve essere adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (di cui al comma 1, lett. b) ed e), dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013),
- b) previsione che i dati patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Inoltre, il legislatore del 2019 ha previsto che, al fine di garantire l'immediata ed effettiva tutela di cui alla sopra riportata lettera c), ossia l'esclusione dagli obblighi di pubblicazione per alcune amministrazioni *“in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”*, le medesime possono individuare, con proprio decreto, i soggetti titolari di incarichi dirigenziali per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Proprio in ragione dell'ambito individuato dal legislatore, con la novella di cui al presente articolo si è estesa l'applicazione della disciplina derogatoria da ultimo esaminata, ai titolari di incarichi dirigenziali dell'Agenzia, ivi inclusi i Vertici. Come è noto, infatti, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata istituita con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, al fine di svolgere le attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Pertanto, anche per gli incarichi dirigenziali dell'Agenzia, attese le peculiari e delicate funzioni – legislativamente attribuite successivamente alla disposizione che si vuole novellare – svolte a tutela dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico da parte dell'Agenzia,



sussistono le medesime esigenze di una generalizzata esclusione dagli obblighi di pubblicazione richiamati.

Conseguentemente, al fine di garantire anche per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale l’effettiva tutela di cui alla richiamata lettera c) - ossia l’esclusione dagli obblighi di pubblicazione prevista per alcune amministrazioni per ragioni di sicurezza - e, pertanto, di individuare i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013, si è previsto che il decreto sia adottato dall’Autorità politica competente.

Inoltre, si segnala che il legislatore è già intervenuto perseguendo i medesimi obiettivi, ossia riconoscendo le rilevanti funzioni in materia di sicurezza nazionale attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche quando ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto, tra l’altro, per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale dell’Agenzia (vds. art. 4-ter.1., c. 1, del D.L. n. 44 del 2021).

Il **comma 12** attribuisce all’ARERA un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all’Autorità stessa il tempestivo adempimento dei maggiori compiti e funzioni assegnati dal Legislatore, mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dall’anno 2021, in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell’ambito dell’emergenza idrica.

L’attribuzione in argomento consente ad ARERA di avvalersi di professionalità esterne per supportare il proprio organico anche nel presente contesto che ha visto l’introduzione di misure volte a ridurre significativamente il ricorso a istituti di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia “comandi” e “distacchi”).

Al **comma 13** è inserita la copertura finanziaria delle misure previste dai commi 2 e 3.

Il **comma 14** reca la copertura finanziaria dell’articolo.

Articolo 2, (Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

L’**articolo 2** contiene disposizioni finalizzate al monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione. L’intervento normativo aggiunge il comma 8-bis all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. In particolare, il comma 8-bis prevede l’istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, con la finalità di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*,



formazione e valorizzazione del capitale umano e la piena applicazione alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, anche con riguardo all'attuazione del PNRR. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio saranno definite con successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quarantacinque (45) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si precisa che l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nemmeno la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 3, (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Il **comma 1** estende espressamente anche alle Regioni la possibilità di applicare della previsione normativa di cui all'articolo 14, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'intervento si rende necessario in quanto si è rilevato una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta – in assenza di una espressa previsione normativa – non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale. La misura, inoltre, attraverso l'espresso rinvio alla disciplina della diretta collaborazione impedisce che al personale reclutato attraverso valutazioni di carattere fiduciario possano essere applicate salvaguardie riservate, invece, al personale precario.

Il **comma 2** la disposizione soddisfa la necessità di utilizzare, nel 2023 le risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Si evidenzia, a tal riguardo, che il DPCM che ne prevedeva il riparto, anche a causa dell'avvicendamento del Governo (che non ha consentito all'allora ministro dell'economia e delle finanze di firmare il DPCM già sottoscritto dai ministri per la pubblica amministrazione e dell'interno), è stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 ed è stato pubblicato il 20 febbraio 2023.

La pressione dei Comuni per recuperare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo determinato e non utilizzate è enorme, e anche legittima. Peraltro, è già in corso di predisposizione il DPCM attuativo dell'articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, ma riguarderà il riparto delle risorse dello stesso Fondo di cui al citato articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, tra assistenza tecnica e segretari comunali.

Il **comma 3** consente alle Regioni a statuto ordinario che provvedono all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, senza che la spesa derivante da tali assunzioni - effettuate ai sensi dell'articolo 11, del



decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - possa rilevare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il **comma 4** consente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di reclutare personale a tempo determinato ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere, in deroga al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Il **comma 5** consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che abbia maturato, entro il predetto termine, almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione in esame riprende principi costituzionalmente orientati al rispetto dell'articolo 97 Cost. ma consente, allo stesso tempo, di valorizzare le esperienze lavorative a tempo determinato allo scopo di renderle attrattive, nel mercato del lavoro pubblico e privato, con la prospettiva di una stabilizzazione condizionata, in ogni caso, al rendimento in servizio.

Il **comma 6**, al fine di offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni, esclude il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. A tal proposito, si rappresenta che molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non riguardano soltanto, e in ogni caso non sempre, la reale disponibilità economica dell'ente, ma spesso le stesse consistono nell'impossibilità per l'ente di rispettare i vincoli di spesa per il personale.

Articolo 4, (Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

Alla luce dell'intervallo temporale intercorso tra la previsione del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'effettivo avvio delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, considerato il mutato panorama connesso all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, risulta necessario adeguare alcune previsioni relative allo svolgimento del corso-concorso al fine di assicurarne la maggiore efficacia. A tale scopo, il **comma 1, lettera a)** della presente disposizione prevede che all'articolo



250, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, vengano apportate le seguenti modifiche:

- si propone il riallineamento terminologico con quanto previsto dal DPR 70/2013 (art. 7, comma 3) che prevede un periodo di “*applicazione*” durante le attività del corso-concorso, rispetto al quale il termine “*lavoro*” attualmente presente nella norma rischia di ingenerare equivoci e incertezze circa la veste giuridica che tale periodo deve assumere; la sostituzione con la parola “*tirocinio*” appare, in tal senso, chiarificatrice delle modalità di espletamento di tale fase concorsuale;
- si prevede inoltre che la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivano con le amministrazioni di destinazione dei corsisti degli appositi protocolli per assicurare che il periodo di formazione specialistica e tirocinio venga svolto anche in amministrazioni diverse da quelle che assumeranno i vincitori del corso-concorso indicate nel bando, nonché in enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; ciò ha lo scopo di arricchire i contenuti del percorso formativo e di innescare il meccanismo virtuoso di scambio di esperienze e sviluppo di relazioni con il mondo del lavoro privato e con le istituzioni europee e internazionali, nell’ottica di finalizzare e specializzare la preparazione degli allievi dell’VIII corso-concorso per le attività inerenti ai progetti del PNRR e di dare seguito agli impegni politici assunti in ordine al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche con riguardo alle sfide che si prospettano in questo particolare frangente storico.

Al **comma 1, lettera b)**, della presente disposizione si prevede che il secondo e il terzo periodo del comma 4 della suddetta norma siano soppressi.

Tenuto, altresì, conto dell’esigenza di aggiornare i testi regolamentari di riferimento, in considerazione delle novità legislative intervenute nell’ultimo biennio sul versante delle procedure concorsuali, al **comma 2** si prevede un’attività di aggiornamento dei DPR che regolano lo svolgimento del corso-concorso, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione da compiersi entro il 30 settembre 2023, nel rispetto delle misure introdotte con il presente articolo.

Articolo 5, (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito)

Il **comma 1** interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione e del merito. In particolare, si prevede che le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi, le prove e i programmi concorsuali, i titoli valutabili, nonché le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici, la valutazione della eventuale preselezione, delle prove e dei titoli, **la quantificazione** e le modalità di versamento



da parte dei candidati di un diritto di segreteria, nonché le modalità attuative siano definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La scelta del ricorso allo strumento normativo del regolamento, benché comporti una tempistica apparentemente più lunga per l'attivazione del concorso, è, invero, tesa a prevenire l'insorgere di possibili problemi di contenzioso, assicurando, in tal modo, all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere. L'intervento normativo si rende necessario, infatti, poiché la risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche e educative. In particolare, l'attività del dirigente tecnico si traduce in attività tese al miglioramento della qualità e all'innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR. L'operato dei dirigenti tecnici, infatti, mira ad orientare le strategie di innovazione e di valutazione del sistema nazionale di istruzione che il PNRR mira ad innalzare e valorizzare. Inoltre, la loro azione è fondamentale per supportare la piena realizzazione dell'autonomia scolastica. Ne discende che, poiché le stesse istituzioni scolastiche sono soggetti attuatori degli interventi del PNRR, in questa fase, il ruolo dei dirigenti tecnici si rivela ancora più strategico ed essenziale.

I **commi 2, 3 e 4** dispongono la proroga dell'art. 1 comma 341 della legge 234/2021 e dell'art. 1, comma 559 della legge n. 197/2022, prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023, continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – ex Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'ex Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici. La proroga in esame si rivela indispensabile posto che si rende necessario modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 – sezione dirigenza scolastica. Si prevede, quindi, che per l'anno scolastico 2022/2023 vigano i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici. L'esigenza della proposta costituisce una conseguenza dall'adozione della riforma 1.3 del PNRR “*Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico*” della missione 4 “Istruzione e ricerca” – C 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” legata al



dimensionamento delle istituzioni scolastiche, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). La riforma prevede, infatti, che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Visto che la riforma entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, è necessario rinviare l'adozione del meccanismo di "pesatura" affinché vi sia allineamento tra le due misure e, conseguentemente, che continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale. Inoltre, prorogando l'art. 1, comma 559 della legge n. 197 del 2022, si dispone che anche per l'a.s. 2022/2023 le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possano innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'art. 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2022/2023. Al fine di evitare aumenti retributivi, si stabilisce, inoltre, che la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, già individuata per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possa essere aumentata.

La proposta normativa prevede disposizioni di necessità e urgenza al fine di assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico 2023/2024.

La norma ha carattere straordinario, in quanto applicabile al solo anno scolastico 2023/2024, ed è strutturata su cinque direttrici: la prima è rappresentata **dai commi da 5 a 9 e dal comma 11**, che sono diretti a prevedere una procedura concorsuale straordinaria per un reclutamento più efficace dei docenti abilitati sul sostegno, inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia; la seconda è delineata dal **comma 10** tesa a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, stabilendo un vincolo triennale; la terza è prevista dal **comma 12 e dal comma 19**, che introducono un'ulteriore fase assunzionale finalizzata ad efficientare il meccanismo di reclutamento su base interregionale e a consentire l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, nei



limiti della quota a loro specificamente riservata, anche ai soggetti privi dell'abilitazione ma in possesso di un'esperienza professionale triennale; la quarta è delineata dai **commi da 13 a 18** che riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento; infine, la quinta, al **comma 20**, detta uno specifico regime per la mobilità del personale docente al fine di assicurare la continuità didattica, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia in sede europea;

Nello specifico, il **comma 1** individua l'ambito di applicazione soggettivo della procedura straordinaria di assunzione e i **commi 2, 3, 4 e 5** disciplinano il percorso annuale di formazione e prova.

Il **comma 5** prevede che, solamente per l'anno scolastico 2023/2024, sono reclutati, sui posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo e nel limite dell'autorizzazione concessa, i docenti abilitati inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. La finalità della disposizione è, da un lato, quella di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, introducendo un meccanismo di reclutamento più veloce ed efficace, e dall'altro, quello di far fronte al fabbisogno di personale particolarmente impellente nel settore del sostegno.

I **commi 6 e 7** hanno ad oggetto la formalizzazione dell'iniziale rapporto contrattuale col docente, lo svolgimento del periodo di formazione e prova e l'immissione e la conferma nei ruoli. La proposta normativa, dunque, prevede che l'aspirante docente, esclusivamente nell'ambito della provincia in cui risulta iscritto in graduatoria o nell'elenco aggiuntivo, qualora rientranti nel comma 1, stipula un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolge un percorso annuale di formazione e prova e, in caso di positiva valutazione delle prove previste, è assunto a tempo indeterminato.

Il **comma 8** prevede alcune modifiche al periodo di formazione e prova, di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 e richiede che, per i soggetti di cui alla presente disciplina, l'aspirante docente sostenga, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione, integrato da un componente esterno individuato dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici. Il **comma 9** prevede, poi, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6 e 7, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo del docente nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, entrambi decorrenti giuridicamente dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1.



Il **comma 10** garantisce i principi di continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno, prevedendo che gli stessi, a seguito della stipula del contratto a tempo determinato, siano vincolati a rimanere nella sede ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova per tre anni scolastici di effettivo servizio, fatte salve eventuali situazioni sopravvenute di esubero e soprannumero. Dunque, i docenti non possono per tre anni chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.

Il **comma 11**, a completamento della descrizione dell'*iter* assunzionale, dispone che le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e di svolgimento delle prove di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 12** introduce un'ulteriore fase assunzionale finalizzata ad efficientare il meccanismo di reclutamento dei docenti di sostegno su base interregionale. In particolare, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili si prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'art. 1 del d.l. n. 126/2009.

I **commi da 13 a 18** riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.

Tale fenomeno ha assunto profili problematici in considerazione della notevole mole di richieste di riconoscimento di titoli esteri per l'insegnamento, presentate al Ministero dell'istruzione e del merito, conseguentemente al fatto che, di contro all'offerta formativa dei percorsi di specializzazione italiani, si è sviluppato, in altri Paesi dell'Unione europea, un mercato "alternativo" di percorsi molto costosi, ma di dubbia efficacia selettiva. L'eventuale riconoscimento del titolo estero consente all'istante di inserirsi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, potendo in tal modo ottenere la priorità nell'assegnazione dei contratti a tempo determinato di durata annuale o sino al 30 giugno, rispetto a soggetti in possesso di un titolo *pleno iure*.

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, si prevede che coloro che siano già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze sul sostegno, ma con riserva di riconoscimento del titolo di accesso conseguito all'estero, siano collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino allo scioglimento, positivo o negativo, della riserva. A tale previsione consegue che i contratti a tempo determinato per le supplenze sul



sostegno potranno essere sottoscritti prioritariamente da coloro che sono già in possesso di un titolo di specializzazione *pleno iure*, prevedendo, tuttavia, in via subordinata la possibilità di attingere anche all'elenco aggiuntivo di coloro che sono in attesa dell'eventuale riconoscimento del titolo, laddove sia necessario assegnare ulteriori supplenze.

Tali statuizioni normative rispondono all'esigenza primaria di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, che potrebbe essere compromessa qualora i titoli conseguiti all'estero non ottenessero il riconoscimento in Italia ai fini dell'insegnamento per il sostegno.

È previsto, altresì, che, qualora in costanza della supplenza assegnata a coloro che sono inseriti nel detto apposito elenco, intervenga il riconoscimento del titolo estero, il contratto a tempo determinato, a tal fine sottoscritto, continuerà a produrre i propri effetti sino alla sua naturale scadenza; qualora, invece, durante la supplenza, il titolo estero non sia riconosciuto idoneo all'insegnamento in Italia, il contratto sottoscritto si risolverà, cessando immediatamente i propri effetti.

Alla medesima ratio suesposta risponde anche l'ulteriore previsione di non includere i soggetti possessori di un titolo *sub iudice* nella procedura straordinaria prevista dai commi 1 e seguenti. Con tale procedura si prevede, infatti, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, di assumere, a seguito di un percorso che si articola in più fasi, docenti sul sostegno, proprio attingendo dalle medesime graduatorie per le supplenze. Tali soggetti, inizialmente esclusi per le motivazioni esposte dall'ambito di applicazione della detta procedura assunzionale, potranno tuttavia essere immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a seguito del pieno riconoscimento del titolo conseguito all'estero. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato avverrà con priorità esclusiva rispetto ad altre eventuali procedure di reclutamento bandite per il medesimo anno, e nel limite del numero dei posti di sostegno oggetto di assegnazione, sulla base della procedura assunzionale straordinaria, rispetto ai quali i docenti di cui in parola dovranno collocarsi, nell'anno scolastico 2023/2024, in posizione utile. In tal modo, tali assunzioni avverranno in base e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Inoltre, al fine di garantire un percorso quanto più possibile allineato con quello di cui alla detta procedura straordinaria di assunzione, anche per tali soggetti si prevede la necessità, ai fini della conferma in ruolo, del superamento dell'anno di prova con le modalità di cui al comma 8. Infine, per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento.

Il **comma 19**, intervenendo sul comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, semplifica l'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno, fino al termine del periodo



transitorio del 31 dicembre 2024. La proposta normativa è volta a consentire, per la quota di riserva prevista, l'accesso ai citati percorsi anche ai docenti privi dell'abilitazione all'insegnamento, purché in possesso del titolo di studio e della specifica esperienza almeno triennale negli ultimi cinque sui posti di sostegno, valorizzando così l'attività didattica svolta negli anni.

Il **comma 20** detta uno specifico regime per la mobilità del personale docente, apportando modifiche all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. L'intervento normativo muove da due necessità. La prima è quella di assicurare la continuità didattica che, peraltro, rappresenta uno dei necessari obiettivi del PNRR. La seconda necessità, consequenziale alla prima, è quella di uniformare il dettato normativo del d.lgs. n. 297/1994 all'art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 59/2017, introdotto dal d.l. n. 36/2022.

La proposta normativa in esame è volta a dare chiarezza alla portata applicativa della disciplina sulla mobilità introdotta nell'ambito della riforma realizzata dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n.79, in attuazione del PNRR e, in particolare, della Riforma 2.1 *Reclutamento dei docenti* - M4C1-3 – obiettivo iii) *limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti nell'interesse della continuità dell'insegnamento (nell'interesse della continuità dell'insegnamento)*.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, in coerenza con i previgenti vincoli di permanenza per i docenti, ha disposto con riferimento alle nuove procedure concorsuali ordinarie, che *“In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”*.

L'articolo 399, comma 3, decreto legislativo 16.4.1994, n.297, così come sostituito dall'art.36, comma 2-bis, decreto-legge 2022, n.21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022,



n.51, ha esteso anche ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il regime di cui al richiamato articolo 13, comma 5 originariamente dettato solo per i docenti della scuola secondaria.

Il citato articolo 13, comma 5 presenta profili poco chiari e controversi in ordine alla decorrenza temporale delle prescrizioni ivi indicate e alla definizione della platea dei potenziali destinatari della norma.

Sul punto e sulla relativa attuazione della norma sulla mobilità, sono stati chiesti dal Ministero dell'istruzione e del merito pareri sia all'Avvocatura generale dello Stato sia al Dipartimento per la funzione pubblica, rispettivamente con note del 16 dicembre 2022 e del 19 gennaio 2023, a valle dei quali permangono taluni dubbi interpretativi sull'esatta portata applicativa del citato comma 5 dell'articolo 13 che potrebbero comportare innumerevoli contenzioni con il rischio di bloccare il regolare avvio dell'anno scolastico.

La disciplina e la portata applicativa del richiamato comma 5, collocandosi nel quadro di un più ampio e complessivo disegno legislativo di riforma del sistema di reclutamento dei docenti e del loro periodo di prova, condiziona l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR, di cui ne costituisce parte integrante.

Il Ministero ha avviato interlocuzioni con la Commissione europea la quale, con comunicazione in data 17 febbraio 2023, ha confermato la disponibilità a valutare una proroga delle *milestone* connesse alla citata riforma del reclutamento.

Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell'adozione di un chiarimento legislativo dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato l'ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 per l'avvio delle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l'anno scolastico 2023/2024 la quale consente anche ai docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/2023 la presentazione della domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità, rimettendo però la successiva convalida della stessa all'entrata in vigore dell'intervento legislativo di chiarimento in esame.

Conseguentemente, al fine di garantire la continuità didattica e la parità di trattamento, l'intervento normativo proposto intende chiarire, mediante la sostituzione del comma 3 dell'articolo 399 (Accesso ai ruoli) del Testo unico sull'istruzione, che i vincoli alla mobilità previsti dall'art.13, comma 5, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 trovano applicazione non solo ai docenti vincitori dei concorsi banditi in attuazione del Capo VIII del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ma anche a tutti gli altri docenti immessi in ruolo



sulla base di differenti procedure assunzionali, ordinarie e straordinarie, previste dall'attuale sistema ordinamentale (ivi incluse le procedure straordinarie e le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento, c.d. "GAE").

Inoltre, la norma stabilisce che il vincolo triennale di permanenza del docente presso la stessa istituzione scolastica, ove ha svolto il periodo di prova, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024. Ciò in considerazione della necessità - in vista del differimento del termine del raggiungimento del target PNRR delle 70.000 assunzioni e nelle more dell'attuazione del reclutamento con il nuovo sistema introdotto dalla riforma del D.L. n. 36/2022 - di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

La Commissione europea ha recentemente confermato il necessario rispetto del vincolo triennale della mobilità, evidenziando due aspetti: il primo è che l'art. 58, co. 2 del D.L. n. 73/2021 ha ridotto la regola della mobilità da cinque a tre anni a partire dall'anno scolastico 2022/2023, comunque non rilevante ai fini della valutazione dei target del PNRR essendo il previgente regime più gravoso rispetto a quello attuale; il secondo è che il vincolo della mobilità triennale è uno degli aspetti chiave della riforma e riguarda tutti gli insegnanti assunti e nominati per la prima volta nell'anno scolastico 2023/2024, compresi quelli assunti in regime transitorio.

Infine, la lettera b) della previsione normativa in oggetto dispone, per ragioni di sistematicità e chiarezza normativa, l'abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 399 del TUI.

Il comma 3-bis è stato introdotto congiuntamente al comma 3 - che prevedeva il vincolo di permanenza quinquennale (poi divenuto triennale) - dall'art. 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che recitava: "17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. 3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di



contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».”

Il **comma 21** intende aggiornare la previsione allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Si precisa, per tale motivo, che gli esperti siano chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. Rimane, quindi, invariato sia il numero degli esperti sia il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui fino al 31 dicembre 2026 per il compenso degli esperti, già previsto dal D.L. n. 36 del 2022 e specificato nella relativa RT.

Con la lettera b), infatti, si chiarisce che il contingente degli esperti in argomento si aggiunge a quello degli esperti di cui all'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167 del 2020, ai sensi del quale il Ministro può “*individuare, altresì, esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.*”. In ogni caso, si specifica che alle modalità si provvederà in conformità all'articolo 14, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.

Con la lettera c) ci si limita ad apportare una modifica di mero coordinamento della norma.

Con la lettera d) si prevede che le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove residuino, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Articolo 6, (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il **comma 1** incrementa dal 10 al 50 per cento la riserva di posti per il personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero ai sensi degli articoli 152 e seguenti del DPR n. 18/1967, in relazione alle 100 unità aggiuntive di personale che il MAECI è autorizzato ad assumere ai sensi della tabella B dell'Allegato 2.

Il **comma 2, primo periodo**, anticipa di 4 mesi l'incremento della dotazione organica di 100 unità della seconda area funzionale disposto dall'articolo 1, comma 714, della legge di bilancio 2023. La decorrenza al 1° ottobre 2023, prevista da quest'ultima disposizione, viene infatti anticipata al 1° giugno 2023. Essendo disponibile una graduatoria vigente di un concorso da poco espletato, la previsione consente di anticipare le assunzioni già previste.



Il **comma 2, secondo periodo**, dispone l'ampiamiento di organico di ulteriori 100 unità della seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decorrenza 1° ottobre 2024, in modo da consentire l'assunzione del personale al termine delle procedure concorsuali autorizzate dal comma 1.

Con l'obiettivo di facilitare l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, il **comma 3** incide sulle misure che gli uffici all'estero devono adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19. Superata la fase di maggiore criticità in buona parte dei Paesi del pianeta, si chiarisce che il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali non sono più imposti in ogni caso al personale degli uffici all'estero. Tali obblighi saranno previsti solo nella misura in cui le autorità del Paese dove la sede opera li abbiano imposti alla generalità dei lavoratori.

Il **comma 4** apporta alcune modifiche all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, volte essenzialmente ad allinearli all'evoluzione normativa e alla realtà attuale.

La **lettera a)** sopprime una disposizione incoerente con l'assorbimento delle funzioni del Ministero del commercio con l'estero da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disposta dall'articolo 2 del DL n. 104/2019 e riguardante le procedure di destinazione all'estero dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali.

La **lettera b)** modifica il testo vigente dell'art. 179 del DPR n. 18/1967, novellato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che il rimborso delle provvidenze scolastiche per un anno scolastico completo non possa eccedere i tre mezzi della maggiorazione di famiglia spettante ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico nell'intero anno solare in corso alla data di inizio dell'anno scolastico. In sede di prima applicazione della nuova disposizione, tuttavia, sono emersi alcuni limitati casi in cui fenomeni non prevedibili (l'elevato tasso di inflazione, le forti oscillazioni dei rapporti di cambio tra l'euro e le valute di pagamento delle rette scolastiche) hanno prodotto effetti economici rilevanti, tanto da rendere il nuovo assetto normativo penalizzante rispetto al precedente per il personale in servizio nei Paesi interessati. Si tratta, in particolare, di Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Cina. Al fine di evitare tali effetti distorsivi nell'applicazione della nuova norma, la disposizione proposta consente, in limitati casi che saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, di elevare del tetto massimo rimborsabile ai dipendenti in servizio nelle sedi che presentino tali criticità. Il tetto massimo, in queste circoscritte ipotesi, sarà elevato da tre mezzi fino a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare

Il **comma 5** incrementa gli stanziamenti per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero e del relativo personale, ai fini dell'incremento del relativo contingente. Nell'attuale contesto di deterioramento della sicurezza a livello globale, aggravato dalle recenti specifiche minacce di provenienza anarchico-insurrezionalista specificamente rivolte a varie sedi diplomatico-



consolari all'estero, si rende infatti necessario alzare il livello di attenzione e potenziare le misure di sicurezza. Tra tali misure riveste una primaria importanza il potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri inviati presso le sedi all'estero.

Articolo 7, (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

Il **comma 1** è teso ad autorizzare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un numero massimo di ulteriori 6 unità di funzionario tecnico per la biologia², la chimica e la fisica a decorrere dal 1° aprile 2023, in aggiunta alle 15 unità di personale che sono state assunte a decorrere dal 1° gennaio 2023 in forza dell'articolo 20, commi 2 e 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Si tratta di personale che attualmente ha maturato un pregiato, e per certi versi raro, bagaglio professionale, in particolare nei settori della bioinformatica e delle tecniche di sequenziamento, già posto al servizio della collettività, che non può essere disperso e che, anzi sarà, negli anni a venire particolarmente prezioso sia nella futura residua gestione del COVID-19, sia per continuare a garantire un sinergico e stabile supporto a favore delle strutture del Servizio sanitario nazionale e, al contempo, per assicurare la resilienza di prospettiva del sistema sanitario. Tali obiettivi risultano *ictu oculi* incompatibili con il carattere temporaneo dei contratti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, tale personale, dall'inizio della pandemia è stato continuativamente impiegato presso le sedi [centrale e periferiche] del *Dipartimento scientifico del Celio*, quale struttura da ultimo inclusa dall'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di sorveglianza integrata³, per il sequenziamento del 5% dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle “nuove varianti” virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di pregiato lavoro si è aggiunta anche l'enorme quantità

² Nell'ambito delle misure nel tempo approntate per affrontare la situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID 19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, previo espletamento di procedura selettiva individuata in particolare dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, il Ministero della difesa è stato autorizzato ad assumere a tempo determinato fino a 15 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, al fine di fronteggiare l'incremento esponenziale delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio e dalle connesse necessità di sviluppare test patogeni rari e, soprattutto di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale attraverso la rete dei 15 laboratori della rete DIMOS MILNET dislocati sul territorio nazionale. Successivamente, con l'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 221 del 2021, è stata concessa l'autorizzazione ad assumere a tempo determinato, ulteriori 10 unità di personale biologo per far fronte alle necessità della struttura commissariale straordinaria per le funzioni connesse alla diagnostica molecolare, tracciamento 3 sequenziamento in ambito scolastico.

³ Il sistema è attualmente articolato su sole 7 strutture dislocate sul territorio nazionale: Dipartimento Oncologia Sperimentale, Istituto Europeo di Oncologia Laboratorio Regionale Covid IEO-Campus, Istituto Europeo di Oncologia di Milano; Istituto di Genomica Applicata Parco Scientifico e Tecnologico di Udine; Dipartimento Scientifico, Esercito Italiano, Celio, Roma; Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e di Organo, Facoltà di Medicina e Psicologia, Università Sapienza Roma; Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del sacro Cuore – Roma; Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM), Pozzuoli (NA); Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, University of Bari “A. Moro”.



di *test* connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione, che certamente continuerà, per la necessaria verifica dell'efficacia vaccinale.

La proposta normativa di cui al **comma 2** si inquadra nel processo di riorganizzazione del Ministero della difesa, conseguente al mutato contesto geopolitico internazionale e alle opportunità offerte, anche per il Dicastero, nei settori della valorizzazione della cultura della Difesa, del patrimonio e del contributo alla sicurezza energetica della Nazione, dai processi di riforma derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al **comma 2, lettera a)**, si prevede l'aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro da due (2) a tre (3). La disciplina e le relative funzioni, con le necessarie attività di riorganizzazione, saranno disciplinate dal regolamento, con l'obiettivo poter disporre di un ufficio in cui possano convergere in maniera sinergica le attività di promozione e valorizzazione degli *asset* della Difesa [demanio e patrimonio]. Il **comma 2** prevede altresì la riconfigurazione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in "*ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa*", in considerazione della necessità di dare una proiezione diversa e di più ampio respiro alle funzioni dell'attuale Commissariato generale con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio costituito dalla cultura della difesa, sia per contribuire al potenziamento dell'operatività dello strumento militare nazionale, sia per diffondere a livello istituzionale e nella collettività, i valori che connotano l'agire e l'essere del personale della Difesa. Le **lettere da b) a g)** sono di mero adeguamento terminologico delle disposizioni che, in assenza, avrebbero continuato a contenere vecchie denominazioni.

Il **comma 2, lettera h)** prevede, nei concorsi pubblici per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri - disciplinati dagli articoli 683, comma 1, 684, 686, 687, 688 e 689 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni - la possibilità, per il concorrente che ne faccia richiesta nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere, in aggiunta o in alternativa alla prova facoltativa di lingue estere, anche la prova facoltativa sulle materie di interesse professionale, tra quelle indicate nel bando di concorso, al fine di valorizzare la conoscenza di settori e argomenti utili per lo svolgimento dei compiti connessi agli incarichi ricoperti dal personale del ruolo ispettori.

La **lettera i)** del **comma 2**, invece, è volta a rimodulare il comma 2, lettera a), dell'articolo 2247-bis del Codice dell'ordinamento militare in materia di composizione della commissione superiore di avanzamento, prevista in via transitoria, del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.

Nello specifico, in luogo dell'attuale formulazione - che prevede la presenza in commissione dell'unico generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri - si prospetta la presenza dell'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale iniziale



dell'Arma dei carabinieri. Ciò, di fatto consente di integrare correttamente la Commissione anche quando il più alto in grado [il generale di divisione] non può partecipare ai lavori per ragioni personali o per ragioni connesse alla necessità di astenersi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Al **comma 3** si prevede la rideterminazione della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale civili del Ministero della difesa con l'incremento di due (2) unità, indicate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, passando dalle nove (9) posizioni attualmente fissate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 [Cfr., quadro m1 ad esso allegato] a undici (11). L'obiettivo della previsione, oltre a quello di prevedere la posizione dirigenziale necessaria a ricoprire il posto di funzione presso l'aggiunto ufficio centrale [da 2 a 3], è di rinnovare e potenziare a livello apicale l'azione del Dicastero nei settori della politica industriale e della ricerca e innovazione nonché del *procurement* in ambito militare. Il potenziamento si rende necessario non solo alla luce delle nuove sfide che il mutato contesto impone, ma anche in considerazione delle più recenti prospettive di riforma già avviate in ambito UE e NATO che rendono non più procrastinabile la creazione di un contesto abilitante per la competitività dell'industria nazionale all'estero e la promozione delle attività di ricerca e innovazione in ambito militare e non solo. Si fa riferimento, nello specifico, in ambito euro unitario alle politiche discendenti dalla recentissima approvazione della Bussola strategica, nonché alle azioni anche normative consequenziali all'introduzione dello strumento dell'appalto congiunto; in ambito NATO alla notevole azione di impulso offerta dall'iniziativa DIANA e dal *Nato Innovation Fund*.

Al **comma 4**, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, è prevista una compensazione mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

I **commi 5 e 6** sono tesi a fornire delle concrete possibilità di transito al personale reclutato per chiamata diretta e a tempo determinato, ai sensi delle specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico. In particolare, il **comma 5** autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;



b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

Si rinvia ad apposito decreto ministeriale la ripartizione dei posti complessivi rispetto alle singole Forze armate e all'Arma dei carabinieri.

Allo scopo di permettere l'assorbimento del più ampio numero di militari in servizio, il **comma 6** prevede che nei concorsi straordinari di cui al comma 5:

- vi è una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023;
- non è fissato alcun limite d'età.

Articolo 8, (Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

La disposizione in esame, al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, aggiunge, dopo il comma 13-*quinqüies* del decreto-legge appena citato, il comma 13-*sexies*, prevedendo che il Commissario straordinario possa nominare un *sub-commissario*, responsabile di uno o più interventi. La medesima disposizione prevede che la remunerazione del *sub-commissario* sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Articolo 9, (Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

Il **comma 1** mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca mediante la definitiva integrazione al suo interno delle due Strutture tecniche di seguito individuate:

- a) la “*Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario*”, di cui all'art. 19-*quinqüies*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25;
- b) la “*Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca*”, di cui all'art. 28, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.



In attuazione delle disposizioni citate, il Ministro dell'università e della ricerca ha emanato il D.M. 23 settembre 2022, n. 1100 e il D.M. 1° agosto 2022, n. 932, con i quali sono stati disposti l'attivazione delle suddette Strutture, la loro articolazione in uffici ed è stata disciplinata la relativa organizzazione.

L'istituzione delle due Strutture tecniche conferma la centralità del presente Ministero nella gestione degli adempimenti connessi al PNRR.

Con la trasformazione delle suddette Strutture tecniche in Direzioni generali sarà possibile coordinare gli interventi e le riforme del PNRR di competenza del Ministero in modo più efficace, assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di sua competenza e garantirne la corretta rendicontazione.

In tal modo si procederà al potenziamento della struttura del Dicastero, in continuità con il processo di riorganizzazione attualmente in corso e con la finalità di garantire la regolarità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica.

Tale riassetto richiede l'incremento da sei ad otto del numero delle Direzioni generali in cui è articolato il Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** della predetta norma mira a coordinare la cornice normativa con le novelle apportate, procedendo all'abrogazione di tutte le disposizioni non coerenti con il nuovo assetto organizzativo sopra delineato.

Le disposizioni contenute **nei commi 3 e 4** sono finalizzate ad incrementare la competitività e l'attrattività, anche in considerazione delle *best practice* europee, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nonché la capacità di *retention* nei confronti del personale altamente qualificato da destinarsi alla realizzazione delle progettualità di ricerca e innovazione nell'ambito di bandi competitivi.

Attraverso la norma, si intende introdurre la possibilità, da parte delle Università e degli EPR di offrire al personale direttamente coinvolto nella realizzazione di progetti di ricerca un riconoscimento economico correlato alla capacità di attrarre risorse a seguito del finanziamento di progetti di ricerca mediante bandi competitivi e alla realizzazione dei relativi interventi.

Le risorse impiegabili a tal fine sono costituite dalla parte di finanziamento esterno ricevuto dall'ente di appartenenza (università o EPR), limitatamente alla quota non soggetta a puntuale rendicontazione, che sarebbe in ogni caso incamerata nel bilancio dell'università o dell'EPR.

Nello specifico, l'attuale quadro regolatorio europeo in materia di finanziamenti alla ricerca prevede che, nell'ambito delle sovvenzioni riconosciute ai soggetti realizzatori, ve ne sia una parte assegnata secondo un tasso forfettario (espresso in termini percentuali dei costi diretti rendicontati e positivamente valutati) i costi di un'operazione che non sono soggetti a puntuale rendicontazione.



A titolo di esempio:

- per quanto attiene ai **Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)**, l'Art. 54 del Reg. (UE) 2021/1060, prevede che si possa applicare al quadro economico di progetto un tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti sostenuti e positivamente valutati (ovvero alternativamente il 15% dei soli costi di personale);
- per quanto attiene ai fondi diretti **Horizon Europe**, l'Art. 35 del Reg. (UE) 2021/695 prevede che si possa applicare al quadro economico di un progetto un tasso forfettario pari al 25% del totale dei costi diretti sostenuti e positivamente valutati.

Nel novero dei rimborsi forfettari di cui sopra, potrebbero pertanto essere ricompresi per le Università e per gli EPR i costi sostenuti per l'erogazione in favore del personale dedicato ai progetti di tali compensi aggiuntivi, trattandosi di oneri comunque connessi alla realizzazione delle diverse progettualità.

L'accesso da parte del personale qualificato a riconoscimenti di natura economica, infatti, si ritiene possa da un lato migliorare la competitività e la capacità delle istituzioni di attrarre nuove figure professionali e di incentivarne il mantenimento, dall'altro costituirebbe un incentivo all'impegno profuso per l'ottenimento di tali finanziamenti europei, in quanto condizione essenziale per l'ottenimento delle necessarie coperture finanziarie che dovranno essere confermate per le diverse annualità.

Articolo 10, (Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge correntemente una rilevante serie di attività per conto terzi avvalendosi del personale applicato presso gli Ispettorati territoriali (II.TT.) del Ministero. Tali attività sono disciplinate dal decreto 15 febbraio 2006, adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonché dal decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2006, relativo alle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE.

Si tratta di attività ad alto contenuto specialistico in gran parte rivolta ai controlli sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5.000 controlli per anno), all'attività di rilascio della certificazione, che (oltre che per gli equipaggiamenti marittimi delle stazioni radio a bordo di imbarcazioni e aeromobili non iscritte nel registro aeronautico nazionale), è effettuata in occasione di verifiche della marcatura e certificazione CE nelle ipotesi di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e trasferimento di impianti



radioelettrici, nonché in caso di verifica dei requisiti minimi di comunicazione radio e telefonica degli istituti di vigilanza.

Tali attività, benché effettuate in conto terzi, hanno natura obbligatoria per il Ministero che è tenuto ad ottemperare considerato che incidono sulla possibilità dei terzi di esercire legittimamente attività lavorativa. Gli oneri relativi a siffatte prestazioni (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del soggetto destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello Stato, così come previsto dai citati decreti. Tale evenienza implica che gli oneri economici necessari per lo svolgimento di tali attività non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 47, legge 6 febbraio 1996, n. 52 dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato destinati al finanziamento dei servizi preposti.

È da evidenziare che il mancato stanziamento di fondi da destinare alla remunerazione dello straordinario effettuato dal personale per questa specifica tipologia di attività genera un irrimediabile *vulnus* per il regolare svolgimento delle attività rese in conto terzi.

La coercizione della prestazione lavorativa, spesso svolta in trasferta, nell'ambito del solo orario ordinario (preso atto dell'impossibilità amministrativa e contabile di autorizzare prestazioni straordinarie in assenza di fondi) determina, infatti, una dilatazione dei tempi di chiusura dell'attività che dovrà essere svolta necessariamente in più giornate. Tale evenienza si riverbera, peraltro, negativamente sia sul terzo che, nel caso di trasferta, dovrà sostenere maggiori spese connesse al vitto ed all'alloggio (che hanno un rilievo economico evidentemente maggiore rispetto al ristoro delle eventuali ore di straordinario), sia sull'organizzazione dell'ufficio che dovrà privarsi dell'unità in trasferta per un numero superiore di giornate. Il problema si ripercuote con particolare rilevanza sull'attività marittima, laddove il mancato rilascio del certificato di sicurezza determina un corrispondente impedimento per le navi alla navigazione e – quindi – a lasciare il porto di appartenenza, con conseguente danno economico per l'armatore e per l'intera attività del settore.

Tutto ciò premesso, in attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all'assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività, la disposizione in esame prevede un intervento finanziario *una tantum* riferito all'anno 2023.

Articolo 11, (Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)



Il numero di pubblica utilità 1500 è stato assegnato al Ministero della Salute con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003 ai fini dell’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica. Sin dalla sua prima attivazione, risalente quindi a circa 20 anni fa, il servizio 1500 è stato utilizzato per soddisfare i bisogni informativi dei cittadini in occasione anche di situazioni emergenziali e di allarme sanitario (Sars, virus di Ebola e, da ultimo, con il diffondersi della pandemia da Covid-19) oltre che per particolari eventi, quali le ondate di calore ed emergenza rifiuti.

A partire da gennaio 2020 è stato offerto supporto ai cittadini mediante il potenziamento del servizio in questione, consentendo, nel corso di tutto il periodo emergenziale, di soddisfare le necessità informative della popolazione anche in merito alle problematiche connesse alla pandemia. Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato disposto che le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza conservassero la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture per tutta la fase di progressivo rientro nell’ordinario ossia fino al 31 dicembre 2022.

Il servizio di pubblica utilità 1500, affidato in *outsourcing* alla società Almviva contact S.p.A., in virtù dell’OCDPC n. 645 dell’8 marzo 2020 e prorogato fino al 31 dicembre 2022 con successive OCDPC, ha potuto garantire la propria attività fino alla medesima data, ossia fino alla conclusione degli effetti dell’OCDPC n. 931 del 13 ottobre 2022.

Atteso che il modello organizzativo del servizio 1500 articolato su due livelli, il I organizzato con operatori telefonici appositamente formati per fornire risposte a quesiti più semplici e il II costituito da personale qualificato (medico) per rispondere a richieste di maggiore complessità, si è rivelato efficace quale utile strumento per risolvere dubbi, problematiche o incertezze della cittadinanza, anche estera, la norma è intesa a consentire, fino al 31 dicembre 2023, la riattivazione del servizio 1500, nelle more dell’espletamento della gara per l’acquisizione di un servizio stabile di risposta al cittadino in materia sanitaria, sempre articolato in due livelli.

Al fine di garantire le funzionalità del servizio, tenuto conto che col cessare degli effetti della citata ordinanza che ha fatto venir meno, tra l’altro, il Soggetto attuatore (nominato dall’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020) e la contabilità speciale a lui intestata, la norma intende consentire al Ministero della salute, nelle more dell’affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, di riattivare il servizio attraverso l’affidamento in *outsourcing* all’operatore economico già individuato, per far fronte alle esigenze informative di carattere sanitario o di allarme sanitario quali potrebbero essere, a titolo esemplificativo, oltre alla pandemia, il “vaiolo delle scimmie”, il “rischio radiologico”, la “Listeria”, nonché per sostenere campagne vaccinali.



Articolo 12, (Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

La figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico (di seguito "Inviato") è di particolare rilievo. Si tratta, infatti, di un incarico introdotto nell'ordinamento al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico. In questo quadro, la proposta normativa intende ampliare il novero di coloro che possono essere nominati quale Inviato, estendo la possibilità di nomina anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Ciò in modo da riconoscere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale le più ampie facoltà di scelta, utili all'individuazione della personalità maggiormente idonea a ricoprire tale ruolo. Il **comma 1** novella l'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sostituendo i commi 1, 2 e 3. In particolare:

- il nuovo comma 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominino l'inviato speciale per il cambiamento climatico;
- il nuovo comma 2 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'Inviato;
- il nuovo comma 3 prevede poi che all'inviato – scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione – in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è riconosciuto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, comunque, nel limite di 238.380 euro. Lo stesso comma precisa altresì che se l'inviato è dipendente di una pubblica amministrazione (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche), esso è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa fuori ruolo o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza. Quando l'inviato viene collocato fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Si prevede che l'inviato, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolga il relativo incarico a tempo pieno.



Il **comma 2** disciplina l'autorizzazione di spesa per la corresponsione del compenso (238.380 € per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) e per le spese di missione (110.000 € per ciascuno degli anni 2024 e 2025), individuando la relativa copertura finanziaria.

Articolo 13, (Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

Avuto riguardo al consolidamento dell'attribuzione di competenze in materia di ambiente ed energia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica) ad opera del decreto-legge 11 novembre 2023, n. 173, la norma in esame intende confermare, attualizzandola, la necessità dell'avvalimento di ENEA e da ISPRA già disposto dal vigente articolo 17-*septies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Tale avvalimento – fino a un contingente massimo, per ciascun “ente”, di 30 unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – si presenta, nell'oggi (e in considerazione dei sempre più sfidanti traguardi a livello europeo e internazionale in materia di ambiente, energia e clima), funzionale all'*enforcement* delle attività tecnico-scientifiche in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune a tutte e tre le amministrazioni coinvolte.

Lo scopo della proposta normativa è altresì quello di garantire la concreta attuazione del predetto avvalimento, mediante talune modifiche al citato articolo 17-*septies*, comma 1, volte a rimettere al protocollo di intesa che le tre amministrazioni coinvolte sono tenute a stipulare ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 1, anche la disciplina delle modalità per la corresponsione del trattamento economico del contingente di personale interessato dall'avvalimento stesso.

L'entrata in vigore delle modifiche proposte non determinerebbe il riconoscimento di alcuna forma di remunerazione di ENEA e ISPRA per l'avvalimento in parola (tant'è che il protocollo resta “a titolo gratuito”). Tuttavia, si rimetterebbe alle parti l'accordo circa il trattamento economico (fondamentale e accessorio) da riconoscere al personale interessato, tenuto conto delle specificità dei contratti collettivi di ENEA e ISPRA e comunque entro i limiti di spesa già previsti dall'attuale comma 2 del ridetto articolo 17-*septies*.

Articolo 14, (Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

Il **comma 1** istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”.



Ciò in quanto dalla recente esperienza è emersa la necessità di istituire presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura amministrativa dotata di specifica autonomia tramite la quale ricondurre ad unità le competenze afferenti al supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale di Attrazione degli Investimenti Esteri (di cui all'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133), nonché le competenze previste in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di investimento rilevanti per il sistema produttivo nazionale e connotati dalle caratteristiche contenute nell'art. 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

A tal fine, anche per dare correttamente seguito ai previsti poteri sostitutivi previsti dal suddetto art. 30, è istituita la suddetta Unità di missione, a cui, secondo quanto previsto dal **comma 2**, sono assegnati due dirigenti di livello non generale (cui è attribuita la terza fascia del trattamento accessorio spettante ai dirigenti non generali del Ministero), ad integrazione della dotazione organica del Ministero.

Il **comma 3**, invece, istituisce in via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministro della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, di livello dirigenziale non generale per garantire il supporto necessario ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria.

Il contingente da assegnare alla predetta Unità è costituito da due unità di personale con qualifica dirigenziale di livello non generale, di cui una da imputare all'aliquota della dirigenza sanitaria, e due unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale menzionato, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026.

L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

Il **comma 4** interviene sull'articolo 1, comma 882, della legge n. 178/2020 al fine di adeguarlo alle attuali esigenze del Ministero della salute. La disposizione in esame ha autorizzato il Ministero ad assumere n. quarantacinque (45) unità di livello dirigenziale non generale (25 con profilo sanitario e 20 con profilo non sanitario) e n. centotrentacinque (135) unità di personale non dirigenziale, per rafforzare gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica e garantire lo svolgimento dei delicati



compiti di profilassi internazionali e delle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie.

Nel corso degli anni 2021 e 2022 sono state effettuate quasi tutte le assunzioni di personale dell'ex area III previste dalla norma, salvo poche unità per le quali è stato avviato il procedimento di assunzione nel corrente anno. Invece, per quanto riguarda il contingente di personale dirigenziale, sono stati assunti n. quattro (4) dirigenti sanitari (veterinari) ed è imminente la pubblicazione di un bando di concorso per l'assunzione di due dirigenti di seconda fascia con profilo giuridico sanitario. Si evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'ultimo anno sono emerse nuove esigenze di programmazione del fabbisogno, derivanti principalmente dalla necessità di assicurare il buon funzionamento degli Uffici periferici - Punti di Controllo Frontalieri (PCF) e Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), presso i quali si è verificato un importante accrescimento del volume di attività nell'ambito delle procedure di controllo sanitario su merci e persone. In tale contesto si rende necessario modificare il contenuto della norma di autorizzazione ad assumere per adeguarlo alle sopravvenute esigenze di potenziamento degli uffici periferici. Ciò premesso, si illustra nel dettaglio il contenuto della proposta normativa. La **lettera a)** modifica l'autorizzazione ad assumere le unità di personale dirigenziale, lasciando immutato il numero complessivo di quarantacinque (45) unità autorizzate dalla disposizione originaria, al fine di assicurare l'invarianza di spesa, come spiegato più dettagliatamente nella relazione tecnica. In particolare, la proposta prevede l'assunzione di n. trentatré (33) dirigenti sanitari e n. dodici (12) dirigenti di seconda fascia non sanitari, aumentando dunque l'aliquota dei dirigenti sanitari - nella disposizione attualmente vigente sono previsti venticinque (25) dirigenti sanitari e venti (20) dirigenti di seconda fascia. Rispetto alla disposizione originaria la proposta prevede, inoltre, una diversa individuazione dei profili professionali da reclutare.

Più nel dettaglio, i profili richiesti sono: venti (20) medici, dieci (10) veterinari, due (2) chimici e un (1) farmacista destinati all'aliquota della dirigenza sanitaria; dieci (10) amministrativi profilo giuridico sanitario, un (1) ingegnere ambientale e un (1) ingegnere biomedico, destinati all'aliquota della dirigenza di seconda fascia. Detto fabbisogno di personale è destinato a potenziare le sedi periferiche dell'amministrazione, che, oltre all'urgente esigenza di medici e veterinari, necessitano di una adeguata dotazione di personale dirigenziale amministrativo che possa svolgere funzioni di consulenza e supporto alla dirigenza sanitaria, soprattutto negli uffici di maggiore dimensione ove sono presenti gli ambulatori SASN. La proposta interviene, inoltre, sulla modalità del reclutamento prevedendo la possibilità di assumere i dirigenti in questione mediante concorsi da espletare su base regionale, per semplificare e razionalizzare le relative procedure ed agevolarne la presa di servizio nelle sedi più prossime alla propria residenza. La **lettera b)** modifica il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge n. 178/2020, adeguando l'incremento della dotazione organica del ruolo



della dirigenza sanitaria del Ministero al numero di assunzioni autorizzate, in linea con le reali esigenze organizzative. Si propone dunque l'incremento della dotazione organica dei dirigenti sanitari di ventinove (29) unità (tenendo conto delle quattro (4) unità di dirigente veterinario autorizzate dalla presente copertura finanziaria e già assunte).

Come anticipato, il personale sanitario da assumere è destinato a rafforzare in modo particolare gli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale in corrispondenza dei maggiori porti e aeroporti italiani, che svolgono compiti fondamentali in materia di profilassi internazionale e sanità pubblica e richiedono pertanto una adeguata dotazione di risorse umane con profilo sia sanitario sia amministrativo. Va considerato che agli uffici periferici del Ministero è stato riconosciuto un ruolo centrale nell'ambito della profilassi internazionale e nella gestione dei flussi delle merci in importazione dagli stessi svolta, al quale non ha fatto seguito, però, un adeguato incremento di personale, soprattutto con qualifica dirigenziale.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, l'Amministrazione ha provveduto al reclutamento di varie unità di personale con professionalità tecnica e sanitaria da impiegare presso le sedi periferiche (medici, veterinari, tecnici della prevenzione); tuttavia, a causa dell'elevato numero delle rinunce in fase di assunzione, dei pensionamenti e delle cessazioni intervenute a vario titolo, non è stato possibile rafforzare in maniera consistente gli uffici periferici che si trovano tutt'ora in una drammatica situazione di carenza di personale da cui scaturiscono enormi difficoltà nello svolgimento dei delicati compiti di tutela della salute pubblica ad essi affidati. Si evidenzia, inoltre, che gli uffici periferici del Ministero collocati in prossimità dei punti di sbarco sono il punto di primo contatto dall'estero sia per i flussi di merci sia per i flussi di persone e sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale anche nella gestione dei flussi di migranti, in particolare per le attività di controllo sanitario volte a prevenire la diffusione delle malattie infettive sia a bordo delle navi che in banchina.

Più in generale si osserva che una maggiore efficienza nel funzionamento delle sedi periferiche del Ministero consentirebbe di incrementare la competitività dei porti e degli aeroporti italiani nei traffici commerciali internazionali, con evidenti ricadute positive sull'economia dell'intera Nazione, nonché di aumentare gli introiti al bilancio dello Stato corrispondenti alle tariffe applicate sulle importazioni. Per dare un'idea più precisa della difficile situazione in cui versano le sedi territoriali del Ministero si riporta uno schema del numero di medici e veterinari attualmente in servizio presso ciascun ufficio.



DIRIGENTI SANITARI MEDICI - SEDI PERIFERICHE	
USMAF SASN	UNITA'
USMAF SASN LOMBARDIA PIEMONTE VALLE D'AOSTA	4
USMAF SASN VENETO FRIULI TRENTO	5
USMAF SASN LIGURIA	4
USMAF SASN TOSCANA EMILIA ROMAGNA	3
USMAF SASN LAZIO MARCHE ABRUZZO UMBRIA MOLISE	11
USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA	13
USMAF PUGLIA CALABRIA BASILICATA	7
USMAF SICILIA	11
TOTALE	58

DIRIGENTI SANITARI VETERINARI - SEDI PERIFERICHE	
UVAC PCF	UNITA'
UVAC PCF PIEMONTE VALLE D'AOSTA	9
UVAC PCF LOMBARDIA	14
UVAC PCF VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTO ALTO ADIGE	14
UVAC PCF LIGURIA	6
UVAC PCF PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE	14
UVAC PCF EMILIA ROMAGNA	13
UVAC PCF TOSCANA SARDEGNA	9
UVAC PCF LAZIO	14
UVAC PCF CAMPANIA BASILICATA CALABRIA SICILIA	22
TOTALE	115

Inoltre, per rafforzare gli uffici periferici del Ministero, nelle more di una riorganizzazione delle direzioni generali, pare opportuno prevedere la dotazione di un dirigente di seconda fascia con funzioni di supporto amministrativo presso gli uffici periferici di maggiore dimensione nei quali sono operanti gli ambulatori SASN (Bari, Roma, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Venezia) allo scopo di assicurare un migliore funzionamento degli uffici medesimi e un più efficace utilizzo personale agli stessi destinato.

La disposizione al **comma 5** è funzionale al rafforzamento dell'attività di supporto esercitata da ISPRA a favore del *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* per l'attuazione del PNRR.



L'ISPRA è, infatti, soggetto attuatore del Progetto PNRR MER (Missione MISSIONE_2 rivoluzione verde e transizione ecologica COMPONENTE_4 tutela del territorio e della risorsa idrica INVESTIMENTO 3.5 ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini). Quest'ultimo rappresenta il più grande progetto sul mare nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede ISPRA, in esecuzione di specifica convenzione, come soggetto attuatore e il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica come amministrazione titolare del finanziamento di quattrocento (400) milioni di euro per il 2022-2026. ISPRA, inoltre, fornisce supporto a molteplici ulteriori progetti PNRR e PNC

L'istituzione di un'unità di missione PNRR presso l'ISPRA è finalizzata allo svolgimento delle attività di coordinamento per l'attuazione del PNRR.

L'unità di missione suddetta, di livello dirigenziale generale, è istituita fino al completamento degli investimenti PNRR di titolarità del MASE (e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, quale termine ultimo per il compimento del PNRR).

In relazione a quanto disposto dal **comma 6**, si evidenzia che l'articolo 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, operando una modifica all'art. 19, comma 6-quater del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che *“La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista”*

Questa elevazione al 38 per cento opera alla sola ed esclusiva condizione che tali incarichi dirigenziali di seconda fascia *“siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*.

Si è ritenuto necessario, al fine di meglio chiarire la portata di tale elevazione delle facoltà assunzionali prevista dal legislatore, meglio precisarne l'ambito di operatività, ed in particolare chiarire che nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6-quater, l'ISPRA dovrà conteggiare le percentuali ivi previste prendendo a riferimento i posti di dotazione organica per essa definiti dal DPCM 22 gennaio 2013 recante *“Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*.

Questa precisa modalità permetterà ad ISPRA di attribuire fino a quindici (15) incarichi dirigenziali di secondo livello (38% dei n. 40 posti previsti nella DO approvata con il citato DPCM 22 gennaio 2013) ai propri ricercatori o tecnologi in servizio consentendo quindi di utilizzare le loro specifiche



competenze ed esperienze tecnico-professionali già maturate nel corso degli anni di servizio nell'Istituto per ricoprire incarichi professionali le cui necessarie competenze operative potrebbero difficilmente essere trovate all'esterno (stante la specificità delle competenze attribuite all'ISPRA che costituiscono un *unicum* nel panorama delle PA italiane), con un risparmio anche di costi dovendo retribuire solo il delta retributivo previsto per i diversi profili (delta a volte anche negativo soprattutto con i ricercatori e tecnologi di primo livello).

Articolo 15, (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

Le Forze di polizia unitamente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nell'espletamento delle proprie funzioni, saranno chiamate nel prossimo futuro ad un ulteriore impegno per fronteggiare scenari di particolare rilievo e difficilmente pronosticabili, con conseguente esigenza di assicurare flessibilità agli assetti organizzativi e specifiche capacità di adeguamento.

Al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) ha previsto all'articolo 1, comma 662, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'istituzione di uno specifico fondo recante le risorse stanziare per la manovra complessiva, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase attuativa.

Ciò posto, per consentire l'immediata realizzazione dei citati incrementi organici si rende necessario intervenire sul richiamato **comma 662**, sostituendo la generica previsione recata dalla legge di bilancio con singole previsioni di dettaglio allo scopo di specificare i contorni degli interventi che interesseranno ciascuna Forza di polizia ed il predetto Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'arco del prossimo decennio.

Le nuove misure consentiranno di implementare le risorse da destinare al controllo del territorio, alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, al presidio e al controllo delle frontiere, alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche.

La proposta è, inoltre, volta a potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi.



Coerentemente, il **comma 1** reca alcune modifiche alle tabelle che, a livello normativo, contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli della **Polizia di Stato**, al fine di renderne più performante l'azione nello scenario che si è sopra delineato.

La manovra consente di potenziare i settori relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Questure di sedi di particolare rilevanza, di incrementare i servizi di prevenzione generale e di contrasto della criminalità in alcuni territori provinciali, potenziando anche i relativi servizi tecnici a supporto, nonché, infine, di prevedere, in alcune strutture sanitarie, talune posizioni dirigenziali con qualifica di medico superiore/medico capo, per garantirne la piena funzionalità anche nella prospettiva di aumentare l'assistenza sanitaria al personale della Polizia di Stato.

Più in particolare, per le finalità suddette e nel quadro dei criteri delineati, è stato sviluppato un **incremento complessivo della dotazione organica** dei vari ruoli e carriere della Polizia di Stato **per complessive 548 unità**, distinte nelle varie qualifiche, con incrementi differenziati sotto il profilo della decorrenza dall'1.1.2023 all'1.1.2028.

Il **comma 2**, in ragione delle esigenze rilevate nell'ambito del sistema della sicurezza nazionale e, più specificatamente, per la particolare rilevanza delle sedi di alcune Questure, prevede, innanzitutto, di elevare il livello di preposizione – da Dirigente superiore della Polizia di Stato a Dirigente generale di pubblica sicurezza – di quattro Questure di altrettanti capoluoghi di regione, e segnatamente Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, potenziando i rispettivi organici, oltre che i livelli di preposizione delle articolazioni interne delle Questure stesse, nell'obiettivo, conseguentemente, di incrementare i relativi servizi operativi e tecnici e i settori della Polizia scientifica.

Il quadro di sintesi degli incrementi è sotto riportato.

Qualifiche	Incrementi organici	Decorrenza
Dirigenti generali di p.s	4	Tutti dal 01.01.2023
Primi dirigenti "ruolo ordinario"	14	Tutti dal 01.01.2023
Primi dirigenti medici	2	Tutti dal 01.01.2023
Vice questori/Vice questori aggiunti "ruolo ordinario"	16	Tutti dal 01.01.2023
Direttori tecnici superiori/ Direttori tecnici capo	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01.01.2023
Medici superiori/Medici capo	10	Tutti dal 01.01.2023
Commissari "ruolo ordinario"	17	Tutti dal 01.01.2023



Commissari tecnici	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01.01. 2023
Ispettori “ruolo ordinario”	100	Tutti dal 01.01. 2025
Ispettori tecnici	36	Tutti dal 01.01. 2023
Sovrintendenti “ruolo ordinario”	120	Tutti dal 01.01. 2023
Sovrintendenti tecnici	4	Tutti dal 01.01. 2023
Agenti/Assistenti “ruolo ordinario”	200	50 dal 01.01. 2025 50 dal 01.01. 2026 70 dal 01.01. 2027 30 dal 01.01. 2028
Agenti/Assistenti tecnici	9	Tutti dal 01.01. 2025
Totale unità	548	

In relazione a quanto sopra indicato, dunque, il comma 1 prevede, come sopra accennato, apposite modifiche alle tabelle che, a livello normativo, contengono l’indicazione delle dotazioni organiche del personale delle varie carriere e ruoli della Polizia di Stato, al fine di corrispondere alle finalità richiamate.

In particolare, la **lettera a)** prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (riguardante i ruoli e la carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), apportandovi le seguenti modificazioni:

- incremento di 4 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, che passa così da 35 a 39 unità complessive a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 14 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, che passa così, dalla medesima data, da 702 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 716 unità complessive, per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 686 a 700 unità, così riducendo i tagli previsti a regime con il riordino delle carriere, in conseguenza delle previsioni della legge “Madia”;
- incremento di 16 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica



di Vice questore e Vice questore aggiunto, che passa così, dalla medesima data, da 1.509 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.525 unità complessive, per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 1.334 a 1.350 unità, così riducendo i tagli previsti a regime con il riordino delle carriere, in conseguenza delle previsioni della legge “Madia”;

- incremento di 17 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Commissario capo/Commissario/Vice commissario, che passa così, dalla medesima data, da 1.799 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.816 unità complessive, per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 1.520 a 1.537 unità, così riducendo i tagli previsti a regime con il riordino delle carriere, in conseguenza delle previsioni della legge “Madia”;
- incremento di 50 unità della dotazione complessiva della carriera dei Funzionari, in relazione agli incrementi sopra indicati, che passa così a regime, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2027, da 4.500 a 3.822 unità;
- incremento di 100 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della dotazione organica del ruolo degli Ispettori (da Viceispettore a Ispettore superiore), che passa così, dalla medesima data, da 17.943 unità – come determinate al 31 dicembre 2024 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 18.043 unità complessive, per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 18.291 unità;
- incremento sempre di 100 unità (in ragione dell’incremento indicato al punto precedente), a decorrere dal 1° gennaio 2025, della dotazione complessiva degli Ispettori (comprensiva dei Sostituti commissari), che passa così, dalla medesima data, da 23.586 unità – per come risultante complessivamente al 31 dicembre 2024 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 23.686 unità complessive, per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 23.934 unità;
- incremento di 120 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti, che passa così, dalla medesima data, da 24.025 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 – a 24.145 unità complessive, per poi passare, conseguentemente, a:
 - 24.170 unità dal 31 dicembre 2023;
 - 24.200 unità dal 31 dicembre 2024;
- incremento di 200 unità della dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti, con



aumenti graduali dal 1° gennaio 2025 (+50), dal 1° gennaio 2026 (+50), dal 1° gennaio 2027 (+70) e dal 1° gennaio 2028 (+30). In relazione a tali incrementi, la dotazione di tale ruolo passa da 51.870 a 51.920 a decorrere dal 1° gennaio 2025, per poi passare, conseguentemente, a:

- 51.970 dal 1° gennaio 2026;
- 51.990 dal 1° ottobre 2026;
- 52.060 dal 1° gennaio 2027,
- 52.090 dal 1° ottobre 2027;
- 52.120 dal 1° gennaio 2028;
- 52.150 dal 1° ottobre 2028;
- 52.190 dal 1° ottobre 2029;
- 52.230 dal 1° ottobre 2030;
- 52.500 dal 1° ottobre 2031.

La **lettera b)**, poi, prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (riguardante i ruoli e la carriera del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), apportandovi le seguenti modificazioni:

- incremento di 9 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti tecnici, che passa così da 1.020 a 1.029 unità complessive a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 4 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti tecnici, che passa, dalla medesima data, da 1.661 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.665 unità complessive, per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 856 unità, così riducendo i tagli previsti a regime con il riordino delle carriere;
- incremento di 36 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica del ruolo degli Ispettori tecnici, che passa, dalla medesima data, da 1.320 a 1.356 unità complessive;
- incremento di 8 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, delle qualifiche di Commissario tecnico, Commissario capo tecnico, di cui 3 del ruolo ingegneri, 3 del ruolo fisici e 2 del ruolo psicologi, che passano rispettivamente:
 - per il ruolo ingegneri: da 70 a 73 unità dal 1° gennaio 2023;
 - per il ruolo fisici: da 90 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 93 unità dal 1° gennaio 2023;
 - per il ruolo psicologi: da 50 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano



programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 52 unità dal 1° gennaio 2023;

- incremento di 8 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, delle qualifiche di Direttore tecnico superiore e Direttore tecnico capo, di cui 3 del ruolo ingegneri, 3 del ruolo fisici e 2 del ruolo psicologi, che passano rispettivamente:
 - per il ruolo degli ingegneri: da 135 a 138 unità dal 1° gennaio 2023;
 - per il ruolo dei fisici: da 135 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 138 unità dal 1° gennaio 2023;
 - per il ruolo degli psicologi: da 60 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 62 unità dal 1° gennaio 2023.

La **lettera c)**, poi, prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (riguardante, come detto, le carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato), apportandovi le seguenti modificazioni:

- incremento di 2 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente medico, che passa così da 36 a 38 unità complessive a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 10 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Medico superiore e Medico capo, che passa così da 185 a 195 unità complessive a decorrere dalla medesima data, per passare poi, conseguentemente, a 200 unità dal 31 dicembre 2025.

La **lettera d)** dispone che, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche sopra indicate, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2**, come anticipato, individua nelle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza quelle oggetto di elevazione del livello di preposizione del relativo Questore, individuandolo nella qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica come modificata dal comma 1, lettera a).

Il **comma 3** prevede che, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in conseguenza di quanto previsto dal precedente comma 2. Viene, altresì, precisato che il predetto regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.



Il **comma 4** al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali prevede per la Polizia di Stato, l'assunzione, nell'alveo degli incrementi alle dotazioni organiche disposti dal comma 1, lettere a), b) e c), a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno in cui sono previsti gli incrementi, di complessive 302 unità, suddivise nelle seguenti aliquote di personale:

- 17 commissari della carriera dei funzionari di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2023;
- 8 commissari tecnici della carriera dei funzionari tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
- 50 viceispettori del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2025;
- 18 viceispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
- 200 agenti del ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, di cui 50 a decorrere dal 1° settembre 2025, 50 a decorrere dal 1° settembre 2026, 70 a decorrere dal 1° settembre 2027 e 30 dal 1° settembre 2028;
- 9 agenti tecnici del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2025.

La finalità della previsione è quella di garantire l'assegnazione agli Uffici territoriali – in particolare ad articolazioni delle Questure oggetto di elevazione, nonché alle altre Questure sedi di particolare rilevanza – di maggiori contingenti di personale, da impiegare per i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, attraverso anche il potenziamento dei settori di supporto tecnico-logistico e, nelle Questure sedi di particolare rilevanza, degli ambiti deputati allo svolgimento di compiti afferenti alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

I **commi 5 e 6** recano le connesse disposizioni di carattere tecnico finanziario necessarie per l'attuazione delle misure precedenti.

Il **comma 7** disciplina alcuni interventi destinati a innovare la dotazione organica dell'**Arma dei carabinieri**.

Nel dettaglio, alle **lettere a) e b)**, si apportano modificazioni al codice dell'ordinamento militare (*COM*), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di procedere ad assunzioni - in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali - meglio esplicitate nel successivo comma 8 - con correlato incremento delle dotazioni organiche ed extraorganiche (*con esclusione delle dotazioni degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, le quali non subiranno alcuna modifica*).

L'esigenza contemplata alle citate lettere a) e b) del comma 7 nasce dal ridimensionamento della forza prevista dalle leggi (*FPL*), che ha interessato l'Arma. In particolare, il transito del Corpo Forestale dello Stato (*gennaio 2017*) ha comportato inizialmente un incremento della *FPL* dell'Arma



(*passata da 117.930 a 124.980 unità*), la quale però, subito dopo, è stata riportata ai livelli precedenti (117.905 unità), in attuazione della Legge 124/2015 c.d. legge "Mafia" (luglio 2017, con un decremento pari a 7.075 unità, per l'appunto da 124.980 a 117.905 unità; -5,7%). In conseguenza di ciò:

1. si è fatto fronte a tutte le funzioni del confluito Corpo Forestale dello Stato (CFS), con le stesse dotazioni organiche di cui l'Arma disponeva prima dell'assorbimento;
2. l'impatto contemporaneo di due provvedimenti di rilevanza epocale, come il menzionato assorbimento del CFS e il riordino dei ruoli, ha fatto emergere nel concreto, esigenze non fronteggiabili con le attuali dotazioni.

Al pari di tutte le Forze di polizia, l'Arma sta inoltre affrontando sfide sempre più complesse e imprevedibili nell'espletamento delle proprie funzioni, con la conseguente esigenza di assicurare agli assetti organizzativi flessibilità e adeguate capacità di adattamento alle mutevoli situazioni. L'esposta criticità viene fronteggiata con la semplificazione dei flussi decisionali e di spesa, l'accorciamento delle linee di comando e la maggiore responsabilizzazione dei livelli inferiori.

Di recente, con la L. n. 79/2022, è stato approvato un incremento degli organici (*ed extraorganici per la sola Arma*), per un totale di 544 unità (*ruoli: 333 ufficiali, 139 ispettori e 72 appuntati/carabinieri*). L'intervento, pur rappresentando una misura utile, non è risultato esaustivo, né per colmare il gap di forza creatosi negli anni, né per fronteggiare le crescenti esigenze in materia di sicurezza.

Pertanto, sono stati individuati ulteriori ambiti di intervento, nel prosieguo puntualmente descritti, in modo da realizzare il potenziamento di 371 unità complessive. Il predetto potenziamento complessivo ricomprende anche l'assunzione straordinaria di 16 ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario-psicologico e tecnico-scientifico, che nel prosieguo verrà meglio descritto (*la quale come detto, non implica alcuna modificazione delle dotazioni organiche, né tantomeno dei cicli promozionali del predetto ruolo*).

Tornando alla misura proposta, tesa ad incrementare gli organici e gli extraorganici dell'Arma (*con una corrispondente immissione straordinaria di unità di personale*), in particolare:

1. alla **lettera a)**, si prevede l'incremento di:
 - 19 unità della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, determinando l'incremento del volume complessivo, a regime, da 30.956 a 30.975 unità;
 - 306 unità della dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, determinando l'incremento del volume complessivo, a regime, da 60.653 a 60.959 unità.



Tale ampliamento è accompagnato da una manovra assunzionale straordinaria, di cui al successivo **comma 8**, con immissioni di un pari numero di unità nell'anno 2023, non prima del 1° settembre, che consentirà l'assegnazione:

- ai Comandi di Stazione - di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - di 292 unità del ruolo appuntati e carabinieri, da impiegare in particolare nei servizi di controllo del territorio, tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlate allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025 e ai Giochi olimpici del 2026. La descritta misura è volta a valorizzare ulteriormente la funzione presidiaria delle Stazioni Carabinieri, anche in ragione del rapido mutamento degli equilibri demografici, sociali ed economici, a cui corrisponde una sempre più marcata diversificazione delle istanze di sicurezza provenienti dalla collettività;
- al Comando carabinieri antifalsificazione monetaria, ricompreso nell'Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 33 unità (*di cui, 19 del ruolo ispettori e 14 del ruolo appuntati e carabinieri*), nella considerazione che l'attuale contesto socio-economico richiede un potenziamento delle capacità del citato Reparto di specialità dell'Arma, a cui sono demandate peculiari attribuzioni, in ragione della sempre più crescente diffusione dei mezzi di pagamento elettronici e delle criptovalute, i quali impongono di dedicare una maggiore attenzione al fenomeno della falsificazione monetaria (*in quanto suscettibile di compromettere la fiducia della collettività, nella solidità del sistema valutario*).

Nel dettaglio si tratta dell'incremento di:

- 16 ufficiali del ruolo tecnico: di cui 12 unità appartenenti al comparto sanitario-psicologico (*specialità di psicologia e di medicina - con specializzazione in psichiatria per quest'ultima specialità*) e 4 unità appartenenti al comparto tecnico-scientifico (*specialità di telematica, fatta salva la possibilità di devoluzione dei predetti posti ad altre specialità del ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, qualora all'esito delle previste procedure concorsuali non vi dovesse essere un pari numero di candidati idonei, da reclutare nella citata specialità di telematica*), tutte per l'anno 2023;
- 19 unità del ruolo ispettori e 14 unità del ruolo appuntati e carabinieri, come detto per l'anno 2023, da impiegare presso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria;
- 292 unità del ruolo appuntati e carabinieri, sempre per l'anno 2023, da impiegare nei servizi di controllo del territorio e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, presso le Stazioni carabinieri;



- 27 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e carabinieri, per l'anno 2023, a favore del Comando carabinieri per la tutela della salute.

In particolare, la menzionata assunzione di 16 ufficiali del ruolo tecnico, appartenenti, come detto, al comparto sanitario-psicologico nel numero di 12, ed al comparto tecnico-scientifico nel numero di 4, è indispensabile per il perseguimento di due primari obiettivi istituzionali, che di seguito saranno puntualmente declinati.

Il primo obiettivo afferisce alla necessità di assicurare un costante ed adeguato sostegno psicologico in favore del personale appartenente all'Arma dei carabinieri. L'Istituzione si è dotata, nel tempo, di un complesso di strumenti (*interni all'istituzione ed esterni*) tesi, in generale, ad incrementare lo stato di benessere dei propri appartenenti, e nel particolare, ad intercettare possibili situazioni di disagio, potenziando il proprio servizio di psicologia (*ampliamento dell'offerta di supporto psicologico ai militari e ai loro familiari, mediante il recupero di professionalità specialistiche interne*), nonché adottando nuovi criteri di valutazione. In tale ambito, va evidenziato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come "*stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non, semplicemente, l'assenza di malattia e di infermità*". Tra gli elementi necessari a garantire lo stato di salute vi è, quindi, anche il "*benessere mentale*", che sempre l'OMS indica quale condizione "*di benessere emotivo e psicologico, nella quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni*". Vengono, pertanto, in rilievo, nel contesto della salute mentale, non solo elementi riferibili alla persona, ma anche elementi correlati al contesto in cui si vive e si lavora, motivo per cui l'Arma, partendo da questa consapevolezza, ha posto tra le sue priorità istituzionali quella di garantire, a livello organizzativo, il benessere del personale, quale elemento indissolubilmente ricollegato a quello della salute in generale.

Per fare ciò, l'Istituzione ha attuato una serie di interventi mirati alla prevenzione del disagio e al supporto psicologico (*non necessariamente collegati alla valutazione dell'idoneità al servizio militare*) che, nel tempo, si sono progressivamente rinforzati e strutturati.

Tra questi vi sono:

- la creazione, nel 2003, del "*Centro di Psicologia Applicata per la Formazione*", che svolge importanti compiti di supporto agli allievi e ai formatori in tutti i reparti d'istruzione, nonché di integrazione delle attività di psicologia applicata a favore del personale sul territorio;



- l’avvio, nel 2013, del “*Servizio di Psicologia*” (*evoluzione del precedente servizio di psicologia medica*), che ha previsto l’impiego di ufficiali psicologi presso i Comandi Legione Carabinieri e presso alcuni reparti d’istruzione per dedicate attività (*di consulenza tecnica, supporto psicologico al personale, intervento in caso di eventi psicotraumatici, addestramento/formazione nell’ambito di specifici corsi, supporto in attività istituzionali, dalla polizia giudiziaria alla protezione civile*);
- il potenziamento del citato servizio, nel 2020, attraverso la creazione di una Sezione di “*Psichiatria e Psicologia*” presso il Servizio per la Sanità del Comando Generale, con compiti di analisi e ricerca epidemiologica (*ora confluita nell’ambito del Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria*), 5 Poli Areali Interregionali di consulenza psichiatrica, nonché 19 Nuclei di Psicologia a livello Legionale e presso la 2^a Brigata Mobile;
- l’impiego di ufficiali psicologi della Riserva Selezionata (*trattasi di personale reclutato all’esito di procedura para-concorsuale, secondo quanto previsto dal Codice dell’ordinamento militare, chiamato a prestare servizio per limiti periodi di tempo, comunque non superiori a 36 mesi complessivi, mediante “richiamo”, all’esito di sottoposizione ad apposita ferma, previo consenso dell’interessato – allo stato, risultano in servizio n. 11 ufficiali psicologi della “Riserva Selezionata”*);
- l’utilizzo di personale dei ruoli marescialli, brigadieri e appuntati e carabinieri, in possesso di specifico titolo di studio.

Ai descritti assetti, si aggiungono ulteriori iniziative adottate in favore del personale, tese ad acquisire supporti “*esterni*”. In tale contesto, l’Arma ha:

- aderito all’Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di polizia;
- stipulato una convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che consente ai militari, in servizio e in congedo, nonché ai loro familiari, di accedere a prestazioni specialistiche di settore a condizioni agevolate;
- attivato, dal 1° gennaio 2022, un servizio di ascolto curato da psicologi specializzati, mediante numero verde gratuito, al fine di garantire ad ogni militare un’assistenza in anonimato e nel rispetto della *privacy*;
- concluso un accordo di collaborazione con il Dipartimento “*Comunicazione e ricerca sociale*” della facoltà di “*Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione*” dell’Università “*La Sapienza*” di Roma, per l’elaborazione di un’analisi sul “*benessere organizzativo*” del personale;



- istituito un gruppo di lavoro permanente, composto dal personale del Comando Generale e del Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il costante monitoraggio della validità delle iniziative intraprese e lo sviluppo di possibili linee guida future.

Pur considerando l'indubbia valenza delle descritte iniziative, appare non più derogabile valorizzare e continuare ad investire, soprattutto in termini quantitativi, su specifiche professionalità, quali gli ufficiali psicologi ed i medici psichiatri, già presenti in seno all'Istituzione, ai quali affidare capillarmente, sull'intero territorio nazionale, l'erogazione dello specifico servizio, da intendersi quale "mission" istituzionale tesa a sostenere psicologicamente il personale dipendente. La loro specifica professionalità, coniugata alla conoscenza delle dinamiche interne del servizio istituzionale, renderebbe il loro intervento sicuramente più qualificato rispetto a quello che potrebbero fornire "professionisti esterni", cui si potrebbe ricorrere in "outsourcing" (*ipotesi questa, che sarebbe così percorribile in via del tutto residuale*).

Di recente, poi, come già sopra evidenziato, con la legge n. 79 del 2022 è stato approvato un incremento degli organici (*ed extraorganici*) per l'Arma, dei quali n. 333 appartenenti ai ruoli ufficiali (*per quanto di specifico interesse ai fini della presente norma, è stato previsto il reclutamento di n. 60 ufficiali del ruolo tecnico – dei quali n. 20 appartenenti al comparto sanitario – psicologico, ripartiti in 6 psicologi, 12 medici e 2 veterinari - mediante l'immissione straordinaria di ulteriori 4 unità, in aggiunta alle 13 ordinariamente previste, gradualmente dal 2022 fino al 2033, con l'aggiunta di sole 2 unità nel 2034, al precipuo scopo, avuto particolare riguardo al predetto comparto, di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica, sia nei confronti del personale, per garantire continuità nelle operazioni, nonché ausilio nell'ambito del comparto Difesa*). L'intervento descritto, pur rappresentando una misura utile, non è risultato esaustivo al fine di soddisfare le esigenze riscontrate in tema di sostegno al benessere psicologico. Il secondo obiettivo che si intende perseguire con la proposta manovra riguarda l'indifferibile esigenza di rendere sempre più aderente l'organizzazione e le funzionalità dell'Arma, alle esigenze attuali e future in materia di digitalizzazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica.

Difatti, il settore telematico ed informatico ha assunto una sempre maggiore rilevanza nella realtà odierna, anche in considerazione della centralità che gli strumenti digitali ed i relativi software hanno acquisito, non solo negli ambiti professionali e lavorativi, ma anche in quelli relazionali. Di sicuro, per gli anni a venire tale tendenza subirà un'ulteriore accelerazione, anche in considerazione della continua implementazione dei vari dispositivi informatici e del conseguente loro "comune" utilizzo.



È oltremodo noto, come la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione della pubblica amministrazione costituisca una delle priorità per il rilancio del Sistema Paese. Un tale e complesso processo “*riformatore*” deve sostanziarsi in una serie di attività, anche di pianificazione e programmatiche, tese ad elevare il livello tecnologico, anche e soprattutto allo scopo di offrire al cittadino, servizi efficaci in tempi ragionevoli. Inoltre, è sempre più pressante la necessità di fronteggiare le minacce “*cyber*”, che possono mettere in pericolo le infrastrutture telematiche (*al riguardo, si tengano in considerazione anche i decreti legge n. 105 del 2019 e n. 82 del 2021, poi convertiti in legge, volti a prevedere idonee misure di prevenzione e contrasto in materia*), nonché di disporre di qualificati operatori, i quali possano validamente condurre attività di indagine, di tipo “*telematico-informatico*”.

In ragione di quanto esposto e tenuto conto della diffusione capillare dei reparti su tutto il territorio nazionale, oltre che del notevole carico di lavoro che già ora grava sugli ufficiali del ruolo tecnico, si rende necessario procedere alle assunzioni straordinarie, di cui al citato comma 8.

Nel dettaglio, si prevede l’assunzione straordinaria, non prima del 1° settembre del 2023, di 16 ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario-psicologico (*nel numero di 12*) e comparto tecnico-scientifico (*nel numero di 4*), al fine di potenziare le misure di sostegno psicologico al personale appartenente all’Arma dei carabinieri e di soddisfare le emergenti esigenze, in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica. La descritta ed indifferibile esigenza sottesa agli arruolamenti straordinari, non implica allo stato, la necessità di potenziare la consistenza organica del ruolo tecnico, fissata a 493 unità, a seguito delle recenti modifiche apportate dall’articolo 17-*bis* della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”, che di fatto è intervenuto sull’articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*istitutivo di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con eventuale incremento delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). Il predetto intervento ha comportato anche la revisione della tabella 4 allegata al COM, richiamata dall’articolo 1226-*bis* del citato codice, con riferimento al quadro III – specchi B (*relativo all’anno 2022*) e C (*relativo all’anno 2027*), avuto riguardo agli organici, come detto, oltre che ai cicli promozionali ivi previsti, nell’ambito del sistema di avanzamento c.d. “*normalizzato*”;



2. **alla lettera b) del comma 7** si apportano correttivi all'articolo 829 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incrementando di 30 unità il contingente di personale dell'Arma appositamente costituito, da 94 unità complessive a 124 unità, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. La misura, accompagnata da ulteriori assunzioni straordinarie per l'anno 2023 (da effettuarsi non prima del 1° settembre), di cui al comma 8, prevede l'ampliamento di 27 unità nel ruolo ispettori (il cui volume complessivo passerebbe da 76 a 103 unità) e la previsione di 3 unità del ruolo appuntati e carabinieri (che avrebbe quindi un volume complessivo, pari a 3 unità), a favore del citato Comando carabinieri.

La manovra è determinata dalla considerazione che il contesto in cui è maturata la misura continua ad essere caratterizzato da una diffusa instabilità e da un elevato grado di imprevedibilità, acuiti dagli effetti della perdurante pandemia da SARS-COV2. Si è poi registrata una crescita esponenziale degli illeciti (*nel settore sanitario e delle sofisticazioni*), anche ad opera di gruppi criminali. E' quindi necessario il potenziamento dell'attività posta in essere dal Comando carabinieri per tutela della salute, in particolare con l'obiettivo di ridistribuire le competenze sul territorio, in modo da capillarizzarne ulteriormente la vigilanza e l'azione di contrasto (*anche a fronte del recente accresciuto impegno operativo del citato Reparto speciale, per la realizzazione dei progetti di rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, nonché di innovazione e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*).

I **commi 9 e 10** recano le connesse disposizioni di carattere tecnico finanziario necessarie per l'attuazione delle misure precedenti.

Gli interventi di cui al **comma 11** sono volti a implementare la dotazione organica dei ruoli "di base" della **Guardia di finanza**, in modo da assicurare flessibilità ai relativi assetti organizzativi, tramite previsioni che mirano a:

- (1) assicurare la funzionalità del servizio aeronavale della Guardia di finanza in ragione della sempre più ampia proiezione anche internazionale del relativo strumento operativo;
- (2) favorire l'impiego sul campo di più consistenti "aliquote mobili" composte da personale specializzato "antiterrorismo e pronto impiego", soprattutto nei principali capoluoghi di regione;
- (3) intensificare i servizi di controllo economico del territorio nell'ambito della permanente attività di contrasto ai traffici illeciti dei Reparti territoriali e rafforzare i pertinenti dispositivi posti a prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e delle frodi nella distribuzione delle risorse di cui al predetto PNRR.



A tal fine, la **lettera a)** novella l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 fissando, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo “appuntati e finanziari” in 23.894 unità.

La successiva **lettera b)**, quale incremento delle facoltà assunzionali straordinarie, destina un contingente massimo di 96 unità del ruolo “appuntati e finanziari”, in misura pari a 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, all'alimentazione del comparto specialistico “A.T.P.I.”, secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 199/1995 e in aggiunta al limite massimo annuale ivi previsto. Pertanto, per i posti messi a concorso per tali unità non operano le riserve di posti di cui all'articolo 703 del d.lgs. n. 66/2010.

Allo scopo di corrispondere adeguatamente alle descritte esigenze di funzionalità ed in connessione all'incremento delle posizioni organiche, viene previsto, al successivo **comma 12**, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 289 unità nei ruoli iniziali del Corpo, ripartite in 55 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 89 unità per l'anno 2025 e 90 unità per l'anno 2026.

L'anzidetta manovra assunzionale straordinaria risponde all'esigenza di potenziare il dispositivo operativo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni che, nel prossimo futuro interesseranno il Corpo per fronteggiare scenari di particolare rilievo.

Il riferimento è, in particolare:

- (1) al servizio aeronavale della Guardia di finanza in ragione della sempre più ampia proiezione anche internazionale del relativo strumento operativo;
- (2) all'impiego sul campo di più consistenti “aliquote mobili” composte da personale specializzato “antiterrorismo e pronto impiego”, soprattutto nei principali capoluoghi di regione;
- (3) ai servizi di controllo economico del territorio nell'ambito della permanente attività di contrasto ai traffici illeciti dei Reparti territoriali e rafforzare i pertinenti dispositivi posti a prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e delle frodi nella distribuzione delle risorse di cui al “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR).

I **commi 13 e 14** recano le connesse disposizioni di carattere tecnico-finanziario necessarie per l'attuazione delle misure precedenti.

Il **comma 15** mira ad implementare l'efficienza del **Corpo di Polizia Penitenziaria**, mediante l'istituzione della relativa carriera dei medici, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del predetto Corpo, attualmente privo di personale medico, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. L'assenza di personale



medico determina da sempre gravi conseguenze, che si sono acuite soprattutto in conseguenza della crisi pandemica.

Premesso quanto sopra, nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146:

- 1) alla **lettera a)**, è inserito il Capo II-*bis* contenente disposizioni concernenti: l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria (art. 19-*bis*); l'individuazione delle attribuzioni del personale della predetta carriera dei medici (art. 19-*ter*).

Le norme contenute nel Capo II-*bis*, nel rispetto delle specificità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, sono volte ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle citate Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.

Ai sensi del citato art. 19-*bis* la procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale saranno disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia;

- 2) alla **lettera b)**, nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono inserite le tabelle d-*bis*) e d-*ter*), adottate con il decreto in esame, che contemplano rispettivamente la dotazione organica della predetta carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria e i criteri di equiparazione tra il personale che espleta funzioni di polizia e il personale della carriera dei medici.

I **commi 16, 17 e 18** recano le connesse disposizioni di carattere tecnico-finanziario necessarie per l'attuazione delle misure precedenti.

Il **comma 19, alle lettere da a) ad m)** è volto a potenziare di 616 unità la dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'individuazione puntuale delle unità che possono essere assunte in rapporto alle risorse finanziarie disponibili che consentono l'assunzione di un primo contingente di 447 unità a decorrere dal 1° settembre 2023 e di un secondo ulteriore contingente di 169 unità a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Tali assunzioni consentiranno di rafforzare il dispositivo di soccorso pubblico anche in relazione alle nuove sfide poste dalla transizione energetica e dalla necessità di garantire al Paese il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'assunzione straordinaria di personale immediatamente operativo con le qualifiche di vigile del fuoco e di capo squadra, nonché di personale specialista aeronavigante ed elisoccorritore corrisponde alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare



riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi, con l'attivazione di 31 presidi rurali, da realizzare entro il 2025, per garantire una presenza più diffusa del personale operativo dei vigili del fuoco nelle aree protette.

Tra le priorità del Dipartimento vi è anche il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture formative centrali e territoriali.

Le disposizioni proposte sono finalizzate a realizzare un potenziamento e un ripianamento delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, si precisa che l'attuale disallineamento tra la dotazione organica teorica e quella effettiva determina disfunzioni, talvolta rilevanti, nella corretta organizzazione del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'altrettanto importante attività di supporto tecnico-professionale, parimenti necessaria per il buon funzionamento della macchina del soccorso.

L'attuale carenza di personale in servizio nei ruoli operativi e tecnico-professionali è frutto, in buona parte, di un gap storico, determinatosi in anni nei quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non aveva la capacità assunzionale da *turn-over* al 100%. Tale situazione di disagio implica che in tutte le sedi di servizio c'è una considerevole carenza di personale che, a seconda dei ruoli, determina rilevanti criticità all'efficacia del soccorso pubblico.

La situazione presso gli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è altrettanto critica anche in considerazione delle tendenziali scelte dell'Amministrazione di destinare i nuovi assunti nelle sedi periferiche, per fronteggiare più efficacemente le esigenze della collettività.

Nell'ottica di una razionalizzazione della compagine organizzativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le norme in esame si intendono sopprimere anche le posizioni organizzative del personale dei ruoli dei direttivi aggiunti, introdotte con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e non ancora conferite. Con i risparmi di spesa in tal modo conseguibili – cui si aggiungono ulteriori accantonamenti derivanti dalla proposta riduzione di unità di personale direttivo – si intende incrementare la dotazione organica dei ruoli dirigenziali, misura imprescindibile per garantire un equilibrato ed armonico sviluppo di tutte le componenti professionali del Corpo.

Le norme proposte riguardano quindi sia il personale operativo sia il personale che espleta funzioni tecnico-professionali, sebbene le modifiche che si intendono introdurre abbiano decorrenze differite (dal 1° settembre 2023, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° luglio 2023).

In particolare, **alla lettera a)** si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 616 unità, come di seguito specificato.

A decorrere dal 1° settembre 2023, 447 unità così ripartite:

- 110 unità nel ruolo dei vigili del fuoco;



- 100 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- 30 unità nel ruolo degli ispettori antincendi;
- 66 unità dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- 60 unità nel ruolo dei direttivi con funzioni operative;
- 80 unità nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali;
- 1 unità nel ruolo dei dirigenti (qualifica di dirigente generale).

A decorrere dal 1° gennaio 2026, 169 unità così ripartite:

- 12 unità nel ruolo dei piloti di aeromobile vigili del fuoco;
- 13 unità nel ruolo degli specialisti di aeromobile vigili del fuoco;
- 10 unità nel ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco;
- 50 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- 55 unità dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- 29 unità nel ruolo degli ispettori antincendi;
- 7 unità nel ruolo dei dirigenti con funzioni operative;
- 7 unità nei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali (qualifica di primo dirigente);
- 1 unità nel ruolo dei dirigenti con funzioni operative (qualifica di dirigente superiore);
- 1 unità nel ruolo dei dirigenti con funzioni operative (qualifica di dirigente generale);
- 7 unità nei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali (qualifica di dirigente superiore).

Tale norma consente di rafforzare la compagine delle figure direttive e dirigenziali del Corpo nazionale in modo da assicurare un conseguente e coerente sviluppo di tutta la struttura organizzativa dei vigili del fuoco. Per le figure dirigenziali si prevede l'attivazione attraverso la contestuale riduzione di personale con la qualifica immediatamente inferiore in modo da sostenere un onere corrispondente alla sola differenza retributiva. Con riferimento alla previsione di due nuovi dirigenti generali, si precisa che, da un lato, potrà essere istituita una nuova direzione centrale, cui saranno affidate le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle attività sanitarie e motorie, di particolare importanza attesi i compiti del personale dei vigili del fuoco. L'altra figura di dirigente generale sarà attribuita, a decorrere dal 2026, al Comandante dei vigili del fuoco di Roma in considerazione della complessità dei compiti ad esso affidati e della unicità della sede.

Alle **lettere b) e c)**, oltre all'aggiornamento delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B del decreto legislativo n. 217/2005, viene ulteriormente modificata la tabella B in conseguenza della prevista nomina dei due nuovi dirigenti generali.

Alla **lettera d)** viene integrato l'articolo 151 del citato decreto legislativo 217/2005 che riguarda il procedimento di nomina a dirigente generale.



Alla **lettera e)** vengono individuate le modalità di assunzione del personale con la qualifica di vigile del fuoco di cui alla lettera a), attraverso il ricorso, in via prioritaria per il 70 per cento dei posti disponibili, alla graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno 18 ottobre 2016 e, in caso di incapienza della medesima, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022.

La norma, inoltre, stabilisce che per il 30 per cento delle predette assunzioni si fa, invece, ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le **lettere f), g) e h)** dettano disposizioni in ordine alle procedure assunzionali da attivare per il personale specialista, individuando il concorso pubblico, con priorità rispetto alla selezione interna (che viene espletata solo nel caso in cui residuino posti vacanti) quale bacino da cui attingere per assumere piloti e specialisti di aeromobile. Tale inversione delle ordinarie procedure è motivata sia dalla difficoltà di reperire tra il personale già in servizio i requisiti utili alla partecipazione alle selezioni interne (ad esempio l'età: non superiore a 30 anni per piloti e specialisti di aeromobile), sia per la maggiore celerità nell'effettivo impiego di tale personale che il concorso pubblico assicura in quanto riservato a cittadini già in possesso dei brevetti o delle abilitazioni di base utili allo svolgimento delle funzioni specialistiche.

Diversamente, per gli elisoccorritori si provvede alla copertura dei posti in aumento mediante procedura selettiva interna.

In caso di utilizzo delle selezioni interne, che comportano il passaggio di personale già in servizio da un ruolo generico (vigile del fuoco) a quello specialistico (elisoccorritore, pilota e specialista), viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra vigile "generico" e vigile "specialista".

Alla **lettera i)** vengono individuate le modalità di assunzione degli ispettori antincendi, che avvengono, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite il concorso pubblico di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per il restante 50 per cento mediante concorso interno ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. In relazione alle unità assunte con concorso interno, viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra vigili del fuoco ed ispettori antincendi.



La **lettera l)**, per le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, rinvia alle ordinarie modalità concorsuali previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Tali modalità fanno riferimento per il 50 per cento dei posti all'espletamento del concorso pubblico e per l'altro 50 per cento all'espletamento di un concorso interno, cui può partecipare solo il personale già in servizio nel ruolo degli operatori e degli assistenti, in possesso di determinati requisiti. In relazione alle unità assunte con concorso interno, viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra operatore ed ispettore tecnico-professionale.

Alla **lettera m)**, per le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra, si rinvia alle modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Tale disposizione prevede l'espletamento di un concorso interno cui partecipa solo personale del ruolo dei vigili del fuoco. In relazione alle unità assunte con il predetto concorso interno, viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra vigile del fuoco e capo squadra.

Le disposizioni di cui alle **lettere da n) a r)**, sono volte a ripianare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali. Questo ripianamento non tiene conto dei posti vacanti finanziariamente equivalenti resi indisponibili dalla presenza in servizio di personale dei ruoli ad esaurimento.

In particolare, **alla lettera n)** si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 404 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, come di seguito indicato:

- 136 unità nel ruolo dei vigili del fuoco;
- 24 unità nel ruolo degli ispettori antincendi;
- 176 unità dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali;
- 8 unità dei ruoli degli ispettori informatici;
- 60 unità del ruolo degli operatori e degli assistenti.

La norma riguarda, come esplicitato alla **lettera n)**, sia personale operativo, sia personale che espleta funzioni tecnico-professionali, la cui presenza è altrettanto importante per l'apporto imprescindibile che forniscono per assicurare la piena efficienza del dispositivo di soccorso.

Alla **lettera o)** vengono individuate le modalità di assunzione del personale con la qualifica di vigile del fuoco, attraverso il ricorso, in via prioritaria nel limite del 70 per cento dei posti disponibili, alla



graduatoria a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno 18 ottobre 2016 e, in caso di incapienza della medesima, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'Interno n. 34 del 21 febbraio 2022.

La norma, inoltre, stabilisce che per il 30 per cento delle predette assunzioni si fa, invece, ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla **lettera p)**, vengono individuate le modalità di assunzione degli ispettori antincendi, che avvengono per il 50 per cento dei posti tramite il concorso pubblico di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per il restante 50 per cento mediante concorso interno ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. In relazione alle unità assunte con concorso interno, viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra vigili del fuoco ed ispettori antincendi.

Alla **lettera q)**, vengono individuate le modalità di assunzione degli ispettori logistico-gestionali riferite al concorso pubblico di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per 128 unità, e al concorso interno, secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le restanti 48 unità. L'individuazione dell'aliquota di posti da destinare al concorso pubblico è stata determinata ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del citato decreto legislativo. In relazione alle unità assunte con concorso interno, viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica di operatore, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra operatore ed ispettore logistico-gestionale.

Alla **lettera r)**, vengono individuate le modalità di assunzione degli ispettori informatici, che avvengono per il 50 per cento dei posti tramite il concorso pubblico di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per il restante 50 per cento mediante concorso interno ai sensi dell'articolo 94 del medesimo decreto legislativo. In relazione alle unità assunte con concorso interno, viene previsto il recupero delle facoltà assunzionali di un numero equivalente di unità nella qualifica di operatore, con la medesima decorrenza in cui avviene il passaggio. Ciò in quanto è prevista, per tutte le unità da assumere, la copertura totale della relativa spesa e non la sola differenza di costo tra operatore ed ispettore informatico.



I **commi 20 e 21** individuano gli oneri e le connesse coperture finanziarie per l'attuazione del comma 19.

Il **comma 22** individua la copertura finanziaria dei commi da 1 a 21 in conseguenza dell'abrogazione recata al comma precedente.

Il **comma 23** mira ad adeguare la disciplina relativa alle cause di sospensione dagli scrutini del personale della Polizia di Stato, contenuta nell'art. 61 del d.lgs. n. 334 del 2000 alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 235 del 2012. Più nel dettaglio, il citato art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede che: *"È sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

L'articolo 58 appena citato è stato, però, abrogato dall'art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che, all'ultimo comma, ha precisato che i richiami all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti all'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Deve però osservarsi come il nuovo articolo 10 non sia meramente sovrapponibile all'abrogato articolo 58, atteso che quest'ultimo si articolava in due lettere mentre il nuovo articolo 10 prevede tre diverse tipologie di delitti suddivisi in tre lettere.

Nel dettaglio mentre la nuova lettera a) appare identica alla lettera a) del "vecchio" art. 58, la nuova lettera b) introduce ulteriori figure di delitti precedentemente non previste. La lettera c) del nuovo art. 10 appare invece sovrapponibile alla "vecchia lettera b) dell'articolo 58.

Ciò premesso, la non felice formulazione del quadro normativo così delineatosi si presta a differenti ricostruzioni interpretative che hanno opposte ricadute sul personale, che a seconda dei casi potrebbe vedersi ammesso o escluso dagli scrutini, e che espongono l'Amministrazione al rischio di contenziosi amministrativi dall'esito incerto.

Al fine di superare i dubbi interpretativi susposti la misura reca un mero adeguamento normativo senza innovare la disciplina delle cause di esclusione dagli scrutini, prevedendo il richiamo "aggiornato" alle medesime fattispecie delittuose che costituivano fattori di esclusione anche ai sensi della normativa abrogata dal decreto legislativo n. 235 del 2012.

Il **comma 24** muove dall'esigenza di adeguare la formulazione degli articoli 15, comma 1, e 16, commi 4 lettera c), e 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737, al vigente quadro ordinamentale del sistema delle relazioni sindacali delineato, per il personale della Polizia di Stato, dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti in seguito all'entrata in vigore del nuovo articolo 35 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, così come novellato dall'articolo 30 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.



Le disposizioni del regolamento di disciplina di cui si chiede la modifica prevedono, attualmente, che ai fini della composizione della commissione consultiva (articolo 15) e del Consiglio provinciale di disciplina (articolo 16) vengano coinvolti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.

Tuttavia, tali previsioni non consentono di ancorare la rappresentatività ad un dato oggettivamente certificabile, atteso che a livello provinciale non viene certificata alcuna rappresentatività, ma esclusivamente rilevata la consistenza associativa utile ai fini del corretto svolgimento delle contrattazioni decentrate.

Ed invero, l'indice di rappresentatività è solo quello calcolato su base nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, comporta che il requisito della rappresentatività nazionale è limitato alle OO.SS. nazionali che hanno il 5% delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate al 31 dicembre, sottraendo le revoche al 31 ottobre di ogni anno.

In considerazione dei dubbi interpretativi sopraesposti il 15 marzo 2023 è stato formulato uno specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha espresso il proprio parere con nota del 23 marzo successivo.

Il citato Dipartimento nel riesaminare l'intero quadro normativo così come evolutosi fino ad oggi, ha osservato che *“la nozione di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, richiamata dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", è da inquadrare in un contesto normativo che non definiva criteri obiettivi di individuazione della rappresentatività sindacale, come del resto avveniva all'epoca nel restante pubblico impiego”*.

Tale impostazione, alla luce degli interventi normativi recati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dal successivo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dai successivi decreti correttivi, emanati in forza della delega contenuta nella legge n.15 marzo 1997, n. 59, fra cui, in particolare, dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

In virtù del citato mutamento normativo, prosegue il Dipartimento della Funzione Pubblica, *“la nozione di maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è stata definitivamente superata da quella della rappresentatività sul piano nazionale da accertare secondo specifici criteri oggettivi.”*

Il parere rileva, altresì, che il criterio oggettivo cui far riferimento per individuare i sindacati rappresentativi è quello del 5% delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali indicato dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Il parere rileva altresì che “*Ciò premesso, il criterio della rappresentatività a livello nazionale previsto dalla normativa vigente pare allo Scrivente un principio di portata generale, cui fare riferimento anche per connessione sistematica, a cui le Amministrazioni devono sempre fare riferimento in tutte le situazioni in cui sia richiesta la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Pertanto, eventuali riferimenti alla maggiore rappresentatività sul piano locale, nozione non più presente nell'ordinamento, non possono che tener conto conseguentemente della rappresentatività a livello nazionale.*

Peraltro, considerato che le richiamate disposizioni normative recanti la composizione delle Commissioni consultive e dei Consigli provinciali di disciplina sono risalenti nel tempo, sarebbe auspicabile l'adeguamento delle stesse al mutato quadro normativo che regola la rappresentatività sindacale, in considerazione, anche, della delicatezza della materia trattata (responsabilità disciplinare) che deve basarsi su regole certe.”

Alla luce delle considerazioni sopraesposte e dell'avviso espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata quindi elaborata la disposizione in commento che, al fine di superare le descritte criticità, integra la disciplina attualmente vigente, stabilendo che la partecipazione dei rappresentanti sindacali nell'ambito dei predetti consessi non può che essere riferita alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Si precisa che non si è intervenuti sul primo comma dell'articolo 16 tenuto conto che la disposizione deve ritenersi tacitamente abrogata in considerazione delle modifiche introdotte dall'articolo 11 del d.lgs. 31/03/1998 n. 80 che ha a sua volta modificato l'articolo 16, d.lgs. 03/02/1993, n.29.

Tali norme hanno determinato la separazione della funzione politica - spettante al Ministro - da quella amministrativa - attribuita al dirigente generale – e ne è derivata la modifica della piramide di ciascun Ministero che vede ora al vertice il dirigente generale con la conseguenza che gli atti e i provvedimenti da questo adottati non sono suscettibili di ricorso gerarchico. Il nuovo assetto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 16, comma 4, del d. lgs. 30/03/2001 n. 165.

Il **comma 25**, tenuto conto della necessità di garantire l'ottimale gestione dell'ulteriore fase di contenimento della pandemia e, conseguentemente, a implementare le funzionalità del Servizio sanitario della Guardia di finanza, è volto all'assunzione straordinaria, per l'anno 2023, di 10 unità di ispettori da impiegare per le specifiche esigenze del medesimo Servizio sanitario.

L'emergenza pandemica da COVID-19 ha imposto alla Guardia di finanza, così come alle altre Amministrazioni pubbliche, il potenziamento della rete di strutture (cc.dd. “*infermerie presidiarie*” e poliambulatori) dislocate sull'intero territorio nazionale e il conseguente rafforzamento delle aliquote di personale in possesso di adeguate professionalità, da impiegare per le specifiche esigenze di tutela della salute del personale del Corpo e della collettività.



Tali esigenze hanno evidenziato, in taluni casi, oggettive criticità funzionali del Servizio sanitario della Guardia di finanza, legate alla ristretta platea di figure certificate e abilitate all'esercizio della pratica professionale sanitaria, con segnato riguardo al ruolo degli ispettori del Corpo.

Attualmente, infatti, l'alimentazione delle aliquote di personale sanitario da impiegare per le esigenze del Servizio sanitario del Corpo avviene, in particolare, per il personale sanitario dei ruoli "ispettori" e "appuntati/finanziari", attraverso gli ordinari canali di reclutamento. Un siffatto meccanismo, tuttavia, non consente di assicurare il necessario e costante afflusso nei ruoli del Corpo delle professionalità ricercate, essendo l'effettivo arruolamento subordinato alla partecipazione ai suddetti concorsi di candidati in possesso degli specifici titoli di studio e al superamento delle fasi selettive da parte di tali candidati.

Il **comma 26**, a tal fine, prevede che la partecipazione al concorso in parola sia consentita ai cittadini italiani:

- (1) di età non superiore a 28 anni;
- (2) in possesso di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente;
- (3) iscritti all'albo relativo alla professione sanitaria di cui alla laurea *sub* (2).

I requisiti *sub* (2) e (3) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

Il **comma 27** prevede che i vincitori del concorso di cui al comma precedente siano:

- (1) nominati marescialli all'atto dell'incorporamento, con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso;
- (2) avviati a un corso di formazione di durata almeno semestrale, da svolgersi con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza, all'esito del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale di tale corso;
- (3) destinati presso le articolazioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza, con vincolo di impiego, per lo svolgimento di incarichi propri del medesimo Servizio sanitario;

Il **comma 28** prevede che agli ispettori arruolati ai sensi del comma 25, collocati in soprannumero agli organici del ruolo, sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2001, in linea con quanto attualmente stabilito per gli Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. Il personale in commento è vincolato ad una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.



Il **comma 29** prevede che restano ferme, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al D.Lgs. n. 199/1995.

Il **comma 30** è volto a consentire al Corpo della guardia di finanza di corrispondere in maniera efficace alle accresciute esigenze di supporto alle altre Pubbliche amministrazioni, anche in relazione ai maggiori oneri amministrativi derivanti dall'esecuzione e dal monitoraggio degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con specifico riferimento ai progetti recanti misure fiscali.

L'intervento in parola è pertanto finalizzato a:

- a. incrementare (da 15 a 25 unità) il contingente massimo di ufficiali del Corpo da collocare - ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 - in soprannumero agli organici qualora distaccati presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero impiegati per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato;
- b. adeguare conseguentemente il limite massimo di spesa annuale (attualmente pari a € 531.000) in considerazione del predetto incremento.

Il **comma 31, lettera a)**, relativo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha la finalità di limitare, mediante l'abrogazione degli articoli 222, "Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti", e 223 "Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti", del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'attribuzione delle posizioni organizzative al solo personale direttivo con specifiche funzioni di responsabilità (svolgimento di funzioni vicariali e di responsabile di distretto) rispetto ad una precedente ipotesi di conferire le posizioni organizzative a tutto il personale direttivo e direttivo aggiunto pari a circa 1219 unità.

Inoltre, il **comma 31, lettera b)**, al fine di rafforzare la funzionalità, l'efficienza degli uffici centrali e di strutturare il Corpo per meglio affrontare le nuove sfide, potenziando nel contempo la macchina del soccorso, prevede un incremento di organico della compagine dirigenziale (55 posti da primo dirigente), con contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo.

Nel dettaglio, la finalità di tale previsione normativa è quella di adeguare la struttura organizzativa del Corpo ed, in particolare, a livello territoriale quella dei Comandi dei vigili del fuoco di maggior rilievo, introducendo ulteriori figure dirigenziali nelle sedi metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino, e prevedendo nei Comandi cui è preposto un dirigente superiore un primo dirigente, che svolga le funzioni vicariali, mentre a livello centrale è previsto un numero limitato di unità per incrementarne la funzionalità e l'efficienza.



Al riguardo, il potenziamento della dotazione organica della componente dirigenziale dei ruoli tecnico-professionali, che svolge funzioni essenziali ad integrazione delle attività proprie della compagine operativa, si rende necessaria per garantire una più efficiente gestione dei procedimenti amministrativo-contabili, un rafforzamento delle funzioni connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed un potenziamento del servizio sanitario del Corpo nazionale.

La modifica normativa risulta, inoltre, necessaria al fine di garantire un equilibrato ed organico sviluppo tra le diverse professionalità, tenuto anche conto delle esigenze di attivare nuovi uffici dirigenziali, emerse in occasione della riorganizzazione dipartimentale in corso.

Nello specifico, la proposta normativa prevede che alla tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, siano apportate le seguenti modifiche, contenenti incrementi delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e riduzioni delle dotazioni organiche del personale direttivo:

- incremento di 30 unità della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative nella qualifica di primo dirigente e riduzione di 30 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
- incremento di 16 unità della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali nella qualifica di primo dirigente e riduzione di 16 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali;
- incremento di 6 unità della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie nella qualifica di primo dirigente e riduzione di 6 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie;
- incremento di 3 unità della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche nella qualifica di primo dirigente e riduzione di 3 unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche.

Il **comma 32** modifica il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in particolare, con la soppressione del comma 20 dell'articolo 13-ter, recante le posizioni organizzative attribuite in via transitoria al personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali con funzioni operative.

Il **comma 33** stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi 31 e 32, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il **comma 34** quantifica gli oneri per l'attuazione del comma 31.

Il **comma 35** mira ad implementare la presenza in ambito internazionale degli Esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno, quantificando gli oneri connessi alla attuazione della norma.

La necessità della citata rimodulazione è emersa nell'ambito delle abituali interlocuzioni nello specifico tavolo di lavoro tra il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, concernenti l'individuazione delle linee strategiche delle politiche sulla



sicurezza con riflessi internazionali.

In particolare, durante i lavori del Comitato per la Programmazione Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia (CoPSCIP), è emersa la necessità d'immediato interesse strategico di implementare la presenza di Esperti presso alcune missioni diplomatiche, in particolare ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, a New Delhi in India, a Niamey in Niger e a Tunisi in Tunisia

Il **comma 36** reca le coperture finanziarie degli oneri derivanti dai commi 25, 30 31 e 35.

Articolo 16, (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

La disposizione in commento interviene sull'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza".

Più nel dettaglio, la misura modifica le annualità cui fanno riferimento alcuni oneri finanziari, indicati dai commi 5 e 6 del menzionato articolo 1-bis.

In particolare, per ciò che concerne il comma 5, gli oneri relativi al 2032, pari a euro 18.075.000,00, vengono ora previsti a decorrere dall'anno 2032.

Quanto al comma 6, lettera a), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 5 del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 viene ridotta per di 2,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2024 e non più per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Con riferimento al comma 6, lettera b), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 608 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 viene ridotta per un importo di 1,2 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Per ciò che concerne il comma 6, lettera c) lo stanziamento iniziale di bilancio dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, viene ora ridotto per un importo di 0,100 mln di euro per ciascuno dei due piani gestionali considerati per un totale di 0,200 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Il comma 6, lettera d), viene modificato nel senso di prevedere che lo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2568 piano gestionale 02, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, venga ridotto per un importo di 7,325 mln di euro a decorrere dall'anno 2032 e non solo per tale annualità.



Infine, al comma 6, lettera e), l'autorizzazione di spesa ivi prevista per gli anni 2031 e 2032, e pari a 6.950.000 euro, diventa a decorrere dal 2031.

Articolo 17, (Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

Come è noto, l'allegato al DEF 2022 “Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti”, al Capitolo II, paragrafo 7, contempla il “Piano per l'ammodernamento dei mezzi strumentali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera” in cui tra gli obiettivi futuri, individua la necessità di “continuare il processo di ampliamento degli organici e ricambio generazionale del personale con l'acquisizione delle professionalità indicate dall'articolo 3 comma 2) dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, per far fronte alle nuove funzioni e sfide che si devono affrontare”.

In particolare, le nuove competenze in materia di *National Competent Authority* per l'*European Maritime Single Windows*, la necessità di esercitare le funzioni di cui all'articolo 17-bis del Codice Amministrazione Digitale (CAD) è necessario assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, reclutando in via prioritaria, le seguenti figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera è escluso dalle disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 il quale espressamente recita: “Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto”.

La proposta si colloca all'interno del programma di progressivo adeguamento degli standard operativi e dei livelli di efficienza e di efficacia delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, quale misura direttamente correlata alle esigenze discendenti dai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti da nuove attribuzioni delle quali il personale del Corpo è stato investito nei diversi settori di competenza, quali ad esempio la sicurezza del trasporto marittimo, delle merci e dei passeggeri, ma anche l'evoluzione



di tutto il quadro delle missioni istituzionali affidate agli uffici marittimi per l'esercizio delle attribuzioni funzionali svolte per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera nell'ultimo decennio ha visto esponenzialmente crescere l'ambito funzionale e di competenze derivanti anche dall'evoluzione e dalle accresciute funzioni assegnate ai dicasteri di riferimento Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, discendenti in parte dall'ampliamento del quadro ordinamentale ed in parte dalle esigenze connesse al recepimento delle norme dell'Unione Europea. Al riguardo, tra le ultime in ordine di tempo rileva la recente designazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera quale Autorità Nazionale Competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea per l'esercizio del complesso delle funzioni attribuite dal Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Giugno 2019, come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis del decreto-legge 10 settembre, 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2021, n. 156, rispetto al quale è in via di definitiva approvazione il decreto interministeriale attuativo. Il complesso spettro delle nuove funzioni ha determinato la necessità di prevedere cambiamenti organizzativi che permettessero di far fronte ai nuovi compiti e allo stesso tempo consentissero di rispondere ad obiettivi ed esigenze contingenti (emersione del fenomeno migratorio, novelle comunitarie, cambiamenti tecnologici, emergenze sanitarie, crisi internazionali, scenari di intervento operativo allargato, emergenze di protezione civile...).

Col passare degli anni molte delle situazioni e delle condizioni che, per essere affrontate efficacemente, hanno richiesto interventi immediati nell'ambito organizzativo-strumentale a risorse invariate, hanno assunto il carattere di permanenza ed assorbito quel margine di flessibilità utile all'Amministrazione per l'adozione di soluzioni tattiche al superamento delle crisi. Ciò si rileva, in particolare, nell'ambito dell'impiego del personale del Ruolo Ufficiali che, nel corso degli anni, ha visto ampliare il numero delle sedi in cui se ne richiede l'impiego a fronte di numeri sostanzialmente invariati. Nell'anno 2000 erano in servizio nel Corpo circa 800 Ufficiali dei Ruoli Normali. La consistenza del Ruolo, ad oggi, è sostanzialmente invariata, nonostante:

- l'elevazione di Uffici al rango superiore (retti da Ufficiali superiori e subalterni) per rispondere alle accresciute esigenze di controllo dello spazio portuale e marittimo costiero dovuto all'aumento dei traffici marittimi ed all'insorgere di emergenze con riflessi immediati nell'ambito demaniale portuale (contrasto e gestione della pandemia da Covid 19, emergenze legate a fenomeni atmosferici che hanno interessato le aree costiere, eventi sismici etc...);
- la costituzione di cinque nuclei subacquei (San Benedetto del Tronto, Napoli, Genova,



- Cagliari, Messina) per rispondere alla crescente necessità di rispondere con adeguatezza alle emergenze relative alla salvaguardia della vita umana in mare e di protezione civile;
- l'ammodernamento della componente navale, con l'entrata in linea di 6 unità dai 50-90 metri sulle quali è necessario l'imbarco di 20 ufficiali del ruolo normale, per rispondere alle esigenze operative derivanti da emergenze internazionali (primavere arabe, guerra in Libia, emergenza migratoria, emergenza Libano) nonché da eventi SAR grandi numeri (Costa Concordia, Norman Atlantic, Euroferry Olympia...);
 - la costituzione di due Sezioni Elicotteri (Pescara e Decimomannu) per permettere l'adeguata copertura aerea di spazi marittimi di interesse nazionale (Mediterraneo Occidentale e Canale d'Otranto) sia per l'aspetto dello sfruttamento delle risorse naturali (ittiche ed energetiche) e di controllo del traffico marittimo sia per la salvaguardia della vita umana in mare;
 - l'apertura dal 2008 ad oggi di 11 centri VTS per incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo e proteggere l'ambiente.

Alle necessità sopra elencate, ormai divenute strutturali, si affianca la sfida continua di dover rispondere adeguatamente alle necessità pubbliche che sorgono in occasione di calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza anche con personale dotato di competenze professionali settoriali ed estremamente tecniche nel campo della digitalizzazione, ingegneria, logistica dei trasporti e dei materiali, informatica, materie sanitarie e di project management per gestione dei fondi strutturali e delle capacità di investimento.

Pertanto, al fine di corrispondere alle citate accresciute esigenze, la norma si propone di autorizzare un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l'arruolamento nei vari ruoli, di 390 unità con le seguenti modalità:

- Ufficiali del ruolo speciale 40 unità a decorrere dall'anno 2024;
- Ruolo sergenti 20 unità all'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024 per complessive 100 unità;
- Graduati: 50 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024 per complessive 250 unità.

Per formalizzare l'incremento del personale nei vari ruoli la norma prevede di andare a modificare, a partire dall'anno 2024, gli organici previsti dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (comma 1).

Nello specifico:

- Il **comma 1) lettera a)** indica le somme necessarie a coprire gli incrementi previsti per il personale del ruolo graduati di cui all'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 andando ad incidere, modificandolo sull'articolo 585, comma 1, nello specifico andando a sostituire le lettere da *h-octies*) ad *h-duo-vicies*) che recano le nuove indicazioni di



spesa dall'anno 2024 all'anno 2038.

- Il **comma 1, lettera b)** prevede la modifica dell'articolo 812-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e determina l'incremento della consistenza organica dei capitani di vascello di una unità;
- Il **comma 1, lettere c) e d)** indica la modifica dell'articolo 814, comma 1 e 1-bis), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 adeguando il valore numerico indicato all'incremento di personale previsto;
- Il **comma 1, lettera e)** riporta la modifica dell'articolo 814, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 andando a sostituire incrementandoli i numeri relativi al personale del ruolo sergenti per l'arco temporale dal 2024 al 2028.
- Il **comma 1, lettera f)** riporta la modifica dell'articolo 815, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 andando a sostituire incrementandoli i numeri relativi al personale del ruolo graduati per l'arco temporale dal 2020 al 2028.
- Il **comma 1, lettera g)** sostituisce il Quadro X della Tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 2** quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 e reca la copertura finanziaria.

Il **comma 3** indica l'ammontare delle spese di funzionamento e vettovagliamento connesse agli incrementi di organico previsti nella proposta, comprese le spese relative alle mense e ai buoni pasto quantificate singolarmente in via incrementale per gli anni dal 2024 al 2028 ed indicate in ammontare fisso a decorrere dall'anno 2029 e reca la relativa copertura finanziaria.

Articolo 18, (Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Comma 1. I commi dal 6-ter al 6-sexies dell'articolo 16, del decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Tale previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati. Il comma 6-quater dispone che il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del



decreto-legge n. 73 del 2021. Il comma 6-*quinquies*, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, consente ai comuni di ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2023, l'eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

Il comma 6-*sexies* estende il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023 anche agli enti locali in dissesto finanziario che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021. Con la novella in esame si estende la portata temporale dell'attuale disposizione in materia di fondo anticipazioni liquidità come prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, posticipando di un anno tutti i preesistenti riferimenti temporali previsti dai commi dal 6-*ter* al 6-*sexies* del suddetto articolo e prevedendo che il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Comma 2. La legge 148 del 2018, ai commi 876-879, in attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica sottoscritto il 16 novembre 2018, ha stabilito che il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018, attribuendo a tale regione un contributo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche.

In particolare, il comma 877 ha quantificato l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione che è pari a 194,726 milioni di euro per il 2018, a 112,807 milioni per il 2019 e a 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020; il comma 886-bis infine ha disciplinato le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso. In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto 30 ottobre 2021, l'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha rideterminato il suddetto contributo in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il comma 2, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022, riduce tale concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di ulteriori tre milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 3** della norma in esame recepisce l'Accordo dell'8 marzo 2023 tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni per regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario, nonché tra le singole regioni. Ciò, in attuazione del precedente Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 diretto a garantire a ciascuna regione il ristoro dell'intero importo delle effettive perdite di gettito e il



recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, e tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell'articolo 111, comma 2, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalle quali risulta che:

a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a € 16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;

c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (euro 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di euro 67.096.844,15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (euro -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

In conclusione, il comma 1, nel recepire il predetto Accordo, prevede che:

- a. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- b. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- c. le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di auto-coordinamento dalle medesime Regioni.



Il **comma 4** prevede che le regioni destinano le compensazioni ricevute per le minori entrate Covid-19 del 2020 e del 2021 al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Articolo 19, (Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

Il **comma 1** incrementa di 55 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto ministeri. L'incremento del Fondo consentirà l'adozione di un nuovo DPCM, ulteriore rispetto al DPCM 23 dicembre 2021, adottato in sede di prima applicazione della norma sopra indicata. Il Fondo, provvisto di una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, non risulta al momento essere mai stato utilizzato, fermo restando che il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato ad assunzioni a tempo indeterminato delle autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il suddetto incremento è effettuato mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La medesima disposizione prevede, altresì, l'incremento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, della consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sempre a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2** incrementa di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno il Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021. Reca inoltre la copertura finanziaria.

Comma 3. Il processo di riorganizzazione del Ministero dell'Interno, necessario per il definitivo assetto organizzativo in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali, deve ancora essere perfezionato, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 174/2012 (convertito in L. n. 213/2012).

Anche la misura del trattamento accessorio attualmente attribuito a detto personale, a partire dalla fase di gestione transitoria avviata dal Ministero dell'Interno dal 1° gennaio 2013, risulta in linea con



quella prevista dalla disposizione. Ne consegue che una eventuale rimodulazione del predetto trattamento, anche in ragione del tempo intercorso, risulterebbe oltre che poco funzionale alle esigenze gestionali, anche potenzialmente fonte di contenzioso.

Pertanto, la disposizione di cui al comma 3 è tesa a chiarire che, nel rispetto del quadro legislativo definito dal D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), nonché dal richiamato D.L. n. 174/2012, resti inalterata, anche a seguito della confluenza nel fondo del Ministero dell'Interno, la finalizzazione delle risorse - derivanti da una annuale riduzione dei trasferimenti erariali a comuni e province - allo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dei segretari comunali e provinciali. La proposta, inoltre, appare coerente anche con le disposizioni annualmente inserite nella legge di bilancio che tale finalizzazione intendono ulteriormente salvaguardare (da ultimo, articolo 9, comma 7 della legge n. 197/2022). Sotto il profilo sostanziale, peraltro, essa risulta analoga ad altre, anche di recente introdotte, in materia di destinazione di quota parte delle risorse del fondo di contrattazione decentrata (es. articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 68/2022).

Il **comma 4** introduce disposizioni volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell'Agazia Italiana del Farmaco. In particolare, la *ratio* della norma è la finalità perequativa sottesa all'adeguamento della misura dell'indennità di amministrazione spettante al personale appartenente alle aree professionali dell'Agazia Italiana del Farmaco (AIFA) a quella del personale del Ministero della Salute a seguito degli incrementi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021 recante "*Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2022.

Il personale dell'AIFA, a seguito del trasferimento operato ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, dai ruoli del Ministero della Salute ai ruoli dell'Agazia, nonché di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Ministro della Salute 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agazia Italiana del Farmaco), ha conservato la medesima collocazione nel comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri (ora Funzioni Centrali). La permanente applicazione di questo inquadramento è stata sostenuta negli anni successivi così che il personale di AIFA, in virtù delle disposizioni citate, ha sempre mantenuto l'inquadramento nello stesso comparto di contrattazione in cui era inquadrato il Ministero della Salute, confluendo nel comparto Funzioni Centrali a partire dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2016-2018, con il riconoscimento anche dell'indennità di amministrazione prevista dal



CCNL comparto Ministeri del 16/5/1995 (art. 34, co. 2, lett. a) e dal CCNL comparto Ministeri del 16/2/1999 (art. 33).

Da ultimo l'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, triennio 2019-2021, ha confermato la collocazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della contrattazione collettiva nazionale, nel comparto delle Funzioni centrali e il successivo CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021 all'art. 1, comma 8, ha precisato che con il termine "Ministero/i" si intendono le Amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri, applicato al personale non dirigenziale dell'Agenzia fin dalla sua istituzione, ai sensi delle norme sopra richiamate.

Il **comma 5** modifica il comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio per l'anno 2022), le cui previsioni sono altrimenti non attuabili. Infatti, il comma 309 allo stato attuale stanziava 8,5 milioni per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo che i fondi siano assegnati dalle istituzioni al personale previa ripartizione nell'ambito di quella relativa al fondo per il funzionamento di tali istituzioni. Tale *iter* prevede quindi che i fondi siano trasferiti alle istituzioni, il che impedisce l'erogazione degli stessi al personale, visto che il personale AFAM riceve il trattamento economico a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle istituzioni. La modifica contenuta nella norma esclude il riparto dei fondi nonché il criterio di assegnazione degli stessi relativo alla partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione collettiva. Considerata l'attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca", la norma rinvia alla "contrattazione collettiva" e non più alla "contrattazione collettiva integrativa", al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito del CCNL.

I fondi non sarebbero, quindi, oggetto di riparto immediato, bensì confluirebbero nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM. Le modalità di impiego di tali risorse dipenderanno dalle scelte assunte in sede di contrattazione collettiva nazionale (alla quale già la norma vigente rimanda ai fini della definizione dei criteri necessari per l'assegnazione delle risorse). I **commi da 6 a 8** prevedono misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 6** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e che, contestualmente, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza.



La proposta serve a superare l'effetto dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2006/2009, che ha finanziato il passaggio dell'orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante la decurtazione di risorse originariamente destinate alla corresponsione del trattamento accessorio del personale, al fine di ripristinare la destinazione della predetta somma al finanziamento degli istituti accessori necessari a remunerare l'incremento delle prestazioni accessorie richieste. Si precisa che gli effetti derivanti da tale misura valgono soltanto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i medesimi trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Il **comma 7** intende fronteggiare le necessità gestionali della Presidenza del Consiglio, il cui intero e complesso apparato organizzativo – nelle sue diverse diramazioni e articolazioni – è concepito quale supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'espletamento delle funzioni di coordinamento delle attività delle altre amministrazioni, centrali e non, e dell'unità dell'azione del Governo. La complessità di tali funzioni, declinate nella Costituzione e in maniera analitica nella legge n. 400/1988, implica una gestione e un controllo costanti dei processi amministrativi con immediate e inevitabili ripercussioni nei relativi processi lavorativi, cui è applicato il personale dirigenziale, tenuto a fornire la massima disponibilità sia in termini di orari, di reperibilità e di presidio, sovente senza soluzione di continuità. È infatti richiesta ad ogni livello di competenza e responsabilità, la capacità di eseguire prestazioni tempestive ed estemporanee, spesso anche in condizioni emergenziali, proprio per assicurare all'Autorità politica l'efficace svolgimento del proprio ruolo. Pertanto, il comma 8 dispone l'incremento di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 degli stanziamenti del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale – in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, allo scopo di rispondere alle ineludibili esigenze volte ad incentivare coloro che contribuiscono attivamente a garantire la continuità dei servizi istituzionali. Destinatari della norma sono 202 unità circa di personale dirigenziale. Si precisa che gli effetti derivanti da tale misura valgono soltanto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i medesimi trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Il **comma 8** reca la copertura finanziaria delle misure introdotte dai commi 6 e 7 del presente articolo.



Articolo 20, (Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il **comma 1** consente l'immediata operatività degli uffici di cui agli articoli 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevedendo che gli incarichi dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le citate disposizioni.

Il **comma 2** prevede un incremento della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** ha finalità di coordinamento delle nuove disposizioni contenute nel presente decreto con la normativa vigente, sostituendo all'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» con le seguenti: «Ministro dell'economia e sopprimendo le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 21, (Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

Comma 1. L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95, ha introdotto per il personale in servizio presso la pubblica amministrazione il cosiddetto "massimale contributivo", cioè un tetto al reddito sottoposto alla contribuzione obbligatoria, prevedendo per la parte restante la possibilità della cosiddetta previdenza integrativa. Successivamente, l'art. 21 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha introdotto una deroga alla citata disposizione normativa per quelle categorie di lavoratori che non possono accedere a forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.

La questione in argomento riguarda solo ed esclusivamente gli assunti dopo il 1° gennaio 1996 che, a quella data, siano privi di qualunque contribuzione, anche figurativa. Peraltro, si rappresenta che non si tratta di un obbligo per il dipendente, ma di una scelta che ciascun dirigente deve fare, valutando autonomamente la convenienza se mantenere il sistema previsto dalla legge 335/1995, con una retribuzione maggiorata, eventualmente da poter investire in forme di previdenza complementare, ovvero sottoporre l'intera retribuzione alla contribuzione obbligatoria, assicurandosi così anche la compartecipazione contributiva dello Stato. Tuttavia, al fine di consentire tale opzione il dipendente deve essere messo nelle condizioni di conoscere esattamente la propria retribuzione imponibile ai fini



pensionistici. Tale possibilità è data dalla consultazione dell'estratto conto contributivo che si forma a seguito dell'inoltro informatico da parte del sistema NOIPA delle denunce mensili analitiche e, quindi, il dipendente conosce tale dato in ritardo, in quanto il passaggio avviene anche oltre sei mesi. Considerate queste condizioni i dipendenti si sono trovati nella impossibilità di esercitare per tempo tale scelta. Con la disposizione di cui al comma 1 si prevede un nuovo termine entro il quale garantire l'opzione a tutti i lavoratori sprovvisti di previdenza complementare compartecipata dal datore di lavoro.

Al **comma 2** si prevede l'estensione al 31 dicembre 2023 della mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si prevede che, in ogni caso, siano fatti salvi, dal 1° gennaio 2023 all'entrata in vigore del presente provvedimento, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 22, (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il **comma 1** mira al potenziamento della capacità amministrativa del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si prevede che presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica della PCM. Si precisa che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 2** rafforza la *governance* della Società Sport e Salute S.p.A., incrementando da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo un coinvolgimento nel medesimo consiglio anche di un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché separando a regime le funzioni di presidente e di amministratore delegato.



Al **comma 3**, si specifica che i componenti del consiglio di amministrazione attualmente in carica cesseranno il loro mandato con l'insediamento dei nuovi componenti, nominati secondo le modalità previste dal comma 2.

Il **comma 4**, in esito alle necessità manifestate dalle amministrazioni territoriali e al fine di sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dagli altri fondi, autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a fornire il supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici in tema di sport, anche con riferimento alle infrastrutture sportive.

Al **comma 5** è ridefinita l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica, per effetto delle nuove competenze attribuite in materia di famiglia, infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

Il **comma 6**, al fine di rafforzare la capacità amministrativa del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza.

Tale organo ha il compito di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 7** stabilisce che il contingente di cui al comma 6 è composto da:

- a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
- b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si precisa che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Al **comma 8**, si dispone che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre



2012 saranno adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.

Il **comma 9** interviene in materia di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale allo scopo di riallineare le disposizioni contrattuali vigenti per il comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alla disciplina contrattuale applicata al comparto Funzioni centrali. Infatti, in ambito Funzioni centrali, le regole di costituzione dei predetti fondi per il finanziamento degli istituti accessori per il personale non dirigenziale comprendono anche le voci discendenti da una quota dei risparmi di gestione che l'amministrazione consegue nell'ambito delle spese per il proprio personale. Tali disposizioni sono state disapplicate esclusivamente per la Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dall'anno 2022 e, qualora non reintrodotte, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del personale contrattualizzato appartenente ai diversi comparti della pubblica amministrazione centrale.

Articolo 23, (Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)

Il **comma 1**, alle **lettere a), b) e c)** è finalizzato a implementare gli *standard* operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale, al fine di fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie.

Le Istituzioni dell'Unione europea hanno, di sovente, sottolineato le inadeguatezze del Servizio Fitosanitario Nazionale, richiamando, con specifiche raccomandazioni, il nostro Paese alla necessità di intervenire sulla relativa organizzazione. La mancata osservanza delle disposizioni dell'Unione europea in materia fitosanitaria espone il nostro Paese a contenziosi con la Commissione europea e al conseguente rischio di sanzioni pecuniarie.

Tale inadeguatezza è stata esasperata dall'emanazione del nuovo regime fitosanitario europeo che fonda le sue basi sul regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e sul regolamento (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali.

In particolare, il regolamento (UE) 2016/2031 ha modificato profondamente la capacità di intervento sui nuovi organismi nocivi mediante il rafforzamento dei controlli sulle merci in importazione da Paesi terzi e la sorveglianza del territorio. Al contempo, ha evidenziato la necessità che ogni Organizzazione nazionale preposta alla protezione delle piante, individuata nel nostro Paese nel Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali, sia dotata di risorse adeguate a garantire la piena applicazione delle nuove



prescrizioni e che gli Operatori professionali abbiano tutte le informazioni tecniche necessarie per svolgere efficacemente i nuovi compiti a cui sono chiamati.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*”, è stata data applicazione al nuovo regime fitosanitario europeo.

In particolare, gli articoli 5, 18 e 19 del suddetto decreto identificano la struttura del Servizio fitosanitario centrale e le figure del personale tecnico del servizio fitosanitario nazionale (ispettore fitosanitario e agente fitosanitario).

In particolare, **alla lettera a)** della disposizione in esame viene sostituito il comma 2 dell'articolo 5. La nuova formulazione, oltre a modificare la denominazione degli ambiti di competenze, specifica che il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, non solo nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ma anche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), all'interno del quale sono presenti profili professionali di agenti e ispettori fitosanitari.

Alla lettera b) viene sostituito il comma 1, dell'articolo 18, la cui nuova formulazione, coerentemente con quanto indicato al comma 2, dell'articolo 5, include tra gli ispettori fitosanitari, oltre ai dipendenti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche i dipendenti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in possesso delle qualifiche professionali previste. Come già indicato con riferimento all'articolo 5, il CREA, Ente vigilato dal MASAF, ha nell'ambito del proprio personale soggetti che hanno i requisiti tecnici e professionali per rivestire la qualifica di ispettore o agente fitosanitario senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla lettera c) viene sostituito il comma 1, dell'articolo 19, la cui nuova formulazione, coerentemente con quanto indicato al comma 2, dell'articolo 5, include tra gli agenti fitosanitari, oltre ai dipendenti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche i dipendenti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti. Come già indicato con riferimento all'articolo 5, il CREA, Ente vigilato dal MASAF, ha nell'ambito del proprio personale soggetti che hanno i requisiti tecnici e professionali per rivestire la qualifica di ispettore o agente fitosanitario senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, modificato il comma 2, lettera a) in relazione al novero dei titoli utili per accedere ai ruoli di agente fitosanitario; la mancata menzione delle classi di laurea, ora inserite, nella vigente versione del decreto legislativo n. 19 del 2021 è dipesa da mero errore materiale.



Alla **lettera d)**, in conseguenza delle modifiche introdotte al comma 2, dell'articolo 5, è coerentemente modificata, nell'ambito dell'allegato I, paragrafo “*Dotazione minima personale del SFC*”, la sezione denominata “*Indici*”.

Al **comma 2** si autorizza il Commissario p.t. dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Iripinia (EIPLI) - Ente Pubblico non economico fondato nel 1947 che attualmente garantisce l'approvvigionamento idrico potabile, irriguo e industriale nelle regioni Puglia, Basilicata, parte della Campania (Iripinia) e parte della Calabria (Cosentino) - di procedere, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Appare evidente che tale Ente sia preposto all'assolvimento di un *munus publicum* specifico e di importanza strategica per l'economia nazionale. Invero l'Ente, anche se formalmente soppresso e posto in liquidazione - ai sensi del D.L. n. 201/2011 (articolo 21, commi 10 e 11) - ha comunque continuato senza soluzione di continuità la propria funzione di approvvigionamento idrico, ed ha dovuto negli anni - in particolare nel periodo dal 2016 al 2019 - al fine di garantire il corretto espletamento della propria funzione pubblica, far ricorso, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e di pubblici concorsi, all'assunzione di professionisti, impiegati ed operai con contratto a tempo determinato, di modo da far fronte al naturale depauperamento delle risorse umane, a causa dei collocamenti in quiescenza intervenuti nel corso degli anni.

Tutti i predetti contratti a tempo determinato, stipulati ad esito delle predette procedure ad evidenza pubblica, a far data dal 2016 e sino al 2019, esaurita la loro naturale scadenza di legge prevista (ovvero 3 anni) sono stati poi ripetutamente rinnovati, attraverso specifici interventi normativi “*ad hoc*” previsti in ragione del particolare status giuridico dell'EIPLI (si veda l'ultimo operato con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 845 comma 1, lett. a) – G.U., Serie Generale n. 310 del 31/12/2021).

Ne consegue che l'attuale dotazione organica dell'EIPLI si fonda sull'apporto fondamentale ed imprescindibile dei professionisti (di cui n. 5 Ingegneri, n. 1 Architetto, n. 2 Avvocati, tutti inquadrati con contratto EPNE – Professionisti, e di n. 1 Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti con contratto ex art. 7, comma 6, T.U. n. 165/2001), degli Impiegati (n. 6 unità, assegnate ai vari uffici, inquadrati con contratto EPNE - Aree B-C) e degli operai (n. 23 unità, assegnati alle Dighe, Impianti, Traverse e Centri di Telecontrollo, inquadrati con contratto EPNE - Aree A) i cui contratti andranno a scadere in un periodo ricompreso tra il mese di settembre 2023 e quello di dicembre 2023.



In particolare, con riguardo ai 9 professionisti si evidenzia che:

- n. 6 Professionisti assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti agli impianti e le infrastrutture in gestione all'EIPLI (progettazione, direzione lavori, sicurezza), oltre a ricoprire ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (Responsabili di Esercizio delle traverse e Responsabili sulle dighe);
- n. 2 Avvocati sono dedicati per un verso alla gestione del contenzioso che interessa l'Ente anche ai fini delle attività di liquidazione, per altro verso all'assistenza giuridica per le complesse attività amministrative dell'Ente;
- n. 1 Professionista Dottore Commercialista, a mezzo di contratto ex art. 7, comma 6, T.U. n. 165/2001 risulta Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità e Responsabile dei Servizi Amministrativi dell'Ente;

Con riguardo ai 6 impiegati i medesimi risultano in servizio presso gli uffici amministrativi garantendo l'espletamento degli adempimenti attinenti alla gestione ordinaria ed al contempo essenziale dell'EIPLI, con particolare riferimento alla gestione del personale, della contabilità, della segreteria, del protocollo e del servizio tecnico, rivestendo anche in taluni casi anche ruoli di RUP delle varie procedure.

I 23 operai assicurano la dotazione minima per la gestione e il presidio h/24 delle dighe e degli impianti in concessione all'EIPLI nonché la loro manutenzione.

Tutte le complessive n. 38 unità assunte mediante concorso pubblico, risultano alla stregua di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, stante tutte le proroghe contrattuali effettuate dopo i 3 anni di contratto, in forza di specifiche disposizioni di legge *ad hoc*, aver già maturato i requisiti richiesti dalla predetta legge al fine della loro stabilizzazione.

In tale scenario l'apporto dei lavoratori a tempo determinato risulta assolutamente necessario ed imprescindibile per la corretta gestione dell'Ente, al fine di preservare le risorse strumentali in concessione (dighe, invasi e grandi adduttori) in vista del transito nella costituenda nuova società prevista dal richiamato comma 11, dell'art. 21, D.L. n. 201/2011.

Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in relazione alla materia dell'agricoltura e contrastare lo spopolamento delle campagne, la desertificazione economica, sociale e ambientale di intere aree del Paese, il **comma 3** del presente articolo favorisce, infine, l'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani attraverso le operazioni fondiari realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e destinando a tal fine una somma pari a ventotto (28) milioni di euro.

Con tale trasferimento, sarà incrementata la dotazione finanziaria che annualmente ISMEA riserva a "Generazione TERRA", misura che finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di un terreno agricolo da parte di giovani che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, acquistare un



terreno già condotto in affitto o comodato d'uso ovvero avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Le operazioni fondiari di ISMEA sono riservate a giovani imprenditori agricoli (*under* 41 anni), giovani *startupper* con esperienza (*under* 41 anni) in campo agrario dimostrata dall'appartenenza a casse previdenziali o ordini professionali di settore ovvero giovani *startupper* con titolo (*under* 35 anni) di studio superiore in campo agrario o di laurea.

“Generazione TERRA” riserva, inoltre, ai giovani *startupper* (con titolo o con esperienza) un premio di primo insediamento di settanta mila euro per abbattere, fino al 70%, l'importo delle rate di prezzo con scadenza nei primi cinque anni del piano di ammortamento.

Capo II - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica

Articolo 24, (Riorganizzazione di FormezPA)

La disposizione interviene sulla disciplina dell'Associazione FormezPA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, indirizzando l'attività dell'Associazione ad azioni rivolte, in particolar modo, ai comuni fino a 5.000 abitanti. L'intervento normativo è completato necessariamente dall'adeguamento dei requisiti previsti per la nuova governance dell'Associazione, che viene rafforzata anche dalla previsione di un nuovo organo, il comitato di indirizzo, finalizzato a coordinare le linee di azione d'intervento di FormezPA nell'ambito delle richieste provenienti dalle amministrazioni locali.

In conseguenza e coerentemente ai nuovi requisiti fissati per il Presidente del Formez, è prevista la decadenza di tale figura e del CdA e viene attribuita la funzione commissariale al Capo del Dipartimento della funzione pubblica - che detiene il settantasei per cento (76%) della partecipazione dell'Associazione - il quale ha la facoltà di nominare un subcommissario tra i dirigenti della stessa associazione. Si prevedono altresì termini stringenti per l'adozione del nuovo statuto e del regolamento, nonché per la costituzione dei nuovi organi. In particolare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il predetto Commissario deve adeguare lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto e del regolamento devono essere ricostituiti, altresì, i nuovi organi.

Articolo 25, (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

La norma prevede la costituzione di una nuova società, denominata “ENIT S.p.A.”, e, parallelamente, la soppressione dell'ente pubblico economico ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ente identificato



con riferimento all'art. 16, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, in ragione della necessità di assicurare il rilancio dell'industria turistica italiana e della relativa promozione. Peraltro, con la nuova società per azioni si riuscirebbe a valorizzare e mettere a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale e delle singole regioni e province autonome, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

La soppressione dell'ente ENIT e la creazione di un nuovo veicolo societario assicurano un miglior coordinamento del Ministero con le Regioni per l'attuazione del TDH, così come la forma giuridica della società *in house* consentirà di accelerare e semplificare le procedure di fornitura di beni e servizi, non soltanto promozionali.

L'investimento nell'*hub* del turismo digitale si compone di tre linee di intervento:

- ottimizzazione del portale Italia.it promosso da ENIT, migliorandone l'interfaccia utente, integrandolo con fonti di dati aggiuntive, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista e delle professioni turistiche (guide turistiche);
- adozione di modelli di intelligenza artificiale per analizzare i dati sui flussi turistici in aree di maggiore e minore interesse;
- sviluppo di un sistema informativo per la promozione e la gestione delle attività turistiche, un supporto all'adozione e formazione a beneficio degli operatori turistici di piccole e medie dimensioni.

In particolare, è attestato che l'ENIT si trovi attualmente in affanno nella realizzazione dei progetti che le sono stati affidati:

- (A) rafforzare il posizionamento competitivo della destinazione Italia sul mercato interno, internazionale di prossimità ed extraeuropeo;
- (B) sostenere la consapevolezza della destinazione Italia, come marchio, attraverso iniziative sinergiche e in linea con il piano di sviluppo del TDH;
- (C) aumento del traffico, indicizzazione e conversione di "Italia.it";
- (D) accompagnamento all'evoluzione del TDH attraverso una opportuna campagna di comunicazione che faccia conoscere/valorizzi la crescita dei contenuti, i diversi servizi che via via verranno messi in esercizio;
- (E) consolidamento di Italia.it, attraverso un progetto orientato a fornire maggiore stabilità e consolidamento in linea con gli obiettivi sanciti dal Piano di Promozione 2022 per: (1) sostenere le



iniziative destinate a enfatizzare il riposizionamento competitivo del turismo in Italia e la consapevolezza del marchio Italia, soprattutto all'estero, tramite strumenti di comunicazione tradizionali e innovativi, facendo convogliare gli utenti sul portale Italia.it e (2) far fruttare le esperienze progettuali regionali a maggiore potenziale, tramite la fattiva collaborazione della Commissione speciale turismo e industria alberghiera della Conferenza permanente Stato e Regioni e Province Autonome.

Il **primo comma** dell'articolo, nel prevedere l'autorizzazione del Ministero del turismo a costituire la nuova società, indica un capitale iniziale nella misura di 7 milioni di euro, fissando il principio per cui il Ministero dell'economia e delle finanze è l'unico azionista di ENIT S.p.A.

Al **secondo comma** viene precisato che ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, controllata dal Ministero del turismo. Sono pertanto indicati gli strumenti e le modalità attraverso i quali il Ministero del turismo esercita detto controllo analogo, ossia: l'assegnazione all'organo amministrativo della società, con cadenza annuale, di direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo, provvedendo ad eseguire il conseguente monitoraggio; la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati; il diritto ad ottenere notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società; l'esercizio dei poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale.

Nel complesso, si sottolinea pertanto la natura privatistica dei poteri di gestione che potranno essere esercitati sulla società, inclusa - come previsto dal successivo **comma 3** - la nomina degli amministratori. In particolare, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

Al **comma 4** è riconosciuta la facoltà della neoistituita società ENIT di stipulare convenzioni con le regioni, le province autonome, in tal modo consentendo ad essi di apportare proprie risorse al capitale della società. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del piano industriale della società e subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione del Ministero del turismo. In tal modo, a conferma del potere di controllo riconosciuto sulla società al Dicastero dal primo comma, si afferma il principio che eventuali aperture alla partecipazione di soggetti terzi non possano pregiudicare la posizione di controllo, di direzione e coordinamento della società rivestita dal Ministero del turismo, facendo salvo l'imprescindibile coordinamento con tutte le Regioni e Province autonome.



Il **comma 5** sottopone la neoistituita società al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e consente alla stessa di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio.

Il **comma 6** prevede che, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo venga soppresso e le relative funzioni siano attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispose un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il **comma 7** prevede che con contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A. sono definiti, tra l'altro, gli obiettivi attribuiti alla società ENIT, le modalità di funzionamento statale, i risultati attesi un arco di tempo determinato, le modalità di verifica dei risultati di gestione, strategie per il miglioramento dei servizi.

Il **comma 8** prevede il transito del personale di ruolo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova S.p.A. con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

Il **comma 9** apporta delle modifiche all'art. 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sia quanto al numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale, che quanto alla definizione delle missioni del Ministero del turismo.

La previsione delle nuove missioni costituisce un adeguato stimolo all'efficientamento dei processi organizzativi, consentendo una migliore specializzazione delle direzioni, le quali potranno operare nei rispettivi settori di competenza sotto il coordinamento unitario del Segretariato generale.

In particolare, la ridefinizione delle missioni tiene anche conto anche della recente istituzione presso il Ministero del turismo di una nuova direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, come previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Le missioni riscritte dalla norma, al fine di meglio organizzare alle quali corrispondono le competenze delle quattro direzioni generali di cui si compone il Dicastero, diventano le seguenti:



- a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
- b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del r.u.p.;
- c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
- d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane.

Il **comma 10** dispone, infine, che:

- gli incarichi di livello dirigenziale generale legati alla precedente articolazione organizzativa del Ministero cessino con l'acquisizione dell'efficacia del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero;
- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda alla riorganizzazione del Ministero del turismo ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Il **comma 11** indica la copertura finanziaria dei commi da 1 a 8 del presente articolo.

Articolo 26, (Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Le attività istituzionali di prevenzione oncologica e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa svolte dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in modo capillare sull'intero territorio nazionale, rivestono un ruolo cruciale per la prevenzione e diagnosi in campo oncologico, oltre che per l'assistenza domiciliare e sostegno psicologico in favore di pazienti oncologici e dei loro familiari.



Come noto, il contesto pandemico, soprattutto la fase emergenziale, ha fatto registrare una considerevole diminuzione del regolare espletamento delle suddette attività, determinando una riduzione, e in alcuni casi sospensione, degli screening tumorali, finalizzati alla tempestiva individuazione della malattia neoplastica e alla somministrazione di terapie efficaci. Infatti, i ritardi delle diagnosi e delle conseguenti necessarie cure divengono evitabili mediante l'organizzazione di apposite campagne di informazione e prevenzione, con somministrazione di regolari esami diagnostici per l'individuazione della malattia, ove possibile allo stadio di insorgenza, ed abbassare così le percentuali di mortalità.

Pertanto, al fine di implementare gli strumenti di prevenzione e cura oncologica, si rende necessario potenziare la struttura organizzativa della LILT, attraverso la previsione nella dotazione organica dell'Ente di figure professionali aggiuntive, specialistiche e amministrative.

L'intervento in esame è dunque volto a destinare, a decorrere dall'anno 2022, una parte del contributo stanziato in favore della LILT dall'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 2 milioni di euro annui, per il reclutamento di n. 12 unità di personale, con corrispondente incremento della dotazione organica della Lega.

In particolare, tenuto conto delle esigenze di servizio, si prevede l'inserimento delle seguenti unità di personale:

- n. 3 figure professionali (1 medico, 1 legale e 1 psicologo);
- n. 3 funzionari amministrativi;
- n. 6 assistenti amministrativi.

Articolo 27, (Fondazione Ugo Bordoni)

La legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e in particolare l'art. 41, comma 5 (come modificato dall'art. 31 della L. 69/2009), ha riconosciuto la Fondazione Ugo Bordoni come Istituzione di Alta Cultura e Ricerca, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

Lo Statuto del 2019 ha istituito il “*Comitato delle Pubbliche Amministrazioni*”, che garantisce a tutte le Amministrazioni – centrali e locali – che ne facciano parte di esercitare sulla FUB un controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, consentendo dunque affidamenti a favore della Fondazione mediante in *house providing*.

La Fondazione Bordoni è, ad oggi, un organismo di diritto pubblico con governance di derivazione pubblica.

L'analisi della relazione al Governo sulle attività (anno 2021) ha messo in evidenza una forte tendenza allo svolgimento in prevalenza di attività tecniche di natura esecutiva, con penalizzazione delle



attività a maggiore contributo tecnico-scientifico e depauperamento della qualità delle attività svolte quindi di competitività. Nel tempo, infatti, la Fondazione ha perso il carattere di ente di ricerca all'avanguardia impoverendo la produzione scientifica e la partecipazione a progetti europei di ricerca. È emersa, dunque, l'esigenza di rivedere i compiti della Fondazione, al fine di assegnare alla stessa nuove funzioni per rafforzarne la natura di "ente di ricerca" nel settore tecnico scientifico e tornare ad essere un ente di riferimento nel panorama scientifico nazionale. L'obiettivo perseguito a mezzo della disposizione in esame è quello di prevedere, tra le nuove missioni della Fondazione, specifiche attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management.

In particolare:

- alla lettera a) si sostituisce l'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevedendo che la Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni.

- alla lettera b) si sostituisce il comma 6, dell'articolo 41 della richiamata legge n. 3/2003, prevedendo che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in



coerenza con le attività e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del MIMIT. Si stabilisce, inoltre, che lo statuto venga approvato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il **comma 2** specifica che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato

Capo III, "Disposizioni finanziarie e finali"

Articolo 28, (Clausola di salvaguardia)

Si prevede che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 29, (Disposizioni contabili)

La disposizione, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30, (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni**Articolo 1, (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)**

La misura di cui al **comma 1** non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la sua applicazione, che ha decorrenza dall'anno 2023, è limitata alle posizioni dirigenziali disponibili a legislazione vigente e quindi opera nel limite delle vigenti capacità assunzionali.

La quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria per le misure di cui ai **commi 2 e 3** sono contenute al comma 13 del presente articolo.

I **commi 4, 5 e 6** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno natura ordinamentale o si limitano a definire in maniera più dettagliata le specifiche modalità assunzionali con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della protezione civile), il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Interno intendono reclutare le unità di personale non dirigenziale indicate nella Tabella B dell'allegato 2 del presente decreto.

I **commi 7 e 8**, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

In particolare, il **comma 8, lett. b)** non comporta nessun onere, limitandosi a stabilire un numero massimo di dipartimenti (tre) e di direzioni generali (dodici) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'interno del quale, attualmente, sono previste 12 posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresa quella del Segretario generale). Ne consegue che la disposizione garantisce il limite dell'invarianza di spesa complessiva, considerato che le risorse per il finanziamento della eventuale differenza di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto al Segretario generale trovano copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del predetto Ministero.

Il **comma 9** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di norme a carattere ordinamentale, peraltro meramente riproduttive delle previsioni già richiamate nell'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge n. 80 del 2021, nell'ambito di procedure assunzionali per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica previste a legislazione vigente con specifica copertura finanziaria.

Il **comma 10** contiene norme che intervengono, integrandolo, sull'articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021; in particolare, mediante l'inserimento di un apposito comma, dopo l'attuale comma 8, che prevede la possibilità per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di disporre di un ulteriore contingente di personale specializzato già formatosi nell'ambito dell'amministrazione pubblica.



Infatti, l'articolo 17, comma 8, in sede di istituzione dell'Agenzia, al fine di consentirne la prima operatività, aveva previsto la possibilità di avvalersi, nella misura non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva, di un'aliquota di personale iniziale già impiegato in particolare e messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta, nelle funzioni trasferite all'Agenzia stessa dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Agenzia per l'Italia digitale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, da altre pubbliche amministrazioni e da autorità indipendenti. In considerazione del profondo mutamento dello scenario di rischio cibernetico e dell'aumento degli attacchi su scala globale e verso il nostro Paese, in cui l'Agenzia si trova ad operare, si rende ora necessario e urgente poter disporre di un ulteriore contingente di personale specializzato già formatosi nell'ambito dell'amministrazione pubblica. La disposizione di cui al presente articolo, pertanto, è volta a prevedere, sino al 31 dicembre 2023, che l'Agenzia possa avvalersi di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al predetto contingente sono estese le stesse disposizioni previste per il personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 82 del 2021, con particolare riferimento alla possibilità di effettuare apposite modalità selettive per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, secondo la disciplina già prevista per quest'ultimo personale dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge. È, quindi, previsto che anche al nuovo contingente di personale, eventualmente inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 82 del 2021, si applichino le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 224. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'avvalimento del nuovo contingente di cinquanta unità, diversamente da quanto previsto per il personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera *b*), i cui oneri erano posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, si prevede che gli stessi siano totalmente a carico dell'Agenzia e, ai fini del trattamento retributivo, si applichino le disposizioni del Regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. L'Agenzia, infatti, si è dotata del regolamento di contabilità e dei documenti di bilancio, che consentono, quindi, di poter sostenere i relativi oneri ponendoli a carico della dotazione finanziaria, a legislazione vigente, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, non comportando pertanto nuovi maggiori oneri.

Il **comma 11** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12: La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 13. La disposizione prevede che, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 - con i quali sono autorizzati rispettivamente gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato



1 (parte integrante del presente decreto-legge) e le assunzioni di personale di cui alla tabella B dell'allegato 2 (parte integrante del presente decreto legge) - sia autorizzata una spesa in favore di varie amministrazioni centrali dello Stato quantificata come segue.

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri:

PCM	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	157.656,05	301.144,35	3	903.433,04	602.288,69
Dirigente di 2ª fascia	80.413,42	67.400,12	153.714,09	4	614.856,35	409.904,24
Categoria A1	54.912,78	14.705,48	72.471,28	63	4.565.690,90	3.043.793,93
Categoria B3	45.392,94	14.705,48	62.553,63	40	2.502.145,20	1.668.096,80
Categoria B5	48.954,60	14.705,48	66.264,24	1	66.264,24	44.176,16
TOTALI					8.652.389,73	5.768.259,82

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattati.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	522.717,86	86.523,90

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
6.590.977,68	8.738.913,63

b) Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MAECI	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2025	Oneri retributivi anno 2024 (rateo 3 mesi)
Assistente	33.795,45	3.699,00	37.494,45	100	3.749.445,42	937.361,35
TOTALI					3.749.445,42	937.361,35



Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° ottobre 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattati.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dall'anno 2025
300.000,00	374.944,54	37.494,45

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.612.305,90	3.786.939,87

c) Ministero dell'interno.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

INTERNO	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Diligente di 2° fascia	80.019	50.416	135.679	1	135.679	90.453
Funzionario	41.711	1.461	43.172	300	12.951.616	8.634.410
			TOTALI		13.087.295	8.724.863

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattati.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
500.000,00	1.308.729,44	130.872,94



Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
10.533.592,83	13.218.168,03

d) Ministero della Difesa.

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

DIFESA	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico o accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	121.384,92	263.502,17	1	263.502,17	175.668,11
			TOTALI		263.502,17	175.668,11

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (conferimento incarico dirigenziale previsto dal 1° maggio 2023).

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
26.350,22	2.635,02

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
202.018,33	266.137,19

e) Ministero dell'economia e delle finanze

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:



MEF	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	81.073,50	176.578,29	257.651,79	2	515.303,58	343.535,72
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	83.298,29	169.804,35	1	169.804,35	113.202,90
Funzionario	42.462,36	8.473,82	50.936,18	20	1.018.723,59	679.149,06
			TOTALI		1.703.831,53	1.135.887,68

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	170.383,15	17.038,32

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.606.270,84	1.720.869,84

f) Ministero delle imprese e del made in Italy

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni pro-capite (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIMIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	46.430,38	131.542,83	2	263.085,66	175.390,44



MIMIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi dall'anno 2024 all'anno 2026	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2 ^a fascia (tempo determinato)	80.019,45	46.430,38	131.542,83	2	263.085,66	175.390,44

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento anno 2024-2026	Spese funzionamento a regime dall'anno 2027
39.462,85	5.261,71	2.630,86

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

MIMIT	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Regime Anno 2027
2 dir. a temp. Ind.	€ 175.390,44	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66
2 dir. a temp. d.	€ 175.390,44	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66	
Tot. Oneri retrib.	€ 350.780,88	€ 526.171,32	€ 526.171,32	€ 526.171,32	€ 263.085,66
Funzionamento	€ 39.462,85	€ 5.261,71	€ 5.261,71	€ 5.261,71	€ 2.630,86

g) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MASAF	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1 ^a fascia	132.133,62	128.781,10	271.177,92	2	542.356	361.571
Dirigente di 2 ^a fascia	80.019,45	69.601,57	155.589,89	6	933.539	622.360
Funzionario	41.676,14	3.855,51	45.531,65	60	2.731.899	1.821.266
Assistente	33.795,45	3.855,51	37.650,96	30	1.129.529	753.019
TOTALI					5.337.323	3.558.216

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo



conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	533.732,30	53.373,23

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
4.391.948,71	5.390.696,23

h) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MASE	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Direttore generale Fascia B	132.133,62	156.756,04	300.210,31	1	300.210,31	200.140,21
Direttore generale Fascia C	132.133,62	146.940,82	290.024,08	1	290.024,08	193.349,39
Direttore generale (ex art. 19, comma 10, d.lgs. n.	132.133,62	85.244,54	225.995,68	2	451.991,36	301.327,57
			TOTALI		1.042.225,75	694.817,17

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (conferimento incarichi dirigenziali previsto dal 1° maggio 2023).

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
59.023,44	5.902,34

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
753.840,61	1.048.128,10



i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Ributazione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	119.616,78	261.667,19	1	261.667,19	174.444,79
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	47.900,49	133.068,51	22	2.927.507,23	1.951.671,49
			TOTALI		3.189.174,42	2.126.116,28

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023) anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
500.000,00	318.917,44	31.891,74

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
2.945.033,72	3.221.066,16

l) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MLPS	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Ributazione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionari profilo amministrativo giuridico contenzioso	41.676,14	1.845,08	43.521,22	50	2.176.060,99	1.450.707,33



Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
100.000,00	125.000,00	250.000,00

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.675.707,33	2.426.060,99

m) Ministero dell'università e della ricerca

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MUR	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	142.969,01	285.902,14	2	571.804,28	381.202,85
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	54.969,65	134.989,10	2	269.978,20	179.985,47
TOTALI					841.782,48	561.188,32

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023), anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).



Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
84.178,25	8.417,82

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
264.163,71	278.396,02
645.366,56	850.200,30

n) Ministero della Cultura

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIC	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Ributizione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia (prima pos. retr.)	132.133,62	128.403,97	270.786,53	1	270.786,53	180.524,36
Dirigente di 1ª fascia (seconda pos. retr.)	132.133,62	116.131,04	258.049,70	4	1.032.198,78	688.132,52
Dirigente di 2ª fascia (prima pos. retr.)	80.019,45	69.341,26	155.319,74	6	931.918,46	621.278,98
TOTALI					2.234.903,78	1.489.935,85

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023), anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
30.000,00	223.490,38	22.349,04



Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
874.769,35	954.267,50
1.743.426,23	2.257.252,82

o) Ministero della Salute

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

SALUTE	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024 al 2026	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigenti sanitari (struttura complessa)	105.888,68	81.600,12	194.889,08	1	194.889,08	129.926,05
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	63.307,73	149.058,15	1	149.058,15	99.372,10
Funzionario	41.676,14	1.967,55	43.643,69	2	87.287,38	58.191,59
			T OT ALI		431.234,61	287.489,74

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento dall'anno 2024 all'anno 2026
21.561,73	4.312,35

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
309.051,47	435.546,95

p) Ministero del Turismo

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:



TURISMO	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2 ^a fascia	80.019,45	50.771,51	136.048,06	2	272.096,12	181.397,41
Dirigente di 2 ^a fascia (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001)	80.019,45	43.366,18	128.362,80	2	256.725,60	171.150,40
Dirigente di 1 ^a fascia (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001)	132.133,62	81.967,73	222.595,01	2	445.190,01	296.793,34
Funzionario	41.675,92	7.293,00	48.968,92	75	3.672.668,88	2.448.445,92
Assistente	33.794,40	7.293,00	41.087,40	60	2.465.244,15	1.643.496,10
TOTALI					7.111.924,76	4.741.283,18

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
380.000,00	641.000,92	64.100,09

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
5.762.284,09	7.176.024,86

q) Avvocatura Generale dello Stato

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

AVG	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1 ^a fascia	132.133,62	107.245,68	239.379,30	2	478.758,61	319.172,40
Assistenti	35.839,88	1.096,00	36.935,88	100	3.693.588,00	2.462.392,00
TOTALI					4.172.346,61	2.781.564,40



Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattati.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	278.156,44	41.723,47

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
3.359.720,84	4.214.070,08

r) Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

ANVUR	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionario	41.676,14	5.971,50	47.647,64	15	714.714,60	476.476,40
			TOTALI		714.714,60	476.476,40

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattati.

s) Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionale - AGENAS

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:



AGENAS	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Area Assistenti	24.274,93	6.653,98	42.552,00	5	212.759,99	141.839,99
Area Professionisti della Salute e dei Funzionari - Collaboratore tecnico/amn.vo	26.371,42	6.734,58	45.547,23	53	2.414.003,26	1.609.335,51
Area Professionisti della Salute e dei Funzionari - Infermiere	27.678,70	6.734,58	47.345,79	10	473.457,87	315.638,58
Dirigente amn.vo/ingegnere/informatico	79.198,50	15.500,00	130.286,19	2	260.572,39	173.714,92
Dirigente medico	102.376,64	15.500,00	162.174,68	1	162.174,68	108.116,45
TOTALI					3.522.968,19	2.348.645,46

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Il **comma 14** reca le coperture finanziarie e prevede che agli oneri pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;



- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 2, (Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

La disposizione al **comma 1** inserisce un ulteriore comma con il quale si prevede di istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico stabilendo che per la partecipazione all'Osservatorio per il lavoro pubblico ivi previsto non sia dovuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spesa o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 2** non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede la riduzione del numero e del tipo degli organi collegiali in materia di lavoro pubblico

Articolo 3, (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

comma 1: prevede che agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



165, fermo restando il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento, per i quali viene prevista la corresponsione dell'emolumento unico di cui al citato articolo 14 del d.lgs. n. 165/2001, possono essere attribuiti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

comma 2: prevede che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022 al fine di evitare una duplicazione di assegnazione di risorse per i comuni che abbiano provveduto a sostenere tale spesa nelle more del perfezionamento dell'iter del DPCM, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.

Le risorse non assegnate, pari a 20 milioni di euro vengono mantenute in bilancio per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

comma 3: prevede che la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni a statuto ordinario per l'attuazione dei progetti PNRR non rilevano ai fini del limite di spesa del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/017. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto tali oneri sono ricompresi nei limiti della maggiore spesa complessiva già previsti dalle percentuali, distinte per fascia demografica, dalla Tabella 1 allegata al decreto-legge n. 36/2022.

comma 4: prevede che per le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto – legge 31 maggio 2010, n.78, relativo alla spesa per i contratti a tempo determinato è elevato al 100 per cento, fermo restando per tali Agenzie il vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

comma 5: prevede che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla



stabilizzazione del personale non dirigenziale nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Comma 6: prevede che per il triennio 2023-2026, per i soli comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa per il segretario comunale, considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Articolo 4, (Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

La disposizione è meramente ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

Il **comma 1** modifica requisiti e modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive, pertanto, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme introdotte, infatti, operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Infatti, l'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, come di recente modificato dalla legge n. 197 del 2022, già autorizzano, per il concorso oggetto dell'intervento normativo, una spesa pari a:

- 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per spese di personale;
- 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

I **commi 2, 3 e 4** prorogano l'art. 1, comma 341, della legge 234 del 2021 e l'art. 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – ex Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'ex Area V della dirigenza pubblica –



dirigenti scolastici. Occorre disporre la proroga in esame, posto che si rende necessario modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 – sezione dirigenza scolastica. Ne deriva che per l'anno scolastico 2022/2023 vigono i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma interviene, altresì, sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Infatti, gli artt. 5, comma 4, lett. a) e 7, comma 4, lett. a) del CCNL Area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL dell'ex Area V della dirigenza, a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale. L'art. 1, comma 341, della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali. Con la presente norma si dispone la medesima previsione anche per l'anno scolastico 2022/2023. Inoltre, prorogando l'art. 1, comma 559 della legge n. 197 del 2022, si prevede che anche per l'a.s. 2022/2023 le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possano innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2022/2023. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che, anche per l'anno 2022/2023, si continueranno ad applicare le medesime regole previste per l'anno scolastico precedente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. A conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, si esclude, altresì, che l'attuazione della norma possa comportare incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici rispetto a quanto già individuato per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, eliminando in tal modo la possibilità che possano generarsi aumenti retributivi.



I **commi da 5 a 20** prevedono per l'anno scolastico 2023/2024 una procedura straordinaria di reclutamento dei soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Il reclutamento è finalizzato esclusivamente all'avvio del prossimo anno scolastico, che, in difetto, sarebbe gravemente pregiudicato. Al riguardo, si precisa che la misura in esame non è collegata con la riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti. Il numero di assunzioni connesso alla norma in argomento, infatti, non concorre ai fini del raggiungimento del target europeo di 70.000 assunzioni, come previsto dal PNRR.

In particolare, si evidenzia che, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, dalle stime elaborate dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla base delle procedure di reclutamento esistenti a legislazione vigente, potranno essere assunte a tempo indeterminato 38.062 unità di personale docente, di cui 36.037 dalle diverse procedure concorsuali e 2.025 dalle GaE.

Conseguentemente, potrebbero residuare 49.291 posti vacanti, di cui 27.154 di sostegno, per i quali, in assenza di nuove procedure concorsuali, non sarebbe possibile procedere a nuove assunzioni.

Con la procedura straordinaria introdotta dall'articolo in esame - per l'anno scolastico 2023/2024 - sarebbe possibile assumere fino ad un massimo di 32.993 unità ulteriori di personale docente, di cui 15.832 docenti di sostegno.

Il **comma 5** non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dall'articolo in esame avvengono nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il riparto delle facoltà assunzionali, anche a livello di provincia, dovrà tener conto dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime.

Il **comma 7** è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni a tempo determinato sono comunque comprese all'interno del contingente autorizzato.

Il **comma 8** prevede la partecipazione dei componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che valuterà la lezione simulata del personale docente in prova. La procedura di reclutamento straordinario dei docenti specializzati sul sostegno prevede la stipula di un contratto a tempo determinato, trasformato in indeterminato a seguito del superamento dell'anno di formazione e prova. A tal fine, la prova finale è rafforzata e resa più selettiva rispetto alle altre procedure straordinarie del passato, in ragione dell'integrazione del comitato di valutazione con un componente esterno e per lo svolgimento di una lezione simulata. La lezione simulata è particolarmente rilevante per verificare le abilità e le competenze relative alle peculiari metodologie di insegnamento del



docente di sostegno, ancor più rilevanti poiché rivolti nei confronti di alunni con disabilità, le cui categorie e fattispecie sono assai variegate. Infatti, la lezione non ha la finalità di testare le capacità espositive del docente su un argomento specifico o su mere conoscenze disciplinari, ma quella di consentire al candidato di progettare un'attività didattica reale e concreta tesa a soddisfare i peculiari bisogni educativi delle molteplici specificità degli alunni con disabilità.

La composizione del comitato di valutazione di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 297/1994 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno (individuato tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, salvo quanto previsto in materia di rimborso di spese di missione qualora dovute in base alla vigente normativa. Le spese in esame sono tuttavia a carico dell'istituzione scolastica interessata.

Il **comma 9** ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. In coerenza con quanto già a suo tempo evidenziato dalla Relazione tecnica all'articolo 59, co. 8, del decreto-legge n. 73/2021, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero i docenti che occuperebbero i posti se venissero completate, a legislazione vigente, le procedure concorsuali.

Il **comma 10** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un vincolo triennale di permanenza nella scuola presso cui hanno svolto il periodo di formazione e prova per i docenti oggetto della procedura straordinaria di cui al comma 5.

Il **comma 11** ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede l'adozione di specifiche misure attuative dell'articolo in esame.

Il **comma 12** non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede per i posti residui vacanti e disponibili - che dovessero residuare a seguito delle assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dal comma 5 dall'articolo in esame - l'utilizzo di ulteriori graduatorie già previste a legislazione e sempre nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 13** prevede che i soggetti che abbiano conseguito un titolo di abilitazione su posto comune o di specializzazione su sostegno all'estero siano inseriti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze fino allo scioglimento della riserva sul riconoscimento del titolo. L'eventuale utilizzo di questi elenchi avviene sempre nel limite del contingente autorizzato e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 14 e 15** prevedono la stipulazione di contratti a tempo determinato per i soggetti di cui al comma 13 e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i suddetti contratti rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato. Il **comma 16** non comporta



nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede una norma di carattere procedurale.

Il **comma 17** contiene norme volte a regolare l'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 13, con priorità rispetto ad ogni altra procedura di assunzione per il medesimo anno scolastico, e non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto le immissioni in ruolo sono disposte sempre nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 18**, per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il MIM potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento.

L'onere da sostenere per la sottoscrizione della convenzione con il CIMEA è pari a 1.460.000 euro per ciascuna delle tre annualità – 2023, 2024 e 2025 - di vigenza della medesima convenzione cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento del MIM.

Tale quantificazione è determinata sulla base del costo complessivo di n. 40 unità di esperti/figure professionali di cui si avvarrà il CIMEA per istruire le istanze di riconoscimento dei titoli esteri, come riportato nelle seguenti tabelle:

N. unit à	Funzione	Compiti	Costo azienda (lordo ente) / anno	Costo triennio
1	Responsabile Convenzione (Direttore)*	Coordinamento delle attività della Convenzione, supporto strategico agli uffici MIM in tema di riconoscimento e sviluppo delle politiche collegate a tali aspetti in ambito internazionale	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1	Responsabile amministrativo*	Coordinamento degli aspetti amministrativi e legali, organizzazione degli	€ 40.000,00	€ 120.000,00



		affidamenti, gestione del personale		
1	Responsabile servizio valutativo*	Organizzazione e gestione delle attività CIMEA di formazione e selezione del personale e monitoraggio delle attività di valutazione	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3	Senior Credential evaluator*	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 135.000,00	€ 405.000,00
2	Senior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 90.000,00	€ 270.000,00
16	Junior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, partecipazione alle attività di formazione	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
4	Esperto junior di politiche di riconoscimento in temi qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento della qualifica professionale di insegnante	€ 120.000,00	€ 360.000,00
2	Esperto legale Senior	Esperto di contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM	€ 84.000,00	€ 252.000,00
7	Esperto legale Junior	Gestione ordinaria del contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM	€ 210.000,00	€ 630.000,00



		per la predisposizione degli atti di difesa in giudizio		
3	Esperto junior politiche generali di riconoscimento delle qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento dei titoli in raccordo con il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri	€ 90.000,00	€ 270.000,00
40			€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00

* Personale interno già presente in CIMEA e che non necessita di alcuna selezione. I costi riportati possono essere intesi anche come quota parte del costo aziendale di tale personale già contrattualizzato.

Riepilogo costi

Riepilogo spese / anno				
Tipologia	impiego primo anno 2022	impiego secondo anno 2023	impiego terzo anno 2024	totale
Personale	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00
Totale parziale	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00
14% costi indiretti e generali	€ 188.860,00	€ 188.860,00	€ 188.860,00	€ 566.580,00
Totale	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 4.613.580,00

Di seguito sono riportati, per annualità, i costi relativi alle attività da svolgere, il contributo MIM, che per ogni attività è pari e non superiore a € 1.460.000,00, e il contributo di CIMEA che andrà a coprire la eccedenza di spesa.



	2023	2024	2025	Totale
Costi	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 4.613.580,00
Contributo MIM	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 4.380.000,00
Totale contributo CIMEA	€ 77.860,00	€ 77.860,00	€ 77.860,00	€ 233.580,00

I costi eccedenti il valore di € 1.460.000,00 per ciascuna annualità (totale triennio € 4.380.000,00) sono a carico di CIMEA.

Il **comma 19** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un'abrogazione espressa e la semplificazione dell'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno.

Il **comma 20** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulla disciplina della mobilità riguardante le immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

La novella prevista dal **comma 21** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto con essa ci si limita esclusivamente a modificare l'articolo 47, comma 1, terzo periodo e seguenti del D.L. n. 36/2022 nella sola parte in cui dispone la modalità di conferimento degli incarichi già previsti da disposizioni legislative vigenti. Nello specifico, si intende aggiornare la previsione allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Si precisa, per tale motivo, che gli esperti siano chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. Rimane, quindi, invariato sia il numero degli esperti sia il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui fino al 31 dicembre 2026 per il compenso degli esperti, già previsto dal D.L. n. 36 del 2022 e specificato nella relativa RT. Con la lettera b), infatti, si chiarisce che il contingente degli esperti in argomento si aggiunge a quello degli esperti di cui all'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167 del 2020, ai sensi del quale il Ministro può *“individuare, altresì, esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.”* In ogni caso, si specifica che alle modalità si provvederà in conformità all'articolo 14, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. Con la lettera c) si apporta una modifica di mero coordinamento della norma.

Con la lettera d) si prevede che le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove



residuino, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Articolo 6, (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il **comma 1**, in relazione alle 100 unità aggiuntive di personale che il MAECI è autorizzato ad assumere ai sensi della tabella B dell'Allegato 2, prevede che il 50 per cento dei relativi posti può essere riservato al personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero ai sensi degli articoli 152 e seguenti del DPR n. 18/1967, La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2, primo periodo**, anticipa al mese di giugno 2023 l'ampliamento di organico di 100 unità del personale della seconda area del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previsto dall'articolo 1, comma 714 della legge di bilancio 2023. Tale incremento sarà coperto con lo scorrimento di una graduatoria vigente, approvata nel mese di gennaio 2023. Considerato che gli oneri per l'ampliamento d'organico a decorrere dal 1° ottobre 2023, disposti dalla suddetta disposizione della legge di bilancio 2023, sono già stati scontati nei saldi della relazione tecnica della medesima legge, dalla disposizione decorrono nuovi o maggiori oneri solo per l'anno 2023, limitatamente agli effetti dell'anticipazione delle assunzioni dal 1° ottobre 2023 al 1° giugno 2023, cioè per 4 mesi. Tali oneri sono quantificati nella tabella seguente.

	A	B	C	D
	Unità aggiuntive	Frazione d'anno	Onere unitario annuo (lordo amm.ne)	Onere totale (lordo amm.ne) A x B x C
anno 2023	100	4/12	37.506,17	1.250.206

A relativi oneri, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2, secondo periodo**, reca, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l'occorrente ampliamento di 100 unità dell'organico della seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conseguente all'autorizzazione ad assumere recata dal comma 1. Gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo degli oneri derivanti dal comma 1.

Il **comma 3** ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4, la lettera a)** abroga espressamente una disposizione, di carattere meramente



procedurale, non più aderente all'attuale riparto delle competenze tra Ministeri. Trattandosi di un intervento di mero allineamento ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera b)**, consente, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di elevare il tetto massimo del rimborso per spese scolastiche a favore del personale all'estero dai tre mezzi previsti in via ordinaria fino cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare per ogni singolo figlio.

La disposizione nasce dall'esigenza di meglio calibrare i rimborsi per spese scolastiche rispetto alle effettive esigenze. Si è infatti riscontrata in alcune sedi caratterizzate da un alto costo medio delle spese scolastiche una diminuzione dell'importo dei rimborsi attribuibili rispetto al regime vigente fino al 31 dicembre 2022. Le sedi nelle quali l'effetto distorsivo sopra descritto risulta presente: alcune città statunitensi (New York, Washington, San Francisco), alcune città cinesi (Pechino, Hong Kong), nonché Londra e Ginevra. Per valutare l'effetto della disposizione, si è prudenzialmente calcolata l'incidenza dei rimborsi per effetto della nuova norma sulla base del tetto massimo riconoscibile (pari a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia per figlio) e si è posto a confronto tale dato con l'onere valutato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2023 per ciascuna delle sedi interessate. Resta comunque ferma la discrezionalità del consiglio di amministrazione di individuare, per ciascuna delle sedi interessate, un coefficiente più basso nella forchetta compresa tra tre mezzi e cinque mezzi e fermo restando che, trattandosi di rimborsi, una spesa effettiva inferiore al limite massimo previsto comporta un onere corrispondentemente inferiore rispetto al massimo teorico. Si precisa che per quanto attiene al personale militare e docente, ad oggi non si rilevano casi in cui è stato registrato l'effetto distorsivo prodotto dal testo attuale dell'art. 179.

Sedi interessate dalla riduzione del beneficio rispetto alla normativa previgente	Costo provvidenze scolastiche calcolate a normativa vigente (tetto massimo 1,5 volte magg. figli)	Costo provvidenze scolastiche calcolate in base alla modifica (tetto massimo 2,5 volte magg. figli)	Onere valutato per ciascuna sede nella RT della legge di bilancio 2023
Ginevra	16.079,72 €	26.799,53 €	30.924,00 €
Hong Kong	19.142,64 €	22.604,77 €	76.536,00 €
Londra	40.426,71 €	55.127,33 €	84.456,00 €
New York	269.559,32 €	393.107,33 €	252.720,00 €
Pechino	66.842,82 €	111.404,70 €	200.556,00 €
San Francisco	15.617,34 €	26.028,90 €	124.938,72 €



Washington	87.717,38 €	146.195,63 €	31.248,00 €
TOTALE	515.385,93 €	781.268,19 €	801.378,72 €

Dalla tabella sopra riportata, si desume che la lettera e) del comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando, in ogni caso, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del DPR n. 18/1967 costituisce un tetto invalicabile di spesa.

Il **comma 5** autorizza la spesa di euro 3,4 milioni per l'anno 2023 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024 per il potenziamento del contingente dei militari dell'Arma dei Carabinieri inviati presso gli uffici all'estero per la sicurezza degli uffici medesimi e del relativo personale. Lo stanziamento consente di incrementare di 42 unità il numero di posti del contingente attualmente previsto e sarà prioritariamente destinato a dotare di un secondo carabiniere le ambasciate che attualmente possono contare su un solo militare dell'Arma e a inviare un carabiniere in alcuni uffici consolari particolarmente esposti per tipologia di minacce o per entità di afflusso di pubblico. Il numero esatto di posti da istituire potrà essere determinato solo con il provvedimento interministeriale di istituzione dei posti, nel rigoroso del limite di spesa autorizzato dalla disposizione in commento. Si è considerato, a tal fine, l'onere derivante dall'invio di carabinieri cosiddetti "quadriennali" attualmente presenti, quindi con un trattamento di servizio all'estero completo e non quindi in regime di "assegnazione breve" (art. 170, comma quinto, DPR n. 18/1967).

Onere a regime (a decorrere dal 2024)

Cap.	PG		Onere unitario medio annuo	Onere totale annuo
1280	1	ISE netta (1)	€ 64.265	€ 2.699.114
	1	maggiorazione alloggio (1)	€ 18.681	€ 784.620
	2	IRPEF (2) (4)	€ 6.102	€ 256.284
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente (3) (4)	€ 1.617	€ 67.914
	6	contributo spese scolastiche (1) (5)	€ 16.368	€ 687.456
	7	indennità di sistemazione netta (1) (4)	€ 2.261	€ 94.961
	7	indennità di rientro netta (1) (4)	€ 1.625	€ 68.249
	8	trasporto effetti (1) (6)	€ 3.983	€ 167.306
1292	3	spese viaggio di trasferimento (1) (6)	€ 1.736	€ 72.924
	4	viaggio di congedo (1) (7)	€ 1.288	€ 54.092
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (8)	€ 4.276	€ 179.592
				€ 5.132.513



- (1) Calcolata su un carico di famiglia di 1 coniuge e 1 figlio per ogni militare. Rispetto all'importo dell'ISE netta media delle sedi considerate, pari a 60.627, è stato un incremento del 6% per tenere conto degli incrementi dei coefficienti di sede per l'adeguamento alle dinamiche inflazionistiche e del tasso di cambio, nonché degli incrementi dei coefficienti per la maggiorazione di rischio e disagio, consentiti dalla modifica dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2023.
- (2) Derivante dalla somma di €5.004, €739 e €359 per ritenute erariali rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro.
- (3) Derivante dalla somma di €1.326, € 196 e €95 per ritenute previdenziali a carico del dipendente rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro
- (4) Indennità di sistemazione e di rientro a regime (e relativi oneri fiscali e previdenziali) calcolate considerando la periodicità quadriennale dei trasferimenti. In considerazione dello sfalsamento che di fatto si realizza nei movimenti, l'onere medio è pari all'onere unitario diviso per 4.
- (5) La spesa è calcolata sulla base del tetto massimo pari a 1,5 volte l'aggiunta per il figlio (il cui valore medio si attesta su euro 909 mensili). I casi di eventuale elevazione del tetto resi possibili dalla modifica introdotta dal comma 11, lettera e), dell'articolo in commento sono considerati nel margine per imprevisti (vedi infra).
- (6) L'onere annuo per il trasporto effetti e le spese di viaggio di trasferimento è considerato pari alla metà dell'onere che avverrebbe con il trasferimento di tutti i 42 militari considerati ogni anno (i trasferimenti avvengono con cadenza quadriennale, ma nell'anno del trasferimento avvengono due trasferimenti, quello del militare che rientra e quello del militare che lo sostituisce).
- (7) L'onere medio tiene conto dei parametri di legge che differenziano il numero di viaggi di congedo a cui il personale ha diritto (incluse le sedi in cui questo diritto non sussiste).
- (8) Derivante dalla somma di €3.508, €517 e €251 per ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro.

Per il solo anno 2023, si considera l'onere solo per un semestre, considerando i tempi tecnici per ridefinire il contingente, per selezionare il personale interessato e per trasferirlo nelle sedi di destinazione. Trattandosi di posti di nuova istituzione, per il primo anno, si considera per intero l'indennità di prima sistemazione, mentre non si prevedono oneri per indennità di rientro.

Oneri per l'anno 2023



Cap.	PG		Onere unitario medio annuo	Onere totale annuo
1280	1	ISE netta (1) (2)	€ 32.132	€ 1.349.557
	1	maggiorazione alloggio (2)	€ 9.341	€ 392.310
	2	IRPEF (3) (5)	€ 5.458	€ 229.236
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente (4) (5)	€ 1.447	€ 60.774
	6	contributo spese scolastiche (1) (6)	€ 8.184	€ 343.728
	7	indennità di sistemazione netta (1) (4)	€ 9.044	€ 379.845
	7	indennità di rientro netta (5)	€ 0	€ 0
	8	trasporto effetti (1) (5) (7)	€ 7.967	€ 334.612
				€ 0
1292	3	spese viaggio di trasferimento (1) (5) (7)	€ 3.473	€ 145.848
	4	viaggio di congedo (1) (7)	€ 0	€ 0
				€ 0
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (8)	€ 3.822	€ 160.524
				€ 3.396.434

- (1) Calcolo unitario secondo i carichi di famiglia previsti per l'onere a regime (1 coniuge e 1 figlio a carico). Per il calcolo dell'ISE netta media annua si è seguito il medesimo criterio della precedente tabella che ha quantificato gli oneri a decorrere dal 2024.
- (2) Si considerano nell'onere unitario medio annuo i soli 6 mesi a decorrere dal 1 luglio 2023.
- (3) Derivante dalla somma di €2.502 e € 2.956 per ritenute erariali rispettivamente su ISE (per 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).
- (4) Derivante dalla somma di €663 e € 784 per ritenute previdenziali a carico del dipendente rispettivamente su ISE (per 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).
- (5) Indennità di sistemazione, spese trasporto effetti e spese viaggio di trasferimento calcolati considerando che, in prima applicazione, tutti i trasferimenti per la copertura dei posti di nuova istituzione si realizzeranno nell'anno 2023. Non si considera cioè la tendenziale distribuzione uniforme nel numero di trasferimenti annui che si realizza a regime per effetto dello sfalsamento fisiologico dei trasferimenti.
- (6) La spesa è calcolata applicando su base semestrale il dato calcolato per la spesa a regime nella precedente tabella.
- (7) Nel primo anno non si prevedono rientri né viaggi di congedo, trattandosi di posti di nuova istituzione.
- (8) Derivante dalla somma di €1.754 e €2.068 per ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione rispettivamente su ISE (su 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).



L'onere complessivo è di euro 3,4 milioni per l'anno 2023 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024 e trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 7, (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

Comma 1. La disposizione, mediante la novella all'articolo 20 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (aggiungendo il comma 3-bis), prevede che le unità di personale di cui al comma 2 del predetto decreto legge (assunzione a tempo indeterminato fino ad un massimo di 15 unità di Area terza - posizione economica F1, ora Area dei Funzionari *ex* C.C.N.L. – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021) siano incrementate fino a un massimo di sei unità.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni *pro capite* fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante.

Per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° maggio.

MINISTERO DELLA DIFESA	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022- 2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Tuttamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZ ATE	Oneri complessivi (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	4.638,00	30.225,69	11.600,62	41.826,31	3.363,60	45.189,91	6	271.139,46	180.759,64

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per l'anno 2023 e pari a euro 271.140 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** ha natura ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la riconfigurazione dell'attuale Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, prevista dal **comma 2, lettera a)** del presente articolo, avviene a invarianza di spesa, provvedendo con le strutture e le risorse umane già esistenti, non comportando l'incremento di strutture dirigenziali. Il rango e la procedura di nomina



del Vertice rimangono inalterati così come previsto dagli articoli 18 e 266 del Codice dell'ordinamento militare.

In definitiva si tratta di modifiche di natura meramente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'incremento di una posizione dirigenziale di livello generale necessaria a ricoprire il posto di funzione presso l'ufficio centrale aggiuntivo posto alle dirette dipendenze del Ministro di cui al comma 2, lettera a) è previsto ad invarianza di spesa (**comma 4**), laddove viene disposta la compensazione attraverso la soppressione dall'organico del Ministero della difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale, così che dalle attuali 108 [previste dal Quadro 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013] diventano 106.

Infatti, il costo annuo medio di una posizione dirigenziale di livello non generale in organico al Ministero della difesa è pari ad euro 160.350 lordo Stato.

L'importo dei risparmi di spesa determinati dalla soppressione di due posizioni di livello dirigenziale generale è pari a euro annui 320.700 lordo Stato ampiamente sufficiente a compensare l'incremento di una posizione dirigenziale di livello generale, il cui onere annuo è pari a euro 263.503 lordo Stato, così come quantificato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13, lettera d).

La disposizione, al **comma 5**, autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per l'immissione in servizio permanente di un contingente di personale sanitario militare arruolato a tempo determinato durante il periodo emergenziale da COVID-19, che abbia prestato servizio senza demerito e sottoscritto a ferma fino al 30 giugno 2023. L'onere correlato all'attuazione della disposizione sarà sostenuto, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare, attraverso l'attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali.

I **commi 6 e 7** hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8, (Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

La disposizione, al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, aggiunge, dopo il comma 13-*quinqüies* del decreto-legge appena citato, il comma 13-*sexies*, prevedendo che il Commissario straordinario possa nominare un *sub-commissario*, responsabile di uno o più interventi. La medesima disposizione prevede che la



remunerazione del *sub*-commissario sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Agli oneri, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 9, (Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

Il **comma 1**, relativo alla trasformazione delle Strutture tecniche indicate nell'articolo in Direzioni generali, si limita ad allineare gli articoli 51-ter e 51-quater del d.lgs. n. 300/1999 con l'incremento della dotazione organica di due unità dirigenziali di livello generale previsto dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 28, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativi, rispettivamente, alla Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Trattandosi di una modifica a livello organizzativo che non altera l'attuale dimensionamento complessivo del Ministero, non sono previsti maggiori o nuovi oneri a carico dell'Amministrazione.

Il **comma 2**, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni dei **commi 3 e 4** non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse rinvenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali.

Articolo 10, (Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

Le attività in conto terzi per le quali è previsto lo stanziamento di euro 270.000 sono quelle obbligatorie svolte dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (I.T.T.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità.

Per il 2023 è stato stimato un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli I.T.T.

Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F5 (euro 19,74).



L'ammontare di 270.000 euro è così composto: euro 49.239,00 contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie; euro 203.466 competenze accessorie al personale per attività in conto terzi; 17.295,00 IRAP sulle competenze accessorie per un totale di 270.000 euro

Il predetto onere, pari a euro 270.000 trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 11, (Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

Stima dei costi:

Si prevede che nel periodo di riferimento (2023-2025) le ore di produzione necessarie per garantire i livelli di risposta del servizio di call center del 1500 possano raggiungere il limite massimo di 110.000.

Il totale complessivo del servizio per il periodo marzo-dicembre 2023, stimato in € 4.911.400,00, è stato così determinato. Per il servizio di contact center di primo livello, la spesa è stimata in euro € 3.190.000,00, determinata, sulla base del costo storico del servizio, moltiplicando il numero massimo stimato di ore complessive per un costo orario operatore pari a 29 euro, al quale sono stati sommati i costi per l'infrastruttura pari a 30.000 €/mese. Il costo del servizio di risposta di I livello, inclusa IVA, è pari a 4.257.800,00. Per l'implementazione del servizio di contact center, integrato per le attività del II livello con personale medico nel numero massimo di 10 unità, che assicureranno il servizio secondo le articolazioni orarie che si renderanno necessarie in relazione al volume e alle tipologie di chiamate in entrata, si prevede un costo massimo presunto pari a € 653.600,00, calcolato sulla base del numero di unità indicato, moltiplicato per un costo medio orario pari a € 40 per 38 ore settimanali. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12, (Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

La disposizione modifica l'art. 17-novies del DL 80/2021 istitutivo della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal



Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, per assicurare una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

Come previsto dal citato articolo 17-*novies* del DL 80/2021 presso il MASE è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionale (nello specifico, la Direzione generale attività europea ed internazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128). Per quanto riguarda il MAECI, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, è presente un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue gli eventi e i negoziati internazionali in materia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Ai compiti di supporto dell'Inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per i dipendenti dei ruoli della Pubblica Amministrazione, è prevista la collocazione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza.

La disposizione precisa che, all'atto del collocamento fuori ruolo, viene reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti, equivalente dal punto di vista finanziario, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza.

In relazione alla durata dell'incarico, trova applicazione l'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la decadenza automatica da tutti gli incarichi conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo titolare del Dicastero.

La disciplina in argomento determina oneri per la corresponsione del compenso per l'inviato speciale quantificati nel limite di 238.380 euro lordo Stato per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e un importo massimo di 110.000 euro annui relativo alle spese di missione dell'Inviato per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si precisa che il suddetto stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati. Inoltre, quanto alle spese di missione per l'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 17-*novies* del DL n. 80/2021, risultano iscritti, a legislazione vigente, 111.620 euro sul capitolo n. 3620, pg. 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Agli oneri complessivamente pari a un importo massimo di 238.380 euro per l'anno 2023 e in 348.380 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello



stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

Articolo 13, (Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14, (Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

Il **comma 1** istituisce, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”, a cui, secondo quanto previsto dal **comma 2**, sono assegnati due dirigenti di livello non generale (cui è attribuita la terza fascia del trattamento accessorio spettante ai dirigenti non generali del Ministero), ad integrazione della dotazione organica del Ministero. Per la quantificazione degli oneri si rinvia a quanto indicato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13, lettera f).

Il **comma 3** istituisce in via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministro della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, di livello dirigenziale non generale per garantire il supporto necessario ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria.

Il contingente da assegnare alla predetta Unità è costituito da due unità di personale con qualifica dirigenziale di livello non generale, di cui una da imputare all'aliquota della dirigenza sanitaria, e due unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale menzionato, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026.

L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

Per la quantificazione degli oneri si rinvia a quanto indicato nella rt riferita all'articolo 1, comma 13 lettera o).

Il **comma 4** non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all'art.1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poiché non modifica il numero



complessivo di unità dirigenziali da assumere (che rimane 45), limitandosi a prevedere una diversa ripartizione tra la dirigenza sanitaria (n. 33 unità) e non sanitaria (12 unità). La disposizione pertanto assicura l'invarianza si spesa.

A tal proposito si precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i costi delle retribuzioni pro capite calcolati, per ciascuna qualifica professionale, secondo le indicazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, in ordine alla retribuzione dei dirigenti non è stata considerata l'IVC 2019-2021 in quanto già ricompresa nell'incremento della retribuzione complessiva del 3,78%, mentre l'IVC 2022-2024 è stata aggiunta per 13 mensilità e al lordo degli oneri riflessi senza incremento del 3,78%.

Per quanto riguarda la necessità aumentare la dotazione organica della dirigenza sanitaria per poter assumere le 33 unità autorizzate dalla norma (15 per l'anno 2023 e 18 per l'anno 2024), si precisa che alla data attuale risultano presenti nel ruolo n.414 dirigenti sanitari a fronte di una dotazione organica di 449 unità (35 posti vacanti).

Tuttavia, nella programmazione dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio (si veda PIAO 2023-2025 recentemente approvato, allegati 12, 13, 14) è stata prevista l'assunzione, a valere sui risparmi da cessazioni di personale, di 48 unità di dirigente sanitario, così ripartiti:

- 17 per l'anno 2023;
- 10 per l'anno 2024;
- 21 per l'anno 2025.

Di contro, per il triennio in questione sono previste nella dirigenza sanitaria: n. 6 cessazioni nell'anno 2023 e n. 18 cessazioni nell'anno 2024 (allegati 10 e 11 PIAO).

Pertanto, al fine di completare il piano delle assunzioni programmate, al netto delle cessazioni previste, risulterebbe necessario aumentare l'organico della dirigenza sanitaria di almeno 22 unità.

Riepilogo conteggi:

414 presenti in ruolo +48 assunzioni programmate sul *turn over* – 24 cessazioni 2023/2024 = 438 dirigenti in servizio e 11 posti vacanti.

Per le 33 unità autorizzate dalla legge 178/2020 risultano necessari 22 posti di aumento organico.

Il **comma 5** determina per l'istituzione dell'unità di missione presso ISPRA, per la quale è previsto il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, costi posti a carico del Bilancio dello Stato.

Per il posto di livello dirigenziale generale, istituito sino al 31 dicembre 2026, il costo è stato quantificato in euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 applicando la metodologia di calcolo fornita dalla Nota circolare DFP prot. 72329-P del 13/12/2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



Comma 6: la norma chiarisce che L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prendendo a riferimento la dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. La norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni previsto dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 218/2016 come individuate nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" dell'Istituto approvato con Deliberazione 29/CA del 30 gennaio 2023

Articolo 15, (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

Al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) ha previsto all'articolo 1, comma 662, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di uno specifico fondo recante le risorse stanziare per la manovra complessiva, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase attuativa.

Il fondo ha la seguente dotazione: 90 milioni di euro per l'anno 2023; 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 117.151.088 euro per l'anno 2026; 117.206.959 euro per l'anno 2027; 121.459.388 euro per l'anno 2028; 122.284.002 euro per l'anno 2029; 122.286.410 euro per l'anno 2030; 122.836.497 euro per l'anno 2031; 123.523.497 euro per l'anno 2032; 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Ciò posto, per consentire l'immediata realizzazione dei citati incrementi organici si rende necessario intervenire sul richiamato **comma 662**, sostituendo la generica previsione recata dalla legge di bilancio con singole previsioni di dettaglio allo scopo di specificare i contorni degli interventi che interesseranno ciascuna Forza di polizia ed il predetto Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'arco del prossimo decennio.

Le nuove misure consentiranno di implementare le risorse da destinare al controllo del territorio, alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, al presidio e al controllo delle frontiere, alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche.

L'intervento è, inoltre, volto a potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi.



Si precisa che, nel quadro del *budget* complessivo previsto dalla norma sopra citata, sono state calcolate, sempre in sede interforze, le disponibilità finanziarie per ciascuna Amministrazione, al fine di bilanciare l'equilibrio degli incrementi previsti con le progettualità ipotizzate dalle menzionate Amministrazioni considerando possibili compensazioni tra le stesse senza superare la disponibilità, per ciascun anno, della dotazione complessiva del fondo.

In particolare, l'elaborazione sviluppata ha previsto le seguenti ripartizioni di massima del *budget*:

Fondo LdB 2023 (art. 1, co. 662) - RIPARTIZIONE												
AMMINISTRAZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033 (e anni a seguire)	
POLIZIA DI STATO	13.734.504,93	18.299.606,91	18.377.312,22	23.013.829,25	22.442.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02	
CARABINIERI	14.844.761,27	14.989.964,19	14.276.468,82	17.970.409,80	17.705.760,90	19.173.202,06	19.129.585,61	19.129.585,61	19.129.585,61	19.129.585,61	20.451.412,03	
GUARDIA DI FINANZA	8.551.087,37	10.558.433,45	10.605.283,22	12.884.028,04	12.950.361,07	13.398.212,08	13.409.144,34	13.409.144,34	13.409.144,34	13.409.144,34	13.897.831,53	
POLIZIA PENITENZIARIA	6.117.463,69	6.848.261,34	6.879.921,22	8.357.179,73	8.400.789,25	8.842.261,50	8.987.062,73	8.987.062,73	8.987.062,73	8.987.062,73	9.190.141,44	
V.A.	RECUPERO	6.447.172,43	6.931.089,32	6.937.066,73	8.455.739,75	8.785.368,49	8.834.513,08	8.841.327,39	8.841.327,39	9.071.283,39	9.071.283,39	9.076.783,96
	RIPIANAMENTO	40.305.010,31	37.372.644,80	37.903.947,79	46.467.881,00	46.922.490,00	47.049.424,00	47.398.832,00	48.058.963,00	48.058.963,00	48.058.963,00	
totale disponibilità	90.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	117.151.087,57	117.206.958,57	121.459.387,80	122.284.001,80	122.286.409,80	122.836.496,80	123.523.496,80	125.797.592,98	

POLIZIA DI STATO

Il **comma 1** introduce una serie di incrementi organici per alcune qualifiche della Polizia di Stato, per complessive 548 unità, con incrementi differenziati sotto il profilo della decorrenza dall'1.1.2023 all'1.1.2028, recando alcuni interventi di sostituzione e modifica alle tabelle che a livello normativo contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

Nel seguente prospetto, per una completa visione di insieme, si riportano detti incrementi:

Ruolo/Qualifica		Incrementi organici	Decorrenze
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti generali di pubblica sicurezza	4	Tutti dal 01/01/2023
	Primi dirigenti "ruolo ordinario"	14	Tutti dal 01/01/2023
	Primi dirigenti medici	2	Tutti dal 01/01/2023
	Vice questori/Vice questori aggiunti "ruolo ordinario"	16	Tutti dal 01/01/2023
	Direttori tecnici superiori/ Direttori tecnici capo	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01/01/2023
	Medici superiori/Medici capo	10	Tutti dal 01/01/2023
	Commissari "ruolo ordinario"	17	Tutti dal 01/01/2023



Qualifiche “direttive”	Commissari tecnici	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01/01/2023
Qualifiche “sub- direttive”	Ispettori “ruolo ordinario”	100	Tutti dal 01/01/2025
	Ispettori tecnici	36	Tutti dal 01/01/2023
	Sovrintendenti “ruolo ordinario”	120	Tutti dal 01/01/2023
	Sovrintendenti tecnici	4	Tutti dal 01/01/2023
	Agenti/Assistenti “ruolo ordinario”	200	50 dal 01/01/2025 50 dal 01/01/2026 70 dal 01/01/2027 30 dal 01/01/2028
	Agenti/Assistenti tecnici	9	Tutti dal 01/01/2025
TOTALE		548	

In particolare, il *budget* a disposizione per la Polizia di Stato nel periodo 2023/2033 (e anni a seguire da quest’ultimo) entro il quale si sono potuti sviluppare gli incrementi organici è il seguente:

ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033 (e anni a seguire)
13.734.504,93	18.299.606,91	18.377.312,22	23.015.829,25	22.442.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02

Fermi restando i limiti finanziari anzidetti, la quantificazione finanziaria per ciascuna manovra di incremento organico, è stata così sviluppata:

- A. **per le qualifiche dirigenziali** (da Vice questore aggiunto a Dirigente generale di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, non accessibili dalla “vita civile”):
1. considerazione degli oneri connessi al **trattamento economico fisso e continuativo**, in base ai valori del 2020, spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento, tenendo conto, altresì, dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente, nonché dell’aumento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% (previsto dal d.P.C.M. 15 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. 24 maggio 2022, n. 120) e dell’aumento annuale ISTAT 2022 pari allo 0,45% (previsto dal d.P.C.M. 25 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. 12 settembre 2022, n. 21);
 2. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle **competenze accessorie**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche



di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021, anche in questo caso tenendo conto dell'adeguamento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% e di quello ISTAT 2022 pari allo 0,45%;

3. il tutto calcolando la quota differenziale tra la nuova qualifica e quella di provenienza, nonché gli oneri sempre differenziali che le promozioni producono a seguito delle vacanze nelle qualifiche sottostanti (in sostanza, **il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali**, ossia in base all'intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate);

B. **per le qualifiche “contrattualizzate” da agente sino a quella di commissario capo e qualifiche equiparate** (precisandosi, al riguardo, che quelle di agente, di vice ispettore e di commissario, e qualifiche equiparate, sono accessibili dalla “vita civile”):

1. considerazione degli oneri connessi al **trattamento economico fisso e continuativo** spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento – di accesso del nuovo personale (in caso di agente, vice ispettore e commissario) o di promozione (in caso di vice sovrintendente) – tenendo conto, altresì:
 - dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente;
 - dei nuovi importi connessi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: “*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021*”);
 - dell'indennità di vacanza contrattuale dello 0,5% per il 2022 solo con riferimento al trattamento economico fisso (questa, ad eccezione degli allievi);
2. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle **competenze accessorie**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021 e tenendo conto dell'aumento percentuale del 2,86% connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: “*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021*”);
3. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle competenze previste nell'ambito del **fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.)**, in base alla



media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i dati del conto annuale 2021;

4. inoltre:

- con riferimento alle qualifiche accessibili dalla “vita civile” – ossia, gli agenti e gli agenti “tecnici”, i vice ispettori del ruolo “ordinario” e i vice ispettori “tecnici” (più specificatamente, per queste due qualifiche, il 50% delle rispettive aliquote in incremento, ossia 50 e 18 unità, per le quali, secondo la normativa vigente, è previsto il concorso dalla “vita civile”), nonché i commissari e i commissari “tecnici” – il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali, ossia in base all’intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate, precisandosi che, con riferimento alle predette qualifiche, di seguito indicate anche nelle unità in incremento, per complessive 302 unità, gli oneri sono stati calcolati in relazione ai *piani di assunzioni straordinarie* di cui al comma 4, e segnatamente a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno in cui decorrono gli incrementi:
 - 17 commissari della carriera dei funzionari di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - 8 commissari tecnici della carriera dei funzionari tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - 50 vice ispettori del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2025;
 - 18 vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - 200 agenti del ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, di cui 50 a decorrere dal 1° settembre 2025, 50 a decorrere dal 1° settembre 2026, 70 a decorrere dal 1° settembre 2027 e 30 dal 1° settembre 2028;
 - 9 agenti tecnici del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2025.

- con riferimento alle qualifiche di vice ispettore del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, nonché per le qualifiche di vice sovrintendente del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, che non sono accessibili dalla “vita civile”, ma solo dall’“interno”, si evidenzia che:
 - per le qualifiche di vice ispettore del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, e segnatamente per il restante 50% delle rispettive aliquote in incremento, ossia



50 e 18 unità, per le quali, secondo la normativa vigente, è previsto il concorso interno, la quantificazione degli oneri è **calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quelle di provenienza del ruolo dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti** (analogo il discorso per i “tecnici”), precisandosi che, nel calcolo del differenziale, il costo di riferimento per le qualifiche sottostanti consisterà nel valore di media assunto tra la qualifica di agente (o agente “tecnico”) con almeno 5 anni di servizio e quella apicale del ruolo dei sovrintendenti (o sovrintendenti “tecnici”), tenuto conto che può partecipare ai concorsi “interni” in argomento il personale in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

- **per le qualifiche di vice sovrintendente del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”**, la quantificazione degli oneri è **calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quella di provenienza**, in particolare, inizialmente, tra la qualifica di vice sovrintendente e quella sottostante di assistente, quest’ultima assunta come valore di media in considerazione della possibilità, anche per le qualifiche inferiori ad assistente capo, di essere immesse nel ruolo dei sovrintendenti (mediante concorso).

Ciò in considerazione del fatto che gli incrementi delle dotazioni organiche delle qualifiche sopra indicate, interamente alimentate “internamente” dai ruoli sottostanti – dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti per l’alimentazione degli ispettori, solo agenti e assistenti per l’alimentazione dei sovrintendenti – non comportano un aumento della dotazione organica di tali ruoli, ma soltanto una corrispondente riduzione della loro forza effettiva di personale.

Fermo restando, poi, che la diminuzione della forza effettiva dei sovrintendenti è ripianabile solo con scrutini o con concorsi “interni”, la diminuzione di forza effettiva nel ruolo degli agenti e assistenti, invece, è ripianabile, eventualmente, in due modi:

- tramite assunzioni ordinarie da *turn-over*, autorizzate anno per anno e finanziate dal risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dal servizio ai sensi dell’art. 66, commi 9-bis e 10 del d.l. n. 112/2008;
- tramite assunzioni straordinarie che saranno eventualmente realizzate attraverso gli appositi provvedimenti.

In ogni caso, si tratterebbe di assunzioni di allievi agenti appositamente finanziate;



- C. **per le spese di funzionamento**, queste sono state stimate per le sole qualifiche provenienti dalla “vita civile” (ossia gli agenti, i vice ispettori e i commissari, e qualifiche equiparate), con riferimento ai costi sostenuti dall’Amministrazione per le **spese di vitto e vestiario**, così calcolati:
- **spese di vitto**, comprendenti *pro-capite*: per il periodo relativo al corso di formazione, 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 “giorni-lavoro”; successivamente, 1 pasto da 6,00 euro, moltiplicato sempre per 220 “giorni-lavoro”;
 - **spese di vestiario**, comprendenti costi *pro-capite* di euro 1.500,00, da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;
- D. **il piano di distribuzione degli incrementi organici, ad eccezione di un’aliquota di 30 agenti del ruolo “ordinario” in incremento dall’1.1.2028, è sviluppato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2027, in modo da compiersi negli stessi tempi previsti dai processi riorganizzativi degli Uffici centrali e territoriali, ormai definitisi, e segnatamente con le previsioni del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022**, che, nell’andare a definire il nuovo assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato, stabilendone natura, competenze, linee di dipendenza e sede, **ha determinato le dotazioni organiche degli stessi Uffici territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2027**;
- E. **la quantificazione degli oneri economici è sviluppata su 11 anni per ciascun singolo intervento di incremento** e, comunque, sino al 2038, ultimo anno di quantificazione per l’intervento che ha inizio nel 2028. Il maggior onere annuo “*lordo Stato*” a regime (dal 2038) è pari ad euro 25.140.652,10. **Si precisa, per completezza, che per anno “a regime” si intende l’anno successivo rispetto al decennio calcolato alla data dell’ultimo intervento di incremento compiuto (come condiviso in sede interforze), a fini ulteriormente precauzionali e segnatamente di maggiore rappresentazione sugli sviluppi di spesa.**

Si riportano, di seguito, le tabelle riassuntive sottostanti di cui la prima riporta gli oneri complessivi dell’intervento e le successive la suddivisione delle spese in relazione alle diverse qualifiche.



INCREMENTO ORGANICO - ONERI DA FINANZIARE													
qualifica	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	INTEGRAZIONE FINANZIARIA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AMMINISTRATIVE	4	-	803.706,68	813.136,64	824.566,60	834.566,60	849.096,56	865.426,52	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48
PROFESSORATO	14	-	1.716.601,90	1.732.297,40	1.737.602,90	1.737.602,90	1.823.408,40	1.823.408,40	1.894.713,40	1.894.713,40	1.894.713,40	1.894.713,40	1.894.713,40
PERSONALE AMMINISTRATIVO	2	-	245.242,20	250.238,20	255.414,20	260.500,20	265.586,20	265.586,20	270.672,20	270.672,20	270.672,20	270.672,20	270.672,20
PERSONALE AMMINISTRATIVO	16	-	1.308.827,52	1.308.827,52	1.315.393,76	1.322.000,00	1.328.606,24	1.335.212,48	1.341.818,72	1.348.424,96	1.355.031,20	1.361.637,44	1.368.243,68
PROFESSORI RICERCATORI	8	-	654.412,76	654.412,76	625.696,88	625.696,88	703.468,48	703.468,48	703.468,48	703.468,48	703.468,48	703.468,48	703.468,48
AMMINISTRATIVI	10	-	818.017,20	818.017,20	792.121,20	792.121,20	954.135,60	977.629,60	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20
CONSIGLIERI	17	-	403.782,72	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98	1.231.257,98
CONSIGLIERI DI RUOLO	8	-	350.002,28	576.375,36	589.718,64	589.718,64	589.718,64	612.092,80	612.092,80	612.092,80	612.092,80	612.092,80	612.092,80
OPERAI	100	-	-	574.805,50	1.487.688,50	2.243.117,00	3.041.036,00	3.994.804,00	3.994.804,00	3.444.974,50	3.444.974,50	3.538.853,50	3.538.853,50
OPERAI RICERCATI	24	-	206.929,62	528.171,48	807.522,12	1.306.290,22	1.274.772,98	1.293.949,44	1.293.949,44	1.264.827,26	1.264.827,26	1.256.413,08	1.256.413,08
MANUTENTORI	126	-	792.872,60	792.872,60	792.872,60	413.344,80	413.344,80	150.994,80	150.994,80	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60
MANUTENTORI DI RUOLO	4	-	21.080,12	21.080,12	21.080,12	11.776,16	11.776,16	5.031,16	5.031,16	22.007,92	22.007,92	22.007,92	22.007,92
ALTRI	200	-	-	-	2.278.832,00	4.435.993,80	8.097.376,00	9.024.762,00	9.214.821,00	9.399.834,40	9.584.748,20	9.769.662,60	9.954.577,00
ALTRI DI RUOLO	9	-	-	-	365.163,56	404.881,92	404.881,92	414.877,40	414.250,54	414.250,54	414.250,54	414.250,54	414.250,54
TOTALE ONERI	148	148	7.126.345,10	8.634.294,09	13.338.078,73	16.105.035,33	21.138.962,81	22.686.984,27	22.888.950,54	23.870.317,70	24.820.180,08	24.820.180,08	24.820.180,08
ONERI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	206	206	176.246,81	341.533,25	627.039,07	606.370,00	703.633,20	677.239,00	593.400,00	593.400,00	668.400,00	771.000,00	668.400,00
ONERI PER IL PERSONALE RICERCATI	206	206	8.776.827,84	10.446.093,89	14.446.118,30	16.772.653,29	21.862.966,01	23.863.886,27	23.163.546,87	24.366.476,96	24.733.893,26	24.820.180,08	24.820.180,08
ONERI COMPLESSIVO	-	-	7.999.981,91	8.776.827,84	14.446.118,30	16.772.653,29	21.862.966,01	23.863.886,27	23.163.546,87	24.366.476,96	24.733.893,26	24.820.180,08	24.820.180,08
Totale disponibilità effettiva	-	-	13.795.566,93	16.290.686,96	21.610.492,16	25.441.168,96	24.162.772,67	24.467.607,73	24.162.772,67	26.142.603,00	26.142.603,00	26.142.603,00	26.142.603,00
differenziale (h29 - h26)	-	-	6.433.933,00	9.123.774,58	9.897.163,50	5.400.733,00	2.174.179,04	1.594.473,50	1.048.034,64	909.804,87	909.804,87	909.804,87	909.804,87



Di seguito, si riportano, come detto, le elaborazioni finanziarie per ciascuna qualifica.

1. INCREMENTI DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

1.1. INCREMENTO DI 4 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 4 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, che passerebbe dalle attuali 35 a 39 unità.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 880.856,48 così suddiviso: euro 803.706,68 nel 2023, euro 803.706,68 nel 2024, euro 819.136,64 nel 2025, euro 819.136,64 nel 2026, euro 834.566,60 nel 2027, euro 834.566,60 nel 2028, euro 849.996,56 nel 2029, euro 849.996,56 nel 2030, euro 865.426,52 nel 2031, euro 865.426,52 nel 2032 ed euro 880.856,48 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE			
trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	41.790,00	17.555,98
	13 ^a mensilità	3.482,50	1.463,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	16.056,48	5.250,47
	13 ^a mensilità	1.338,04	437,54
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	12.037,32	4.346,44
	13 ^a mensilità	1.003,11	362,20
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	28.869,84	11.080,24
	13 ^a mensilità	2.405,82	923,35
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			52.524,34
TOTALI		106.983,11	93.943,56
TOTALE COMPLESSIVO			200.926,67

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 3.857,49 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LONDO STATO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
				Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	Me costo periodo tr. Mesi	
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2023	202.026,07	12 803.706,68																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2024	200.026,07	12 803.706,68																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2025	204.794,26	12 811.326,64																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2026	204.794,26	12 811.326,64																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2027	208.641,05	12 814.566,00																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2028	208.641,05	12 814.566,00																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2029	212.489,14	12 818.996,56																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2030	212.489,14	12 818.996,56																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2031	216.336,63	12 823.426,12																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2032	216.336,63	12 823.426,12																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2033	220.184,12	12 827.855,68																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2034	220.184,12	12 827.855,68																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2035	224.031,61	12 832.285,24																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2036	224.031,61	12 832.285,24																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2037	227.879,10	12 836.714,80																
4	DIRENTE GENERALE	01/01/2038	227.879,10	12 836.714,80																
				803.706,68	811.326,64	811.326,64	814.566,00	814.566,00	818.006,56	818.006,56	821.446,12	821.446,12	824.886,68	824.886,68	828.327,24	828.327,24	831.767,80	831.767,80	835.208,36	835.208,36



1.2. INCREMENTO DI 14 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 14 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, che passa così, dalla medesima data, da 702 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 716 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 686 a 700 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lorido Stato*” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 1.894.719,40 così suddiviso: euro 1.716.691,90 nel 2023, euro 1.716.691,90 nel 2024, euro 1.752.297,40 nel 2025, euro 1.752.297,40 nel 2026, euro 1.787.902,90 nel 2027, euro 1.787.902,90 nel 2028, euro 1.823.508,40 nel 2029, euro 1.823.508,40 nel 2030, euro 1.859.113,90 nel 2031, euro 1.859.113,90 nel 2032 ed euro 1.894.719,40 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lorido Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO PRIMO DIRIGENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.552,19	11.574,68
	13 ^a mensilità	2.296,02	964,56
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,60
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.876,93	4.942,17
	13 ^a mensilità	1.073,08	411,85
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			26.428,96
TOTALI		69.490,42	53.130,43
TOTALE COMPLESSIVO			122.620,85

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.543,25 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



nr.º	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
				nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	
-				-																
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2023 - 31/12/2023	121.620,85	12	1.716.691,90															
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2024 - 31/12/2024	122.620,85																	
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2025 - 31/12/2025	123.164,10			1.752.297,40														
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2026 - 31/12/2026	125.164,10				12	1.752.297,40												
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2027 - 31/12/2027	127.707,35					12	1.787.903,90											
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2028 - 31/12/2028	127.707,35						12	1.787.903,90										
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2029 - 31/12/2029	130.250,60							12	1.823.508,40									
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2030 - 31/12/2030	130.250,60								12	1.823.508,40								
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2031 - 31/12/2031	132.793,85									12	1.859.113,90							
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2032 - 31/12/2032	132.793,85										12	1.859.113,90						
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2033 - 31/12/2033	135.337,10											12	1.894.719,40					
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2034 - 31/12/2034	135.337,10												12	1.894.719,40				
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2035 - 31/12/2035	135.337,10													12	1.894.719,40			
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2036 - 31/12/2036	135.337,10														12	1.894.719,40		
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2037 - 31/12/2037	135.337,10															12	1.894.719,40	
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2038 - 31/12/2038	135.337,10																12	1.894.719,40
				1.716.691,90	1.716.691,90	1.752.297,40	1.752.297,40	1.787.903,90	1.787.903,90	1.823.508,40	1.823.508,40	1.859.113,90	1.859.113,90	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40

1.716.691,90	1.716.691,90	1.752.297,40	1.752.297,40	1.787.903,90	1.787.903,90	1.823.508,40	1.823.508,40	1.859.113,90	1.859.113,90	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



1.3. INCREMENTO DI 2 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 2 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente medico, che passa così da 36 a 38 unità complessive a decorrere dalla medesima data.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 270.674,20 così suddiviso: euro 245.241,70 nel 2023, euro 245.241,70 nel 2024, euro 250.328,20 nel 2025, euro 250.328,20 nel 2026, euro 255.414,70 nel 2027, euro 255.414,70 nel 2028, euro 260.501,20 nel 2029, euro 260.501,20 nel 2030, euro 265.587,70 nel 2031, euro 265.587,70 nel 2032 ed euro 270.674,20 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO PRIMO DIRIGENTE MEDICO
--

trattamento economico		Dirigente Superiore	
		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.552,19	11.574,68
	13^ mensilità	2.296,02	964,56
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13^ mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13^ mensilità	918,36	331,60
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.876,93	4.942,17
	13^ mensilità	1.073,08	411,85
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *			26.428,96
TOTALI		69.490,42	53.130,43
TOTALE COMPLESSIVO			122.620,85

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.543,25 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038				
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2023	124.630,85	12	265.341,70	12	285.341,70	12	250.338,20	12	250.338,20	12	255.414,70	12	255.414,70	12	260.501,20	12	260.501,20	12	265.587,70	12	265.587,70	12	270.674,20	12	270.674,20	12	270.674,20	12	270.674,20	12	270.674,20	12	270.674,20			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2024	124.630,85																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2025	125.164,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2026	125.164,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2027	127.707,35																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2028	127.707,35																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2029	130.250,60																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2030	130.250,60																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2031	131.793,85																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2032	131.793,85																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2033	135.337,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2034	135.337,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2035	135.337,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2036	135.337,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2037	135.337,10																																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2038	135.337,10																																			
					265.341,70	285.341,70	250.338,20	250.338,20	255.414,70	255.414,70	260.501,20	260.501,20	265.587,70	265.587,70	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20			
					265.341,70	285.341,70	250.338,20	250.338,20	255.414,70	255.414,70	260.501,20	260.501,20	265.587,70	265.587,70	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20			



1.4. INCREMENTO DI 16 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE E VICE QUESTORE AGGIUNTO DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 16 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Vice questore e Vice questore aggiunto, che passa così, dalla medesima data, da 1.509 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.525 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 1.334 a 1.350 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 1.599.558,72 così suddiviso: euro 1.308.827,52 nel 2023, euro 1.308.827,52 nel 2024, euro 1.308.827,52 nel 2025, euro 1.251.393,76 nel 2026, euro 1.251.393,76 nel 2027, euro 1.526.936,96 nel 2028, euro 1.526.936,96 nel 2029, euro 1.563.247,84 nel 2030, euro 1.563.247,84 nel 2031, euro 1.599.558,72 nel 2032 ed euro 1.599.558,72 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO		81.801,72	

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3
--

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre
	13 ^a mensilità	1.544,88	649,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,48
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			16.139,62
TOTALI		44.969,30	33.242,82
TOTALE COMPLESSIVO			78.212,11

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO VICE QUESTORE

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.585,82	10.328,50
	13 ^a mensilità	2.048,82	860,71
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,61
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.924,78	1.122,53
	13 ^a mensilità	243,73	93,54
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			18.724,70
TOTALI		55.495,35	39.938,21
TOTALE COMPLESSIVO			95.433,56

* conto annuale 2021

| differenziale classe pari ad euro 2.269,43 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



Anno	QUARTELA	periodo	COSTO ANNO LORDO STATO	Anno															
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	nr. conto periodo Mesi	
-	-	-	-																
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO	01/01/2023	81.800,71	12	1.388.827,52														
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO	01/01/2024	81.800,71	12	1.388.827,52														
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO	01/01/2025	81.800,71	12	1.388.827,52														
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3	01/01/2026	78.121,11	12	1.251.193,76														
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3	01/01/2027	78.121,11	12	1.251.193,76														
16	VICE QUESTORE	01/01/2028	96.483,56	12	1.536.936,96														
16	VICE QUESTORE	01/01/2029	96.483,56	12	1.536.936,96														
16	VICE QUESTORE	01/01/2030	97.700,99	12	1.583.247,84														
16	VICE QUESTORE	01/01/2031	97.700,99	12	1.583.247,84														
16	VICE QUESTORE	01/01/2032	99.824,42	12	1.595.538,72														
16	VICE QUESTORE	01/01/2033	99.824,42	12	1.595.538,72														
16	VICE QUESTORE	01/01/2034	99.824,42	12	1.595.538,72														
16	VICE QUESTORE	01/01/2035	99.824,42	12	1.595.538,72														
16	VICE QUESTORE	01/01/2036	99.824,42	12	1.595.538,72														
16	VICE QUESTORE	01/01/2037	99.824,42	12	1.595.538,72														
16	VICE QUESTORE	01/01/2038	99.824,42	12	1.595.538,72														
					1.388.827,52	1.388.827,52	1.251.193,76	1.251.193,76	1.536.936,96	1.536.936,96	1.583.247,84	1.583.247,84	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72
					1.388.827,52	1.388.827,52	1.251.193,76	1.251.193,76	1.536.936,96	1.536.936,96	1.583.247,84	1.583.247,84	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72	1.595.538,72



1.5. INCREMENTO DI 8 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI DIRETTORE TECNICO SUPERIORE E DI DIRETTORE TECNICO CAPO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 8 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le qualifiche di Direttore tecnico superiore e Direttore tecnico capo, di cui 3 del ruolo ingegneri, 3 del ruolo fisici e 2 del ruolo psicologi, che passano rispettivamente:

- per il ruolo ingegneri: da 135 a 138 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo fisici: da 135 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 138 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo psicologi: da 60 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 62 unità dal 1° gennaio 2023.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 799.779,36 così suddiviso: euro 654.413,76 nel 2023, euro 654.413,76 nel 2024, euro 654.413,76 nel 2025, euro 625.696,88 nel 2026, euro 625.696,88 nel 2027, euro 763.468,48 nel 2028, euro 763.468,48 nel 2029, euro 781.623,92 nel 2030, euro 781.623,92 nel 2031, euro 799.779,36 nel 2032 ed euro 799.779,36 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO DIRETTORE TECNICO CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO DIRETTORE TECNICO CAPO + 3
--

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre
	13 ^a mensilità	1.544,88	649,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,48
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			16.139,62
TOTALI		44.969,30	33.242,82
TOTALE COMPLESSIVO		78.212,11	

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO DIRETTORE TECNICO SUPERIORE

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.585,82	10.328,50
	13 ^a mensilità	2.048,82	860,71
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,61
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.924,78	1.122,53
	13 ^a mensilità	243,73	93,54
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			18.724,70
TOTALI		55.495,35	39.938,21
TOTALE COMPLESSIVO			95.433,56

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.269,43 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



1.6. INCREMENTO DI 10 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI MEDICO SUPERIORE E DI MEDICO CAPO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 10 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Medico superiore e medico capo, che passa così da 185 a 195 unità complessive a decorrere dalla medesima data, per passare poi, conseguentemente, a 200 unità dal 31 dicembre 2025.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 999.724,20 così suddiviso: euro 818.017,20 nel 2023, euro 818.017,20 nel 2024, euro 818.017,20 nel 2025, euro 782.121,10 nel 2026, euro 782.121,10 nel 2027, euro 954.335,60 nel 2028, euro 954.335,60 nel 2029, euro 977.029,90 nel 2030, euro 977.029,90 nel 2031, euro 999.724,20 nel 2032 ed euro 999.724,20 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEMA COSTO MEDICO CAPO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
17.998,79	7.561,29	17.998,79	7.561,29
1.499,90	630,11	1.499,90	630,11
10.521,70	3.440,60	10.521,70	3.440,60
876,81	286,72	876,81	286,72
9.653,69	3.485,75	9.653,69	3.485,75
804,47	290,47	804,47	290,47
2.796,17	1.073,17	2.796,17	1.073,17
233,01	89,43	233,01	89,43
	20.282,96		20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO		81.801,72	

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO MEDICO CAPO + 3

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.538,56	7.788,05
	13 ^a mensilità	1.544,88	649,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,48
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			16.139,62
TOTALI		44.969,30	33.242,82
TOTALE COMPLESSIVO			78.212,11

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO MEDICO SUPERIORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.585,82	10.328,50
	13 ^a mensilità	2.048,82	860,71
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,61
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.924,78	1.122,53
	13 ^a mensilità	243,73	93,54
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			18.724,70
TOTALI		55.495,35	39.938,21
TOTALE COMPLESSIVO			95.433,56

* conto annuale 2021

diffferenziale classe pari ad euro 2.269,43 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



ANNO	QUALECUNQUE	PERIODO	COSTO ANNUO LIMATO FINITO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038						
				nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte	nr. conto periodo	Monte					
19	MISOC OPO	31/12/2023	81.807,72	13	81.807,72																																			
19	MISOC OPO	31/12/2024	81.807,72			81.807,72																																		
19	MISOC OPO	31/12/2025	81.807,72				81.807,72																																	
19	MISOC OPO-1	31/12/2026	71.121,11					71.121,11																																
19	MISOC OPO-1	31/12/2027	71.121,11						71.121,11																															
19	MISOC OPO-1	31/12/2028	65.672,62							65.672,62																														
19	MISOC OPO-1	31/12/2029	65.672,62								65.672,62																													
19	MISOC OPO-1	31/12/2030	65.672,62									65.672,62																												
19	MISOC OPO-1	31/12/2031	65.672,62										65.672,62																											
19	MISOC OPO-1	31/12/2032	65.672,62											65.672,62																										
19	MISOC OPO-1	31/12/2033	65.672,62												65.672,62																									
19	MISOC OPO-1	31/12/2034	65.672,62													65.672,62																								
19	MISOC OPO-1	31/12/2035	65.672,62														65.672,62																							
19	MISOC OPO-1	31/12/2036	65.672,62															65.672,62																						
19	MISOC OPO-1	31/12/2037	65.672,62																65.672,62																					
19	MISOC OPO-1	31/12/2038	65.672,62																	65.672,62																				
19	MISOC OPO-1	31/12/2039	65.672,62																		65.672,62																			
19	MISOC OPO-1	31/12/2040	65.672,62																			65.672,62																		
19	MISOC OPO-1	31/12/2041	65.672,62																				65.672,62																	
19	MISOC OPO-1	31/12/2042	65.672,62																					65.672,62																
19	MISOC OPO-1	31/12/2043	65.672,62																						65.672,62															
19	MISOC OPO-1	31/12/2044	65.672,62																							65.672,62														
19	MISOC OPO-1	31/12/2045	65.672,62																								65.672,62													
19	MISOC OPO-1	31/12/2046	65.672,62																									65.672,62												
19	MISOC OPO-1	31/12/2047	65.672,62																										65.672,62											
19	MISOC OPO-1	31/12/2048	65.672,62																											65.672,62										
19	MISOC OPO-1	31/12/2049	65.672,62																												65.672,62									
19	MISOC OPO-1	31/12/2050	65.672,62																													65.672,62								
19	MISOC OPO-1	31/12/2051	65.672,62																														65.672,62							
19	MISOC OPO-1	31/12/2052	65.672,62																															65.672,62						
19	MISOC OPO-1	31/12/2053	65.672,62																															65.672,62						
19	MISOC OPO-1	31/12/2054	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2055	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2056	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2057	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2058	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2059	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2060	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2061	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2062	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2063	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2064	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2065	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2066	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2067	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2068	65.672,62																																65.672,62					
19	MISOC OPO-1	31/12/2069	65.672,62																																					

2. INCREMENTI DELLE QUALIFICHE DI COMMISSARIO, VICE ISPETTORE, VICE SOVRINTENDENTE E AGENTE CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA, E QUALIFICHE EQUIPARATE

2.1. INCREMENTO DI 17 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI COMMISSARIO CAPO/COMMISSARIO/VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 17 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Commissario capo/Commissario/Vice commissario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, che passa così, dalla medesima data, da 1.799 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.816 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 1.520 a 1.537 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 1.395.787,38 così suddiviso: euro 403.752,72 nel 2023, euro 1.211.257,99 nel 2024, euro 1.225.222,64 nel 2025, euro 1.253.152,11 nel 2026, euro 1.253.152,11 nel 2027, euro 1.253.152,11 nel 2028, euro 1.253.152,11 nel 2029, euro 1.253.152,11 nel 2030, euro 1.300.697,20 nel 2031, euro 1.395.787,38 nel 2032 ed euro 1.395.787,38 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



SCHEDA COSTO COMMISSARIO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.106,20	11.387,31
	13^ mensilità	2.258,85	948,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	135,53	56,94
	13^ mensilità	11,29	4,74
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.077,44	3.622,32
	13^ mensilità	923,12	301,86
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		10.916,86
	fesi		2.499,05
TOTALI		41.512,44	29.738,03
TOTALE COMPLESSIVO			71.250,47

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO COMMISSARIO CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.564,08	11.579,67
	13 ^a mensilità	2.297,01	964,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	137,82	57,90
	13 ^a mensilità	11,49	4,82
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.192,04	3.659,80
	13 ^a mensilità	932,67	304,98
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		12.493,94
	fesi		2.513,64
TOTALI		42.135,10	31.579,73
TOTALE COMPLESSIVO			73.714,83

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



2.2. INCREMENTO DI 8 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI COMMISSARIO TECNICO E COMMISSARIO CAPO TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 8 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica delle qualifiche di Commissario tecnico e Commissario capo tecnico, di cui 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi, che passano rispettivamente:

- per il ruolo ingegneri: da 70 a 73 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo fisici: da 90 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 93 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo psicologi: da 50 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 52 unità dal 1° gennaio 2023.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 656.841,12 così suddiviso: euro 190.001,28 nel 2023, euro 570.003,76 nel 2024, euro 576.575,36 nel 2025, euro 589.718,64 nel 2026, euro 589.718,64 nel 2027, euro 589.718,64 nel 2028, euro 589.718,64 nel 2029, euro 589.718,64 nel 2030, euro 612.092,80 nel 2031, euro 656.841,12 nel 2032 ed euro 656.841,12 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



SCHEDA COSTO COMMISSARIO TECNICO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.106,20	11.387,31
	13^ mensilità	2.258,85	948,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	135,53	56,94
	13^ mensilità	11,29	4,74
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.077,44	3.622,32
	13^ mensilità	923,12	301,86
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		10.916,86
	fesi		2.499,05
TOTALI		41.512,44	29.738,03
TOTALE COMPLESSIVO		71.250,47	

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO COMMISSARIO TECNICO CAPO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.564,08	11.579,67
	13 ^a mensilità	2.297,01	964,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	137,82	57,90
	13 ^a mensilità	11,49	4,82
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.192,04	3.659,80
	13 ^a mensilità	932,67	304,98
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		12.493,94
	fesi		2.513,64
TOTALI		42.135,10	31.579,73
TOTALE COMPLESSIVO		73.714,83	

* conto annuale 2019



SCHEMA COSTO DIRETTORE TECNICO CAPO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



2.3. INCREMENTO DI 100 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 100 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del ruolo degli Ispettori che espletano funzioni di polizia, che passa così, dalla medesima data, da 17.943 unità – come determinate al 31 dicembre 2024 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 18.043 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 18.291 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2035 (considerando sia l'aliquota del 50% a costo pieno sia la rimanente aliquota di pari percentuale con costo differenziale) sarà pari ad euro 3.490.053,00 così suddiviso: euro 574.804,50 nel 2025, euro 1.467.698,50 nel 2026, euro 2.243.117,00 nel 2027, euro 3.634.139,50 nel 2028, euro 3.541.036,00 nel 2029, euro 3.594.304,00 nel 2030, euro 3.594.304,00 nel 2031, euro 3.484.991,50 nel 2032, euro 3.512.853,50 nel 2033, euro 3.480.764,00 nel 2034 ed euro 3.490.053,00 a decorrere dal 2035. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica (costo pieno e costo differenziale) e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE
AGLI ALLIEVI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI
FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE
PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57**

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.		€	22.847,96
INDENNITA' PENSIONABILE a.l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	9.728,64
TOTALE RETRIBUZIONE a. l.		€	32.576,60
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>			
TOTALE RETIBUZIONE a. l.: 12	€ 32.576,60	: 12	€ 2.714,72
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.714,72	x 67,4047 %	€ 1.829,85
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni			€ 364,00
	TOTALE		€ 1.465,85
			17.590,20
	IRAP 0,085		1.495,17
			19.085,37



SCHEDA COSTO VICE ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	fesi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

* conto annuale 2021

SCHEDA COSTO VICE ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	fesi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		10.268,60	



SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

* conto annuale 2021

SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		11.866,75	



SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO		52.942,20	
		9.471,99	

SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASS. CAPO + assegno funzione			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO		55.128,45	
		7.285,74	



SCHEMA COSTO ISPETTORE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO			62.971,43

* conto annuale 2021

SCHEMA COSTO ISPETTORE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO			62.971,43

SCHEMA COSTO ASS. CAPO + assegno funzione			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13 ^a mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13 ^a mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO			55.128,45
			7.842,98



SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO		62.971,43	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13 ^a mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13 ^a mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO		55.770,24	
			7.201,19



2.4. INCREMENTO DI 36 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 36 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica del ruolo degli Ispettori tecnici, che passa, dalla medesima data, da 1.320 a 1.356 unità complessive.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2033 (considerando sia l'aliquota del 50% a costo pieno sia la rimanente aliquota di pari percentuale con costo differenziale) sarà pari ad euro 1.256.419,08 così suddiviso: euro 206.929,62 nel 2023, euro 528.371,46 nel 2024, euro 807.522,12 nel 2025, euro 1.308.290,22 nel 2026, euro 1.274.772,96 nel 2027, euro 1.293.949,44 nel 2028, euro 1.293.949,44 nel 2029, euro 1.254.596,94 nel 2030, euro 1.264.627,26 nel 2031, euro 1.253.075,04 nel 2032 ed euro 1.256.419,08 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica (costo pieno e costo differenziale) e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.		€	22.847,96
INDENNITA' PENSIONABILE a. l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	9.728,64
TOTALE RETRIBUZIONE a. l.		€	32.576,60
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>			
TOTALE RETIBUZIONE a. l. : 12	€ 32.576,60	: 12	€ 2.714,72
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.714,72	x 67,4047 %	€ 1.829,85
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni			€ 364,00
	TOTALE	€	1.465,85
			17.590,20
	IRAP 0,085		1.495,17
			19.085,37



SCHEDA COSTO VICE ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	fesi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

* conto annuale 2021

SCHEDA COSTO VICE ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	fesi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		10.268,60	



SCHEDA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità Int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO			62.414,19

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	festi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13ª mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13ª mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13ª mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	festi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		11.866,75	

SCHEDA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	festi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	festi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO		52.942,20	
		9.471,99	



SCHEDA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASS. CAPO TECNICO + assegno funzione			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13 ^a mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13 ^a mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO		55.128,45	
		7.285,74	



SCHEMA COSTO ISPETTORE CAPO TECNICO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO		62.971,43	

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO		62.971,43	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE TECNICO + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13 ^a mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13 ^a mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO		55.770,24	

7.201,19





2.5. INCREMENTO DI 120 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 120 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti, che passa così, dalla medesima data, da 24.025 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 – a 24.145 unità complessive (per poi passare, conseguentemente, a: 24.170 unità dal 31 dicembre 2023 e 24.200 unità dal 31 dicembre 2024).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 662.037,60 così suddiviso: euro 752.673,60 nel 2023, euro 752.673,60 nel 2024, euro 752.673,60 nel 2025, euro 752.673,60 nel 2026, euro 413.344,80 nel 2027, euro 413.344,80 nel 2028, euro 413.344,80 nel 2029, euro 150.994,80 nel 2030, euro 150.994,80 nel 2031, euro 662.037,60 nel 2032 ed euro 662.037,60 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO VICE SOVRINTENDENTE				SCHEDA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022		trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	
			oneri Amministrazione				oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.382,76	8.982,90	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43	
	13 ^a mensilità	1.781,90	748,57	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12	
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre			gennaio/dicembre			
	13 ^a mensilità			13 ^a mensilità			
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,91	44,91	gennaio/dicembre	102,56	43,09	
	13 ^a mensilità	8,91	3,74	13 ^a mensilità	8,55	3,59	
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.390,36	3.070,65	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27	
	13 ^a mensilità	782,53	255,89	13 ^a mensilità	651,70	213,11	
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre			gennaio/dicembre			
	13 ^a mensilità			13 ^a mensilità			
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre			gennaio/dicembre			
	13 ^a mensilità			13 ^a mensilità			
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92	gennaio/dicembre			
	13 ^a mensilità	150,02	57,58	13 ^a mensilità			
voci accessorie *	straordinario		4.924,95	straordinario		4.972,32	
	fesi		2.636,02	fesi		2.617,10	
TOTALI		35.403,59	21.416,12	TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		56.819,71		TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
						6.272,28	



SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO			56.386,73

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO			52.942,20
			3.444,54



SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	festi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO		56.386,73	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	festi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO		55.128,45	
		1.258,29	

SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.756,39	9.559,96
	13ª mensilità	1.896,37	796,66
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	113,78	47,80
	13ª mensilità	9,48	3,98
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.996,96	3.269,01
	13ª mensilità	833,08	272,42
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		6.259,92
	festi		2.772,70
TOTALI		37.556,28	23.730,94
TOTALE COMPLESSIVO		61.287,21	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	festi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO		55.770,24	
		5.516,98	



anno	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO L000 STABO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
				cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei	cc Milei
-																					
129	VEI SORVENTINANTE	01/01/2023	677,28	752,671,00																	
129	VEI SORVENTINANTE	01/01/2024	677,28	752,671,00																	
129	VEI SORVENTINANTE	01/01/2025	677,28		752,671,00																
129	VEI SORVENTINANTE	01/01/2026	677,28			752,671,00															
129	SORVENTINANTE	01/01/2027	344,64				413,141,00														
129	SORVENTINANTE	01/01/2028	344,64					413,141,00													
129	SORVENTINANTE	01/01/2029	344,64						155,964,00												
129	SORVENTINANTE	01/01/2030	129,29							155,964,00											
129	SORVENTINANTE	01/01/2031	129,29								155,964,00										
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2032	516,98									662,027,00									
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2033	516,98										662,027,00								
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2034	516,98											662,027,00							
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2035	516,98												662,027,00						
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2036	516,98													662,027,00					
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2037	516,98														662,027,00				
129	SORVENTINANTE CMO	01/01/2038	516,98															662,027,00			
				752,671,00	752,671,00	752,671,00	752,671,00	413,141,00	413,141,00	413,141,00	155,964,00	155,964,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00
				752,671,00	752,671,00	752,671,00	752,671,00	413,141,00	413,141,00	413,141,00	155,964,00	155,964,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00	662,027,00



2.6. INCREMENTO DI 4 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 4 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti tecnici, che passa, dalla medesima data, da 1.661 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.665 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 856 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 22.067,92 così suddiviso: euro 25.089,12 nel 2023, euro 25.089,12 nel 2024, euro 25.089,12 nel 2025, euro 25.089,12 nel 2026, euro 13.778,16 nel 2027, euro 13.778,16 nel 2028, euro 13.778,16 nel 2029, euro 5.033,16 nel 2030, euro 5.033,16 nel 2031, euro 22.067,92 nel 2032 ed euro 22.067,92 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO				SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022		lordo dipendente D.P.R. 57/2022		oneri Amministrazione	
		gennaio/dicembre	13 ^a mensilità	gennaio/dicembre	13 ^a mensilità	gennaio/dicembre	13 ^a mensilità
stipendio	gennaio/dicembre	21.382,76		20.512,80		8.617,43	
	13 ^a mensilità	1.781,90		1.709,40		718,12	
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre						
	13 ^a mensilità						
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,91		102,56		43,09	
	13 ^a mensilità	8,91		8,55		3,59	
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.390,36		7.820,40		2.557,27	
	13 ^a mensilità	782,53		651,70		213,11	
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre						
	13 ^a mensilità						
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre						
	13 ^a mensilità						
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20				690,92	
	13 ^a mensilità	150,02				57,58	
voci accessorie *	straordinario					4.924,95	
	fesi					2.636,02	
TOTALI		35.403,59	21.416,12	30.805,41	19.742,03		
TOTALE COMPLESSIVO			56.819,71		50.547,44		6.272,28



SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO			56.386,73

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO			52.942,20
			3.444,54

SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO			56.386,73

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO			55.128,45
			1.258,29



SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.756,39	9.559,96
	13 ^a mensilità	1.896,37	796,66
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	113,78	47,80
	13 ^a mensilità	9,48	3,98
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.996,96	3.269,01
	13 ^a mensilità	833,08	272,42
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13 ^a mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		6.259,92
	fesi		2.772,70
TOTALI		37.556,28	23.730,94
TOTALE COMPLESSIVO			61.287,21

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13 ^a mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13 ^a mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO			55.770,24
			5.516,98



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2036	2037	2038
				nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi	nr. costo periodo Mesi
-	-	-	-	25.080,12	25.080,12	25.080,12	25.080,12	25.080,12	13.778,16	13.778,16	5.031,16	5.031,16	21.067,02	21.067,02	21.067,02	21.067,02	21.067,02
4	VICE SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2023	6.372,28	12	21.080,12	12	21.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	VICE SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2024	6.372,28	12	21.080,12	12	21.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	VICE SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2025	6.372,28	12	21.080,12	12	21.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	VICE SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2026	6.372,28	12	21.080,12	12	21.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2027	3.444,54	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2028	3.444,54	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2029	3.444,54	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2030	1.818,29	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO	01/01/2031	1.818,29	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2032	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2033	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2034	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2035	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2036	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2037	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02
4	SOVINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2038	5.516,08	12	25.080,12	12	25.080,12	12	13.778,16	12	5.031,16	12	21.067,02	12	21.067,02	12	21.067,02



2.7. INCREMENTO DI 200 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 200 unità – con aumenti graduali dal 1° gennaio 2025 (+50), dal 1° gennaio 2026 (+50), dal 1° gennaio 2027 (+70) e dal 1° gennaio 2028 (+30) – la dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che passa così, dalla medesima data, da 51.870 a 51.920 unità (per poi passare, conseguentemente, a: 51.970 dal 1° gennaio 2026; 51.990 dal 1° ottobre 2026; 52.060 dal 1° gennaio 2027; 52.090 dal 1° ottobre 2027; 52.120 dal 1° gennaio 2028; 52.150 dal 1° ottobre 2028; 52.190 dal 1° ottobre 2029; 52.230 dal 1° ottobre 2030; 52.500 dal 1° ottobre 2031).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2038 sarà pari ad euro 10.063.540,60 così suddiviso: euro 269.577,00 nel 2025, euro 2.278.819,00 nel 2026, euro 4.635.993,80 nel 2027, euro 7.473.373,00 nel 2028, euro 8.997.376,00 nel 2029, euro 9.051.762,00 nel 2030, euro 9.214.921,00 nel 2031, euro 9.399.834,40 nel 2032, euro 9.584.748,20 nel 2033, euro 9.650.012,00 nel 2034, euro 9.688.302,00 nel 2035, euro 9.803.171,00 nel 2036, euro 9.933.356,00 ed euro 10.063.540,60 nel 2038. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.		€	19.276,54
INDENNITA' PENSIONABILE a.l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	6.855,12
TOTALE RETRIBUZIONE a.l.		€	26.131,66
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>			
TOTALE RETIBUZIONE a.l.: 12	€ 26.131,66	:	12
		€	2.177,64
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.177,64	x	73,7629 %
		€	1.606,29
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni		€	364,00
	TOTALE	€	1.242,29
			14.907,48
	IRAP 0,085		1.267,14
			16.174,62



SCHEDA COSTO AGENTE			
trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.276,54	8.098,07
	13 ^a mensilità	1.606,38	674,84
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	96,38	40,49
	13 ^a mensilità	8,03	3,37
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.855,12	2.241,62
	13 ^a mensilità	571,26	186,80
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		3.064,52
	fesi		2.263,44
TOTALI		28.413,71	16.573,16
TOTALE COMPLESSIVO			44.986,88

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO AGENTE SCELTO			
trattamento economico			
		loro dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.871,78	8.348,13
	13 ^a mensilità	1.655,98	695,68
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	99,36	41,74
	13 ^a mensilità	8,28	3,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.264,32	2.375,43
	13 ^a mensilità	605,36	197,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.524,70
	fesi		2.557,86
TOTALI		29.505,08	18.744,98
TOTALE COMPLESSIVO			48.250,06

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		loro dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	

* conto annuale 2021



2.8. INCREMENTO DI 9 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 9 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti tecnici, che passa così da 1.020 a 1.029 unità complessive a decorrere dalla medesima data.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2035 sarà pari ad euro 441.142,74 così suddiviso: euro 48.523,86 nel 2025, euro 361.663,56 nel 2026, euro 404.881,92 nel 2027, euro 404.881,92 nel 2028, euro 404.881,92 nel 2029, euro 414.671,40 nel 2030, euro 434.250,54 nel 2031, euro 434.250,54 nel 2032, euro 434.250,54 nel 2033, euro 434.250,54 nel 2034 ed euro 441.142,74 a decorrere dal 2035. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrare € 183,15 - D.P.R.		€	19.276,54
INDENNITA' PENSIONABILE a.l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	6.855,12
TOTALE RETRIBUZIONE a.l.		€	26.131,66
RETRIBUZIONE MENSILE:			
TOTALE RETIBUZIONE a.l.: 12	€ 26.131,66	:	12
		€	2.177,64
TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:			
RETRIBUZIONE MENSILE	€ 2.177,64	x	73,7629 %
		€	1.606,29
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni		€	364,00
		TOTALE	€ 1.242,29
			14.907,48
	IRAP 0,085		1.267,14
			16.174,62



SCHEMA COSTO AGENTE TECNICO			
trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.276,54	8.098,07
	13 ^a mensilità	1.606,38	674,84
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	96,38	40,49
	13 ^a mensilità	8,03	3,37
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.855,12	2.241,62
	13 ^a mensilità	571,26	186,80
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		3.064,52
	fesi		2.263,44
TOTALI		28.413,71	16.573,16
TOTALE COMPLESSIVO			44.986,88

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO AGENTE SCELTO TECNICO			
trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.871,78	8.348,13
	13 ^a mensilità	1.655,98	695,68
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	99,36	41,74
	13 ^a mensilità	8,28	3,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.264,32	2.375,43
	13 ^a mensilità	605,36	197,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.524,70
	fesi		2.557,86
TOTALI		29.505,08	18.744,98
TOTALE COMPLESSIVO			48.250,06

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre
	13^ mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13^ mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13^ mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	

* conto annuale 2021



ARMA DEI CARABINIERI

Per quel che concerne l'intervento che interessa l'Arma dei carabinieri di cui ai **commi da 7 a 10**, per una migliore lettura della presente relazione, di seguito verranno riportati - in modo descrittivo - gli oneri annuali riguardanti la manovra assunzionale, fino al 2033, in modo da indicare il fabbisogno complessivo rappresentato. Poi, verrà aggiunto il relativo onere, sviluppato al 10° anno successivo a quello in cui la manovra di arruolamento verrà ultimata, in modo da dimostrare la sua compatibilità/sostenibilità finanziaria, rispetto alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ripartite tra le pubbliche amministrazioni interessate, in base al fabbisogno rappresentato. Per ogni singolo intervento, a seguire, verrà illustrata la relativa tabella di sviluppo, la quale invece conterrà l'intera progressione annuale degli oneri (*dal 2023 sino al 10° anno successivo all'ultima immissione nel ruolo*), con relativa descrizione. Gli oneri complessivi dell'esposta manovra, derivanti dalle modifiche normative apportate e dalle assunzioni straordinarie sono pari a euro 3.677.424 nel 2023, euro 15.324.877 nel 2024, euro 16.968.804 nel 2025, euro 17.481.103 nel 2026, euro 17.681.276 nel 2027, euro 18.139.332 nel 2028, euro 18.852.469 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, euro 18.816.988 nel 2032 ed euro 18.901.796 nel 2033, con un onere a regime pari a euro 18.901.796.

Si riporta, di seguito, l'impatto finanziario complessivo della manovra dell'Arma dei carabinieri fino al 2033:

Oneri trattamento economico											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
30TOT. ISAC - TS	210.412 €	1.150.345 €	1.384.798 €	1.573.353 €	1.690.846 €	1.753.877 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.780.930 €
33TOT. ISAC - AFM	231.464 €	1.284.410 €	1.494.345 €	1.627.032 €	1.709.712 €	1.767.787 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.816.239 €
16TOT. U.RT	322.111 €	966.332 €	1.061.861 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.217.438 €	1.217.438 €
292TOT. CAR. SP	2.048.014 €	11.664.090 €	12.768.100 €	12.768.100 €	12.768.100 €	13.105.051 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.827.489 €
Totale TE	2.811.991 €	15.065.177 €	16.709.104 €	17.221.403 €	17.421.576 €	17.879.632 €	18.592.769 €	18.592.769 €	18.592.769 €	18.557.288 €	18.642.096 €
Funzionamento											
	2.023 €	2.024 €	2.025 €	2.026 €	2.027 €	2.028 €	2.029 €	2.030 €	2.031 €	2.032 €	2.033 €
TOTALE ISAC - TS	81.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
TOTALE ISAC - AFM	89.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
TOTALE U.RT	43.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
TOTALE CAR. SP	652.193 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €
Totale funzionamento	865.493 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €
TOTALE GENERALE	3.677.424 €	15.324.877 €	16.968.804 €	17.481.103 €	17.681.276 €	18.139.332 €	18.852.469 €	18.852.469 €	18.852.469 €	18.816.988 €	18.901.796 €

In merito all'analisi degli oneri da sostenere, si precisa che gli stessi sono stati calcolati tenendo conto, per il periodo d'interesse e per ciascun ruolo, delle varie componenti del trattamento economico fondamentale da riconoscere agli allievi durante il corso di formazione (*i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo, compensi accessori, sia sotto forma di straordinario sia di FESI*); di quello fisso e accessorio (*che tiene quale parametro di riferimento il conto annuale 2021*) spettante al personale immesso in servizio, nonché delle spese di funzionamento. Nello specifico, la quantificazione degli oneri tiene conto:



- per il personale contrattualizzato (*Ten. e Cap.*), dell'incremento derivante dall'applicazione del provvedimento di concertazione 2019-2021 (*decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57*), per il trattamento economico fisso, mentre per quello accessorio viene preso in considerazione il valore medio del grado di interesse (*rivalutato al 2,86%, incremento riconosciuto nella citata concertazione*);
- per il personale dirigente (*limitatamente al grado di Magg.*), dell'incremento dello 0,91% previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2022, e dello 0,45% previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2022, applicati al trattamento economico fisso e continuativo, nonché a quello accessorio spettante per l'anno 2021 (*come da conto annuale di riferimento*);
- della disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli articoli 783 e 1311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per i ruoli base e l'articolo 771, comma 2, del medesimo decreto per gli ispettori;
- delle spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (*800,00 euro*), di armamento ed equipaggiamento individuale (*500,00 euro*) e di istruzione (*700,00 euro*), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a *2.000,00 euro*, a cui si affiancano quelli per il vitto, stimato in *700,00 euro* su base annua (*dato ricavato, come detto, dal conto annuale 2021*).

Entrando nel dettaglio di ogni intervento della manovra di cui al **comma 7**, si rappresenta che il dispositivo normativo di cui:

1. alla **lettera a)** prevede l'incremento di 19 unità della dotazione organica del ruolo ispettori e di 306 unità della dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. Esso sarà accompagnato, nell'anno 2023, da una manovra assunzionale straordinaria di un pari numero di unità, secondo quanto previsto dal **comma 8**.

L'onere correlato si quantifica, con riferimento:

- ai Comandi di Stazione (*incremento di 292 unità del ruolo appuntati e carabinieri*), in euro 2.700.147,36 per l'anno 2023, euro 11.868.490,17 per l'anno 2024, euro 12.972.499,79 per ogni anno dal 2025 al 2027, euro 13.309.450,84 per l'anno 2028, euro 13.983.352,93 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 14.031.889,11 a decorrere dal 2033. A tali oneri si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:



	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86% E = (D*1,0286)	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.074,91	€ 2.134,26	€ 1.933,19
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 3.128,58	€ 3.218,06	€ 2.802,64
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.484,23	€ 2.555,28	€ 2.173,55
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.743,16	€ 2.821,61	€ 2.187,50

Assunzione straordinaria di n. 292 Allievi Carabinieri nel 2023 per le esigenze di potenziamento delle Stazioni Territoriali																													
DISTR.	quarta stipendiale	onere annuo** (permanenza in servizio di 12 mesi)				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			
		Salvo	Dir. inv. 100%	100%	70/30%	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	
292	Allievo Car.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	€ 2.088.016,00	
	Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 49.724,37	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13		
	Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 41.167,50	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 11.800.000,00	
	Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 42.958,02	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00	€ 12.375.515,00
	App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 45.275,98	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	
Totale oneri						€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17	€ 51.654.086,17		

Assunzione straordinaria di n. 292 Allievi Carabinieri nel 2023 per le esigenze di potenziamento delle Stazioni Territoriali											
TIPOLOGIA ONERI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 2.088.016,00	€ 11.800.000,00	€ 12.375.515,00	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13	€ 13.040.083,13
vest. larz/ armamento/ formazione*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vest. larz/ armamento**	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00	€ 204.400,00
Totale oneri di funzionamento	€ 2.292.416,00	€ 12.004.400,00	€ 12.579.915,00	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13
Totale oneri annui	€ 2.292.416,00	€ 12.004.400,00	€ 12.579.915,00	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13	€ 13.244.483,13

– al Comando carabinieri antifalsificazione monetaria (potenziamento di un contingente di personale pari a 33 unità, di cui 19 del ruolo ispettori e 14 del ruolo iniziale), in euro 320.553,64 per l'anno 2023, euro 1.307.509,58 per l'anno 2024, euro 1.517.445,30 per l'anno 2025, euro 1.650.132,15 per l'anno 2026, euro 1.732.812,20 per l'anno 2027, euro 1.790.886,58 per l'anno 2028, euro 1.823.196,96 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 1.839.338,72 a decorrere dal 2033. A tali oneri si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:



	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.074,91	€ 2.134,26	€ 1.933,19
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 3.128,58	€ 3.218,06	€ 2.802,64
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.484,23	€ 2.555,28	€ 2.173,55
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.743,16	€ 2.821,61	€ 2.187,50

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.933,19
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 4.171,32	€ 4.290,62	€ 1.956,80
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 5.756,47	€ 5.921,10	€ 2.516,00
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.235,76	€ 6.414,11	€ 2.306,57

Assunzioni straordinarie di n. 19 Allievi Marescialli e 14 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Antifalsificazione monetaria												
ENTITA'	quattro biennali	onere complessivo*										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
19	CCAM	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24
	Car.	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57
	Appuntato	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75
	App. Scelto	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69
	Totale oneri	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25	€ 116.096,25
	Al. Car.	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24
	Car.	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83
	Maresciallo	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25
	Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29
	Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71
Totale oneri stipendiali	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	

Assunzione straordinaria di n. 19 Allievi Marescialli e 14 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Antifalsificazione monetaria											
TIPOLOGIA ONERI	onere complessivo*										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Onere stipendiali	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40	€ 221.412,40
vestimenta/armamentaria/formazione**	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
verovigilamento**	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00
Totale oneri di funzionamento	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 48.100,00
Totale oneri annui	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40	€ 269.512,40

2. alla **lettera b)** comporta oneri finanziari, connessi con le assunzioni di cui al **comma 8**, necessarie per il potenziamento del contingente di personale in extraorganico del Comando carabinieri per la tutela della salute.

Le disponibilità di bilancio necessarie al potenziamento di personale del citato Comando saranno allocate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero della salute, traendole dalle disponibilità finanziarie di quello della difesa.

In particolare, avuto riguardo alle assunzioni in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente del Comando carabinieri per la tutela della salute, pari a 30 unità (27 del ruolo ispettori e 3 del ruolo appuntati e carabinieri) nell'anno 2023, si rappresenta che l'onere correlato si quantifica in euro 291.412,40 per l'anno 2023, euro 1.171.344,66 per l'anno 2024, euro 1.405.797,82 per l'anno 2025, euro 1.594.352,81 per l'anno 2026, euro 1.711.845,52 per l'anno 2027, euro 1.774.876,73 per l'anno 2028, euro 1.781.800,38 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 1.801.930,44 a decorrere dall'anno 2033. A tali oneri



si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:

	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.074,91	€ 2.134,26	€ 1.933,19
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 3.128,58	€ 3.218,06	€ 2.802,64
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.484,23	€ 2.555,28	€ 2.173,55
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.743,16	€ 2.821,61	€ 2.187,50

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.933,19
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 4.171,32	€ 4.290,62	€ 1.956,80
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 5.756,47	€ 5.921,10	€ 2.516,00
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.235,76	€ 6.414,11	€ 2.306,57

ENTITÀ	in carica spendibile	oneri annui** (per oneri in gestione ed in carico)											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
27	ACAM	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24
	CAM	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83	€ 30.655,83
	Mares.	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25	€ 35.150,25
	Mares. Ord.	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29	€ 36.911,29
	Mares. Ca.	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71	€ 37.615,71
	Totale oneri		€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52	€ 139.379,52
3	Allievo Car.	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24
	Carabiniere	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83	€ 29.655,83
	Car. Scelto	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57	€ 30.571,57
	Appuntato	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75	€ 31.557,75
	App. Scelto	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69	€ 32.825,69
	Totale oneri		€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98	€ 157.872,98
Totale oneri stipendiali			€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	€ 297.252,50	

TIPOLOGIA ONERI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	oneri complessivi	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40
Onere stipendiale	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40	€ 210.412,40
vestiario/armamento/formazione*	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
vettovigilamento**	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Totale oneri di funzionamento	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale oneri annui	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40	€ 250.412,40

3. le assunzioni straordinarie di 16 ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario-psicologico e comparto tecnico-scientifico, contemplate al **comma 8**, riferite all'anno 2023 (da realizzarsi non prima del 1° settembre), perseguono l'obiettivo di potenziare le misure tese alla prevenzione, alla gestione e al monitoraggio delle situazioni di disagio psicologico, che possono interessare il personale appartenente



all’Arma dei carabinieri, oltre che di soddisfare le emergenti esigenze, in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica. L’ intervento:

- non implicherà, come detto, modifiche al volume organico complessivo (*né tantomeno con riferimento ai singoli gradi del ruolo tecnico*), e neppure con riguardo ai previsti cicli promozionali (*che non subiranno modifiche, al pari della Tabella 4 allegata al COM, richiamata dall’articolo 1226–bis del citato codice, con riferimento al quadro III – specchi B, relativo all’anno 2022 e C, in relazione all’anno 2027*);
- comporta oneri correlati, quantificati in euro 365.310,73 per l’anno 2023, euro 977.532,18 per l’anno 2024, euro 1.073.060,90 per l’anno 2025, euro 1.264.118,35 per gli anni dal 2026 al 2031, ed euro 1.228.637,85 a decorrere dall’anno 2032. A tali oneri si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all’articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A seguire, si riporta il dettaglio degli anzidetti oneri:

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86% E = (D*1,0286)	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Uff.	€ 21.041,24					
Sottotenente	€ 38.531,44	€ 15.298,01	€ 192,66			€ 1.496,58
Tenente	€ 41.701,31	€ 15.924,74	€ 208,51	€ 12.728,22	€ 13.092,25	€ 2.561,20
Capitano	€ 42.405,72	€ 16.089,49	€ 212,03	€ 15.567,46	€ 16.012,69	€ 3.587,47

	Base				Base totale E = (A+B+C+D)	+0,91% + 0,45% F = (E*1,0091*1,0045)	Straordinario lordo Stato G	+0,91% + 0,45% H = (G*1,0091*1,0045)	Fondino Lordo Stato I
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig.					
	A	B	C	D					
RT - RF									
Maggiore -13	€ 27.317,20	€ 14.922,34	€ 14.042,93	€ 4.135,46	€ 60.417,93	€ 61.242,09	€ 12.518,42	€ 12.689,18	€ 2.158,60

Assunzione straordinaria di n. 16 Ufficiali del ruolo tecnico (di cui 12 del comparto sanitario-psicologico e 4 del comparto tecnico-scientifico)																									
qualifica stipendiale	onere annuo*		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		
	base	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	
Ronente	€ 57.834,36	€ 40,00	€ 2.581,20	€ 60.839,36	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00	€ 241.583,00
Capitano	€ 58.707,24	€ 16.012,00	€ 3.587,47	€ 78.307,71	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36	€ 304.439,36
Magg. -13 U	€ 61.242,09	€ 11.200,00	€ 2.119,60	€ 74.561,69	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20	€ 280.460,20
Totale oneri					€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56	€ 848.522,56

Assunzione straordinaria di n. 16 Ufficiali del ruolo tecnico (di cui 12 del comparto sanitario-psicologico e 4 del comparto tecnico-scientifico)																								
TIPOLOGIA ONERI	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			
	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**	base complessiva	contributi**		
Onere stipendiale	€ 322.110,73	€ 196.532,18	€ 1.061.890,00	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35	€ 1.252.018,35		
vestibolo/arruolamento/formazione*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
vestibolo/arruolamento**	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	
Totale oneri di funzionamento	€ 43.310,73	€ 107.732,18	€ 1.073.090,00	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35	€ 1.263.218,35
Totale oneri annui	€ 365.421,46	€ 304.264,36	€ 1.934.980,00	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70	€ 2.515.236,70



GUARDIA DI FINANZA

Gli interventi di cui ai **commi da 11 a 14**, per la Guardia di finanza, determinano un maggior onere “*loro Stato*” pari a euro 892.863 nel 2023, a euro 3.241.476 nel 2024, a euro 6.184.999 nel 2025, a euro 10.044.674 nel 2026, a euro 12.496.326 nel 2027, a euro 12.784.393 nel 2028, a euro 13.157.716 nel 2029, a euro 13.665.661 nel 2030, a euro 14.273.724 nel 2031, a euro 14.528.262 nel 2032, a euro 14.456.372 nel 2033, a euro 14.333.133 nel 2034, a euro 14.165.453 nel 2035, a euro 13.964.722 nel 2036 e a euro 13.880.695 a decorrere dal 2037.

Il suddetto onere tiene conto:

- a. del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (straordinario e fondi per l’efficienza del servizio maturato) spettante al personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);
- b. delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “*una tantum*” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “*variabili*” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2037), l’onere a regime sarà pari a euro 13.880.695 annui.

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato nelle seguenti tabelle:



L'intervento di cui al **comma 11, lettera b)**, non comporta ulteriori oneri, atteso che all'incremento del limite massimo annuale stabilito dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 199/1995, con riferimento al contingente di personale da destinare ai comparti "A.T.P.I." e "S.A.G.F.", si provvede a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo "*appuntati e finanziari*" autorizzate dal comma 12.



POLIZIA PENITENZIARIA

I **commi da 15 a 18** prevedono, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del predetto Corpo, attualmente privo di personale medico, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. L'assenza di personale medico determina da sempre gravi conseguenze, che si sono acuite soprattutto in conseguenza della crisi pandemica.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserito il Capo II-bis contenente disposizioni concernenti l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, l'individuazione delle attribuzioni e la dotazione organica.

La norma prevede, inoltre, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alle attribuzioni conferite ai medici di Polizia Penitenziaria, possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

Gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono stati quantificati in euro 178.000 per l'anno 2023 e in euro 288.000 a decorrere dal 2024.

La copertura della dotazione organica avverrà come di seguito:

- a) non prima del 1° dicembre 2023 n. 51 unità nella qualifica di medico;
- b) non prima del 1° dicembre 2026 n. 32 unità nella qualifica di medico;
- c) non prima del 1° dicembre 2035 n. 16 unità nella qualifica di medico;
- d) non prima del 1° dicembre 2040 n. 3 unità nella qualifica di medico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni sono pari a euro 245.797 per l'anno 2023, a euro 3.201.388 per l'anno 2024, a euro 3.381.262 per l'anno 2025, a euro 3.543.459 per l'anno 2026, a euro 5.485.630 per l'anno 2027, a euro 5.598.493 per l'anno 2028, a euro 5.598.493 per l'anno 2029, a euro 5.598.493 per l'anno 2030, a euro 5.654.175 per l'anno 2031, a euro 6.266.675 per l'anno 2032, a euro 6.272.727 per l'anno 2033, a euro 6.339.297 per l'anno 2034, a euro 6.446.629 per l'anno 2035, a euro 7.706.292 per l'anno 2036, a euro 7.769.140 per l'anno 2037, a euro 7.839.726 per l'anno 2038, a euro 7.692.902 per l'anno 2039, a euro 7.968.337 per l'anno 2040, a euro 8.583.900 per l'anno 2041, a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042.

Ai fini della quantificazione degli oneri si è tenuto conto dell'intero sviluppo di carriera del personale a partire dalla qualifica iniziale di "medico" fino alla qualifica apicale di "dirigente superiore medico". Si precisa che sono stati utilizzati quali parametri retributivi per la qualifica di "medico" e



“*medico principale*” gli importi stipendiali di cui al provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - triennio 2019-2021 - recepito con d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57; per le qualifiche dirigenziali si è fatto riferimento ai valori stipendiali inseriti sul sistema SICO che recepiscono l’adeguamento annuale per l’anno 2022 del trattamento economico del personale non contrattualizzato. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto dei dati del Conto annuale 2021 e nello specifico:

- per la qualifica di medico principale al valore medio dello straordinario della qualifica è stato aggiunto il 2,86% al fine di adeguare l’importo all’incremento previsto dal D.P.R. n. 57/2022 e per il FESI del valore medio ricavato per la qualifica;
- per le qualifiche da Medico capo a Dirigente Superiore il valore medio dello straordinario delle qualifiche è stato adeguato ai sensi dei DDPCM 15 marzo 2022 (0.91%) e 25 luglio 2022 (0.45%).

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui sopra, pari a euro 127.500 per l’anno 2023, a euro 49.725 per l’anno 2024, a euro 49.725 per l’anno 2025, a euro 129.725 per l’anno 2026, a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, a euro 120.925 per l’anno 2035, a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, a euro 104.025 per l’anno 2040, a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si è tenuto conto di euro 2.500 “una tantum” all’atto dell’assunzione, comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica), nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale. Per gli anni successivi a quello dell’assunzione si è considerata una spesa forfetaria di euro 975 (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

La quantificazione degli oneri è riportata nelle seguenti tabelle.



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, al **comma 19, dell'articolo 15, lettere da a) ad m)**, si prevede l'assunzione straordinaria di n. **616** unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco così distinte:

Decorrenza 1° settembre 2023

- n. 110 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- n. 100 unità di personale nella qualifica di capo squadra;
- n. 30 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
- n. 66 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- n. 60 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi operativi;
- n. 80 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali;
- n. 1 dirigente generale.

Decorrenza 1° gennaio 2026

- n. 35 unità di personale che espleta funzioni specialistiche, di cui n. 12 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile, 13 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile e 10 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori;
- n. 50 unità di personale nella qualifica di capo squadra;
- n. 55 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- n. 29 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori antincendi;
- n. 7 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti operativi (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità del ruolo immediatamente inferiore);
- n. 7 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità del ruolo immediatamente inferiore);
- n. 1 unità di dirigente superiore operativo (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità della qualifica immediatamente inferiore);



- n. 7 unità di dirigente superiore tecnico-professionale (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità della qualifica immediatamente inferiore);
- n. 1 unità di dirigente generale operativo (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità della qualifica immediatamente inferiore).

Inoltre, al **comma 19, lettere da n) a r)**, si prevede l'assunzione straordinaria di n. **404** unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco così distinte:

- n. 136 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 24 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 176 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 8 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 60 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti, con decorrenza 1° settembre 2023.

Per l'attuazione delle predette disposizioni di cui al comma 19, la spesa è individuata nel limite massimo di euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, a euro 43.632.839 per l'anno 2025, a euro 53.531.461 per l'anno 2026, a euro 54.215.381 per l'anno 2027, a euro 54.663.051 per l'anno 2028, a euro 54.772.069 per l'anno 2029, a euro 54.986.947 per l'anno 2030, a euro 55.598.295 per l'anno 2031, a euro 55.906.449 per l'anno 2032, a euro 56.034.611 per l'anno 2033, a euro 56.084.196 per l'anno 2034, a euro 56.084.196 per l'anno 2035, a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dai dd.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 di recepimento degli accordi negoziali relativi al triennio 2019-2021, riguardanti, rispettivamente, il personale dirigente e



direttivo ed il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l'incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

Relativamente al personale dirigenziale, l'onere è stato determinato solo in termini di differenziale rispetto al livello retributivo della sottostante qualifica di provenienza.

In merito, invece, agli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che, per quanto riguarda il personale direttivo derivano dal valore medio unitario del Fondo di Produttività (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), mentre per il personale non direttivo dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione (sul quale trovano invece imputazione le relative competenze accessorie); per entrambi i ruoli è stato altresì calcolato l'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario, come da annuale decreto interministeriale di autorizzazione allo svolgimento dello stesso.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare il personale specialista, il relativo trattamento economico accessorio tiene conto degli incrementi che le specifiche indennità di settore beneficeranno a seguito della prossima conclusione della negoziazione sull'utilizzo delle risorse all'uopo destinate dal decreto legislativo n. 127 del 2018, nonché dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, al fine della loro armonizzazione con il sistema delle indennità spettanti al corrispondente personale delle Forze di polizia.

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento relativa al vettovagliamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

Di seguito le tabelle di riepilogo dell'onere complessivo con proiezione dall'anno 2023 all'anno 2036 in relazione alle due decorrenze assunzionali del 1° settembre 2023 e 1° gennaio 2026:



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 616 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decreto 01 settembre 2023 - 01 gennaio 2026

Table with columns for Anno, Onere assunzione n. 110 vigili del fuoco, Onere assunzione n. 100 capo squadra, Onere assunzione n. 30 ispettori antincendi, Onere assunzione n. 66 ispettori tecnico-professionali, Onere assunzione n. 80 direttori tecnico-professionali, Onere assunzione n. 60 direttori con funzioni operative, Onere assunzione n. 1 dirigente generale, Onere assunzione n. 50 capo squadra, Onere assunzione n. 35 specialisti vigili del fuoco, Onere assunzione n. 55 ispettori tecnico-professionali, Onere assunzione n. 29 ispettori antincendi, Onere integrativo n. 23 dirigenti, Onere complessivo assunzioni, Spese di funzionamento, Onere complessivo con spese di funzionamento

ONERE ASSUNZIONI STRAORDINARIE, ILLO VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2023

Table with columns for Anni (2023-2026) and various categories: ASSEGNAZIONI, PROMOZIONI, Ammissione, ONERI (fondi Stato), TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO, TRATTAMENTO ACCESSORIO, STRAORDINARIO (in lire), TOTALE COMPLESSIVO (escluso spese di funzionamento), SPESE FUNZIONAMENTO, ONERE COMPLESSIVO (escluso funzionamento)

Table with columns for Anni (2023-2026) and rows for ALIENO VIGILI DEL FUOCO, VIGILI DEL FUOCO, VIGILI ESPERTO, VIGILI DEL FUOCO IN PROVA, VIGILI DEL FUOCO ESPERTO, VIGILI DEL FUOCO ESPERTO CONVEZIONALI, TOTALE



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 30 SPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI		PROMOZIONI						Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferita al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (in 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		LORDO STATO escluse spese di funzionamento	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSI VO CON FUNZIONAMENTO		
	Ispettore		Ispettore esperto		TOT GIORNI ANNO		Ispettore		Ispettore esperto		Totale		Ispettore esperto		LORDO STATO		LORDO STATO								
	N	CG LAVORATI	DAL	AL	N	DAL	AL	N	DAL	AL	N	DAL	AL	N	DAL	AL	N	DAL	AL						
2023	30	01/09/2023	31/12/2023			132,00	30,00	10,03	569.750	-	10,03	569.750	516.601	371.050	40.052	4.349	3.202	572.989	55.037	630.026					
2024	30	01/01/2024	31/12/2024			365,00	30,00	-	1.708.320	-	30,00	1.708.320	1.550.308	1.110.049	119.828	12.713	9.580	1.772.093	30.000	1.752.093					
2025	30	01/01/2025	31/12/2025			365,00	30,00	-	1.708.320	-	30,00	1.708.320	1.550.308	1.110.049	119.828	12.713	9.580	1.772.093	30.000	1.752.093					
2026	30	01/01/2026	31/12/2026			365,00	30,00	-	1.708.320	-	30,00	1.708.320	1.550.308	1.110.049	119.828	12.713	9.580	1.772.093	30.000	1.752.093					
2027	30	01/01/2027	31/12/2027			365,00	30,00	-	1.718.801	-	30,00	1.718.801	1.559.790	1.110.049	119.828	12.713	9.580	1.771.514	30.000	1.761.514					
2028	30	01/01/2028	31/12/2028			365,00	30,00	-	1.723.542	-	30,00	1.723.542	1.564.531	1.110.049	119.828	12.713	9.580	1.766.255	30.000	1.766.255					
2029	30	01/01/2029	31/12/2029			365,00	30,00	-	1.735.542	-	30,00	1.735.542	1.564.531	1.110.049	119.828	12.713	9.580	1.766.255	30.000	1.766.255					
2030	30	01/01/2030	31/12/2030			365,00	30,00	-	1.759.479	-	30,00	1.759.479	1.576.468	1.118.543	119.828	12.994	9.641	1.748.272	30.000	1.778.272					
2031	30	01/01/2031	31/12/2031			365,00	30,00	-	1.759.254	-	30,00	1.759.254	1.600.242	1.135.463	119.828	12.955	9.763	1.772.209	30.000	1.802.209					
2032	30	01/01/2032	31/12/2032			365,00	30,00	-	1.759.254	-	30,00	1.759.254	1.600.242	1.135.463	119.828	12.955	9.763	1.772.209	30.000	1.802.209					
2033	30	01/01/2033	31/12/2033			365,00	30,00	-	1.759.254	-	30,00	1.759.254	1.600.242	1.135.463	119.828	12.955	9.763	1.772.209	30.000	1.802.209					
retribuzione pro-capite (lordo Stato)																									
qualifiche		2023		2024-2026		2027		2028		2029		2030-2036		2037		2038		2039		2040-2046		2047		2048	
		51.598,91		51.676,95		51.993,01		52.151,04		5.300,37		56.819,29		56.977,32		57.293,38		57.451,41		58.480,74		58.641,78			
ISPETTORE ESPERTO		52.697,22		52.868,27		53.180,37		53.341,41		5.300,37		57.997,00		58.156,64		58.480,74		58.641,78		58.802,82		59.063,86			



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 66 ISPETTORI TECNICI-PROFESSIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI		PROMOZIONI						Anni/Persona		ONERI (lordo Stato)		TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferita al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (in 20 ore prorogate come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSI VO		SPESA DI FUNZIONAMENTO		ONERE COMPLESSI VO CON FUNZIONAMENTO								
	Ispettore		Ispettore esperto		TOT GIORNI ANNO		Ispettore		Ispettore esperto		Ispettore		Ispettore		LORDO STATO		LORDO DIP		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO						
	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI			
2023	66	01/09/2023	31/12/2023	132,00				27,06				1.057,741			682,720			83.112	9.043	1.075.792			35.705			1.113.044					
2024	66	01/07/2024	31/12/2024	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2025	66	01/07/2025	31/12/2025	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2026	66	01/07/2026	31/12/2026	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2027	66	01/07/2027	31/12/2027	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2028	66	01/01/2028	31/12/2028	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2029	66	01/09/2029	31/12/2029	122,00				22,06				3.234,830			2.885,005			263.621	27.654	3.261.884			66.000			3.327.884					
2030	66	01/07/2030	31/12/2030	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2031	66	01/01/2031	31/12/2031	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2032	66	01/01/2032	31/12/2032	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
2033	66	01/01/2033	31/12/2033	365,00				66,00				3.204,523			2.854,727			263.621	27.654	3.231.616			66.000			3.297.616					
qualifiche		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2024-2026		2027		2028			
ISPETTORE		43.100,72		43.283,59		43.539,33		43.772,20		5.300,37		48.400,09		48.553,96		48.859,70		49.012,57		49.165,44		49.318,31		49.471,18		49.624,05		49.776,92		50.012,57	
ISPETTORE ESPERTO		44.504,65		44.662,51		44.978,25		45.136,11		5.300,37		48.805,02		49.062,88		49.278,62		49.486,48		49.690,34		49.894,20		49.998,06		50.101,92		50.205,78		50.486,48	



ONERE ASSUNZIONI STRAORDINARIA 80 DIRETTORI TECNO-PROFESSIONALI - ANNO 2023

Table with columns for ASUNZIONI, PROMUZIONI, ANNI/PERSONA, ONERI (lordo Stato), and various financial metrics like TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO and STRAORDINARIO.

Table titled 'retribuzione pro-capite (lordo Stato)' showing data for 2023, 2024, and 2025 for various roles like VICE DIRETTORE T.P., DIRETTORE T.P., and DIRETTORE VICEGERENTE T.P.

ONERE ASSUNZIONI STRAORDINARIA 60 DIRETTORI CON FUNZIONI OPERATIVE - ANNO 2023

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMUZIONI, ANNI/PERSONA, ONERI (lordo Stato), and various financial metrics like TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO and STRAORDINARIO.

Table titled 'retribuzione pro-capite (lordo Stato)' showing data for 2023, 2024, and 2025 for roles like VICE DIRETTORE AGGIUNTO, DIRETTORE AGGIUNTO, DIRETTORE, and COORDINATORE.



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 35 unità con incarichi specialistiche nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Table with columns: ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONA, ONERI (focus Stato). Includes sub-tables for 'Vigili del fuoco esperto con scatto convenzionale' and 'Vigili del fuoco esperto con scatto non convenzionale'.

retribuzione pro-capite (lordo Stato)

Table showing retribuzione pro-capite (lordo Stato) for various years (2003-2008) and total amounts.

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 35 unità con incarichi specialistiche nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Table with columns: ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONA, ONERI (focus Stato). Includes sub-tables for 'Vigili del fuoco esperto con scatto convenzionale' and 'Vigili del fuoco esperto con scatto non convenzionale'.

retribuzione pro-capite (lordo Stato)

Table showing retribuzione pro-capite (lordo Stato) for various years (2003-2008) and total amounts.

Table with columns: STRAORDINARIO (n. 30 ore per capitolo come da decreto interministeriale del 12.05.2002), TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO, LORDO STATO, TOTALE COMPLESSIVO.

Table with columns: STRAORDINARIO (n. 30 ore per capitolo come da decreto interministeriale del 12.05.2002), TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO, LORDO STATO, TOTALE COMPLESSIVO.

Table with columns: STRAORDINARIO (n. 30 ore per capitolo come da decreto interministeriale del 12.05.2002), TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO, LORDO STATO, TOTALE COMPLESSIVO.

Table with columns: STRAORDINARIO (n. 30 ore per capitolo come da decreto interministeriale del 12.05.2002), TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO, LORDO STATO, TOTALE COMPLESSIVO.



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 55 ISPETTORI TECNICI PROFESSIONALI - ANNO 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI		PROMOZIONI						Anni/Persona		ONERI (lordo Stato)		TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferita al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (in 20 ore prorogate come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSI VO		SPESA DI FUNZIONAMENTO		ONERE COMPLESSI VO CON FUNZIONAMENTO																		
	Ispettore		Ispettore esperto						Ispettore esperto		Ispettore esperto		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO																		
	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	TOT GIORNI ANNO	Ispettore esperto	Totale	Ispettore esperto	Totale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO STATO	LORDO DIP															
2026	55	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.378.648	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.693.013	2.797.289	2.797.289	55.000	2.742.013	2.852.289																
2027	55	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.395.765	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.708.203	2.807.289	2.807.289	55.000	2.652.289	2.757.289																
2028	55	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2029	55	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2030	55	01/01/2030	31/12/2030	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2031	55	01/01/2031	31/12/2031	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2032	55	01/01/2032	31/12/2032	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2033	55	01/01/2033	31/12/2033	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2034	55	01/01/2034	31/12/2034	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2035	55	01/01/2035	31/12/2035	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
2036	55	01/01/2036	31/12/2036	365,00				365,00	55,00	-	55,00	-	55,00	2.404.171	1.700.914	291.530	219.684	22.545	16.900	2.718.237	2.817.289	2.817.289	55.000	2.662.289	2.767.289																
Totale												2023		2024-2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036							
Totale												48.400,09		48.805,02		48.553,96		49.012,57		49.852,88		50.278,62		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48			
retribuzione pro-capite (lordo Stato)												48.400,09		48.805,02		48.553,96		49.012,57		49.852,88		50.278,62		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48	
qualifiche												43.100,72		43.283,59		43.519,33		43.712,20		43.978,25		44.162,51		44.346,77		44.531,03		44.715,29		44.900,00		45.084,26		45.268,52		45.452,78		45.637,04		45.821,30	
fissa												2023		2024-2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039	
fissa												43.100,72		43.283,59		43.519,33		43.712,20		43.978,25		44.162,51		44.346,77		44.531,03		44.715,29		44.900,00		45.084,26		45.268,52		45.452,78		45.637,04		45.821,30	
accessoria riferita al Fondo di Amministrazione												5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37	



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 29 BIPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI		PROMOZIONI						Anni/Persona		ONERI (lordo Stato)		TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferita al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (in 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO		SPESA DI FUNZIONAMENTO		ONERE COMPLESSI VO CON FUNZIONAMENTO								
	Ispettore		Ispettore esperto		TOT GIORNI ANNO		Ispettore		Ispettore esperto		Ispettore		Ispettore esperto		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO						
	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI	N.	DAL	AL	CG LAVORANTI			
2026	29	01/01/2026	31/12/2026	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2027	29	01/01/2027	31/12/2027	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2028	29	01/01/2028	31/12/2028	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2029	29	01/01/2029	31/12/2029	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2030	29	01/01/2030	31/12/2030	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2031	29	01/01/2031	31/12/2031	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2032	29	01/01/2032	31/12/2032	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2033	29	01/01/2033	31/12/2033	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2034	29	01/01/2034	31/12/2034	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2035	29	01/01/2035	31/12/2035	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
2036	29	01/01/2036	31/12/2036	365,00				29,00					1.078,00			153,711			12,289				1.646,631				73,500			1.720,131	
qualifiche		2023		2024-2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2026-2026		2027		2028	
ISPETTORE		51.598,91		51.676,95		51.993,01		52.151,04		5.300,37		56.819,29		57.293,38		57.451,41		57.451,41		57.451,41		57.451,41		57.451,41		56.819,29		57.293,38		57.451,41	
ISPETTORE ESPERTO		52.697,22		52.868,27		53.180,37		53.341,41		5.300,37		57.997,00		58.480,74		58.480,74		58.480,74		58.480,74		58.480,74		58.480,74		58.480,74		58.480,74		58.480,74	



INCREMENTO DELL'ORGANICO DI N. 23 PRIMI DIRIGENTI - DIRIGENTI SUPERIORI - DIRIGENTI GENERALI CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELL'ORGANICO DEI DIRETTORI - PRIMI DIRIGENTI - DIRIGENTI SUPERIORI									
Onere retributivo 7 Primi dirigenti operativi									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primi dirigenti	7	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 1.006.891,45	€ 1.010.934,96	€ 1.012.956,72
Onere retributivo 7 Direttori vice-dirigenti operativi con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Direttore vice-dirigente con scatto convenzionale 16 anni	7	€ 67.651,23	€ 68.039,50	€ 68.233,64	€ 13.016,38	€ 564.673,28	€ 567.391,16	€ 568.750,10
Onere incrementale dirigenti operativi							442.218,16 €	443.543,80 €	444.206,62 €
Onere retributivo 7 Primi dirigenti tecnico-professionali									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primi dirigenti	7	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 1.006.891,45	€ 1.010.934,96	€ 1.012.956,72
Onere retributivo 7 Direttori tecnico-professionali vice-dirigenti con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Direttore vice-dirigente con scatto convenzionale 16 anni	7	€ 56.413,59	€ 56.801,86	€ 56.995,99	€ 13.016,38	€ 486.009,78	€ 488.727,66	€ 490.086,60
Onere incrementale dirigenti tecnico-professionali							520.881,66 €	522.207,30 €	522.870,12 €
Onere retributivo 1 Dirigente superiore operativo									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente superiore	1	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 148.990,00	€ 149.612,08	€ 149.923,12
Onere retributivo 1 Primo dirigente operativo									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primo dirigente	1	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 143.841,64	€ 144.419,28	€ 144.708,10
Onere incrementale dirigente superiore operativo							5.148,36 €	5.192,80 €	5.215,02 €
Onere retributivo 7 Dirigenti superiori tecnico-professionali									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente superiore t.p.	7	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 1.042.930,00	€ 1.047.284,56	€ 1.049.461,84
Onere retributivo 7 Primi dirigenti tecnico-professionali									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primo dirigente t.p.	7	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 1.006.891,45	€ 1.010.934,96	€ 1.012.956,72
Onere incrementale dirigenti superiori tecnico-professionali							36.038,55 €	36.349,60 €	36.505,12 €
Onere retributivo 1 Dirigente generale									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente generale	1	€ 85.585,84	€ 86.324,52	€ 86.693,86	€ 144.620,10	€ 230.205,95	€ 230.944,62	€ 231.313,96
Onere retributivo 1 Dirigente superiore operativo									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente superiore	1	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 148.990,00	€ 149.612,08	€ 149.923,12
Onere incrementale dirigente generale							81.215,95 €	81.332,54 €	81.390,84 €
Totale onere							1.085.502,69 €	1.088.626,04 €	1.090.187,72 €



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 404 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco Decorrenza 01 settembre 2023								
Anno	Onere assunzione n. 136 Vigili del fuoco	Onere assunzione n. 24 ispettori antincendi	Onere assunzione n. 176 ispettori logistico gestionali	Onere assunzione n. 8 ispettori informatici	Onere assunzione n. 60 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	1.737.285	459.199	2.871.425	130.519	793.906	5.992.333	423.836	6.416.169
2024	5.811.827	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	18.581.456	404.000	18.985.456
2025	6.237.599	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	19.007.228	404.000	19.411.228
2026	6.237.599	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	19.007.228	404.000	19.411.228
2027	6.339.460	1.385.211	8.671.453	394.157	2.397.530	19.187.811	404.000	19.591.811
2028	6.490.411	1.389.004	8.698.358	395.380	2.404.970	19.378.122	404.000	19.782.122
2029	6.490.411	1.389.004	8.698.358	395.380	2.404.970	19.378.122	404.000	19.782.122
2030	6.490.411	1.398.618	8.782.911	399.223	2.404.970	19.476.132	404.000	19.880.132
2031	6.552.492	1.417.767	8.951.324	406.878	2.436.174	19.764.635	404.000	20.168.635
2032	6.677.681	1.417.767	8.951.324	406.878	2.498.326	19.951.976	404.000	20.355.976
2033	6.677.681	1.417.767	8.951.324	406.878	2.498.326	19.951.976	404.000	20.355.976



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA IN VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2023

Main table with columns for ASUNZIONI, PROVAZIONI, ANNI PERSONA, ONERE (lordo netto), and various financial metrics like ALIEVO VIGILE DEL FUOCO IN PROVA, VIGILE DEL FUOCO ESPERTO, etc.

Table titled 'retribuzione pro-capite (lordo netto)' showing data for 'Amministrazione' and 'Totale' across years 2023 and 2028.

TAVOLA ECONOMICI FISSI: Table with columns for LORDO STATO and LORDO DIP.

TAVOLA ACCESSORI: Table with columns for LORDO STATO and LORDO DIP.

TAVOLA STRAORDINARIO: Table with columns for LORDO STATO and LORDO DIP.

TAVOLA COMPENSO: Table with columns for LORDO STATO and LORDO DIP.

TAVOLA SPESE DI FUNZIONAMENTO: Table with columns for LORDO STATO and LORDO DIP.

TAVOLA ONERE COMPLESSIVO: Table with columns for LORDO STATO and LORDO DIP.



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 24 ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023																																
ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (loro Stato)		TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (per il personale Amministrativo)	STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come interministeriale del 23.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ALTRE COMPLESSIVE DI FUNZIONAMENTO												
	Ispettore		Ispettore esperto		Ispettore esperto		TOT GIORNI ANNO		Ispettore esperto	Totale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO			LORDO DIP	LORDO STATO				LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP									
N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	GG	AL	GG	AL	GG	AL	GG	AL	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP											
2023	24	01/09/2023	31/12/2023	127,00				8,02		8,02		455,800		455,800		413,280	296,824	3,399	2,562	495,199	44,022	503,221										
2024	24	01/01/2024	31/12/2024	365,00				24,00		24,00		1.367,456		1.367,456		1.240,297	885,039	10,170	7,664	1.377,626	24,000	1.401,626										
2025	24	01/01/2025	31/12/2025	365,00				24,00		24,00		1.367,456		1.367,456		1.240,297	885,039	10,170	7,664	1.377,626	24,000	1.401,626										
2026	24	01/01/2026	31/12/2026	365,00				24,00		24,00		1.374,020		1.374,020		1.247,862	892,039	10,170	7,664	1.391,792	24,000	1.415,792										
2027	24	01/01/2027	31/12/2027	365,00				24,00		24,00		1.374,020		1.374,020		1.247,862	892,039	10,170	7,664	1.391,792	24,000	1.415,792										
2028	24	01/01/2028	31/12/2028	365,00				24,00		24,00		1.378,834		1.378,834		1.251,625	898,039	10,170	7,664	1.399,004	24,000	1.423,004										
2029	24	01/01/2029	31/12/2029	365,00				24,00		24,00		1.378,834		1.378,834		1.251,625	898,039	10,170	7,664	1.399,004	24,000	1.423,004										
2030	24	01/01/2030	31/12/2030	243,00				15,96		8,02		470,420		1.388,383		1.261,174	894,835	10,235	7,713	1.398,618	24,000	1.422,618										
2031	24	01/01/2031	31/12/2031	365,00				24,00		24,00		1.407,403		1.407,403		1.280,194	908,371	10,364	7,810	1.417,767	24,000	1.441,767										
2032	24	01/01/2032	31/12/2032	365,00				24,00		24,00		1.407,403		1.407,403		1.280,194	908,371	10,364	7,810	1.417,767	24,000	1.441,767										
2033	24	01/01/2033	31/12/2033	365,00				24,00		24,00		1.407,403		1.407,403		1.280,194	908,371	10,364	7,810	1.417,767	24,000	1.441,767										
															retribuzione pro-capite (loro Stato)						Totale											
															fissa		accisa offerta di		Totale													
															2023		2024-2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
															51.538,91		51.676,95		51.993,01		52.151,04		56.819,29		56.977,32		57.293,38		57.451,41		57.609,44	
															52.697,22		52.858,27		53.180,37		53.344,41		57.997,60		58.156,64		58.480,74		58.641,78		58.802,82	



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 8 ISPETTORI INFORMATICI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (loro Stato)		TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 23.05.2022)		TOTALE COMPLESSI VO		SPESI DI FUNZIONAMENTO		ONERE COMPLESSI VO CON SPESI DI FUNZIONAMENTO									
	Ispettore		Ispettore esperto		Ispettore esperto		Ispettore esperto		Ispettore esperto		Ispettore esperto		LORDO STATO		LORDO DIP		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO						
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Totale	Ispettore esperto	Totale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP					
2023	8	01/09/2023	31/12/2023	122,00									122,00	2.67	-	2.67	129.423		112.250	82.694	14.173	10.881	1.096	826	130.519		134.799						
2024	8	01/01/2024	31/12/2024	365,00									365,00	8,00	-	8,00	388.432		346.029	267.406	42.403	31.954	3.279	2.471	391.711		399.711						
2025	8	01/01/2025	31/12/2025	365,00									365,00	8,00	-	8,00	388.432		346.029	267.406	42.403	31.954	3.279	2.471	391.711		399.711						
2026	8	01/01/2026	31/12/2026	365,00									365,00	8,00	-	8,00	388.432		346.029	267.406	42.403	31.954	3.279	2.471	391.711		399.711						
2027	8	01/01/2027	31/12/2027	365,00									365,00	8,00	-	8,00	390.878		348.475	267.406	42.403	31.954	3.279	2.471	394.157		402.157						
2028	8	01/01/2028	31/12/2028	365,00									365,00	8,00	-	8,00	392.101		349.698	267.406	42.403	31.954	3.279	2.471	395.380		403.380						
2029	8	01/01/2029	31/12/2029	365,00									365,00	8,00	-	8,00	392.101		349.698	267.406	42.403	31.954	3.279	2.471	395.380		403.380						
2030	8	01/09/2030	31/12/2030	122,00									122,00	5,33	2,67	8,00	261.042		355.505	250.099	42.403	31.954	3.315	2.498	399.223		407.223						
2031	8	01/01/2031	31/12/2031	365,00									365,00	-	8,00	8,00	-	403.492		361.089	255.464	42.403	31.954	3.387	2.552	406.878		414.878					
2032				365,00									365,00	-	8,00	8,00	-	403.492		361.089	255.464	42.403	31.954	3.387	2.552	406.878		414.878					
2033				365,00									365,00	-	8,00	8,00	-	403.492		361.089	255.464	42.403	31.954	3.387	2.552	406.878		414.878					
retribuzione pro-capite (loro Stato)												Totale		Totale		Totale		Totale		Totale		Totale		Totale		Totale							
												2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023					
												48.400,09		48.400,09		48.559,96		48.559,96		48.859,70		48.859,70		49.012,57		49.012,57		49.012,57		49.012,57			
												49.962,88		49.962,88		50.276,02		50.276,02		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48		50.486,48					
												45.156,11		45.156,11		44.978,25		44.978,25		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51			
												43.100,72		43.100,72		43.253,99		43.253,99		43.558,33		43.558,33		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20			
												44.594,65		44.594,65		44.978,25		44.978,25		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51			
												5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37			
												2024-2026		2027		2027		2027		2027		2027		2028		2028		2028		2028		2028	
												44.662,51		44.662,51		44.978,25		44.978,25		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51	
												43.253,99		43.253,99		43.558,33		43.558,33		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20	
												44.662,51		44.662,51		44.978,25		44.978,25		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51	
												43.100,72		43.100,72		43.253,99		43.253,99		43.558,33		43.558,33		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20		43.712,20	
												44.594,65		44.594,65		44.978,25		44.978,25		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51		44.662,51	
												5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37		5.300,37	



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 60 OPERATORI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona		ONERI (loro Stato)		TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO				TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (Foro scelta)		STIPENDIARIO (n. 20 art. amministrativo del decreto amministrativo del 15.06.2022)		TOTALE COMPLESSI VO		SPESE DI FUNZIONAMENTO		ONERE COMPRESO CON SCESSO FUNZIONAMENTO			
	Operatore		Operatore esperto		Operatore esperto		Totale		Operatore esperto		Operatore esperto		LORDO STATO		LORDO DIP		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO		LORDO STATO	
	N.	DA	AL	GG. LAVORATI	N.	DA	AL	GG. LAVORATI	N.	DA	AL	GG. LAVORATI	TOT. GOVNI ANNO	Operatore	Operatore esperto	Totale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP
2023	60	01/09/2023	31/12/2023	120,00	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	680,940	488,485	150,983,000	41,521,235	132,464,275	106,286	80,101	5,668	5,025	793,906	80,101	32,025	823,960	80,101	2,412,650	2,412,650
2024	60	01/01/2024	31/12/2024	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2025	60	01/01/2025	31/12/2025	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2026	60	01/01/2026	31/12/2026	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2027	60	01/01/2027	31/12/2027	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2028	60	01/01/2028	31/12/2028	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2029	60	01/01/2029	31/12/2029	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2030	60	01/01/2030	31/12/2030	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,044,677	1,461,432	459,001,435	124,223,411	588,225,246	318,027	239,655	19,950	15,034	2,382,650	239,655	60,000	2,442,650	239,655	2,442,650	2,442,650	
2031	60	01/01/2031	31/12/2031	360,00	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	2,099,921	1,461,346	488,490,438	126,064,411	614,575,059	318,027	239,655	20,230	15,245	2,486,174	239,655	60,000	2,486,174	239,655	2,486,174	2,486,174	
2032	60	01/01/2032	31/12/2032	365,00	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	2,159,515	1,526,935	502,493,541	129,791,115	632,360,659	318,027	239,655	20,230	15,666	2,498,326	239,655	60,000	2,498,326	239,655	2,498,326	2,498,326	
2033	60	01/01/2033	31/12/2033	365,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2,159,515	1,526,935	502,493,541	129,791,115	632,360,659	318,027	239,655	20,230	15,666	2,498,326	239,655	60,000	2,498,326	239,655	2,498,326	2,498,326	

qualifiche	retribuzione pre-capite (loro Stato)			
	fissa		accessoria (offerta al Foro di Amministrazione)	
	2023	2024-2026	2023	2026
OPERATORE	38.853,95	34.077,95	39.244,32	39.626,32
OPERATORE ESPERTO	35.475,28	35.644,28	40.774,45	41.183,08
Totale				
		2024-2026	2027	2028
			39.378,32	39.760,32
			40.946,66	41.292,29



Il **comma 22** individua la copertura finanziaria dei commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, pari a euro 74.423.179 per l'anno 2024, pari a euro 81.800.685 per l'anno 2025, pari a euro 100.364.542 per l'anno 2026, pari a euro 108.238.994 per l'anno 2027, pari a euro 114.555.792 per l'anno 2028, pari a euro 117.131.857 per l'anno 2029, pari a euro 117.655.036 per l'anno 2030, pari a euro 119.427.439 per l'anno 2031, pari a euro 121.272.776 per l'anno 2032, pari a 121.617.150 euro per l'anno 2033, pari a euro 121.828.429 euro per l'anno 2034, pari a euro 121.759.052 per l'anno 2035, pari a euro 122.887.289 per l'anno 2036, pari a euro 123.174.795 per l'anno 2037, pari a euro 123.272.066 per l'anno 2038, pari a euro 123.125.242 per l'anno 2039, pari a euro 123.408.177 per l'anno 2040, pari a euro 124.019.165 per l'anno 2041 e pari a euro 124.029.746 a decorrere dal 2042.

Il **comma 23** ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il **comma 24** ha anch'esso natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

I **commi da 25 a 29** sono volti all'assunzione straordinaria, per l'anno 2023, di 10 unità di ispettori da impiegare per le specifiche esigenze del medesimo Servizio sanitario della Guardia di finanza mentre il **comma 30** a incrementare (da 15 a 25 unità) il contingente massimo di ufficiali del Corpo da collocare - ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 - in soprannumero agli organici qualora distaccati presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero impiegati per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.

L'onere relativo alla misura di cui ai **commi 25-29** è stato quantificato tenuto conto:

- a. della progressione di carriera del personale ispettore da arruolare ai sensi del presente articolo;
- b. del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (compensi per lavoro straordinario e fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali) spettante all'anzidetto personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione di sei mesi, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);
- c. delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 "*una tantum*" all'atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica e attività esterne), degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale nonché degli oneri per il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 45, comma 30-*quinquies*, del D.Lgs. n. 95/2017] ed euro 800 per ciascuno degli anni di servizio [a titolo di



fornitura del vettovagliamento (euro 700) e del rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo (euro 100)].

Lo sviluppo degli oneri è riepilogato nel seguente prospetto:



		Marescialli																								
		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033				
ENTITA'	qualifica stipendiale	onere annuo (parametri aggiornati da contratto 2019/2021)		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo				
		base	Stipendio + FESI	TOTALE	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI	MESI		
2023	10	Maresciallo	€ 4.931,74	€ 4.166,68	€ 1926,20	€ 55.404,61	6	€ 338.137,35	12	€ 676.274,66	12	€ 815.529,59	6	€ 4.931,74	6	€ 29.590,44	12	€ 59.180,88	12	€ 708.170,70	12	€ 849.805,08	12	€ 1.019.410,46	12	€ 1.228.015,84
		Maresciallo ordinario	€ 51.534,59	€ 4.166,68	€ 1926,20	€ 57.827,47	6	€ 346.964,82	12	€ 693.929,64	12	€ 832.715,96	6	€ 51.534,59	6	€ 309.207,54	12	€ 618.415,08	12	€ 742.098,14	12	€ 890.517,72	12	€ 1.068.621,26	12	€ 1.282.346,32
		Maresciallo Capo	€ 52.705,20	€ 4.166,68	€ 1926,20	€ 58.298,07	6	€ 349.792,42	12	€ 699.584,84	12	€ 839.501,80	6	€ 52.705,20	6	€ 316.201,12	12	€ 632.402,24	12	€ 758.882,72	12	€ 910.659,36	12	€ 1.092.791,04	12	€ 1.315.622,40
Totale oneri		€ 103.771,53	€ 12.500,04	€ 5772,60	€ 171.529,15	18	€ 1.374.896,59	36	€ 2.749.793,18	36	€ 3.287.752,54	18	€ 103.771,53	18	€ 1.374.896,59	36	€ 2.749.793,18	36	€ 3.287.752,54	36	€ 3.971.177,70	36	€ 4.780.802,34	36	€ 5.693.980,74	
Totale oneri stipendiali		€ 2.485.558,70																								
Totale oneri		€ 5.235.351,84																								

		Marescialli																					
		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
TIPOLOGIA ONERI		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo	
Onere stipendiale		€ 2.485.558,70		€ 2.984.065,14		€ 3.165.169,40		€ 3.346.273,66		€ 3.527.377,92		€ 3.708.482,18		€ 3.889.586,44		€ 4.070.690,70		€ 4.251.794,96		€ 4.432.899,22		€ 4.614.003,48	
Onere funzionamento iniziale		€ 20.000,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Altri oneri di funzionamento		€ 21.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00	
Totale oneri di funzionamento		€ 41.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00	
Totale oneri annui		€ 2.506.558,70		€ 2.992.065,14		€ 3.173.169,40		€ 3.354.273,66		€ 3.535.377,92		€ 3.716.482,18		€ 3.897.586,44		€ 4.078.690,70		€ 4.259.794,96		€ 4.440.899,22		€ 4.621.003,48	

Onere funzionamento iniziale pro-capite* € 2.000,00
 Altri oneri di funzionamento pro-capite** € 800,00

* Importo forfettario pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento
 ** Quota costante degli oneri di funzionamento su base annua



L'onere conseguente all'attuazione del **comma 30** è stato quantificato nella misura di euro 259.000 quale incremento del limite annuo di spesa tenuto conto:

- a. di un'aliquota di personale da porre in soprannumero agli organici del Corpo composta da 4 colonnelli, 3 generali di brigata e 3 generali di divisione;
- b. dell'incremento del trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione/dirigenziale] e accessorio (straordinario e fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95) spettante all'ufficiale che, a seguito del collocamento in soprannumero del personale impiegato ai sensi del citato articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sarebbe promosso per effetto delle disposizioni vigenti in materia di avanzamento.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dettagli degli oneri conseguenti all'intervento normativo in parola.



	Unità	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
GEN.D	3	€ 139.763	€ 139.763	€ 141.444	€ 141.444	€ 143.125	€ 143.125	€ 144.806	€ 144.806	€ 146.487	€ 146.487
GEN.B	3	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372
COL.	4	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301
TOTALE	10	€ 251.436	€ 251.436	€ 253.117	€ 253.117	€ 254.798	€ 254.798	€ 256.479	€ 256.479	€ 258.160	€ 258.160

ENTITÀ	Grado	onere annuo											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
3	Gen.D.	onere complessivo	€ 75.864,05	€ 75.864,05	€ 79.721,54	€ 79.721,54	€ 83.579,03	€ 83.579,03	€ 87.436,52	€ 87.436,52	€ 91.294,01	€ 91.294,01	
		Superando											
		I.M.P.	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	
		I.S.	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	
		Ind. Posizione	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	
		Standard	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	
		Standard	€ 217.040,00	€ 217.040,00	€ 220.896,09	€ 220.896,09	€ 224.752,18	€ 224.752,18	€ 228.608,27	€ 228.608,27	€ 232.464,36	€ 232.464,36	
		Superando	€ 68.142,10	€ 68.142,10	€ 71.489,30	€ 71.489,30	€ 74.736,51	€ 74.736,51	€ 78.083,71	€ 78.083,71	€ 81.330,93	€ 81.330,93	
		I.M.P.	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	
		I.S.	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	
Ind. Dignitaziale	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22			
Standard	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18			
Totale oneri		€ 139.763,46	€ 139.763,46	€ 141.444,33	€ 141.444,33	€ 143.125,17	€ 143.125,17	€ 144.806,04	€ 144.806,04	€ 146.486,85	€ 146.486,85		
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO			€ 66.587,22	€ 66.587,22	€ 67.148,11	€ 67.709,00	€ 68.269,89	€ 68.830,78	€ 69.391,67	€ 70.002,56	€ 70.613,45		
Totale maggior onere			€ 139.763,46	€ 139.763,46	€ 141.444,33	€ 143.125,17	€ 143.125,17	€ 144.806,04	€ 144.806,04	€ 146.486,85	€ 146.486,85		



ENTITA'	Grado	onere annuo											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
3	Gen.B.	Stipendio	€ 64.844,90	€ 64.844,90	€ 68.142,10	€ 68.142,10	€ 71.439,30	€ 71.439,30	€ 74.736,51	€ 74.736,51	€ 78.033,71	€ 78.033,71	
		I.M.P.	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	
		I.I.S.	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	
		Ind. Originale	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	
		Strordinario	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	
		Totale oneri	€ 167.955,58	€ 167.955,58	€ 170.852,78	€ 170.852,78	€ 173.749,98	€ 173.749,98	€ 177.047,19	€ 177.047,19	€ 180.344,39	€ 180.344,39	
		Stipendio	€ 64.844,90	€ 64.844,90	€ 68.142,10	€ 68.142,10	€ 71.439,30	€ 71.439,30	€ 74.736,51	€ 74.736,51	€ 78.033,71	€ 78.033,71	
		I.M.P.	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	
		I.I.S.	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	
		Ind. Originale	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	
Strordinario	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24			
Totale oneri	€ 152.031,46	€ 152.031,46	€ 156.328,66	€ 156.328,66	€ 160.625,86	€ 160.625,86	€ 164.923,07	€ 164.923,07	€ 169.220,27	€ 169.220,27			
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO		€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12	€ 15.124,12			
Totale maggior onere		€ 45.372,36											

ENTITA'	Grado	onere annuo											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
4	Col.	Stipendio	€ 54.953,30	€ 54.953,30	€ 58.250,50	€ 58.250,50	€ 61.547,70	€ 61.547,70	€ 64.844,90	€ 64.844,90	€ 68.142,10	€ 68.142,10	
		I.M.P.	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	
		I.I.S.	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	
		Ind. Dirigenziale	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	€ 19.304,04	
		Strordinario	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	€ 29.549,24	
		Totale oneri	€ 142.139,86	€ 142.139,86	€ 146.437,06	€ 146.437,06	€ 148.734,26	€ 148.734,26	€ 152.031,46	€ 152.031,46	€ 155.328,66	€ 155.328,66	
		Stipendio	€ 54.953,30	€ 54.953,30	€ 58.250,50	€ 58.250,50	€ 61.547,70	€ 61.547,70	€ 64.844,90	€ 64.844,90	€ 68.142,10	€ 68.142,10	
		I.M.P.	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	€ 21.244,77	
		I.I.S.	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	
		Ind. Dirigenziale	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	
Strac. + Fondino	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66	€ 27.888,66			
Totale oneri	€ 136.564,60	€ 136.564,60	€ 138.861,80	€ 138.861,80	€ 141.159,00	€ 141.159,00	€ 143.456,20	€ 143.456,20	€ 145.753,40	€ 145.753,40			
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO		€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17	€ 16.575,17			
Totale maggior onere		€ 66.300,67											

159



	Base	Straordinario da CA 2020 - adeguato ISTAT (L.S.)	Fondino (L.S.)
Ten.Col. + 23	€ 97.676,03		
Ten.Col. + 23 1^ cl.	€ 100.973,23		
Ten.Col. + 23 2^ cl.	€ 104.270,43	€ 25.487,37	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 3^ cl.	€ 107.567,63		
Ten.Col. + 23 4^ cl.	€ 110.864,83		
Col. +23	€ 112.590,62		
Col. + 23 1^ cl.	€ 115.887,82		
Col. + 23 2^ cl.	€ 119.185,02		
Col. + 23 3^ cl.	€ 122.482,22	€ 29.549,24	
Col. + 23 4^ cl.	€ 125.779,42		
Col. + 23 5^ cl.	€ 129.076,62		
Col. + 23 6^ cl.	€ 132.373,83		
Col. + 23 7^ cl.	€ 135.671,03		
Gen.B. 3^ cl.	€ 134.816,40		
Gen.B. 4^ cl.	€ 138.113,60		
Gen.B. 5^ cl.	€ 141.410,80	€ 32.339,18	
Gen.B. 6^ cl.	€ 144.708,01		
Gen.B. 7^ cl.	€ 148.005,21		
Gen.B. 8^ cl.	€ 151.302,43		
Gen.D. 3^ cl.	€ 179.964,62		
Gen.D. 4^ cl.	€ 183.822,11		
Gen.D. 5^ cl.	€ 187.679,60	€ 37.075,98	
Gen.D. 6^ cl.	€ 191.537,09		
Gen.D. 7^ cl.	€ 195.394,58		



Per quel che concerne l'intervento in favore dei VV.FF di cui ai **commi 31-34** si evidenzia che gli oneri relativi all'incremento di organico dirigenziale (55 posti da primo dirigente nei vari ruoli), cui corrisponde una contestuale riduzione di un corrispondente numero di direttivi, trovano copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come indicato al comma 36.

La disposizione dispiega i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio 2023. Gli oneri derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, con la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo, pari a euro 1.894.616 per l'anno 2023, a euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, a euro 3.804.897 per l'anno 2027 e a euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028 sono illustrati nelle seguenti tabelle

Per la quantificazione degli oneri, si è proceduto ponendo a confronto, per le diverse figure dirigenziali e direttive i relativi trattamenti economici, aggiornati alle nuove misure recate dal d.P.R. 17 giugno 2022, n.120, di recepimento del relativo accordo sindacale per il triennio 2019-2021, nonché, per quanto attiene agli oneri contributivi a carico dello Stato, alla previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il maggior onere a regime connesso alla modifica della dotazione organica del personale dirigenziale e direttivo risulta, pertanto, così quantificato:

- 1) euro 1.924.974,78 in relazione alla riduzione di trenta unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative nella qualifica di primo dirigente;
- 2) euro 1.206.455,50 in relazione alla riduzione di sedici unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali nella qualifica di primo dirigente;
- 3) euro 452.420,81 in relazione alla riduzione di sei unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie nella qualifica di primo dirigente;
- 4) euro 226.210,41 in relazione alla riduzione di tre unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche nella qualifica di primo dirigente.



INCREMENTO DELL'ORGANICO DI N. 55 PRIMI DIRIGENTI CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELL'ORGANICO DEI DIRETTORI

Onere retributivo 30 Primi dirigenti operativi													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	30	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 4.331.565,98	€ 4.340.302,27	€ 4.340.302,27	€ 4.340.302,27	€ 4.357.631,63	€ 4.366.224,70
Onere retributivo 30 Direttori vice-dirigenti operativi con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore vice-dirigente con scatto convenzionale 16 anni	30	€ 67.457,10	€ 67.652,84	€ 68.041,11	€ 68.233,64	€ 13.141,36	€ 2.417.953,81	€ 2.423.825,97	€ 2.423.825,97	€ 2.423.825,97	€ 2.435.474,03	€ 2.441.249,93
								1.913.612,17 €	1.916.476,30 €	1.916.476,30 €	1.916.476,30 €	1.922.157,60 €	1.924.974,78 €
Onere retributivo 16 Primi dirigenti logistico-gestionali													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	16	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 2.310.168,52	€ 2.314.827,88	€ 2.314.827,88	€ 2.314.827,88	€ 2.324.070,20	€ 2.328.653,18
Onere retributivo 16 Direttori logistico-gestionali vice-dirigenti con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore vice-dirigente con scatto convenzionale 16 anni	16	€ 56.219,46	€ 56.415,20	€ 56.803,46	€ 56.995,99	€ 13.141,36	€ 1.109.773,08	€ 1.112.904,90	€ 1.112.904,90	€ 1.112.904,90	€ 1.119.117,19	€ 1.122.197,67
								1.200.395,45 €	1.201.922,98 €	1.201.922,98 €	1.201.922,98 €	1.204.953,01 €	1.206.455,50 €
Onere retributivo 6 Primi dirigenti sanitari													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	6	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 866.313,20	€ 868.060,45	€ 868.060,45	€ 868.060,45	€ 871.526,33	€ 873.244,94
Onere retributivo 6 Direttori sanitari vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore sanitario vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	6	€ 56.219,46	€ 56.415,20	€ 56.803,46	€ 56.995,99	€ 13.141,36	€ 416.164,90	€ 417.339,34	€ 417.339,34	€ 417.339,34	€ 419.668,95	€ 420.824,13
								450.148,29 €	450.721,12 €	450.721,12 €	450.721,12 €	451.857,38 €	452.420,81 €
Onere retributivo 3 Primi dirigenti informatici													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	3	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 433.156,60	€ 434.030,23	€ 434.030,23	€ 434.030,23	€ 435.763,16	€ 436.622,47
Onere retributivo 3 Direttori informatici vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni													
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale e decorrenza dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore informatico vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	3	€ 56.219,46	€ 56.415,20	€ 56.803,46	€ 56.995,99	€ 13.141,36	€ 208.082,45	€ 208.669,67	€ 208.669,67	€ 208.669,67	€ 209.834,47	€ 210.412,06
								225.074,15 €	225.360,56 €	225.360,56 €	225.360,56 €	225.928,69 €	226.210,41 €
								3.789.230,05 €	3.794.480,96 €	3.794.480,96 €	3.794.480,96 €	3.804.896,68 €	3.810.061,50 €
								1.894.616 €	1.894.481 €	1.894.481 €	1.894.481 €	1.904.897 €	1.910.062 €

Anno 2023
discriminati
01.07.2023



Il **comma 35** mira ad implementare la presenza in ambito internazionale degli Esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno.

La norma, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e alle condotte illecite, autorizza la spesa di euro 450.000 per l'anno 2023 e euro 900.000 annui a decorrere dal 2024.

Tali risorse sono destinate, fermo restando il contingente stabilito dal Decreto del Ministro dell'interno n. 104/2016 e pari a 50 unità, all'istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno da inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari secondo la disciplina prevista dall' articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dall'articolo 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

L'incremento di risorse si rende necessario per via delle decurtazioni subite nel tempo dal capitolo dell'ISE e dai capitoli ad esso collegati, destinati a tali finalità, a causa di misure di contenimento della spesa pubblica. Infatti, fino ad oggi, a fronte di un contingente massimo stabilito dal richiamato DM 104/2016 in 50 unità, i posti funzione attivati all'estero e attribuiti agli esperti ai sensi della richiamata normativa sono stati pari a 35. Tuttavia, durante i lavori del Comitato per la Programmazione Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia (CoPSCIP), è emersa la necessità d'immediato interesse strategico di implementare la presenza di esperti presso alcune missioni diplomatiche, in particolare ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, a New Delhi in India, a Niamey in Niger e a Tunisi in Tunisia.

Si precisa che il predetto personale è destinatario, ai sensi della citata normativa, del trattamento economico previsto dall'articolo 203 del citato D.P.R. 18/1967.

Per i profili di quantificazione, la tabella che segue indica il dettaglio degli oneri ed espone le voci che compongono il trattamento economico degli esperti nelle varie sedi di servizio interessate.

SEDI		ISE	IPS	TRASPORTO EFFETTI/VIAGGI	ONERI TOTALI A DECORRERE DAL 2023
I segretario	ABU DHABI	167.064,96	22.382,60	22.631,31	212.078,87
Consigliere	NEW DELHI	229.968,12	40.794,26	20.931,31	291.693,69
I segretario	NIAMEY	188.004,36	33.191,19	22.473,48	243.669,03
I segretario	TUNISI	121.841,76	21.132,93	8.665,66	151.640,35
TOTALE					899.081,94

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento della procedura prevista per l'istituzione dei posti funzione indicati, l'invio all'estero degli esperti per l'anno 2023 potrà avvenire non prima del mese di luglio.

Il **comma 36** prevede che agli oneri derivanti dai commi **25, 30, 31 e 35**, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per



l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16, (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

La disposizione interviene sull'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza”.

Più nel dettaglio, la misura modifica le annualità cui fanno riferimento alcuni oneri finanziari, indicati dai commi 5 e 6 del menzionato articolo 1-bis.

In particolare, per ciò che concerne il comma 5, gli oneri relativi al 2032, pari a euro 18.075.000,00, vengono ora previsti a decorrere dall'anno 2032.

Quanto al comma 6, lettera a), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 5 del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 viene ridotta di 2,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2024 e non più per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Con riferimento al comma 6, lettera b), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 608 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 viene ridotta per un importo di 1,2 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Per ciò che concerne il comma 6, lettera c) lo stanziamento iniziale di bilancio dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 2 della legge



9 gennaio 2006, n. 7, viene ora ridotto per un importo di 0,100 mln di euro per ciascuno dei due piani gestionali considerati per un totale di 0,200 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Il comma 6, lettera d), viene modificato nel senso di prevedere che lo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2558 piano gestionale 02, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, venga ridotto per un importo di 7,325 mln di euro a decorrere dall'anno 2032 e non solo per tale annualità.

Infine, al comma 6, lettera e), l'autorizzazione di spesa ivi prevista per gli anni 2031 e 2032, e pari a 6.950.000 euro, diventa a decorrere dal 2031.

Articolo 17, (Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

Si premette che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è escluso dalle disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 il quale espressamente recita: “*Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto*”.

L'intervento normativo ivi previsto è necessario a conseguire le finalità della sopravvenuta disciplina ordinamentale del pubblico impiego salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare nonché di aumentare la dotazione organica del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel ruolo Ufficiali, al fine di recuperare le eccedenze organiche conseguenti alla stratificazione normativa mantenendo la ripartizione organica attuale.

Infatti, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, agli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto, inseriti nella categoria degli ufficiali ausiliari, fu imposta una ferma dodicennale al fine di scongiurare l'esodo verso le compagnie aeree private ai sensi della L. 28 febbraio 2000, n. 42, recante «Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari», ricompensando con la possibilità di transito nel relativo ruolo speciale, gli ufficiali non esodati.

Con il D.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 è stato modificato l'art. 667 del COM in materia di concorsi straordinari nel ruolo speciale, per piloti che hanno prestato almeno undici anni di ferma, sempre a titolo compensatorio in considerazione del fatto che la situazione delle compagnie aeree nazionali che, a causa della situazione di crisi generalizzata, non è risultata più competitiva, ha comportato per il Corpo un mancato esodo e un conseguente aumento della consistenza degli ufficiali piloti nel ruolo speciale, rispetto agli organici di legge.

Il tutto, affiancato al generalizzato mancato assorbimento degli ufficiali specialisti, non sottoposti a



ferma obbligatoria, nel mondo del lavoro (“sistema Paese”, qui inteso come Ministeri, amministrazioni, sia centrali sia periferiche, organismi sindacali e rappresentativi, diversi attori del mondo dell’imprenditoria e del lavoro), unitamente all’innalzamento dei limiti minimi di età a 60 anni (art. 924 del COM) per il collocamento nella categoria del congedo valido a fattor comune per tutti gli ufficiali, nonché la ulteriore modica delle regole di accesso alla posizione di ausiliaria (art. 992 del COM). Da ultimo, devono considerarsi anche gli effetti, vevoli per tutti gli Ufficiali delle Capitanerie di porto, sottesi alla legge di avanzamento di cui al D.lgs. n. 490/1997 e successive modificazioni, che tengono conto anche della c.d. “sacca”, ovvero degli ufficiali non promuovibili al grado superiore per effetto del contingentamento dei numeri dei dirigenti, anche in considerazione dell’impossibilità di ricorrere a strumenti di esodo tipo la c.d. legge Angelini 19/05/1986 n. 224 o ai cosiddetti scivoli, ormai non più attuabili, che garantivano un esodo fisiologico dai ruoli. Quanto precede si pone in linea anche con le previsioni dell’allegato al DEF 2022 “Dieci anni per trasformare l’Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti” Capitolo II paragrafo 7 “IL PIANO PER L’AMMODERAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA” che individua tra gli obiettivi futuri la necessità di “continuare il processo di ampliamento degli organici e ricambio generazionale del personale con l’acquisizione delle professionalità indicate dall’articolo 3 comma 2) dalla legge 19 giugno 2019, n. 56” recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” per far fronte alle nuove funzioni e sfide che si devono affrontare”. Per quanto attiene il personale del ruolo Ufficiali, la misura ha carattere prevalentemente finanziario ed è finalizzata alla dotazione delle risorse necessarie per allineare la dotazione organica di legge con la maggiore consistenza effettiva di personale causata dalla stratificazione normativa verificatasi negli anni come meglio rappresentato nella tabella n° 1. La norma infatti prevede le dotazioni finanziarie necessarie per consentire l’allineamento dall’anno 2024 della dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera nel ruolo Ufficiali del Ruolo speciale nell’anno 2024 per complessive 40 unità;

- Per gli altri Ruoli, si procederà secondo la progressione di seguito indicata:
- Ruolo Sergenti: 20 unità all’anno per cinque anni a decorrere dall’anno 2024 per complessive 100 unità;
- Graduati: 50 unità l’anno per cinque anni a decorrere dall’anno 2024 per complessive 250 unità.
- Per un totale, a regime, di 390 unità.

La stessa norma autorizza la spesa complessiva di euro 6.997.171 per l’anno 2024, euro 10.225.777 per l’anno 2025, euro 13.514.384 per l’anno 2026, euro 16.802.990 per l’anno 2027, euro 20.131.651 per l’anno 2028, euro 20.167.807 per l’anno 2029, euro 20.303.862 per l’anno 2030, euro 20.439.916



per l'anno 2031, euro 20.575.971 per l'anno 2032, euro 20.800.338 per l'anno 2033, euro 21.308.573 per l'anno 2034, euro 21.720.807 per l'anno 2035, euro 22.133.041 per l'anno 2036, euro 22.564.328 per l'anno 2037, euro 22.867.249 a decorrere dall'anno 2038. Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione delle suddette unità comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalle tabelle sotto riportate nonché delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel decreto Ministeriale 31 maggio 2022 avente per oggetto: “fondo per l'efficienza per i servizi decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente lo specifico compenso per i Maggiori ed i Tenenti Colonnello determinato con D.I 21.12.2022.

Di seguito sono specificati i contenuti di ciascuno degli articoli e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari.

L'articolo 17, comma 1, alle lettere b) e c) nn. 1 e 2) incrementa dall'anno 2024 la dotazione organica complessiva degli ufficiali del Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia Costiera, di 40 unità.

Tabella n° 1 “Tabelle di raffronto organico-consistenza Ufficiali RS”

Tabella n° 1	Organico	Consistenza	Differenze
Ufficiali RS	273	313	40

Pertanto, per la quantificazione dei costi si è proceduto come segue:

- a) si è osservata la consistenza organica determinata dal Codice dell'ordinamento militare (da ora in poi COM) di cui agli articoli 812-bis, 814 ed 815, individuando l'esatta percentuale di distribuzione tra gli stessi, conseguentemente è stata individuata l'esatta ripartizione di personale tra ruoli, elaborando la necessità di incremento organico funzionale a soddisfare le esigenze di impiego del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (tabella n° 2):

Tabella n° 2	Organico CP Art. 814 ed 815	Percent. Distrib.	Incremento	Organico CP incrementato	Percent. Distrib.
Ufficiali	979	8,8%	40	1.019	8,87%
Marescialli	2.000	18,0%		2.000	17,40%
Sergenti	2.100	18,9%	100	2.200	19,14%
Graduati	4.250	38,3%	250	4.500	39,15%
Volontari	1.775	16,0%		1.775	15,44%
	11.104	100,00%	390	11.494	100,00%

Quindi si è proceduto come segue:

Determinato l'incremento organico complessivo, è stata individuata la quota di incremento degli



ufficiali dei Ruoli speciali, in 40, unità ripartendoli per gradi prendendo come riferimento il grado iniziale di Tenente di Vascello con anzianità di quattro anni con il quale gli Ufficiali Piloti di complemento con ferma dodicennale transitano nel Ruolo speciale; quindi sono state ripartite proporzionalmente le 40 unità organiche, per grado rispettando l'attuale percentuale di suddivisione (Tabella n° 3):

Tabella n° 3	CP (rs)			CP (rs)	
	Art. 814	Ripart. Perc.	Incremento	Art. 814 incred.to	Ripart. Perc.
CV	5	1,8%	1	6	1,70%
CF	62	22,7%	17	79	22,38%
CC	54	19,8%	12	66	18,70%
TV	69	25,3%	10	79	22,38%
STV	61	22,3%		61	17,28%
GM	22	8,1%		22	6,23%
Totali	273	100,0%	40	313	100,00%

Nella tabella n° 4 è riportata la determinazione del costo di un pilota nei gradi da T.V. a C.V. (+23) coerentemente con quanto indicato nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO).

Tabella n° 4 – Retribuzione annua lordo stato per grado

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV
Fisse	82.712,61	56.810,66	52.493,72	34.948,19
Oneri a carico Amm. su fisse	33.167,65	22.776,47	20.967,98	14.231,41
Accessorie	17.972,09	16.074,74	11.292,65	9.729,66
Oneri a carico Amm. su acces.	5.876,81	5.256,44	3.692,69	3.181,60
FESI				1.656,69
ART. 1826-bis		1.289,84	859,90	
Totale	139.729,15	102.208,15	89.306,93	63.747,54

Nella tabella 5 si determinano i discendenti importi retributivi annui.

Tabella n° 5 – Determinazione importi retributivi annui per ufficiali RS

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV	Importo complessivo annuo
Costo annuo	139.729,15	102.208,15	89.306,93	63.747,54	totale
2024	1	17	12	10	3.586.426



2025	1	17	12	10	3.586.426
2026	1	17	12	10	3.586.426
2027	1	17	12	10	3.586.426
2028	1	17	12	10	3.586.426
2029	1	17	12	10	3.586.426
2030	1	17	12	10	3.586.426
2031	1	17	12	10	3.586.426
2032	1	17	12	10	3.586.426
2033	1	17	12	10	3.586.426

Nella tabella n° 6 è indicato il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente, assumendo come riferimento 287 giornate lavorative annue per militare, nonché lo specifico compenso per i Maggiori ed i Tenenti colonnello, ai sensi dell'articolo 1826 bis del C.O.M. così come determinato dal Decreto Interministeriale in data 21 dicembre 2022.

Tabella n° 6 - Calcolo Oneri FESI - ART. 1826-bis

	Oneri (lordo Stato)			Importo FESI annuo	ART. 1826-bis
	CF + 18	CC +13	TV		
Importo giornaliero			4,35		
Presenze medie nell'anno			287		
Onere annuo a militare (lordo dipendente)	972,00	648,00	1.248,45		
Rettifica RAP	32,70%	32,70%	32,70%		
Onere annuo a militare (lordo Stato)	1.289,84	859,90	1.656,69		
Incremento organico	17	12	10		
2024	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2025	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2026	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2027	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2028	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2029	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2030	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2031	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2032	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2033	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2034	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2035	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2036	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2037	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2038	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10



Nella tabella 7 si determina l'importo dell'IRAP totale da versare all'Erario.

Tabella 7 – Calcolo IRAP

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV	Importo complessivo annuo
Importo IRAP fisse	7.030,57	4.828,91	4.461,97	2.970,60	
Importo IRAP accessorie	1.527,63	1.366,35	959,87	827,02	
Importo IRAP FESI		82,62	55,08	106,12	
Totale	8.558,20	6.277,88	5.476,92	3.903,74	
Incrementi	1	17	12	10	
2024	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2025	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2026	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2027	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2028	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2029	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2030	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2031	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2032	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2033	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54

Nella tabella n° 8 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tab. 8 – Calcolo Spese di funzionamento e vettovagliamento

E.F.	Ufficiali RS	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Onere funzionamento unitario	Importo complessivo annuo
2024	40	208	7,00 €	1.500	118.240
2025(*)	40	208	7,00 €		58.240

(*) a decorrere



Quindi, nella tabella 9 viene riportato il calcolo dell'onere complessivo della misura, comprensivo degli oneri retributivi e delle spese di vettovagliamento.

Tabella 9: calcolo dell'onere complessivo del provvedimento

E.F	Maggiori oneri (retributivi)	Funzionamento e Vettovagliamento	Oneri finanziari
	a	B	c=a+b
2024	3.586.426	118.240	3.704.666
2025	3.586.426	58.240	3.644.666
2026	3.586.426	58.240	3.644.666
2027	3.586.426	58.240	3.644.666
2028	3.586.426	58.240	3.644.666
2029	3.586.426	58.240	3.644.666
2030	3.586.426	58.240	3.644.666
2031	3.586.426	58.240	3.644.666
2032	3.586.426	58.240	3.644.666
2033	3.586.426	58.240	3.644.666

Infine, nella tabella 10 si riporta la rimodulazione nei diversi gradi dell'aumento di 40 unità dell'organico degli ufficiali del Ruolo speciale (CP).

Grado/qualifica	2023	2024
capitano di vascello	5	6
capitano di fregata	62	79
capitano di corvetta	54	66
tenente di vascello	69	79
Totale	190	230

Conseguentemente, si riporta la nuova tabella 2 - al Quadro X: "Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto" allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riassume le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei Ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina militare, nella nuova formulazione a decorrere dal 2024:



TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma 1)

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
capitano di vascello	6	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	79	scelta	8	-	-	-	-	1 o 2 ^c
capitano di corvetta	66	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	79	scelta	6	-	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.	-	-	- ^a
sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. ^b	-	-	-
guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-
Volume organico complessivo	313							

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.

L'articolo 17, comma 1, alla lettera c) n. 3 incrementa il Ruolo dei Sergenti di 20 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024.

Nella tabella n° 11 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie (indennità CP e Supercampagna), FESI. Per il calcolo del FESI è stata assunta come base di calcolo una presenza di 287 giorni lavorativi, determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero previsto dal DM 15 maggio 2022, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.



Tabella n° 11	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI					
Qualifiche	Fissa	Oneri a carico amm. su fisse	accessoria	Oneri a carico amm. su accessorie	FESI (lordo Stato)	totale
Sergente	27.554,37	11.177,69	5.823,74	1.904,36	1.466,27	47.926,43
2° Capo	28.567,55	11.597,18	6.241,82	2.041,08	1.481,50	49.929,13
2° Capo Sc	31.161,34	12.607,18	8.342,69	2.728,06	1.508,16	56.347,42
2° Capo Sc + 4	31.460,51	12.732,86	8.726,06	2.853,42	1.527,20	57.300,05

Nella seguente tabella n° 12 è stato individuato l'importo complessivo annuo da finanziare, tenuto conto del modulo di incremento organico di 20 unità annue.

Tabella n°12 - Determinazione importi retributivi annui per ruolo sergenti
--



ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
					47.926,43	49.929,13	56.347,42	57.300,05	
2024	20				958.529	0	0		958.529
2025	40				1.917.057	0	0		1.917.057
2026	60				2.875.586	0	0		2.875.586
2027	80				3.834.114	0	0		3.834.114
2028	80	20			3.834.114	998.583	0		4.832.697
2029	60	40			2.875.586	1.997.165	0		4.872.751
2030	40	60			1.917.057	2.995.748	0		4.912.805
2031	20	80			958.529	3.994.331	0		4.952.859
2032		100			0	4.992.913	0		4.992.913
2033		80	20		0	3.994.331	1.126.948		5.121.279
2034		60	40		0	2.995.748	2.253.897	0	5.249.645
2035		40	60		0	1.997.165	3.380.845	0	5.378.010
2036		20	80		0	998.583	4.507.793	0	5.506.376
2037			80	20	0	0	4.507.793	1.146.001	5.653.794
2038			60	40	0	0	3.380.845	2.292.002	5.672.847

Nella tabella 13 si determina l'IRAP, totale da versare all'Erario.



ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Totale
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo IRAP fisse				2.342,12	2.428,24	2.648,71	2.674,14	
Importo IRAP accessorie				495,02	530,55	709,13	741,71		
Importo IRAP FESI annuo				93,92	94,90	96,60	97,82		
2024	20				58.621	-	-	-	58.621
2025	40				117.242	-	-	-	117.242
2026	60				234.485	-	-	-	175.864
2027	80				293.106	-	-	-	234.485
2028	80	20			234.485	61.074	-	-	295.559
2029	60	40			175.864	122.148	-	-	298.011
2030	40	60			117.242	183.222	-	-	300.464
2031	20	80			58.621	244.295	-	-	302.917
2032		100			-	305.369	-	-	305.369
2033		80	20		-	244.295	69.089	-	313.384
2034		60	40		-	183.222	138.178	-	321.399
2035		40	60		-	122.148	207.267	-	329.414
2036		20	80		-	61.074	276.356	-	337.430
2037			80	20	-	-	276.356	70.274	346.629
2038			60	40	-	-	207.267	140.547	347.814

Nella tabella n° 14 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente assumendo come riferimento 287 giornate lavorative annue per militare.

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,85	3,89	3,96	4,01	
Presenze medie nell'anno				287	287	287	287		
Onere annuo a militare				1.104,95	1.116,43	1.136,52	1.150,87		
Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%		
Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.466,27	1.481,50	1.508,16	1.527,20		
2024	20				29.325,37				29.325,37
2025	40				58.650,75				58.650,75
2026	60				87.976,12				87.976,12
2027	80				117.301,49				117.301,49
2028	80	20			117.301,49	29.630,05			146.931,54
2029	60	40			87.976,12	59.260,10			147.236,22



Tabella n° 14 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,85	3,89	3,96	4,01	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.104,95	1.116,43	1.136,52	1.150,87	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.466,27	1.481,50	1.508,16	1.527,20	
2030	40	60			58.650,75	88.890,16			147.540,90
2031	20	80			29.325,37	118.520,21			147.845,58
2032		100				148.150,26			148.150,26
2033		80	20			118.520,21	30.163,24		148.683,45
2034		60	40			88.890,16	60.326,48		149.216,64
2035		40	60			59.260,10	90.489,72		149.749,83
2036		20	80			29.630,05	120.652,96		150.283,02
2037			80	20			120.652,96	30.544,09	151.197,05
2038			60	40			90.489,72	61.088,18	151.577,90

Nella tabella n° 15 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tabella 15 – Riepilogo delle spese di Funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	Tot.	Giorni lavorativi	Oneri buono pasto	Importo complessivo vettovagliamento	Oneri funzionamento	Importo complessivo funzionamento	Totale
2024	20	208	7	29.120	1.500	30.000	59.120
2025	40	208	7	58.240	1.500	30.000	88.240
2026	60	208	7	87.360	1.500	30.000	117.360
2027	80	208	7	116.480	1.500	30.000	146.480
2028	100	208	7	145.600	1.500	30.000	175.600
2029 (*)	100	208	7	145.600			145.600



L'articolo 17, comma 1, lettera d), incrementa il ruolo dei graduati: di 50 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024, per un totale di 250 unità a regime.

Nella tabella n° 16 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie (indennità CP e Supercampagna) e FESI. Per il calcolo del FESI è stata assunta come base di calcolo una presenza di 287 giorni lavorativi, determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero previsto dal DM 15 maggio 2022, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 16		Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI				
Qualifiche	fissa	Oneri Amm su fissa	accessoria	Oneri Amm su accessorie	FESI (Lordo Stato)	totale
Sottocapo Np 3 [^] cl	25.227,13	10.203,19	4.288,05	1.402,19	1.420,57	42.541,12
Sottocapo np 2 [^] cl	25.895,24	10.482,00	5.092,49	1.665,24	1.428,18	44.563,16
Sottocapo np 1 [^] cl	26.607,23	10.779,80	5.764,07	1.884,85	1.447,23	46.483,18
Sottocapo np 1 [^] cl sc	29.399,56	11.882,78	7.081,16	2.315,54	1.481,50	52.160,55

Nella tabella n° 17 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del C.O.M.

Tabella n° 17 – Calcolo Oneri finanziaria annui									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					42.541,12	44.563,16	46.483,18	52.160,55	
2024	50				2.127.056	-	-		2.127.056
2025	50	50			2.127.056	2.228.158	-		4.355.214
2026	50	100			2.127.056	4.456.316	-		6.583.372
2027	50	150			2.127.056	6.684.474	-		8.811.530
2028	50	200			2.127.056	8.912.632	-		11.039.688
2029		250			-	11.140.790	-		11.140.790
2030		200	50		-	8.912.632	2.324.159		11.236.791
2031		150	100		-	6.684.474	4.648.317		11.332.791
2032		100	150		-	4.456.316	6.972.476		11.428.792
2033		50	200		-	2.228.158	9.296.635		11.524.793,
2034			200	50	-	-	9.296.635	2.608.027	11.904.662,
2035			150	100	-	-	6.972.476	5.216.055	12.188.531
2036			100	150	-	-	4.648.317	7.824.082	12.472.399,
2037			50	200	-	-	2.324.159	10.432.109	12.756.268



2038				250	-	-	-	13.040.136	13.040.136
------	--	--	--	-----	---	---	---	------------	-------------------

Nella tabella 18 è riportata la rimodulazione del comma 1, dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

h-octies)	97.031.795,09	2024
h-novies)	105.416.494,89	2025
h-decies)	109.921.165,70	2026
h-undecies)	113.230.459,80	2027
h- duodecies)	115.737.822,25	2028
h-terdecies)	116.115.955,81	2029
h-quaterdecies)	116.488.988,41	2030
h-quinquiesdecies)	117.377.743,00	2031
h-sexiesdecies)	118.237.405,20	2032
h-septiesdecies)	119.152.841,71	2033
h-duodevicies)	120.314.942,61	2034
h-undevicies)	121.381.042,72	2035
h-vicies)	121.931.421,83	2036
h-vicies semel)	122.326.633,34	2037
h-vicies bis)	122.610.501,83	2038

Nella tabella n° 19 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tab. 19 – Calcolo Spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo vettovagliamento	Onere funzionamento	Importo complessivo funzionamento	Totale
2024	50	208	7,00	72.800	1.500	75.000	147.800
2025	100	208	7,00	145.600	1.500	75.000	220.600
2026	150	208	7,00	218.400	1.500	75.000	293.400
2027	200	208	7,00	291.200	1.500	75.000	366.200
2028	250	208	7,00	364.000	1.500	75.000	439.000



2029 (*)	250	208	7,00	364.000			364.000
-------------	-----	-----	------	----------------	--	--	----------------

(*) a decorrere

Nella tabella n° 20 si riporta il calcolo annuale dell'onere IRAP comprensivo delle competenze fisse, accessorie e del FESI, determinato a legislazione vigente.

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl sc.	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
	IRAP Fisse				2.144,31	2.201,10	2.261,61	2.498,96	
	IRAP accessorie				364,48	432,86	489,95	601,90	
	IRAP Fesi				90,99	91,48	92,70	94,90	
2024	50				129.989	-	-	-	129.989
2025	50	50			129.989	136.272	-	-	266.261
2026	50	100			129.989	272.544	-	-	402.533
2027	50	150			129.989	408.816	-	-	538.805
2028	50	200			129.989	545.088	-	-	675.077
2029		250			-	681.360	-	-	681.360
2030		200	50		-	545.088	142.213	-	687.301
2031		150	100		-	408.816	284.426	-	693.242
2032		100	150		-	272.544	426.639	-	699.183
2033		50	200		-	136.272	568.852	-	705.124
2034			200	50	-	-	568.852	159.788	728.640
2035			150	100	-	-	426.639	319.576	746.215
2036			100	150	-	-	284.426	479.364	763.790
2037			50	200	-	-	142.213	639.152	781.365
2038				250	-	-	-	798.940	798.940

Nella tabella n° 21 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente ed utilizzando come riferimento n.287 giornate lavorative annue per militare.



Tabella n° 21 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl se	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,73 €	3,75 €	3,80 €	3,89 €	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.070,51	1.076,25	1.090,60	1.116,43	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.420,57	1.428,18	1.447,23	1.481,50	
2024	50				71.028,3	-	-	-	71.028,34
2025	50	50			71.028,3	71.409,2	-	-	142.437,53
2026	50	100			71.028,3	142.818,4	-	-	213.846,71
2027	50	150			71.028,3	214.227,6	-	-	285.255,90
2028	50	200			71.028,3	285.636,8	-	-	356.665,09
2029		250			-	357.045,9	-	-	357.045,94
2030		200	50		-	285.636,8	72.361,3	-	357.998,06
2031		150	100		-	214.227,6	144.722,6	-	358.950,18
2032		100	150		-	142.818,4	217.083,9	-	359.902,31
2033		50	200		-	71.409,2	289.445,2	-	360.854,43
2034			200	50	-	-	289.445,2	74.075,1	363.520,37
2035			150	100	-	-	217.083,9	148.150,3	365.234,19
2036			100	150	-	-	144.722,6	222.225,4	366.948,01
2037			50	200	-	-	72.361,3	296.300,5	368.661,83
2038				250	-	-	-	370.375,7	370.375,65

La tabella n° 22 riassume gli oneri retributivi complessivi di cui all'articolo 17, comma 2.



Tabella 22 – Riepilogo coperture retributive

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	3.586.426	958.529	2.127.056	6.672.011
2025	3.586.426	1.917.057	4.355.214	9.858.697
2026	3.586.426	2.875.586	6.583.372	13.045.384
2027	3.586.426	3.834.114	8.811.530	16.232.070
2028	3.586.426	4.832.697	11.039.688	19.458.811
2029	3.586.426	4.872.751	11.140.790	19.599.967
2030	3.586.426	4.912.805	11.236.791	19.736.022
2031	3.586.426	4.952.859	11.332.791	19.872.076
2032	3.586.426	4.992.913	11.428.792	20.008.131
2033	3.586.426	5.121.279	11.524.793	20.232.498
2034	3.586.426	5.249.645	11.904.662	20.740.733
2035	3.586.426	5.378.010	12.188.531	21.152.967
2036	3.586.426	5.506.376	12.472.399	21.565.201
2037	3.586.426	5.653.794	12.756.268	21.996.488
2038	3.586.426	5.672.847	13.040.136	22.299.409

La tabella n° 23 riepiloga gli oneri complessivi necessari per il funzionamento e vettovagliamento

Tabella 23 – Riepilogo spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	118.240	59.120	147.800	325.160
2025	58.240	88.240	220.600	367.080
2026	58.240	117.360	293.400	469.000
2027	58.240	146.480	366.200	570.920
2028	58.240	175.600	439.000	672.840
2029(*)	58.240	145.600	364.000	567.840

(*) A decorrere

Tabella 24 - Importo complessivo annuo da finanziare

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	3.704.666	1.017.649	2.274.856	6.997.171
2025	3.644.666	2.005.297	4.575.814	10.225.777
2026	3.644.666	2.992.946	6.876.772	13.514.384
2027	3.644.666	3.980.594	9.177.730	16.802.990
2028	3.644.666	5.008.297	11.478.688	20.131.651
2029	3.644.666	5.018.351	11.504.790	20.167.807
2030	3.644.666	5.058.405	11.600.791	20.303.862
2031	3.644.666	5.098.459	11.696.791	20.439.916
2032	3.644.666	5.138.513	11.792.792	20.575.971



ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2033	3.644.666	5.266.879	11.888.793	20.800.338
2034	3.644.666	5.395.245	12.268.662	21.308.573
2035	3.644.666	5.523.610	12.552.531	21.720.807
2036	3.644.666	5.651.976	12.836.399	22.133.041
2037	3.644.666	5.799.394	13.120.268	22.564.328
2038	3.644.666	5.818.447	13.404.136	22.867.249

La tabella n° 25 riepiloga gli oneri necessari per il FESI.

Tabella 25 -Importo complessivo annuo FESI

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	16.566,93	29.325,37	71.028,34	116.921
2025	16.566,93	58.650,75	142.437,53	217.655
2026	16.566,93	87.976,12	213.846,71	318.390
2027	16.566,93	117.301,49	285.255,90	419.124
2028	16.566,93	146.931,54	356.665,09	520.164
2029	16.566,93	147.236,22	357.045,94	520.849
2030	16.566,93	147.540,90	357.998,06	522.106
2031	16.566,93	147.845,58	358.950,18	523.363
2032	16.566,93	148.150,26	359.902,31	524.620
2033	16.566,93	148.683,45	360.854,43	526.105
2034	16.566,93	149.216,64	363.520,37	529.304
2035	16.566,93	149.749,83	365.234,19	531.551
2036	16.566,93	150.283,02	366.948,01	533.798
2037	16.566,93	151.197,05	368.661,83	536.426
2038	16.566,93	151.577,90	370.375,65	538.520

La tabella n° 26 riepiloga gli oneri connessi all'emolumento previsto dall'articolo 1826-bis del C.O.M.

Tabella 26 -Importo complessivo annuo ART. 1826-bis				
ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	32.246,10			32.246,10
2025	32.246,10			32.246,10



2026	32.246,10			32.246,10
2027	32.246,10			32.246,10
2028	32.246,10			32.246,10
2029	32.246,10			32.246,10
2030	32.246,10			32.246,10
2031	32.246,10			32.246,10
2032	32.246,10			32.246,10
2033	32.246,10			32.246,10
2034	32.246,10			32.246,10
2035	32.246,10			32.246,10
2036	32.246,10			32.246,10
2037	32.246,10			32.246,10
2038	32.246,10			32.246,10

Infine, la tabella n° 27 riepiloga l'IRAP

Tabella 27 -Importo complessivo annuo IRAP

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 VFP	Totale
2024	220.043	58.621	129.989	408.653
2025	220.043	117.242	266.261	603.546
2026	220.043	175.864	402.533	798.440
2027	220.043	234.485	538.805	993.333
2028	220.043	295.559	675.077	1.190.679
2029	220.043	298.011	681.360	1.199.414
2030	220.043	300.464	687.301	1.207.808
2031	220.043	302.917	693.242	1.216.202
2032	220.043	305.369	699.183	1.224.595
2033	220.043	313.384	705.124	1.238.551
2034	220.043	321.399	728.640	1.270.082
2035	220.043	329.414	746.215	1.295.672
2036	220.043	337.430	763.790	1.321.263
2037	220.043	346.629	781.365	1.348.037
2038	220.043	347.814	798.940	1.366.797



Il comma 2 prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 reca la copertura per le spese di funzionamento, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 18, Disposizioni relative al fondo anticipazioni liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Dall'attuazione del **comma 1** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** del presente articolo, al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022, riduce il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di tre milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 3** della norma in esame recepisce l'Accordo dell'8 marzo 2023 tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni per regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario, nonché tra le singole regioni. Ciò, in attuazione del precedente Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 diretto a garantire a ciascuna regione il ristoro dell'intero importo delle effettive perdite di gettito e il



recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, e tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell'articolo 111, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalle quali risulta che:

- a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a € 16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;
- b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;
- c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (euro 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di euro 67.096.844.15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (euro -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

In conclusione, il comma 3, nel recepire il predetto Accordo, prevede che:

- a. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- b. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- c. le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di auto-coordinamento dalle medesime Regioni.

Dall'attuazione del comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto il vincolo di



destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse versate in attuazione dell'Accordo (ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale) non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle regioni.

Articolo 19, (Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

Il **comma 1** incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto ministeri di euro 55.000.000 a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'incremento del Fondo consentirà l'adozione di un nuovo DPCM, ulteriore rispetto al DPCM 23 dicembre 2021, adottato in sede di prima applicazione della norma sopra indicata.

Il secondo periodo prevede l'incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2** prevede l'incremento della consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 3**, riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'interno in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali, non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Il **comma 4** prevede, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia italiana del farmaco alle misure previste per il personale del Ministero della Salute.

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero della salute prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, calcolando il differenziale



rispetto alle misure percepite dal personale dell’Agenzia in questione. Si fa presente, inoltre, che con il secondo periodo del comma in esame si tiene conto anche di quanto previsto dall’art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell’indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

L’onere complessivo derivante dal presente comma è pari a euro 962.640 annui a decorrere dall’anno 2023 (Tab. A), cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tab. A

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco									
AREA	Fascia	Unità da RT	fino al 31.10.2022		dal 01.11.2022		dal 01.1.2023		
			I.A. di partenza nel VECCHIO sistema	I.A. di partenza nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - gestoriale	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - gestoriale	Oneri sanitari (fondo dipendenza)	Oneri complessivi
T E R Z A	F7	2	3.370	2.384	11.132	4.530	11.386	2.440	4.808
	F6	9	3.370	2.384	9.198	4.530	9.412	2.440	22.041
	F5	9	3.370	2.384	7.173	4.530	7.427	2.440	22.041
	F4	9	3.370	2.384	5.376	4.530	5.630	2.440	22.041
	F3	33	3.112	2.384	2.632	4.530	2.808	2.386	78.079
	F2	36	2.773	2.384	1.024	4.530	1.024	2.195	79.021
	F1	98	2.773	2.384	219	4.530	219	2.195	215.134
S E C O N D A	F6	14	2.483	1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	25.144
	F5	17	2.483	1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	30.532
	F4	13	2.483	1.721	4.145	3.353	4.300	1.796	23.348
	F3	32	2.483	1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	57.472
	F2	60	2.246	1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	100.560
	F1	1	2.046	1.721	162	3.353	162	1.632	1.632
P R I M A	F3	4	1.834	1.515	1.456	3.040	1.456	1.525	6.100
	F2	3	1.834	1.515	776	3.040	776	1.525	4.575
	F1	2	1.834	1.515	160	3.040	160	1.525	3.050
Totale		342						Totale comprensivo oneri a carico amministrazione	962.640

Il **comma 5** modifica il comma 309 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le cui previsioni sono altrimenti non attuabili. Infatti, il comma 309 allo stato attuale stanziava 8,5 milioni per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo che i fondi siano assegnati dalle istituzioni al personale previa ripartizione nell’ambito di quella relativa al fondo per il funzionamento di tali istituzioni. Tale *iter* prevede quindi che i fondi siano trasferiti alle istituzioni, il che impedisce l’erogazione degli stessi al personale, visto che il personale AFAM riceve il trattamento economico a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle istituzioni.



La modifica contenuta nella norma esclude il riparto dei fondi nonché il criterio di assegnazione degli stessi relativo alla partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione collettiva. Considerata l'attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca", la norma rinvia alla "contrattazione collettiva" e non più alla "contrattazione collettiva integrativa", al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziare nell'ambito del CCNL.

Le modalità di impiego di tali risorse dipenderanno dalle scelte assunte in sede di contrattazione collettiva nazionale (alla quale già la norma vigente rimanda ai fini della definizione dei criteri necessari per l'assegnazione delle risorse). La disposizione in esame, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La misura prevista dal **comma 6** è quantificata in euro 1.400.285 annui comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione (Tabella 1) destinati a incrementare i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul bilancio dello Stato.

Tale importo consiste nella differenza tra la somma di euro 3.055.275,00, quantificata nell'anno 2009 per finanziare il passaggio dell'orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali del personale in servizio a tale data, e le risorse annualmente riassegnate al Fondo unico della Presidenza fino all'anno 2021, ultimo Fondo certificato, a seguito della cessazione del personale e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni.

Tabella 1. Quantificazione importi relativi al finanziamento del trattamento economico fondamentale

a seguito del passaggio dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali

Anno	Importi al netto delle quote relative al personale cessato, certificati nell'ambito del Fondo unico di Presidenza
2009	3.055.275,00
2010	2.738.052,00
2011	2.664.540,00
2012	2.548.309,00
2013	2.423.219,00
2014	2.341.805,00
2015	2.219.119,00



2016	2.129.151,00
2017	2.073.022,00
2018	1.908.929,00
2019	1.893.222,00
2020	1.645.170,00
2021	1.400.285,00

Si evidenzia che la disposizione non comporta ulteriori incrementi del trattamento economico tabellare del personale non dirigenziale della Presidenza, oltre quanto già introdotto con il citato CCNL 2006/2009.

Per effetto della suddetta previsione l'importo dello stanziamento, non essendo più decurtato dal Fondo, resterà a disposizione della contrattazione integrativa e sarà contabilizzato nell'ambito delle risorse non soggette ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 il cui onere è quantificato, a decorrere dal 2023, in euro 462.267 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente comma sono pari ad euro 1.862.552 annui.

Il **comma 7** dispone l'incremento degli stanziamenti del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale – in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 - per l'anno 2023 in misura pari a 4 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2024 in misura pari a 2 milioni di euro, allo scopo di rispondere alle esigenze volte ad incentivare coloro che contribuiscono attivamente a garantire lo svolgimento dei servizi istituzionali.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 il cui onere, riferito al solo anno 2023, è quantificato in euro 267.943 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente comma sono pari ad euro 4.267.943 annui, per l'anno 2023 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2024.



Il **comma 8** reca la copertura finanziaria dei commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Articolo 20, (Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 1: consente l'immediata operatività degli uffici di cui all'articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, , nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, prevedendo che gli incarichi dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le predette disposizioni.

Dal punto di vista finanziario la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica.

Comma 2: la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'incremento ivi previsto è già finanziariamente coperto dalle norme in essa richiamate.

Comma 3: la disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21, (Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

La disposizione al **comma 1** del presente articolo modifica il termine definito dall'articolo 21 del DL 4/2019 entro il quale i lavoratori interessati possono esercitare l'opzione di esclusione dal meccanismo del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, , fissando la data al del 31 dicembre 2023 ovvero entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

La relazione tecnica all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2019 aveva stimato una platea iniziale, nell'ipotesi di massimo impatto, desunta dagli archivi dell'Inps, pari a 4.850 soggetti, mentre l'ipotesi del numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo (nuovi ingressi) era pari a 700. A seguito della platea individuata, nel decennio di valutazione venivano quantificati risparmi complessivi per la finanza pubblica derivanti dal saldo fra le maggiori entrate e i maggiori oneri



prodotti dalla norma. Tale effetto è dovuto al fatto che la disposizione è rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, con effetti positivi nel senso di maggiori entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione. Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la previsione comporta un onere contributivo verso l'Inps e in generale minori entrate fiscali dovute alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. L'Inps non dispone delle domande di esclusione dal massimale contributivo in quanto queste sono effettuate da parte dei lavoratori direttamente al proprio datore di lavoro; tuttavia, l'istituto dispone delle richieste di variazioni del flusso UNIEMENS della causale di regolarizzazione contributiva e pagamento delle contribuzioni per la quota eccedente il massimale precedentemente non assoggettata. La rilevazione di queste variazioni, dall'entrata in vigore della norma fino al 31/12/2022, ha evidenziato circa 2.000 soggetti per i quali opera la contribuzione maggiorata.

La modifica dei termini per l'opzione farebbe aumentare il numero di soggetti interessati e, restando ferme le considerazioni utilizzate nella relazione tecnica dell'articolo 21 del decreto-legge 4/2019, si dovrebbero valutare effetti positivi per la finanza pubblica che per ragioni di prudenza si preferisce non ascrivere.

Il **comma 2** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis e comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente al 31 dicembre 2023.

La disposizione non determina oneri in quanto l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato. Pertanto, nessun rimborso può essere richiesto per le regolarizzazioni già effettuate successivamente al previgente termine del 31 dicembre 2022 con il pagamento di sanzioni ed interessi. Si prevede, inoltre, che siano fatti salvi gli effetti economici dei provvedimenti amministrativi adottati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.



Articolo 22, (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

comma 1. Per le finalità perseguite dalla disposizione, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera un contingente di personale pari a 10 funzionari equiparati alla categoria A1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è riportata nel prospetto seguente e tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (8 unità provenienti da Ministeri; 2 unità provenienti da altre PPAA).

PCM Dipartimento dello Sport	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale accessorio su incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A)	N. UNITA' IN COMANDO, FUORI RUOLO ETC provenienti da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 8/12)										
A1	22.161,72	22.999,43	8	183.995,46	122.663,64										

PCM Dipartimento dello Sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri di flessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione e unitaria lordo stato	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale e IVC 2022-2024	N.UNITA' provenienti da enti diversi da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 8/12)
A1	29.538,98	32.000,56	7.682,04	69.221,58	26.567,24	95.788,82	22.161,72	117.950,54	122.409,03	221,45	122.630,48	2	245.261,05	163.507,37

Di seguito è illustrato il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

TOTALE anno 2023 spesa personale	286.171,01
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	429.256,51

Alla relativa spesa massima, pari ad euro 286.200 per l'anno 2023 e ad euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2** rafforza la *governance* della Società Sport e Salute S.p.A., incrementando da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo un coinvolgimento nel consiglio di amministrazione anche di un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché separando a regime le funzioni di presidente e di amministratore delegato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 3** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a fornire il supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici in tema di sport, anche con riferimento alle infrastrutture sportive, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. Viene ridefinita l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. La disposizione determina l'incremento della dotazione organica del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una unità dirigenziale di livello non generale e, di conseguenza, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera a).

Commi 6 e 7. Per le finalità perseguite dalla disposizione, presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da:

- due dirigenti, di cui uno di livello generale, e, di conseguenza, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera a);
- 15 funzionari equiparati alla categoria A1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'avvalimento delle suddette 15 unità è riportata nel prospetto seguente e tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (10 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA).



PCM Dipartimenti Casa Italia	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale accessorio con incremento medio contrattuale CCNL 2019- 2021 * (3,78% cat. A.)	N. UNITA' IN COMANDO, FUORI RUOLO ETC provenienti da Ministeri	ONERE A REGIME D.AL 2024	ONERE 2023 (rateo 812)											
A1	22.161,72	22.999,43	10	229.994,33	153.329,55											
PCM Dipartimenti Casa Italia	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016- 2018	13* mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzion e unitaria lordo stato	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A.)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale e IVC 2022-2024	N. UNITA' provenienti da enti diversi da ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 812)		
A1	29.539,89	2.461,53	7.682,04	39.682,46	15.230,18	54.912,73	22.161,72	77.074,50	79.997,92	221,45	80.209,37	5	401.046,95	267.364,57		

Di seguito è illustrato il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

TOTALE anno 2023 spesa personale	420.694,12
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	631.041,18

Alla spesa massima autorizzata al comma 7 di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 8** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La misura prevista dal **comma 9** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si procede nell'ambito delle disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, facendo confluire, nell'ambito del Fondo unico della Presidenza, qualora presenti, quote relative a eventuali risorse derivanti dai risparmi di gestione conseguiti per talune voci di spesa per il personale nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 23, (Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)



Il **comma 1**, alle **lettere a), b), c) e d)** ha natura ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la lettera a), oltre a modificare la denominazione degli ambiti di competenze delle Unità, specifica che il Servizio fitosanitario centrale (SFC) dispone di addetti non solo nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ma anche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal MASAF, all'interno del quale sono presenti profili professionali di agenti e ispettori fitosanitari. Le lettere b) e c) includono rispettivamente tra gli ispettori e gli agenti fitosanitari, oltre ai dipendenti Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche i dipendenti del CREA.

Dalle modifiche introdotte dalle lettere a), b) e c) non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che si fa sempre riferimento al contingente di personale del SFC previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

La lettera d), in conseguenza delle modifiche introdotte alla lettera a), modifica, nell'ambito dell'allegato I, paragrafo "Dotazione minima personale del SFC" al predetto d.lgs. 19 del 2021, la sezione denominata "Indici".

Comma 2: L'EIPLI, Ente Pubblico non economico fondato nel 1947, attualmente garantisce l'approvvigionamento idrico potabile, irriguo e industriale nelle regioni Puglia, Basilicata, parte della Campania (Iripinia) e parte della Calabria (Cosentino).

E' dunque preposto all'assolvimento di un munus publicum specifico e di importanza strategica per l'economia nazionale, in uno con le attività di liquidazione allo stesso demandate, in ragione della presenza in servizio del proprio personale dipendente a tempo indeterminato ma soprattutto di quello a tempo determinato.

Invero l'Ente, anche se formalmente soppresso e posto in liquidazione ai sensi del DL 201/2011 (art. 21 co. 10 e 11), ha comunque continuato senza soluzione di continuità la propria funzione di approvvigionamento idrico, ed ha dovuto negli anni - in particolare nel periodo dal 2016 al 2019 -, al fine di garantire il corretto espletamento della propria funzione pubblica, far ricorso, mediante indicazione di procedure ad evidenza pubblica e di pubblici concorsi, all'assunzione di professionisti, impiegati ed operai con contratto a tempo determinato, di modo da far fronte al naturale depauperamento delle risorse umane, a causa dei collocamenti in quiescenza intervenuti nel corso degli anni.

Tutti i predetti contratti a tempo determinato, stipulati ad esito delle predette procedure ad evidenza pubblica, a far data dal 2016 e sino al 2019, esaurita la loro naturale scadenza di legge prevista (ovvero 3 anni) sono stati poi ripetutamente rinnovati, attraverso specifici interventi normativi "ad hoc"



previsti in ragione del particolare status giuridico dell'EIPLI (si veda l'ultimo operato con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 845 c.1 lett. a)- GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021).

Né consegue che l'attuale dotazione organica dell'EIPLI si fonda sull'apporto dei Professionisti (di cui n. 5 Ingegneri, n. 1 Architetto, n. 2 Avvocati, tutti inquadrati con contratto EPNE – Professionisti, e di n.1 Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti con contratto ex art. 7 c.6. T.U. 165/2001), degli Impiegati (n. 6 unità, assegnate ai vari uffici, inquadrare con contratto EPNE Aree B-C) e degli Operai (n. 23 unità, assegnati alle Dighe, Impianti, Traverse e Centri di Telecontrollo, inquadrati con contratto EPNE Aree A) i cui contratti andranno a scadere in un periodo ricompreso tra il mese di settembre 2023 e quello di dicembre 2023.

Tutte le complessive n. 38 unità assunte mediante concorso pubblico, risultano alla stregua di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (Legge Madia) s.m.i., stante tutte le proroghe contrattuali effettuate dopo i 3 anni di contratto, in forza di specifiche disposizioni di legge ad hoc, aver già maturato i requisiti richiesti dalla predetta Legge al fine della loro stabilizzazione.

In tale scenario l'apporto dei lavoratori a tempo determinato risulta assolutamente necessario ed imprescindibile per la corretta gestione dell'Ente, al fine di preservare le risorse strumentali in concessione (Dighe, Invasi e grandi adduttori) in vista del transito nella costituenda nuova società prevista dal richiamato comma 11 dell'art. 21 DL 201/2011.

La procedura di stabilizzazione delle n. 38 unità individuate prevede che le stesse conserveranno l'inquadramento giuridico ed economico attuale, continuando a svolgere le medesime mansioni.

I costi del personale a tempo determinato (retribuzioni e oneri previdenziali ed erariali), risultano già impegnati nel bilancio finanziario dell'esercizio 2023 dell'Ente per coloro con scadenza contrattuale al 31.12.2023.

Quanto agli altri 11 dipendenti, sul totale dei 38 previsti, la cui scadenza contrattuale è prevista prima del 31/12/2023 le risorse aggiuntive volte a coprire, fino al 31/12/2023, gli oneri derivanti dalla retribuzione e gli oneri previdenziali ed erariali sono stimati in 150.000 euro. Gli oneri derivanti dalle suddette stabilizzazioni a decorrere dall'anno 2024 per le 38 unità ammontano complessivamente a 1.167.196 euro (di cui 449.261 per 9 professionisti; 88.103 per 3 unità B1; 103.070 per 3 unità C1 e 526.761 per 23 unità A1).

Ai relativi oneri, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e a euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Capo II - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica

Articolo 24, (Riorganizzazione di FormezPA)

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto FormezPA provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le funzioni attribuite al Formez sono principalmente diverse e non ulteriori rispetto a quelle già esercitate e sono assicurate dalle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, inoltre, di funzioni che vengono svolte sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che partecipa nell'Associazione in quota maggioritaria.

Articolo 25, (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

La disposizione, per l'attuazione dei commi da 1 a 8 comporta lo stanziamento di sette milioni di euro per il capitale sociale da parte dell'azionista, il Ministero dell'economia e delle finanze. Non ci sono, poi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ENIT-Agenzia nazionale del turismo è già qualificato come ente pubblico economico, con un bilancio autonomo improntato a regole privatistiche.

Si consideri anche che la norma non prevede nuovi compiti a carico di ENIT, che dovrà provvedere, pertanto, ai medesimi compiti attualmente assegnatigli esclusivamente con una struttura societaria diversa e più snella, con relativa contrazione di costi e oneri gestionali.

L'ENIT, beneficiando del *surplus* di flessibilità e semplificazione operativa conseguente all'assunzione della veste societaria, continuerà ad occuparsi di promozione turistica e assumerà la veste di società *in house* al fine di agevolare l'urgente realizzazione degli obiettivi previsti per il Ministero del turismo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (con particolare riferimento alle operazioni di sviluppo e acquisto dei contenuti e dei servizi necessari per la creazione e l'operatività dell'Hub del Turismo Digitale di cui all'intervento del PNRR M1.C3.I.4.1., destinato ad accrescere la promozione digitale dell'eco-sistema turistico italiano).

Il capitale sociale, come parte ideale del patrimonio netto associata alla costituenda società, viene inizialmente determinato, a rettifica della precedente indicazione, in misura pari a sette milioni, ferma restando la possibilità ammessa dall'art. 9, comma 2, che regioni e province autonome possano apportare risorse al capitale della società a sostegno della realizzazione del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 117



della Costituzione, alla luce dell'attrazione della materia in esame nell'alveo delle competenze residuali in capo alle Regioni e alle Province Autonome.

La quantificazione tiene conto della natura ambivalente del capitale sociale. Internalizzando una visione garantista, il capitale sociale, come mero appostamento contabile, intende tutelare, sul piano nominale, le pretese dei creditori sociali, dando conto della sussistenza di un valore attivo di riferimento e di una consistenza di beni reali nel patrimonio sociale per un valore minimo almeno corrispondente in grado di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale. La misura tiene conto dell'esposizione debitoria al 31 dicembre 2021 originatasi di riflesso allo spettro di attività ricadenti nella gestione caratteristica in capo all'ENIT, fermo restando che, come sopra esplicitato, i rapporti giuridici passivi graveranno in capo al Ministero del turismo.

In aggiunta, la misura del capitale sociale riflette un esercizio di quantificazione del supporto essenziale all'attività sociale. In tal senso, la misura si pone in rapporto di strutturale congruità e di non manifesta inadeguatezza rispetto, almeno, alla fase di *start-up* della costituenda società; in questo senso, in coerenza con la cosiddetta "funzione produttivistica", il capitale sociale intende imprimere alle risorse conferite a titolo di capitale proprio un vincolo di destinazione rispetto all'avvio e all'ordinario esercizio dell'attività di gestione.

In base alle risultanze contenute nel *budget* economico 2023, il costo del personale ammonta a complessivi euro 12.619.715.

Analizzando l'attuale situazione in cui versa ENIT, si osserva in primo luogo che l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dispone che, tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale, da stipularsi tra il Ministro del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di competenza, e il Presidente dell'ENIT sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del citato articolo 16; b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità di verifica dei risultati di gestione; f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; *f-bis*) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete *web*, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale. Inoltre, va dato atto che, in forza della legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, entro la cornice della convenzione in essere stipulata per il triennio 2022-2024, sono stati stanziati per l'esercizio corrente di gestione sul capitolo di bilancio 5150 denominato "SOMMA DA ASSEGNARE ALL' E.N.I.T. – AGENZIA NAZIONALE DEL



TURISMO” euro 34.381.082,00 (rubricati come “contributo ordinario dello stato”, all’interno della macro-voce A) Valore della Produzione del *budget* economico annuale 2023 dell’ENIT). Viceversa, in base alle risultanze epilogate nel *budget* economico pluriennale 2023-2025 dell’ENIT, tale contributo ordinario, allo stato attuale, è stimato per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 in misura pari a euro 38.639.415.

Sul piano funzionale, il contributo a valere sul capitolo di spesa 5150 dello stato di previsione del Ministero del Turismo soddisfa le esigenze di attuazione dei Piani delle Attività in capo all’ENIT, ed è ripartito su due piani gestionali: PG 1 (spese di natura obbligatoria), e PG2 (spese di funzionamento). Nei tre esercizi di validità della vigente Convenzione, i contributi destinati all’attuazione dei Piani Annuali 2022, 2023 e 2024 ed assegnati all’ENIT per perseguire le finalità istituzionali e gli obiettivi sono da rinvenire – sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente – sul capitolo di bilancio 5150, al netto di eventuali variazioni poste nell’ambito delle leggi di bilancio delle singole annualità.

In esecuzione alla convenzione stipulata su base triennale con il Ministero del turismo, sono, altresì, stati attribuiti per competenza nell’esercizio corrente di gestione, proventi per la realizzazione di progetti speciali per complessivi euro 30.351.607, sottovoce a.3, voce 1) ricavi e proventi per attività istituzionale, macro-voce A) Valore della Produzione del *budget* economico annuale 2023. Tali progetti sono addizionali rispetto a quanto previsto dai Piani Annuali/Triennali di pertinenza dell’ENIT, e vengono finanziati con risorse approntate dal Ministero del turismo. Di contro, nel *budget* economico pluriennale 2023-2025 dell’Enit, non è previsto all’interno della Macrovoce A) Valore della Produzione, alcun ulteriore contributo da parte del Ministero del Turismo.

In aggiunta ai contributi concessi dall’Ente Vigilante, nell’ambito della Macro-voce A “Valore della Produzione” del *budget* economico e del corrispettivo conto economico, assume particolare rilievo la voce f) denominata “Ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi”, che ingloba i ricavi commerciali dell’attività caratteristica svolta dall’Agenzia, principalmente derivanti dalle Fiere internazionali del turismo, a fronte della partecipazione di regioni, comuni, altri enti pubblici, operatori privati.

Per quanto concerne, invece, la macrovoce B) Costo della Produzione all’interno del *budget* economico pluriennale 2023-2025 dell’Enit, giova ricordare che, per il biennio 2024-2025, si prevede una netta riduzione della voce di costi per servizi, stimati in misura pari rispettivamente a euro 24.888.001 nel 2024, e a euro 24.112.394 nel 2025.

Tale risultanza darebbe conto di un drastico processo di razionalizzazione dei costi che investirebbe l’ENIT, con una significativa riduzione, in particolare, dei livelli di spesa correlati all’erogazione di servizi istituzionali di promozione e di marketing con riferimento alla sede centrale e alle sedi estere.



Al momento, tale sottovoce di costo, che ricomprende al proprio interno anche i costi inerenti all'attività commerciale, i costi per servizi digitali destinati al marketing, i costi di pubblicità, le sponsorizzazioni, i costi connessi agli allestimenti delle fiere, all'organizzazione di workshop, di eventi istituzionali, e dei presidi dei mercati esteri, ammonterebbe nell'esercizio corrente di gestione a euro 62 milioni, mentre per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, si assesterebbe su un valore pari a circa 21 milioni, ovvero, quasi un terzo dell'attuale livello di spesa. L'attribuzione ad ENIT della veste societaria è funzionale a rendere più incisiva e razionale l'attività di supporto svolta attualmente dall'Ente, e può configurarsi come il veicolo ideale per traguardare un processo di razionalizzazione dei costi di tale portata.

In base all'ultimo bilancio consuntivo disponibile relativo all'esercizio 2021, l'ENIT risulta inoltre essere titolare di diversi *asset*. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le seguenti attività:

- Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, ovvero, diritti relativi all'acquisto di pacchetti applicativi *software* acquisiti a titolo di proprietà, alla realizzazione di materiale multimediale (immagini e video) e produzione di video promozionali, altro materiale digitale, tutti ad utilità pluriennale, registrati nella categoria dei diritti di edizione, rappresentazione e esecuzione. Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata a quote costanti annuali pari al 33,33%;
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, il cui saldo netto ammontava al 31 dicembre 2021 a euro 720, corrispondente al valore residuo correlato al marchio "Visit Italy", quasi del tutto ammortizzato;
- Fra le immobilizzazioni materiali, figurano gli immobili di proprietà dell'Agenzia, posseduti in Italia (sede legale di Roma e la palazzina adiacente in locazione), e le due sedi di proprietà all'estero (Parigi e Buenos Aires).
- Impianti e macchinari, comprendente impianti di condizionamento, impianti di riscaldamento, manutenzione straordinaria di impianti;
- Attrezzature industriali e commerciali, comprendente attrezzatura varia e minuta di vario genere (estintori, affrancatrici, attrezzatura varia di piccola manutenzione, attrezzature per la Radio "Visit Italy");
- Altri beni, che si riferiscono principalmente a mobili e arredo, computer e attrezzature elettroniche d'ufficio, *software* standardizzato, *hardware*. Gli acquisti effettuati nell'esercizio si riferiscono principalmente a *laptop*, cellulari, rinnovo del sistema IT, e la fornitura, installazione e configurazione di *access point* WIFI;
- I crediti iscritti tra l'attivo immobilizzato per depositi cauzionali degli uffici locati all'estero;



- Crediti per Iva a rimborso estero all'interno della voce crediti tributari;
- Altri crediti, fra i quali figurano, fra gli altri, i crediti che l'Agenzia vanta nei confronti del Ministero vigilante in relazioni ad attività promozionali.

Di seguito si riporta inoltre il prospetto relativo ai debiti verso terzi, consuntivo 2021, estrapolato dalla relazione sulla gestione:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	1.889	(612)	1.277	1.277	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	6.799.903	(2.959.984)	3.839.919	3.839.919	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	657.242	28.649	685.891	685.891	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	266.843	50.368	317.211	317.211	0	0
Altri debiti	1.078.135	(50.697)	1.027.438	1.027.438	0	0
Totale debiti	8.804.012	(232.276)	8.571.736	8.571.736	0	0

A fronte del quadro di riferimento tratteggiato, si chiarisce che i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del decreto in argomento verranno trasferiti al Ministero del turismo. Tale evenienza avrà un impatto anche sulla composizione e sulla misura dei costi di produzione. A titolo esemplificativo, il trasferimento delle immobilizzazioni materiali a favore del Ministero del turismo determinerà un assottigliamento della voce 10b), Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e un contestuale incremento della voce 8), Costi per godimento di beni di terzi, del *budget* e del conto economico, stante il presumibile incremento di canoni di locazione a cui la costituenda società dovrà far fronte nel momento in cui sarà sprossessata della proprietà degli immobili adibiti a sedi istituzionali.

I **commi 9 e 10** hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 11** indica la copertura finanziaria dei commi da 1 a 10 del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello



stanziamento del fondo speciale di parte capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 26, (Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Per le finalità previste dalla disposizione, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori - LILT è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni *pro capite* fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante.

Per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° luglio.

LILT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi)
Medico I livello TP	52.250,63	50.000,00	106.376,91	1	106.376,91	53.188,46
Professionisti I livello	56.159,82	20.000,00	79.319,47	2	158.638,94	79.319,47
Funzionario	37.833,66	14.624,20	52.457,86	3	157.373,58	78.686,79
Assistente	31.265,76	12.098,48	43.364,24	3	130.092,72	65.046,36
TOTALI					552.482,15	276.241,08

Alla copertura degli oneri retributivi complessivi (euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dall'anno 2024) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che risultano essere sufficienti. Alle spese connesse al reclutamento del contingente di personale in esame (per la gestione delle procedure concorsuali e per il funzionamento) si fa fronte mediante le pertinenti risorse del bilancio della LILT disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27, (Fondazione Ugo Bordon)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III, "Disposizioni finanziarie e finali"

Articolo 28, (Clausola di salvaguardia)



Prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29 (Disposizioni contabili)

Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto. Non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

22/04/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche (in milioni di euro)																	
articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2.a	Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti-PCM	s	c	5,8	8,7	8,7	8,7	8,7	5,8	8,7	8,7	8,7	5,8	8,7	8,7	8,7
1	2.a	Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti-PCM- effetti riflessi	e	t/c						2,8	4,2	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	4,2
1	2.a	Assunzioni di 3 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 63 funzionari e 41 assistenti-PCM- spese di funzionamento	s	c	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
1	2.b	Incremento 100 assistenti-MAECI	s	c		0,9	3,7	3,7	3,7		0,9	3,7	3,7	0,0	0,9	3,7	3,7
1	2.b	Incremento 100 assistenti-MAECI- effetti riflessi	e	t/c							0,5	1,8	1,8	0,5	1,8	1,8	1,8
1	2.b	Incremento 100 assistenti-MAECI- spese di funzionamento	s	c		0,7	0,0	0,0	0,0		0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
1	2.c	Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionari- Ministero dell'Interno	s	c	8,7	13,1	13,1	13,1	13,1	8,7	13,1	13,1	13,1	8,7	13,1	13,1	13,1
1	2.c	Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionari- Ministero dell'Interno- effetti riflessi	e	t/c						4,2	6,3	6,3	6,3	4,2	6,3	6,3	6,3
1	2.c	Assunzioni di 1 dirigente di seconda fascia e 300 funzionari- Ministero dell'Interno- spese di funzionamento	s	c	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1
1	2.d	Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa	s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
1	2.d	Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa- effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	2.d	Incremento di 2 unità di livello dirigenziale generale- Ministero della difesa- spese di funzionamento	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2.e	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF	s	c	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,7	1,7
1	2.e	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF- effetti riflessi	e	t/c						0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
1	2.e	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari- MEF- spese di funzionamento	s	c	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
1	2.f	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo indeterminato MIMIT	s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
1	2.f	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo indeterminato MIMIT - effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	2.f	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo determinato MIMIT	s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
1	2.f	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale di seconda fascia- tempo determinato MIMIT - effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	2.f	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2.g	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura- effetti riflessi	e	t/c	3,6	5,3	5,3	5,3	5,3	3,6	5,3	5,3	5,3	3,6	5,3	5,3	5,3
1	2.g	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura- spese di funzionamento	s	c						1,7	2,6	2,6	2,6	1,7	2,6	2,6	2,6
1	2.g	Assunzioni di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti- Ministero dell'agricoltura- spese di funzionamento	s	c	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
1	2.h	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente	s	c	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0
1	2.h	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente- effetti riflessi	e	t/c						0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
1	2.h	Incremento di 4 unità di livello dirigenziale generale- Ministero dell'Ambiente- spese di funzionamento	s	c	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1	2.i	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale)- MIT	s	c	2,1	3,2	3,2	3,2	3,2	2,1	3,2	3,2	3,2	2,1	3,2	3,2	3,2



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto						
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2.i	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale)- MIT- effetti riflessi	e	t/c						1,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
1	2.i	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (1 unità di livello generale e 22 unità di livello non generale)- MIT- spese di funzionamento	s	c	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
1	2.i	Assunzioni 50 funzionari- MLPS	s	c	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2
1	2.i	Assunzioni 50 funzionari- MLPS- effetti riflessi	e	t/c	0,7	0,7	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1
1	2.i	Assunzioni 50 funzionari- MLPS- spese di funzionamento	s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
1	2.m	Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali- MUR	s	c	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
1	2.m	Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali- MUR- effetti riflessi	e	t/c						0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
1	2.m	Incremento di 2 posizioni dirigenziali generali e 2 posizioni dirigenziali non generali- MUR- spese di funzionamento	s	c	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1	2.n	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale)- Ministero della cultura	s	c	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2
1	2.n	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale)- Ministero della cultura- effetti riflessi	e	t/c						0,7	1,1	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1
1	2.n	Incremento dotazione organica di personale dirigenziale (5 unità di livello generale e 6 unità di livello non generale)- Ministero della cultura- spese di funzionamento	s	c	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1	2.o	Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari- a tempo determinato Ministero della salute	s	c	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
1	2.o	Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari a tempo determinato- Ministero della salute- effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
1	2.o	Assunzioni di 2 dirigenti non generali e 2 funzionari a tempo determinato- Ministero della salute- spese di funzionamento	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2.p	Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti- Ministero del Turismo	s	c	4,7	7,1	7,1	7,1	7,1	4,7	7,1	7,1	7,1	4,7	7,1	7,1	7,1
1	2.p	Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti- Ministero del Turismo- effetti riflessi	e	t/c						2,3	3,4	3,4	3,4	2,3	3,4	3,4	3,4
1	2.p	Assunzioni 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti- Ministero del Turismo- spese di funzionamento	s	c	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1
1	2.q	Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato	s	c	2,8	4,2	4,2	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	4,2
1	2.q	Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato- effetti riflessi	e	t/c						1,3	2,0	2,0	2,0	1,3	2,0	2,0	2,0
1	2.q	Assunzioni 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti- Avvocatura Generale dello Stato- spese di funzionamento	s	c	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
1	2.r	Incremento 15 funzionari- ANVUR	s	c	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7
1	2.r	Incremento 15 funzionari- ANVUR- effetti riflessi	e	t/c						0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
1	2.s	Assunzioni di 3 dirigenti non generali, 63 funzionari e 5 assistenti- AGENAS	s	c	2,3	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	3,5	3,5	3,5	2,3	3,5	3,5	3,5
1	2.s	Assunzioni di 3 dirigenti non generali, 63 funzionari e 5 assistenti- AGENAS- effetti riflessi	e	t/c						1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,7	1,7	1,7
1	14.a	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-36,7	-55,9	-58,8	-58,8	-58,8	-36,7	-55,9	-58,8	-58,8	-36,7	-55,9	-58,8	-58,8
1	14.a	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/c						-1,78	-2,71	-2,85	-2,85	-1,78	-2,71	-2,85	-2,85
1	14.b	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1
1	14.c	Riduzione Tabella A- MEF	s	c	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1
1	14.c	Riduzione Tabella A- MIMIT	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	14.c	Riduzione Tabella A- MLPS	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
1	14.c	Riduzione Tabella A- MAEC	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- INTERNO	-1,3	-0,1	-0,1	-1,3	-0,1	-0,1	-1,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1	14.c	Riduzione Tabella A- AMBIENTE	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- MIT	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- IMUR	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- DIFESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- MASAF	-0,8	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1
1	14.c	Riduzione Tabella A- CULTURA	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- SALUTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	14.c	Riduzione Tabella A- TURISMO	-1,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1
3	2	Contributo alla spesa dei segretari comunali dei comuni fino a 5.000 abitanti e assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR da parte dei Comuni con utilizzo risorse in conto residui 2022 del fondo di cui all'art. 31-bis, c. 5 del DL 152/2021				7,5	2,6	2,6	7,5	2,6	2,6	7,5	2,6	2,6	2,6
3	2	Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. n. 154/2008				-7,5	-2,6	-2,6	-7,5	-2,6	-2,6	-7,5	-2,6	-2,6	-2,6
5	18	Convenzione triennale con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per attività commesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
5	18	Riduzione Tabella A - Ministero dell'Istruzione e del merito	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
6	2	Incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1,3			1,3			1,3			1,3			
6	2	Incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale- effetti riflessi				0,6			0,6			0,6			
6	2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	-1,3			-1,3			-1,3			-1,3			
6	2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021- effetti riflessi				-0,6			-0,6			-0,6			
6	5	Incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri in viati negli uffici all'estero	3,4	5,2	5,2	3,4	5,2	5,2	3,4	5,2	5,2	3,4	5,2	5,2	5,2
6	5	Incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri in viati negli uffici all'estero- effetti riflessi				1,6	2,5	2,5	1,6	2,5	2,5	1,6	2,5	2,5	2,5
6	5	Riduzione Tabella A- MAEC nazionale	-3,4	-5,2	-5,2	-3,4	-5,2	-5,2	-3,4	-5,2	-5,2	-3,4	-5,2	-5,2	-5,2
8	1	Nomina sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		
8	1	Nomina sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale- effetti riflessi				0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
8	1	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. n. 282/2004	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		
10	1	Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy	0,3			0,3			0,3			0,3			
10	1	Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy-effetti riflessi				0,1			0,1			0,1			
10	2	Riduzione Tabella A- Ministero delle imprese e del Made in Italy	-0,3			-0,3			-0,3			-0,3			
11	1	Riattivazione del servizio di pubblica utilità "15007"- call center	4,9			4,9			4,9			4,9			
11	2	Riduzione Tabella A- Ministero delle imprese e del Made in Italy	-1,5			-1,5			-1,5			-1,5			



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto						
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
11	2	Utilizzo del fondo di parte corrente per il riaccertamento straordinario dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 34-ter, c. 5, della L. n. 196/2009	s	c	-1,5												
11	2	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c	-1,9												
12	1	Nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
12	1	Nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico - effetti riflessi	e	t/c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
12	2	Nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico - oneri di missione	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
12	2	Riduzione Tabella A- AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	s	c	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
14	1	Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti - 2 dirigenti di livello non generale	s	c													
14	3	Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14	5	Istituzione dell'Unità di missione PNRR presso ISPRA	e	t/c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14	5	Istituzione dell'Unità di missione PNRR presso ISPRA - effetti riflessi	e	t/c													
14	5	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
14	5	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c													
15	4	Potenziamento degli organici della Polizia di Stato	s	c	7,1	8,6	9,9	13,5	7,1	8,6	9,9	13,5	7,1	8,6	9,9	13,5	7,1
15	4	Potenziamento degli organici della Polizia di Stato - effetti riflessi	e	t/c	3,5	4,2	4,8	6,6	3,5	4,2	4,8	6,6	3,5	4,2	4,8	6,6	3,5
15	6	Potenziamento degli organici della Polizia di Stato - spese di funzionamento	s	c	0,2	0,1	0,6	0,6	0,2	0,1	0,6	0,6	0,2	0,1	0,6	0,6	0,2
15	8	Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri	s	c	2,8	15,1	16,7	17,2	2,8	15,1	16,7	17,2	2,8	15,1	16,7	17,2	2,8
15	8	Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri - effetti riflessi	e	t/c													
15	10	Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri - spese di funzionamento	s	c	0,9	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
15	12	Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza	s	c	0,8	3,1	5,9	9,7	0,8	3,1	5,9	9,7	0,8	3,1	5,9	9,7	0,8
15	12	Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza - effetti riflessi	e	t/c													
15	14	Potenziamento degli organici della Guardia di Finanza - spese di funzionamento	s	c	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1
15	15	convenzioni Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti	s	c	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
15	15, lett a e b	Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria	s	c	0,2	3,2	3,4	3,5	0,2	3,2	3,4	3,5	0,2	3,2	3,4	3,5	0,2
15	15, lett a e b	Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria - effetti riflessi	e	t/c													
15	16	Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria - spese di funzionamento	s	c	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
15	19	Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco	s	c	13,9	42,7	43,6	53,5	13,9	42,7	43,6	53,5	13,9	42,7	43,6	53,5	13,9
15	19	Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c													
15	19	Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco - spese di funzionamento	s	c	1,1	0,9	0,9	1,2	1,1	0,9	0,9	1,2	1,1	0,9	0,9	1,2	1,1
15	22	Riduzione Fondo per le assunzioni di Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1 c. 662 della L. n. 197/2022	s	c	-27,3	-74,4	-81,8	-100,4	-27,3	-74,4	-81,8	-100,4	-27,3	-74,4	-81,8	-100,4	-27,3
15	22	Riduzione Fondo per le assunzioni di Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1 c. 662 della L. n. 197/2022 - effetti riflessi	e	t/c													
15	25	potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza	s	c	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,2
15	25	potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza - effetti riflessi	e	t/c													
15	25	potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza - spese di funzionamento	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	30	Incremento (da 15 a 25 unità) del contingente massimo di ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza da collocare in soprannumero (art. 29-bis D.Lgs. 69/2001)	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricando			Indebitamento netto					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
15	30	Incremento (da 15 a 25 unità) del contingente massimo di ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza da collocare in soprannumero (art. 29-bis D.lgs. 69/2001) - effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	31	Incremento dotazione organica dei Vigili del fuoco - effetti riflessi	s	c	1,9	3,8	3,8	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
15	31	Incremento dotazione organica dei Vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c		0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
15	35	Incremento risorse per invio funzionari Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari	s	c	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
15	35	Incremento risorse per invio funzionari Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari - effetti riflessi	e	t/c						0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15	36	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-2,4	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-2,4	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
15	36	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c						-1,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
15	36	Riduzione Tabella A- interno	s	c	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
15	36	Riduzione Tabella A- MEF	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1 lett. a)	Potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato	s	c												
16	1 lett. b)1	Riduzione Fondo per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale di cui all'articolo 1, comma 5 legge n.35/2005	s	c												
16	1 lett. b)2	Riduzione autorizzazione di spesa per realizzazione della piattaforma informatica per uso dati codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di cui all'art. 1 c. 608 della L. n. 232/2016	s	k												
16	1 lett. b)3	Riduzione autorizzazione di spesa per istituzione numero verde di cui all'art. 5 c. 2 della L. n. 7/2006	s	c												
16	1 lett. b)4	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all' art. 16 del DL n. 341/2000	s	c												
16	1 lett. b)5	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c												
17	1	Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto	s	c	6,7	9,9	13,0	13,0	9,9	6,7	9,9	13,0	13,0	9,9	6,7	9,9
17	1	Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto- effetti riflessi	e	t/c						3,2	4,8	6,3	6,3	4,8	3,2	4,8
17	3	Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto- spese di funzionamento	s	c	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4
17	2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-6,7	-9,9	-13,0	-13,0	-9,9	-6,7	-9,9	-13,0	-13,0	-9,9	-6,7	-9,9
17	2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c						-3,2	-4,8	-6,3	-6,3	-4,8	-3,2	-4,8
17	3	Riduzione Tabella A- MIT	s	c	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,3	-0,7
18	2	Riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta	e	ext	-3,0											
18	2	Riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta	s	c						3,0					3,0	
18	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 c. 5 del DL n. 282/2004	s	c	-3,0										-3,0	
19	1	Incremento del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143, della L. 160/2019	s	c	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
19	1	Incremento del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143, della L. 160/2019 - effetti riflessi	e	t/c					26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
19	1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
19	1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c				-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
19	1	Incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al CCNL del Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al DL 1/2020	s	c	2,0	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	3,0	2,0	2,5	3,0	3,0
19	1	Incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al CCNL del Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al DL 1/2020 - effetti riflessi	e	t/c					1,0	1,2	1,5	1,5	1,0	1,2	1,5
19	1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0	-2,0	-2,5	-3,0	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0
19	1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c					-1,0	-1,2	-1,5	-1,5	-1,0	-1,2	-1,5
19	2	Incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'AGENAS	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
19	2	Incremento Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'AGENAS - effetti riflessi	e	t/c					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
19	2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c					-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
19	4	Riconoscimento al personale AIFA dell'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree individuate dal CCNL 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	4	Riconoscimento al personale AIFA dell'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree individuate dal CCNL 2019-2021 - comparto Funzioni centrali - effetti riflessi	e	t/c					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	4	Riduzione Tabella A- SALUTE	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
19	6	Incremento Fondo Unico PCM per finanziamento quota trattamento accessorio	s	c	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
19	6	Estensione del trattamento al personale non di ruolo	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	6	Incremento Fondo Unico PCM per finanziamento quota trattamento accessorio - effetti riflessi	e	t/c					0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
19	7	Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale	s	c	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0
19	7	Estensione del trattamento al personale non di ruolo	s	c	0,3				0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
19	7	Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale - effetti riflessi	e	t/c					2,1	1,0	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0
19	11	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-6,1	-3,9	-3,9	-3,9	-6,1	-3,9	-3,9	-6,1	-3,9	-3,9	-3,9



articolo	comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
19	11	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c						-3,0	-1,9	-1,9	-1,9	-3,0	-1,9	-1,9	-1,9
22	1	Incremento dotazione organica Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei ministri - effetti riflessi	s	c	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
22	1	Incremento dotazione organica Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei ministri - effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
22	1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
22	1	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c						-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
22	7	Incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze assunzionali del Dipartimento Casa Italia	s	c	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6
22	7	Incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze assunzionali del Dipartimento Casa Italia - effetti riflessi	e	t/c						0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
22	7	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021	s	c	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
22	7	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c						-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
23	2	Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (EPLI) - Stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001	s	c	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2
23	2	Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (EPLI) - Stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 - effetti riflessi	e	t/c						0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
23	2	Riduzione Tabella A - MASAF	s	c	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2
25	1	Costituzione della società per azioni denominata "ENIT S.p.A." con un capitale sociale di 5 milioni di euro	s	k	7,0					7,0							
25	11	Riduzione Tabella B - TURISMO	s	k	-7,0					-7,0							
Entrate																	
Spese																	
SAUDO																	
					0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	2,1	5,1	5,3	5,2	9,1	5,1	5,3	5,2
					-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,1	5,0	5,0	2,1	5,1	5,0	5,0
					-3,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-7,0	0,0	-0,3	-0,2
					0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	2,1	5,1	5,3	5,2	9,1	5,1	5,3	5,2



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. ».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con

disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « in numero di 19 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di 23 ».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Articolo 46. – (*Aree funzionali*) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; *standard* organizzativi delle strutture interessate; *standard* dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata

dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

c) all'articolo 54-*quater*, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

9. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

10. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta

unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell’Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell’Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato nel ruolo del personale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera *a*), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni di cui al comma 9, primo periodo, nonché quelle del citato regolamento previste per il personale di cui al comma 8, lettera *b*). Il predetto personale rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell’Agenzia di cui all’articolo 12, comma 4. ».

11. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *c*), dopo le parole: « e dell’amministrazione penitenziaria » sono inserite le seguenti: « , nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, »;

b) al comma 7-*bis*, le parole: « del Ministro competente » sono sostituite dalle seguenti: « dell’Autorità politica competente ».

12. Fino al 31 dicembre 2026 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.

13. Ai fini dell’attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l’anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall’anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l’anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall’anno 2024 per le spese di funzionamento;

b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l’anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall’anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l’anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall’anno 2025 per le spese di funzionamento;

c) per il Ministero dell’interno, di euro 8.724.863 per l’anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall’anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l’anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall’anno 2024 per le spese di funzionamento;

d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l’anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall’anno 2024 per le assunzioni a

tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

f) per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 a decorrere dall'anno 2024 annui per le spese di funzionamento;

i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di

euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 2.

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*8-bis.* Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di

garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati. ».

2. Sono abrogati:

- a) il comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1 ».

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione. ».

5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 4.

(Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: « lavoro » è sostituita dalla seguente: « tirocinio »;

2) dopo le parole: « presso le amministrazioni di destinazione; » sono aggiunte le seguenti: « al fine di ampliare i contenuti di tale fase,

la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. »;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte. »;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) i membri di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da

non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. »;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli. »;

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole: « direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigente generale »;

2) al comma 2, le parole: « , nel limite dei posti messi a concorso » sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2020/2021 e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ».

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 ».

4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a

pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

19. Al comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « dell'abilitazione all'insegnamento e » sono soppresse.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;

b) il comma 3-*bis* è abrogato.

21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative » sono sostituite dalle seguenti: « l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi », le parole: « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono soppresse e le parole: « materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR »;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. »;

c) al quarto periodo, le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1. ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: « 1.911 », « 3.823 » e « 5.133 »

sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 2.011 », « 3.923 » e « 5.233 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « , fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali » sono soppresse.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34 le parole da: « La destinazione » a « con l'estero. » sono soppresse;

b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: « i tre mezzi » sono inserite le seguenti: « o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi ».

5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. ».

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e), le parole: « due uffici centrali » sono sostituite dalle seguenti: « tre uffici centrali »;

1.2) alla lettera g), le parole: « Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

2) al comma 2, dopo le parole: « l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento »;

b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: « Commissario generale per le onoranze ai caduti », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

c) all'articolo 254, le parole: « Commissariato generale per le onoranze ai Caduti », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

d) all'articolo 266:

1) al comma 1, le parole: « Commissario generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

2) al comma 2, le parole: « del Commissariato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficio » e la parola « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

3) al comma 3, la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

4) al comma 4, le parole: « il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa » e la parola: « Commissario » è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

e) all'articolo 267:

1) la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

2) al comma 5, le parole: « del Commissariato generale per le onoranze ai caduti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: « Commissario », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

g) all'articolo 567:

1) al comma 1, le parole: « al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa »;

2) al comma 2, le parole: « Commissario generale » sono sostituite dalle seguenti: « capo dell'Ufficio »;

h) all'articolo 689:

1) al comma 1, dopo le parole: « lingue estere » sono inserite le seguenti: « ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale »;

2) al comma 2:

2.1) le parole: « prove di lingua estera » sono sostituite dalle seguenti: « prove di cui al comma 1 »;

2.2) dopo le parole: « insegnante della lingua estera » sono inserite le seguenti: « o della materia di interesse professionale »;

2.3) dopo le parole: « della lingua » sono inserite le seguenti: « o della materia »;

3) al comma 3, dopo la parola: « assegna » sono inserite le seguenti: « per ciascuna prova facoltativa »;

i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: « dal generale di divisione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano ».

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabelle A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina

militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera *a)*, e 682, comma 5-*bis*, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Articolo 8.

(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 13-*sexies*. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Articolo 9.

(Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-*ter*, comma 1, dopo le parole: « finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; » sono inserite le seguenti: « supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca; »;

b) all'articolo 51-*quater*, le parole: « pari a sei » sono sostituite dalle seguenti: « pari a otto ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) l'articolo 21-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

c) all'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-*bis*, la lettera *b)* è soppressa;

2) al comma 2-*ter*, gli ultimi due periodi sono soppressi.

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-*bis*. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi

forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. ».

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità « 1500 », affidato in *outsourcing*, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato. ».

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 13.

(Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

b) al secondo periodo, le parole: « della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente e della sicurezza energetica » e le parole: « entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021 » sono soppresse.

Articolo 14.

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »;

b) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. L'Unità di missione di cui al comma 1-*bis* svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. ».

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione

di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021, » fino a « da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari » sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di 7 unità dirigenziali non generali » sono aggiunte le seguenti: « , di 22 unità di dirigenti sanitari ».

5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

Articolo 15.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera *a)*.

3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037, pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: « 30.956 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 30.975 unità »;

2) al comma 4, le parole: « 60.653 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 60.959 unità »;

b) all'articolo 829, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 94 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 124 unità »;

2) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente: « *b-bis*) ispettori: 103 »;

3) dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente: « *b-ter*) appuntati e carabinieri: 3 ».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali

previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032, pari a euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità. »;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanziari.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

« CAPO II-*bis*

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 19-*bis* (*Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria*) –

1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore;

e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-*bis* allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-*ter* di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-ter (*Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria*)
– 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministra-

zione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. »;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle *D-bis* e *D-ter* di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-*ter*, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria come rideterminata ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041, pari a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per

l'anno 2040, pari a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, come di seguito indicato:

1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera *a)*, la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni opera-

tive » sono aggiunte, in fine, le seguenti « e funzioni tecnico-professionali » e alla colonna « incarichi di funzione » nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Comandante dei vigili del fuoco di Roma. »;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale. »;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,

n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *a*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera *a*) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera *a*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera *a*) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera *a*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera *n*), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera *n*), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera *n*), avvengono per

128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n*), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera *n*), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera *n*), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041, a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: « dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia » sono sostituite dalle seguenti: « dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale »;

2) al terzo comma, la parola: « più » è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: « più » è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: « dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale ».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 28;

b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è

rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera *a*). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera *b*), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « quindici unità » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque unità »;

b) le parole « 531.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 790.000 euro ».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo

dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle

finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16.

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2032 »;

b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: « , pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2024 »;

3) alla lettera b), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 »;

4) alla lettera c), le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 »;

5) alla lettera d), le parole: « per l'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2032 »;

6) alla lettera e), le parole: « per ciascuno degli anni 2031 e 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2031 ».

Articolo 17.

(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto – Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) all'articolo 585, comma 1:

1) le lettere da « *h-octies* » a « *h-vicies semel* » sono sostituite dalle seguenti:

« *h-octies* » per l'anno 2024: 97.031.795,09;

h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;

h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;

h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;

h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;

h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;
h-duodecimesdecies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;
h-undecimesdecies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;
h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34. »;

2) dopo la lettera *h-vicies semel*), è aggiunta la seguente:

« *h-vicies bis*) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83. »;

b) all'articolo 812-*bis*, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) capitani di vascello: 455 »;

c) all'articolo 814:

1) al comma 1, le parole: « 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « 1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale »;

2) al comma 1-*bis*), la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) capitani di vascello: 119 »;

3) al comma 3, dopo le parole: « 2.100 unità » sono aggiunte le seguenti: « sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028 »;

d) all'articolo 815, comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente »;

e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8, che è parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro

21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, euro 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 18.

(Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: « alla data del 30 giugno 2022 » sono soppresse, le parole: « rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 6-quinquies, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 », le parole: « dall'esercizio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2024 » e le parole: « nel corso dell'esercizio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. ».

2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-*octies*, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle sopprese

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010. . In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « , ripartiti con il decreto di ripartizione » a « della didattica e della ricerca » e le parole: « integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo » sono soppresse.

6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati

livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di *audit* dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze » e le parole « , da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

Articolo 21.

(Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. ».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « tre membri » sono sostituite dalle seguenti: « cinque membri »;

b) le parole: « , presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato » sono sostituite dalle seguenti: « e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente »;

c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca ».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il contingente di cui al comma 6, è così composto:

a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;

b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 23.

(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;

b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

c) coordinamento dei controlli all'importazione;

d) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

e) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;

f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'*export*;

g) formazione, *audit* e comunicazione;

h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). ».

b) all'articolo 18:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. ».

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « LM-60 Scienze della natura, » sono inserite le seguenti: « LM-6 Scienze biologiche, » e le parole: « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e » sono sostituite dalle seguenti « Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed è titolo preferenziale ».

c) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzio-

nalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. ».

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi » sono inserite le seguenti: « L-13 Scienze biologiche » e dopo le parole: « L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali » la parola « con » è sostituita dalle seguenti: « ed è titolo preferenziale ».

d) all'allegato I, paragrafo « DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC », del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la sezione denominata « Indici » è sostituita dalla seguente:

« INDICI:

1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propeedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliere e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

Sub-unità 4.1: Coordinamento controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'*export*:

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. Unità per la formazione, gli *audit* e la comunicazione:

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di *audit*.

Sub-unità 6.3: Predisposizione piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

7. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

Sub-unità 7.1: tenuta dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi;

Sub-unità 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

Sub-unità 8.1: art. 53 reg. 1107/2010 e PAN;

Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8. ».

2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), il Commissario del predetto Ente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno

2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 24.

(Riorganizzazione di Formez PA)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: « 1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP); » e dopo il numero 2), è inserito il seguente: « 2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR; »;

1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti »;

2) al comma 4-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, » e le parole: « sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: « esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con

comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici »;

2) al comma 3 le parole: « di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ».

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata « ENIT S.p.A. » con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

2. ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:

a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;

b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;

c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);

c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle

rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane ».

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 26.

(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Articolo 27.

(Fondazione Ugo Bordoni)

1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed

è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. »;

b) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5. ».

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 29.

(Disposizioni contabili)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento dotazioni organiche			
	Dir. 1 [^] f.	Dir. 2 [^] f.	Categoria A – F1	Categoria B – F5
Presidenza del Consiglio dei ministri	3 ⁽¹⁾	4 ⁽²⁾	3 ⁽³⁾	1 ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2			
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	2 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
ANVUR	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
			AREA III – F1	AREA II – F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

- 1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
- 2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
- 3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
- 6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
- 8) Da assegnare all'« Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti »;
- 9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

Amministrazioni	Assunzioni straordinarie			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A-F1	Categoria B
Presidenza del Consiglio dei ministri	3 ⁽¹⁾	4 ⁽²⁾	63 ⁽³⁾	40 (B-F3) ⁽⁴⁾ 1 (B-F5) ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	-
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	4 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e per le politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
ANVUR	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
		Dir. 2 ^a f.	Dir. 2 ^a f. Professioni sanitarie	Area Funzionari
Ministero della salute	-	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	2 ⁽¹¹⁾
		Area di dirigenti medici e PTA	Area dei professionisti della salute e dei funzionari	Area degli assistenti
AGENAS	-	3 ⁽¹²⁾	63 ⁽¹²⁾	5 ⁽¹²⁾
		Dir. 2 ^a f.	AREA III – F1	AREA II – F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

- 1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport e n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
- 2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;

- 3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5);
- 5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
- 6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE);
- 8) di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;
- 9) n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabile;
- 10) n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata « Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale », istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
- 11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata « Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale »; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
- 12) n. 2 unità dell’area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente Amministrativo e n. 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e n. 1 Dirigente Medico, n. 63 unità dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori Tecnici Professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori Tecnici Professionali – informatici, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell’Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.

ALLEGATO 3
(articolo 15, comma 1, lettera a))

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335

« Tabella A
(articolo 2)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
Carriera dei funzionari di Polizia			
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	35 (39 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 (716 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
			Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima

	Vice questore e Vice questore aggiunto	1.595 (1525 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1350 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.
	Commissario capo Commissario Vice Commissario	1.969 (1.816 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.537 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
	Dotazione complessiva Carriera funzionari	4.500 (3.822 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
	Ruolo degli ispettori Vice ispettore		17.481 (18.043 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 18.291 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
	Ispettore		
	Ispettore capo		
	Ispettore superiore		
	Sostituto commissario		5.643
	Dotazione complessiva ispettori		23.124 (23.686 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 23.934 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

	Ruolo dei sovrintendenti		24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.145 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 24.170 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)
	Vice sovrintendente		
	Sovrintendente		
	Sovrintendente capo		
	Ruolo degli agenti e assistenti		
	Agente		
	Agente scelto		
	Assistente		
	Assistente capo		
			51.870 (51.920 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 51.970 a decorrere dal 1° gennaio 2026, 51.990 al 1° ottobre 2026, 52.060 a decorrere dal 1° gennaio 2027, 52.090 al 1° ottobre 2027, 52.120 a decorrere dal 1° gennaio 2028, 52.150 al 1° ottobre 2028, 52.190 al 1° ottobre 2029, 52.230 al 1° ottobre 2030 e 52.500 al 1° ottobre 2031)

».

ALLEGATO 4
(articolo 15, comma 1, lettera b))

Sostituisce la tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

« Tabella A
(articolo 1)

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI					
Agente Tecnico					
Agente Tecnico Scelto					
Assistente Tecnico					
n. 1.020 (1.029 a decorrere dal 1° gennaio 2025)					
Assistente Tecnico Capo					
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI					
Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico					
n. 1.838 (1.665 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 856 a decorrere dal 1° gennaio 2027)					
Sovrintendente Tecnico Capo					
RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI					
Vice Ispettore Tecnico					
Ispettore Tecnico					
Ispettore Tecnico Capo					
n. 1.320 (1.356 a decorrere dal 1° gennaio 2023)					
Ispettore Tecnico Superiore					
Sostituto Commissario Tecnico					
n. 580					
CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA					
Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Commissario tecnico					
Commissario capo tecnico					
*Incremento delle dotazioni organiche entro il 1° gennaio 2027.	70 (73)**	90 (93)**	22	29 (39)*	50 (52)**
**Incremento delle dotazioni organiche a decorrere dal 1° gennaio 2023.					

Dirigente generale tecnico	2	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore	13	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipar-

tecnico	(14 a decorrere dal 30 giugno 2022)	timento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	135 (138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20 (22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	135 (138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	60 (62)**	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione entro il 1° gennaio 2027		
** Incremento della dotazione a decorrere dal 1° gennaio 2023		

Allegato 5
(articolo 15, comma 1, lettera c))

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

« Tabella A

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130
Medico principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
E	Primo dirigente medico	36 (38 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o – di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.
		(195 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 200 a decorrere dal 31 dicembre 2025)	

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5
Medico veterinario principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.

ALLEGATO 6
(articolo 15, comma 15, lettera a)

Aggiunge la tabella D-bis al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

« Tabella D-bis
(articolo 19-bis)

DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		
RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	3
	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	16
	MEDICO SUPERIORE MEDICO CAPO	32
	MEDICO PRINCIPALE MEDICO	51
	TOTALE	102

».

ALLEGATO 7
(articolo 15, comma 15, lettera a))

Aggiunge la tabella D-ter al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

« Tabella D-ter
(articolo 19-bis)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni
di polizia e quelle del personale della carriera dei medici

QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA	QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA
DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITENZIARIA	—
DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITENZIARIA	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	PRIMO DIRIGENTE MEDICO
DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO SUPERIORE
DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO CAPO
COMMISSARIO CAPO	MEDICO PRINCIPALE
COMMISSARIO	MEDICO

».

ALLEGATO 8
(articolo 17, comma 1, lettera e)

sostituisce il Quadro X della Tabella 2 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
capitano di vascello	6	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	79	scelta	8	-	-	-	-	1 o 2 ^{c)}
capitano di corvetta	66	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	79	scelta	6	-	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.	-	-	- ^{a)}
sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. ^{b)}	-	-	-
guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-
Volume organico complessivo	313							

^{a)} Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^{b)} Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^{c)} ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno. »



19PDL0034150